

**DIZIONARIO**  
**SACRO - LITURGICO**

DEL REVERENDO

**D. GIOVANNI DICLICH**

SACERDOTE VENETO

EDIZIONE TERZA

CON IMPORTANTI AGGIUNTE

VOL. I.



VENEZIA

1834

TIP. G. B. BRAGOLIN.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

1911

RECEIVED

APR 10 1911

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.



PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

AL REVERENDISSIMO  
MONSIGNORE  
**ANTONIO MIANI**  
CANONICO ONORARIO  
**DELLA MARCIANA BASILICA**  
ESAMINATORE PRO-SINODALE  
ARCIPRETE QUIESCENTE  
DELLA BASILICA ARCIPRETALE  
**DI S. PIETRO APOSTOLO**  
ANTICA CATTEDRALE DI VENEZIA  
DECANO PATRIARCALE xc. xc.

ALPHABETICALLY

INDEX

OF THE

PROCEEDINGS

OF THE

LEGISLATIVE

ASSEMBLY

OF THE

STATE OF

NEW YORK

FOR THE

SESSION

1887-88

ALBANY:

WHELAN & SON, PRINTERS.

1888.

**MONSIGNORE!**

*La favorevole accoglienza ch' ebbero le due Edizioni del DIZIONARIO LITURGICO da me compilato, rinnovate poscia in Firenze, e non ha guari quella in Foligno dedicata a S. E. Rever.<sup>ma</sup> Monsig.<sup>r</sup> Arcivescovo di Ravenna, destarono nel mio animo l' idea di aumentarlo con nuovi importanti argomenti, e di riprodurlo per la terza volta*

*alla luce. Che se le altre Edizioni si videro onorate dal suffragio di Personaggi distinti per eminenti virtù, era ben di ragione, che anche la presente portasse in fronte il nome di un Mecenate, sotto i di cui auspizj più coraggiosamente potesse prodursi in faccia del Pubblico, e ripromettersi protezione e favore.*

*E a chi mai pertanto, se non a Voi, Monsignore, poteva più giustamente intitolarla, a cui legato mi trovo coi più stretti vincoli di stima e di venerazione, per le esimie doti che vi adornano, e di gratitudine pei distinti favori, che vi compiaceste impartirmi in ogni tempo, ed allor specialmente, che in qualità di Ceremoniere di questa insigne Basilica non cessaste di sostenermi nella intrapresa carriera, e dirigermi coi vostri saggi consigli?*

*Di quella Basilica io dico, a cui per tanti anni.*

*con sommo vostro onore presiedeste, e che da Voi conosciuta mancante di tanti oggetti al decoro di Essa dovuti, e al divin culto indispensabili, tutta vi deste la religiosa cura di provvederla abbondantemente, sicchè nulla rimanesse a bramarsi; potendosi senza tema di errore asserire, che se era riserbato ai Patriarchi Priuli e Tiepolo il farla risorgere dalle ceneri, a Voi era dalla Provvidenza riserbato il suo compimento perfetto. So che la vostra modestia rifugge da tali ricordanze, ma quando anche io tacessi, forse che non parlano abbastanza i monumenti da Voi lasciati, e non parleranno per sempre nell' avvenire?*

*Ma senza più dilungarmi dal proposto, io vi prego, Monsignore, di accogliere coll' innata vostra bontà questa tenue dimostrazione del molto più che vi debbo, onde così confortato, possa con mag-*

*gior coraggio cogliere ogni occasione di dimo-  
strarmi colla più profonda venerazione, e sincera  
riconoscenza*

*Di Voi Monsignor Rever.<sup>mo</sup>*

*Dev.<sup>mo</sup> Obb.<sup>mo</sup> Osseq.<sup>mo</sup>  
Servitore  
D. GIOVANNI DICLICH.*



L' A U T O R E  
A G L I E C C L E S I A S T I C I .



**E** innegabile esser necessarie le Ceremonie nella Chiesa, siccome atti esterni di Religione Cristiana. Sono esse di fatti, ch'eccitano l'animo alla venerazione delle cose divine, e che sollevano la mente alle celesti; si nutrisce con esse la pietà, si fomenta la carità, si aumenta la fede, si fortifica la divozione, s'instruiscono i semplici, e i veri Fedeli distinguonsi dai Pseudo-Cristiani, e dagli Eterodossi. „Licet ipsæ Cæremoniæ (così il Cardinal Bona) nullam secundum se perfectionem, nullam cõtineant sanctitatem, sunt tamen actus externi Religionis, quibus quasi signis excitatur animus ad rerum sacrarum venerationem, mens ad superiora elevatur, nutritur pietas, fovetur charitas, crescit fides, devotio roboratur, instruuntur simpliciores, et veri fideles a Pseudo-Christianis, et Heterodoxis discernuntur.” (1)

---

(1) Lib. 1. *Rerum Liturgicarum*, cap. 18.  
Tom. I.

È vero sì che l'essenziale della Religione nell'interno consiste, come disse il Salvatore: *In spiritu, et veritate oportet adorare* (1): ma se questa Religione rimanesse senza esercizio esterno, senza Ministri, e senza Ceremonie, gli interni sentimenti andrebbero insensibilmente mancando, nè potrebbero per lungo tempo conservarsi senza gli atti esterni, che Ceremonie s'appellano. E quale fu la ragione, per cui diede Iddio tante Ceremonie, e Riti all'Ebreica gente? senonchè quella di distrarla dalla perversa inclinazione alla superstizion degli Idolatri, e sostenuta così, a mantener avesse il culto a Lui dovuto: „Propterea Deus Populo Judaico multas, ac varias dedit Cæremonias, eo quod esset Populus duræ cervicis, ac pronus ad Idololatriam, et ut hujusmodi Cæremoniis in vero cultu retineretur, nec adoraret Deos alienos” (2). Tante erano le Ceremonie degli Ebrei, che non mangiavano, nè beveano, nè passeggiavano senza di esse, come dice la Scrittura: *Hoc quasi signum in manu tua, et quasi signum appensum ante oculos tuos* (3).

---

(1) Joan. IV, v. 24.

(2) Ita Simon Rich. Tom. 2. Epist. Select. pag. 202.

(3) Exod. 17, v. 13.

Sono inoltre necessarie, perchè prestare dobbiamo a Iddio un culto non solamente interno, come pretendono i Novatori, ma anche esterno. E di fatti, che altro mai sono le sacre Ceremonie, senonchè certi atti esterni, come abbiam veduto di sopra, stabiliti dalla Religione, per mezzo dei quali si adora, e si onora Iddio? onde egualmente che le altre opere buone sono ad Esso grate, ed hanno virtù di soddisfare, di meritare, e d'impetrare. Imperciocchè non sono segni distintivi soltanto (al dir del Tirino) (1) dei Cattolici dagli Eretici, ma eziandio eccitano, fomentano, ed accrescono la divozion de' Fedeli, e sono un' esterna professione di fede, ed una parte del culto divino. *Qui me confessus fuerit coram hominibus* (lo dice Cristo in S. Matteo), *confitebor et ego eum coram Patre meo.*

• Se dunque ella è così, com'è di fatto, non potrebbe non essere somnamente riprovevole la trascuratezza dell' Ecclesiastiche Rubriche, cui la Chiesa non solo con tanta forza difende contro gli Eretici, che deridono i nostri Riti, e che come arbitrarie, e capricciose invenzioni le tacciano,

---

(1) Index Controversiarum.

ma ne prescrive eziandio l'esatta osservanza a' suoi Ministri, onde rendere agli occhi del Popolo più venerandi, ed augusti i sacri Misterj.

Per ciò con tanto zelo, e dottrina si adoprarono celebri, ed eruditi Scritturi Liturgici a stabilirne le norme, a fine di conciliare l'uniformità, e la compostezza nella celebrazione de' divini Uffizj; e quindi la Chiesa maestra di verità ne approvò la dottrina, e il Sagrosanto Concilio di Trento pronunziò l'anatema contro i disprezzatori de' sacri Riti: „ Si quis dixerit, receptos, et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus in solenni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omnitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse; anathema sit. ” (1)

• Quanto poi sia Iddio geloso di tale osservanza, il comprovano chiaramente le Sante Scritture, che ci rammentano il terribile castigo fulminato da Lui contro ai trasgressori.

Nadab, e Abiud figliuoli di Aronne vollero coi lor Turiboli offerire incenso a Dio. Nell'atrio

Pluribus Sanctis, 1827

(1) Sess. 7, can. 13.

del Tempio v'erano due sorta di fuoco, l'uno sacro, perchè da principio sceso dal Cielo sopra l'Altare; e Dio aveva comandato che questo si fomentasse continuamente, in maniera che mai non rimanesse estinto: e questo era il fuoco, di cui i Sacerdoti doveano valersi. V'era un altro fuoco poi, che all'uso serviva di cuocere le carni delle vittime, e di apprestare alle tavole le vivande: e questo dicevasi fuoco profano. I due Sacerdoti trasgredirono la Legge ceremoniale, prendendo non già dall'Altare il fuoco sacro, ma dagli ordinarij focolari. „ *Arreptisque Nadab, et Abiud filii Aaron Thuribulis, posuerunt ignem, et incensum desuper, offerentes coram Domino ignem alienum, quod eis præceptum non erat* (1). Parevano compatibili perch' erano Sacerdoti novelli, e dalla nessuna pratica nacque il fallo? erano anche sorpresi dal miracolo allora allora veduto della fiamma prodigiosa scesa dal Cielo a consumar l'Olocausto: aggiungon altri, che fossero un po' allegri pel vino generoso soverchiamente bevuto, e sembra che il sacro Testo l'accenni, quando dopo il racconto di questo accidente, subito Iddio comanda, che i Sacerdoti

---

(1) Levit. cap. 10, v. 1.

allora quando entrar dovranno nel Tabernacolo, sotto pena di morte, s'astengano dal vino. „Dixit quoque Dominus ad Aaron (1): Vinum, et omne, quod inebriare potest, non bibetis tu, et filii tui, quando intratis in Tabernaculum testimonii, ne moriamini, quia praeceptum sempiternum est in generationes vestras.” Pare degno di compassione l'errore, ed è comune opinione, che il lor fallo non fosse punito da Dio con morte eterna. Ma siccome è necessario il rigore nel castigare le trasgressioni, quando si vuol dare un accertato avviamento a nuove Leggi, così Dio mandò un fulmine a ciel sereno, e stese morti i due Sacerdoti a' piedi del Santuario: *Egressusque ignis a Domino, devoravit eos, et mortui sunt coram Domino* (2).

Ammaestrati dunque da queste lezioni, necessarie conosciamo le Ceremonie alla virtù della Religione, e adempriamo in appresso, o Ecclesiastici miei Confratelli, un dovere sì sacro, coll'essere esatti osservatori cioè della Sacra Liturgia, che gloria reca a Iddio, ed edificazione al Popolo, onde non abbiamo ad incorrere oltre gli anatemi della

---

(1) Levit. cap. 10 v. 8.

(2) Ibid. v. 2.

Chiesa le maledizioni eziandio dello Spirito Santo, il quale dice per mezzo di Geremia Profeta (1): *Maledictus homo, qui facit opus Dei fraudulenter, cioè negligenter*, come spiega il Concilio di Trento (2).

Egli è a tal uopo perciò, che mi venne al pensiero di compilare questo Dizionario, onde non riesca più difficile il ritrovare que' Ceremoniali precetti da tutta la Chiesa stabiliti, che l'esatto esercizio prescrivono de' divini Uffizj. Qui voi li troverete estesi, come lo sono nel Breviario, nel Messale, e nel Rituale Romano, aggiuntivi eziandio non pochi altri vocaboli Liturgici, che sebbene non abbiano Rubriche apposite, che li determinino, pure formano argomento di Rito sacro. Corredati poi saranno questi precetti da importanti Annotazioni, le quali recheranno o Decreti della Sacra Congregazione de' Riti, che li modificano, ovvero opinioni de' più rinomati Liturgisti, che li specificano, così che non avrete più d'ora in avvenire a svolgere tanti volumi per isciogliere que' dubbj, che in sì vasto argomento potessero insorgere.

---

(1) Cap. 48, v. 10.

(2) Sess. 22.

Accolgete pertanto cortesi questo qualunque  
siasi mio lavoro, che per me si è tentato di ren-  
dere esente da ogni errore: pronto ad approfittare  
di tutti que' lumi, che mi venissero somministrati  
a correzione di qualunque abbaglio, in cui potessi  
esser incorso.

---



# DIZIONARIO SACRO LITURGICO

CHE COMPRENDE

LE RUBRICHE DEL BREVIARIO, MESSALE,  
E RITUALE ROMANO,

NONCHÈ

ALCUNI ALTRI VOCABOLI

CHE APPARTENGONO AI SACRI RITI.

AC

**ACCOLITO.** Il di lui uffizio è di accendere, e portare i lumi, e di apparecchiare le Ampolle di acqua, e di vino inservienti al Sacrificio della Messa (*Concil. Mediolanen. 2, par. 2, tit. de Acolythis*). Mancando il Suddiacono pella Messa solenne, *data necessitate*, potrà l'Accolito essere sostituito dal Superiore, purchè sia apparato senza Manipolo (S. R. C. 5 *Julii* 1698 *appresso il Ferrari Bibliot. tit. de Acolythis*).

**ACQUA.** *Sua Benedizione:* si deve fare ogni Domenica sotto precetto (1), perchè ce lo coman-

(1) Il fine per cui si fa una tal Benedizione *die Dominico*, a detta di tutti gli eruditi Commentatori de' Sacri Riti, è di ricordare il Battesimo, che si celebra solennemente nel giorno di Pasqua (così il *Micrologo* 41; *Ruperto Ab. lib. 7, cap. 28*; il *Burchard, lib. 2, cap. 12*; il *Casale l. d. c. 36*, e molti altri.) Si fa eziandio in giorno di Domenica, perchè essendo giorno di maggior concorso

da il Messale Romano, il quale dice che in giorno di Domenica apparecchiato il Sale in Sacristia, e l'Acqua da benedirsi, il Sacerdote che do-

al Tempio, come dice il celebre Mons. Fornici attuale Ceremoniere Pontificio (Institut. Liturgicæ, part. 4, cap. 3), si aspergono i Fedeli di quest' Acqua lustrale, e ne prendono in nitidi vasi per portarla alle loro abitazioni.

E ciò viene prescritto per evitare eziandio la facile corruzione di un tale elemento, poichè puro e incorrotto difficilmente può conservarsi per una intera settimana, estratto fuori dalla sua fonte.

Ma dicono alcuni Rettori di Chiesa, ch' essi procurano di far una tal Benedizione privatamente nel Sabato precedente alla Domenica, e alle volte in un giorno fra la settimana, onde non recarsi come Celebranti un tale disturbo, mentre essi ne fanno sempre inmanabilmente l'Asperzione.

Molta lode si dia a questi esatti Ecclesiastici, i quali è da insingarsi che eziandio lo siano in tanti altri argomenti spettanti al divin culto; ma d'altronde non posso approvare il lor modo di pensare, giacchè vengono a mancare al precetto della Chiesa che prescrive una tal Benedizione sempre in giorno di Domenica, e deviano dal fine proposto, di ricordare cioè il Battesimo, che si celebra solennemente nel giorno di Pasqua.

Il solo Vescovo poi si eccettua da un tal dovere, quando celebra solennemente in giorno di Domenica, e ciò secondo il Ceremoniale de' Vescovi, che così ordina espressamente: *Si Episcopus celebrare voluerit solemniter, non esset facienda hujusmodi Aquæ benedictæ aspersio: absente vero Episcopo, et in Collegiatis, semper Dominicis diebus fit* (lib. 2, cap. 31, §. 4). E la ragione per cui si ommette una tale Asperzione dal Vescovo, l'adduce il dotto Commentator Merati (In Gav. par. 4, tit. 10, n. 22), ed è già per se chiara, cioè: perchè basta la Benedizione del Vescovo (*quam loco Asperisionis Clero, et populo impertitur procedens ad Altare*). Nasce poi un dubbio: se si debba fare una tal Benedizione ed Asperzione anche nelle Chiese Parrocchiali minori (come vidi in più di qualche Chiesa di Campagna osservarsi inmanabilmente), ove il Parsoco, meno le Feste solenni, non canta Messa ogni Domenica?

Rispondo che sì; secondo il Castaldo, lib. 2, sect. 2, cap. 1, il Quarti n. 210 riferiti dall'erudito Baruffaldo che così dice: *In illis Ecclesiis, in quibus non cantatur Missa, decens erit, ut diebus Dominicis fiat Aquæ Aspersio a Celebrante ante Missam Parochialem, quæ habetur loco Missæ Conventualis, vel cum Pluviali si habetur, vel cum Stola super Albam sine Manipulo* (Tit. 45, §. 5, n. 45). E valga per tutti il Ceremoniale di Benedetto XIII, il quale trattando intorno alla Benedizione delle Candelette: *se cade in giorno di Domenica, così dice: Si fuerit dies Dominica, Celebrans*

vrà celebrare la Messa (solenne) (1), vestito di Camice con Stola dirà primieramente *Adjutorium nostrum etc.* (*Ordo ad faciendam Aq. bened.*)

E il Burchard, e il Casale (lib. 2, cap. 12, e cap. 36) recano un Canone del Concilio di Nantes celebrato l'anno 889, che così stabilisce: " *Omni-  
bus diebus Dominicis unusquisque Presbyter  
in sua Ecclesia ante Missarum solemniam Aquam  
benedictam faciat in vase nitido, tanto Myste-  
rio convenienti, de qua populus infans Ecclesiam  
aspergatur.* " Ciò parimente nei Capitolari si legge  
di Carlo Magno (Lib. 5. cap. 10,) cioè che *omnis  
Presbyter die Dominico cum Psallentio circumeat  
Ecclesiam suam una cum populo, et Aquam bene-  
dictam secum ferat.*

Finita poi detta Benedizione, si deve fare  
l'Aspersione in questo modo. Il Celebrante nel

---

*sic indutus benedicit Aquam pro Aspersione, ut in Missali; e un po-  
più appresso soggiunge: Si facienda sit Aspersio Aquæ benedictæ,  
Celebrans genuflexus in primo gradu inferiori, procedit ad Asper-  
sionem, ut in Missali, et deinde ascendit ad Altare etc.* (Memoriale  
Rituum, cap. 2, §. 1, post n. 3, et 7). E questo Pontefice vuole che  
in tali Chiese si celebrino senza canto tutte le Solennità dell' anno  
(quantunque siano di parer contrario il Torino, p. 3, §. in Process.,  
e il Bauldry, p. 4, cap. 6, art. 4, n. 5), come si vede nel detto suo  
Memoriale Rituum (cap. 1, §. 2, n. 4 et 5), ove ordina che il Ce-  
lebrante dopo aver presa dall' Altare la sua Candela benedetta  
(così pure si deve intendere delle Ceneri, e delle Palme, secondo  
il detto Papa), prima di portarsi alla distribuzione sopra il popolo,  
egli debba tosto accostarsi al *cornu Epistolæ*, e recitare co' suoi  
Chierici l' Antifona: *Lumen etc.*, e poscia *vertit se ad populum, et  
distribuit Candelas (ita et Cineres, ac Palmas).*

(1) Dal Celebrante si deve fare tal Benedizione, ancorchè fosse  
in qualche dignità costituito, e il solo Vescovo si eccettua, co-  
me si vede dall' addotta Rubrica del Messale Romano, e dal pre-  
sente Decreto della S. C. de' Riti: „ *Aspersio Aquæ benedictæ in  
Dominicis fieri debet per ipsum Celebrantem, etiam quod sit pri-  
ma, vel alia dignitas, non obstante contraria consuetudine, quæ  
potius corruptela, quam consuetudo dici debet.* ” (29 novemb.  
1532 in Perusina). V. Gardellini n. 281.

mezzo de' Ministri apparsi secondo l'Uffizio del giorno, si porterà all'Altare maggiore, e genufletterà assieme con essi sull'infimo gradino, eziandio nel tempo Pasquale; l'Accolito, che porterà il vaso dell'Aequa benedetta genufletterà anch'esso sul piano. Il Diacono poi ricevuto l'Aspersorio dall'Accolito lo consegnerà al Celebrante col solito bacio dell'Aspersorio, e della mano. Allora il Celebrante rimanendo genuflesso intonerà l'Antifona *Asperges me*, o *Vidi aquam* nel tempo Pasquale, che i Cantori proseguiranno, e frattanto aspergerà tre volte l'Altare prima nel mezzo, dipoi verso al lato dell'Evangelio, finalmente alla parte dell'Epistola. Aspergerà poi se stesso, segnando coll'Aspersorio la sua fronte; poscia sorgerà, e aspergerà i sacri Ministri genuflessi, i quali dipoi parimente sorgeranno, e fatta all'Altare, e alla Croce la dovuta riverenza, procederà coi sacri Ministri a quella parte del Coro dov'è il più degno, precedendolo il Ceremoniere col suddetto Accolito, ed ivi fatta da tutti la debita inchinazione al Clero, ricevuto dal Diacono l'Aspersorio, chinandosi prima e dopo lo aspergerà separatamente; gli altri poi del Coro con un solo inchino li saluterà, ed aspergerà, o tutti assieme, o separatamente, secondo la consuetudine delle Chiese. Ma i Canonici si debbono aspergere partitamente giusta il presente Decreto: *Aquae benedictae aspersio in Dominicis fieri debet singillatim quibuscumque Dignitatibus, et Canonicis, .... non vero uno ictu in circulum.* S. R. C. 20 dec. 1601. (Così gli Autori Bisso, Bauldry e Gavanto compilati dal Colti nel suo Dizionario Liturgico lettera A).

Dopo l'Aspersion del Clero si porterà il Ce-

lebrante ai cancelli del Presbiterio ad aspergere il Popolo *triplici ictu*, cioè nel mezzo, a destra, ed a sinistra. Si raccoglie eziandio da Nicolò de Bralton, che il Celebrante in tutta l'Aspersione dovrà tenere la mano sinistra sopra il petto. Frat-tanto che si farà detta Aspersione del Clero, e del Popolo il Celebrante assiem coi Ministri dirà al-ternativamente sotto voce tutta l'Antifona *Asper-ges*, o *Vidi aquam*, e tutto il Salmo *Miserere*, le quali Antifone si diranno intere prima di detto Salmo, quantunque l'Uffizio del giorno non sia doppio.

Notare poi si deve, che se vi si trova il Vescovo, che assiste alla Messa, o altri Prelati nei luoghi di sua giurisdizione, o un Cardinale di qualunque terra, asperso l'Altare, solo il Cele-brante coll'Acqua benedetta (rimanendo genu-flessi all'Altare i sacri Ministri) si accosterà al Vescovo, a cui fatta una profonda riverenza, e una genuflessione da' suoi compagni, porgerà ad esso l'Aspersorio, baciato prima colla di lui mano. Il Vescovo poi aspergerà prima se stesso (*in fron-te*), indi il Sacerdote celebrante, dipoi gli Assi-stenti e i Ministri del Solio, e tosto ritornerà il detto Aspersorio al medesimo Celebrante, il quale lo riceverà, baciato dopo la mano del Vescovo, e fatto ad esso un profondo inchino, e la genu-flessione da' suoi Ministri, ritornerà all'Altare, e fatte le debite riverenze aspergerà i sacri Ministri ancora genuflessi, i quali tosto sorgeranno, e si porteranno assieme con esso ad aspergere in Coro come sopra. Ritornato finalmente all'Altare, as-pergerà gli Accoliti, e i Ceroferarj: ciò fatto, ri-tornerà l'Aspersorio al Diacono, e stando colle mani giunte nel mezzo dei sacri Ministri dinanzi

all'Altare, finito già il canto della predetta Antifona, dirà in canto il Versetto *Ostende*, e l'Orazione colle mani giunte, tenendogli aperto il Libro i sacri Ministri.

ACQUA. *Sua Benedizione nella Vigilia dell' Epifania.* Nel Rituale Romano si trova questo Rito, il quale è prescritto dalla S. Congregazione dell' Indice, che espressamente proibisce tutte le aggiunte fatte al Rituale predetto: Ecco qui riportato il Decreto.

*Decretum emanatum sub die 11 Januarii 1725.  
a Sacra Indicis Congregatione quoad Rituale Romanum.*

„ Ejusdem Sacræ Congregationis Decreto prohibentur omnes additiones factæ, et forsân faciendæ Rituali Romano post reformationem S. R. C., et maxime Conjuraciones potentissimæ, et efficaces ad expellendas, et fugandas aereas tempestates a dæmonibus per se, sive ad nutum cujusvis diabolici ministri excitatas, ex diversis, et probatis auctoribus collectæ a Presbytero Petro Lucatello Titul. S. Cassiani Bergomi, et Benedictio Aquæ, quæ fit in Vigilia Epiphaniæ. ” (Questo si trova nei Rituali dell' ultima Edizione)

E. Benedetto XIV. ritrattando il suo errore circa una tal Benedizione, cioè, che fosse approvata da Paolo V., perchè unita alle altre Benedizioni del Rituale Romano, così dice: „ Hucusque suffragium a me typis impressum, in quo adducta argumenta mihi probabilia maximopore semper visa sunt. Adhibitis autem secundis curis, cognovi longe post editum suffragium, Ritum Benedictionis Aquæ in Vigilia Epiphaniæ non esse par-

tem Ritualis Romani approbati a Paulo V. qui quascumque additiones prohibuit, quæ fierent inconsulta S. R. Congregatione, sed esse additionem auctoritate privata factam a quodam Sacerdote Petro Lucatello, e Sancto Cassiano ” (De Canonizatione Ss. tom. 4 p. 2 cap. 20 n. 59).

Esser dunque un tal Rito un'addizione fatta al Rituale Romano, eziandio il predetto Pontefice lo dichiara. Ma non lo disapprova però in tutte le sue parti, senonchè in quelle aggiunte fattevi dal sunnominato Lucatello (giacchè Greco essendo questo Rito (1), vi fu sempre nella Chiesa Orientale); le quali sono: I. Il portarsi da un fanciullo in Processione la Croce in mezzo a' due sacri Ministri Diacono, e Suddiacono, ciò che alla gravità s'opponne de' sacri Riti, ed è d'abborrirsi: „ Præter hæc (*segue a dire il Pontefice*) in Rubrica statuitur, Patrinum Crucem deferentem, qui solet esse Laicus, et etiam uxoratus, velo pulcherrimo ornari, Diaconum, atque Subdiaconum cum Clericis, et multis luminaribus eum comitari, et Sacerdotem de ejus manu Crucem debere recipere; quæ quidem omnia a gravitate Sacrorum Rituum abhorrere videntur. ” (*Benedetto XIV. ut supra*).

Il Diacono suole portarla in Venezia secondo il suo Rito antico Patriarchino (2), il quale non

(1) Che sia Greco questo Rito ce lo attesta Giacomo Coar nel suo *Euchologio*, ossia Rituale dei Greci (sub titolo: *Officii majoris Aquæ benedictæ in Sanctis Theophaniis*). Di questo pure ne fa menzione il Grisostomo (Tom. II. Op. pag. 369, *Hom. de Baptismo Christi*), allorchè dice: „ In hac solemnitate sub media nocte cum omnes aquati fuerint, domum latices referunt, et reconduunt, et per integram annum conservant, utpote quod hodierna die sanctificatæ sunt aquæ (Christus enim Dominus hac ipsa die baptizatus dicitur a S. Joanne.) ”

(2) Dissi Patriarchino, sebbene questa Rubrica sia tratta da un Rituale di S. Marco, e ciò perchè era Patriarchino anche il Rito

differisce gran fatto da quello di cui trattiamo. „ Interim Organum pulsatur (*ecco le parole della Veneta Liturgia*) usquequo Processio cum Cruce ad Alveum Aquæ perveniat: qua perventa, statim Benedicens ponat incensum in Thuribulo, et genua flectens incenset eam ter. Deinde accipiat illam de manu Diaconi stantis, qui ipsam e Sacrarario detulit, et surgens ascendat ad Alveum, versaque facie ad Altare, eodem quo supra, sed solemniori tono, dicat ter Versum inferius positum: *Qui aquam amaram*, sed advertat, etc. Quo Versu ter pronuntiato, ut in superiori Rubrica dictum est, Benedicens restituat Crucem Diacono,

Marciano, come si vede evidentemente provato nella Dissertazione intitolata: *Rito Veneto antico detto Patriarchino illustrato*; e poi confrontando tra se la Benedizione di S. Marco, con quella della Patriarcale che si faceva in nocte dal Vescovo, si vede quasi una perfetta analogia, come appare dalla seguente Rubrica:

„ Oratione finita, Pontifex intonat *Credo in unum Deum*, et accepta Mitra sedet, interim paratur Processio more solito. Finito vero *Credo*, Pontifex accedit ad Alveum, et Archidiaconus deferens Crucem reverenter eam præsentat Pontifici, qui stans sine Mitra mergit eam ter in aquam elevando vocem in replicando, dicens in tono Præfationis: *Qui aquam amaram etc.* Elevata Cruce, Ministri abstergunt eam Tobalea munda; et Pontifex porrigit eam Archidiacono, et eam incensat ter ducendo Thuribulum, et dat benedictionem solemnem cum Indulgentiis, deinde aspergit se, et populum de ipsa aqua, dicendo plane Antiph. *Asperges me.* Postea Diaconus accedit ad Pulpitum, et cantat Evangelium.

(\*) *Genealogia D. N. J. C. secundam Lucam.*

(\*) *In quello del rito di S. Marco si cantava (come nel Rituale Romano) Sequentia S. Evangelii secundam Lucam: questo soltanto v'era di differente.*

„ Finito Evangelio cantatur *Te Deum laudamus*, et revertitur Crux in Sacristia, et in Choro dieuntur Laudes. ” (E Codice Membranaceo MS. Sæculi XIV., vel ad summum XV. sub initio. Olim ad usum Ecclesiæ Patriarchalis S. Petri Venetiarum. Penes Augustinum Corrier Benefic. Basilic. S. Marci).



illam genibus flexis accipienti: et postquam Benedicens eam ter thurificaverit, prosequatur eodem tono Benedictionem, et Diaconus cum Processione deferat illam in Sacrarium: quæ quidem Benedictio sequitur in hunc modum, videlicet etc. ” (Così nell’ Opuscolo intitolato: *Benedictio Aquæ juxta consuetudinem Ecclesiæ Ducalis S. Marci Venetiarum* pag. 24).

La seconda aggiunta è il benedirsi il Sale in questa forma, cioè: „ Ut Creatura Salis in nomine Sanctæ Trinitatis efficiatur salutare Sacramentum. ”.

La terza è il suo Esorcismo dal senso materiale desunto delle parole di S. Paolo misticamente proferte, cioè: *Sit cor vestrum sale conditum*; Esorcismo da non ammettersi, perchè nessuna analogia vi trova il Pontefice. „ Rursum in Benedictione salis (così egli soggiunge) Deus exoratur, ut Creatura Salis in nomine Sanctæ Trinitatis efficiatur salutare Sacramentum, et in ejus Exorcismo sumuntur sensu materiali verba, quæ ab Apostolo Paulo sensu mystico prolata sunt: *Sit cor vestrum sale conditum* ” (Benedict. XIV. ut supra).

La quarta addizione finalmente, che il suddetto Benedetto-XIV. proscribe, ella è l’invocazione dei Santi Giuseppe, Teodoro, ed Orsola nelle Litanie, che si cantano in questa Benedizione: Notandum quoque dignum est (così il prefato Pontefice), quod in Benedictione Aquæ, quæ fit in Vigilia Epiphaniæ, nonnullæ recitantur Litanie, in quibus reperitur nomen S. Josephi (Bened. ut sup. n. 22), et invocantur S. Theodorus, et S. Ursula, ac ejus Socia, quæ in Litanis approbatis non invocantur „ (Ut sup. n. 59). E la Chiesa con apposito Decreto espressamente proibisce l’inserire nelle

Litanie altri Santi senza uno speciale privilegio. „ Non possunt inseri (*così dic' ella*) alii Sancti, præter ibi descriptos sine speciali concessione ” (S. R. C. 22 martii 1631). È vero, che fu conceduto dalla Santità di Benedetto XIII. di potersi aggiungere il nome di S. Giuseppe. „ In Litanii Sanctorum (*così il Pontefice*) pro diversitate functionum, et temporum assignatis, et in illis pro Animæ commendatione post nomen Sancti Joannis Baptistæ statim adjuugi debet illud Sancti Josephi ” (In Decreto Urbis, et Orbis 19 decemb. 1726). Ma devesi osservare però, che come decreto di poterlo aggiungere anche nella Raccomandazione dell' Anima; oltre di averlo precettato in tutte quelle funzioni dalla Chiesa stabilite, nelle quali tali Litanie si cantano, se ciò avesse voluto eziandio per quelle di una tal Benedizione, lo avrebbe espresso; ma perchè *ubi Lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, così non si può neppur d' esso Santo ammettere il nome. E ciò ci conferma il più volte citato Benedetto XIV., il quale dice, e ci assicura, che nell' epoca di un tale Decreto, fatta si era menzione delle antiche Litanie che si recitavano un tempo in alcune Religioni, ma che ommesso fu però l' esemplare di quelle pella Benedizione dell' Acqua nella Vigilia dell' Epifania. „ Quocirca (*dic' egli*) merito in Decreto Sanctæ Memoræ Benedicti XIII. in quo addendum præscripsit nomen Sancti Josephi in sacris Litanii, licet mentio habita fuerit antiquarum Litaniarum, et aliarum, quæ recitabantur in nonnullis Religionibus, omissum tamen fuit exemplum Litaniarum pro Aquæ Benedictione in Vigilia Epiphaniæ ” (Bened. XIV. ut sup.).

Tutto ciò adunque proibisce il sunnominato

Pontefice, ma non mai riprovare intende questo antico Sacro Rito: Quæ tamen (*ecco le sue parole*) a nobis dicta censeri debent, non animo reprobandi sacrum antiquum Riturum Benedictionis Aquæ in Vigilia Epiphaniæ, sed tantum additamenta rejiciendi in eum inserta absque Sedis Apostolicæ auctoritate ” (Benedict. XIV. ut sup.).

\* E nella sua Costituzione 57, § 28, che comincia *Allatæ sunt*, così dice: *In Latina, et Græca Liturgia recitatur Symbolum etc. . . . .* „ Aquæ Benedictio in pervigilio Epiphaniæ ex ritu est Græcæ Ecclesiæ proprio, uti fuse ostendit Goarius in Euchologio, sive Rituali Græcorum: in Ecclesia peragitur hæc functio, de qua in allata superius Constitutione nostra 57, §. 5, n. 13. mentio habetur, simulque permittitur, ut Fideles eadem Aqua benedicta aspergantur. De transitu hujusmodi ab Orientali in aliquas Occidentales Ecclesias videri possunt quæ congressit eruditus Martene tom. 4. de antiqua Ecclesia disciplina in divinis celebrandis Officiis, cap. 4. n. 2., et quæ afferuntur in Diss. Patris Sebastiani Paoli Congregationis Matris Dei, edita Neapoli anno 1719, cui titulus est: De Ritu Ecclesiæ Neritinae exorcizandi aquam in Epiphania, ubi propterea par. 3. p. 177 et seq. opportune monet Episcopos, in quorum Diœceses longo abhinc tempore nonnulli Ritus ab Ecclesia Græca manantes irrepserunt, ut illos de medio tollere tantopere non contendant, ne turbæ excitentur; et ne videantur improbare rationem agendi Sedis Apostolicæ, quæ Ritus illos irrepsisse cum optime noverit, eosdem tamen servari, et frequentari permisit; affertque etiam pag. 203. epistolam Cardinalis Santorii, Sanctæ Severinæ nuncupati, scriptam anno 1580. ad For-

narium Episcopum Neritinum, de hoc ipso argumento, et de Aquae Benedictione in Epiphania, quae in illa Diœcesi peragitur. ”

„ Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die 26 Julii 1755. Pontificatus nostri Anno XV. ”

Il detto Pontefice adunque ci rimette a leggere la Dissertazione del P. Sebastiano Paoli, onde vediamo ch'è di parere anch'esso di tollerare tutti que' Riti, che passarono nella Chiesa Latina.

Dal sin qui detto conchiudiamo alla fine che un tal Rito non è approvato dalla Chiesa, e ch'è un'addizione irregolare fatta al Rituale Romano: e quindi che non si può seguire, se non quando sia espurgato per autorità della Sacra Congregazione de' Riti da quelle aggiunte che Benedetto XIV. nota come irragionevoli; e quando in somma siavi la legale Ecclesiastica approvazione (1).

(1) \* Credo di far cosa grata a' studiosi de' Sacri Riti col riferire in proposito quanto segue:

*A tergo.* Al M. R. D. Giovanni Diclich di Venezia.

Molto Reverendo Signore.

Nel suo Dizionario Ella promette di far approvare dalla S. C. il Rito emendato di benedire l'Acqua santa nella Vigilia dell'Epifania. M' interessa l'averne contezza, perchè correndo il costume in questa Congregazione o Vicaria di far questa funzione un anno per Parrocchia, nell'anno venturo tocca a me, e perciò è necessario che me ne renda istrutto. Mi manca questa Benedizione, e perciò me ne bisognerebbero otto copie per li Comparrochi che devono intervenire. Alcuni di questi si prendono l'arbitrio di trasferire questa funzione al giorno stesso dell'Epifania, *nescio quo jure, et an liceat*. Mi tenga presente nelle sue orazioni, e mi creda pieno di stima, e venerazione

Di Lei M. R. Signore

Dall'Eremo della Canonica

Todi li 24 Aprile 1829

Umil. Servo ed Amico

Emiliano Corrazza

P. Er. Camaldolese.

Todi pella Canonica, al P. Emiliano Corrazza

Erem. Camaldolese.

Venezia 19 Settembre 1829.

Un bel riscontrare le lettere dei 17 trascorso: (Ella potrà

## AGNUS DEI. ,, Dicendolo il Sacerdote si

dire ed a ragione). Ma ciò dipende non altrimenti che dalla molteplicità delle svariate mie occupazioni. Sbarazzato pertanto un poco, mi richiamo al dovere di risconrarla a tenore della detta sua.

Ella mi richiede adunque di darle contezza intorno alla Benedizione dell' Acqua nella Vigilia dell' Epifania, come fece pure coll' altra sua 24 Aprile decorso. Le direi grandi cose, se avessi tempo, e se il timore di maggiormente aggravarla di posta non mi ritenesse dal farlo.

Tuttavolta le dirò, che non ancora mi si è dato di poter ottenere da Roma l' approvazione del Rito di una tale Benedizione emendato colle note di Benedetto XIV., come si può vedere nel Volume primo del Dizionario Liturgico pag. 22; perchè in Roma si pensa bene di tenerlo come si trova; motivo per cui l' Eminentissimo Cardinale Fra Placido Zurla e Vicario di S. S. con venuta sua 15 Dicembre 1824 mi consiglia a non parlarne più; giacchè la cosa vien pensata così; mentre vedeva che io era sul punto di rispondere all' erudita Dissertazione di Monsignor Luigi Gardellini Assessore della S. C. de' Riti, formata in apologia ad una mia Lettera dei 19 Giug. 1824, scritta all' Illustriss. Mons. Giovanni Fornici Ceremonista Pontificio, che voleva sostenere al contrario di Bened. XIV. Da tutto ciò Ella ben vede dunque, che conviene continuar il Rito antico come sta e giace; solo a me sembra di poter levare la Rubrica intorno al Patrino che deve portar la Croce, come dice il summenzionato Pontefice con queste parole: *Præter hæc in Rubrica statuitur Patrinum Crucem deferentem, qui solet esse Laicus etc.* E il sopraccitato Gardellini tutte imprendendo a confutare le addotte mie ragioni, quella ne dimentica affatto del Patrino, che il detto Fornici vorrebbe però sostenere a tutta forza. E diffatti in Venezia quasi in tutto si osservava nel Rito Patriarcale il Rito antico di una tal Benedizione; ma nel punto del Patrino non certamente, giacchè il Diacono portava la Croce, come appare dalla Rubrica inserita alla pag. 26 nel detto Vol. I. Edizione II. Finalmente a prova sempre maggiore che si debba continuare la detta Benedizione, serva la presente conclusione del prefato Monsignor Gardellini. „Molto ancora dir potrei, ma a non andar per le lunghe, mi restringo ad un Dilemma: o il Rito di benedir l' Acqua nell' Epifania fu veramente approvato da Benedetto XIV. ovvero non lo fu. Nell' uno, o nell' altro caso non deve farsi variazione alcuna. Imperciocchè se realmente è approvato, è ancor finita ogni questione, nè è cosa sostanziale ciò che si suppone dall' Autore suddetto meritevole di riforma. Se poi si vuole avere per non approvato, la riforma che si progetta, non può, nè deve farsi di privata autorità: ma neppure vi apporrebbe le mani la Sacra Congregazione de' Riti, giacchè se questa ordinasse le richieste riforme, verrebbe ad approvare indirettamente quello che non è approvato; e che è stato già da molto tempo con tacita

batterà colla destra il petto (1), e terrà posta la

tolleranza permesso. Meglio è dunque il tener silenzio, e continuare il medesimo Rito della suddetta Benedizione, come si è praticato finora." Provato ciò, passo all'altro punto di cui m'interroga; se si possa cioè *al libitum* differire una tal Sacra Funzione al giorno dell'Epifania? Al che rispondo di no. E difatti il titolo d'un tal Rito indica: *Benedictio Aquæ que fit in Vigilia Epiphaniæ*, e la Rubrica comincia così: *In Vigilia Epiphaniæ, post Completorium, vel etiam lecta nona Lectio in Matutino*; da cui si vede che si può celebrare anche *in nocte*, come si faceva dai Greci per attestazione di Giacomo Goario nel suo Eucologio ossia Rituale de' Greci; e il Grisostomo nella sua Omelia *de Baptismo Christi* così dice: *In hac Sacra solemnitate sub media nocte cum omnes adaquati fuerint etc.* Così nel citato Dizionario t. 1, p. 25, n. 1. Costume che si praticava anche in Venezia, ed una tal Benedizione si faceva dal Vescovo *in nocte*, come si può vedere nel Dizionario V. 1. p. 26. Inoltre il sopraccitato Pontefice lo ricorda come *Ritum Benedictiois Aquæ in Vigilia Epiphaniæ* (De Canonizat. t. 4. p. 2, cap. 20, n. 59), e così pure nella sua Costituzione *Allatæ sunt* dice espressamente: *Aquæ Benedictio in pervigilio Epiphaniæ, ex Ritâ est Græcæ Ecclesiæ proprio*. Finalmente la S. Congregazione dell'Indice nel proibire questo Rito come aggiunta al Rituale Romano contro la Bolla di Paolo V. lo ricorda come Rito da farsi nella Vigilia dell'Epifania: *Et Benedictio Aquæ quæ fit in Vigilia Epiphaniæ*. S. C. Indicis 11 Januarii 1725. Io poi aggiungerò a tutto ciò, che se non è permesso di far alcuna variazione intorno al Rito di una tal Benedizione in ciò ch'è sostanza del Rito stesso, come si è veduto di sopra, non lo sarà nemmeno rapporto al giorno, perchè ciò verrebbe ad opporsi, a mio credere, al fine intrinseco di una tal Sacra Funzione, cioè di ricordare il Battesimo di Gesù Cristo, che si verificò nell'acque del Giordano, e che la Chiesa celebra come uno dei tre miracoli operati dal Redentore in tal giorno, ciò che non si esprimerebbe a dovere se si facesse dopo i secondi Vesperi, essendo tramontato il giorno solare. Ecco soddisfatto, per quanto potei, alle gentili sue inchieste. Se però non avessi corrisposto come lo esigevano e l'importanza degli argomenti, e il distinto suo merito, mi perdoni, e si rivolga ad altro soggetto di me più instruito, giacchè io avrò sommo piacere di conoscere la diversità delle opinioni, onde maggiormente erudirmi in punto di Sacra Liturgia. E frattanto mi do l'onore di riprotestarimi, qual con somma venerazione mi dico

Di Lei

Umilissimo Devotissimo Servo  
D. Giovanni Dielich.

(1) Si guardi il Celebrante, che il pollice, e l'indice uniti non tocchino la Pianeta (Loner p. b. litt. G).

sinistra sopra il Corporale, e dicendo *Miserere nobis* (il qual si ommette nelle Messe dei Defunti, e si dice in sua vece *Dona eis requiem*) non giungerà le mani, ma di nuovo percotendosi il petto, dirà pella seconda volta *Miserere nobis*, ciò che farà pure nella terza, dicendo *Dona nobis pacem*” (Rubr. Missal. par. II. tit. X. n. 2, et tit. XIII.).

\* AGONIA da farsi in Chiesa per qualche moribondo (V. *In Expiratione Animæ*).

## A L

*ALLELUIA*. „ Si dice due volte dopo il Graduale, dipoi si replica dopo il Versetto. Nel tempo Pasquale quando non si dice il Graduale, e quando vi è la Sequenza non si dice dopo l'ultimo Versetto, ma dopo la Sequenza. Dalla Settagesima poi fino al Sabbatho Santo non si dice, nemmeno nelle Messe di Feria nell'Avvento, e nelle quattro Tempora, e Vigilie, che si digiunano, eccettuata quella del Santissimo Natale, se viene in Domenica, nonchè le Messe delle quattro Tempora della Pentecoste. Si ommette poi anche nella Festa degl' Innocenti, se non viene in Domenica” (Rub. Miss. par. I. tit. X. n. 3, 4).

Intorno poi alla recita dell' Uffizio divino, quando cioè si dica, o si ommetta l' *Alleluja*, in molti luoghi si trova indicato di questo Dizionario, come sarebbe dove si tratta dell' Antifone, dei Versetti, e dei Responsorj (1).

(1) \* Non credo inopportuno il riferire qui i seguenti Decreti:

*Alleluja in expositione et depositione Ss. Sacramenti.*

*In expositione et depositione Ss. Sacramenti etiam causa devo-*

## ALMA REDEMPTORIS. Non si dee prolun-

tionis non est addendum *Alleluja* ad versiculum *Panem de cælo*. S. R. C. 5 Jul. 1698 in *Collen.* V. Talù 687. V. Gard. 3328 ad 5.

Non est addendum *Alleluja*: intellige extra tempus Paschale, vel Octavam Corporis Christi. Clem. XI. Const. *Essendo state fatte*; approb. ab Innoc. XIII. Bened. XIII. et Clem. XII. die 4 Sept. 1736 edit. n. 21.

*Alleluja* in Antiphonis per annum, quando dicendum?

In Commemorationibus communibus, sive Suffragiis Sancto-  
rum per annum, dum fit de aliquo Sancto principali, cujus Anti-  
phonæ habent in fine *Alleluja*, si contingant verba, quibus expri-  
mantur gaudium, victoria, et similia, debet *Alleluja* recitari, alio-  
quin omittatur. S. R. C. 29 Nov. 1738 in *una Chartagen. Hispan.*  
V. Talù 1064. V. Gard. 3931 ad 4.

*Per annum*, secus autem tempore Paschali, quo ad omnes  
Antiphonas, in quibus non legitur *Alleluja*, addendum est. Rubr.  
Brev. XXI. De Antiphonis n. 6.

*Alleluja* omittendum quando Officium celebratur extra tem-  
pus Paschale.

Quando Festum Ss. Philippi et Jacobi celebratur extra tem-  
pus Paschale, omitti debent omnia *Alleluja*. Asterisci vero non  
tolluntur. S. R. C. 5 Maji 1736 in *Einsidlen.* V. Talù 998. V  
Gard. 3931 ad 4. De Antiphona dub. 6.

Omnia *Alleluja*: intellige plura, quæ congruunt tempori Pa-  
schali, non ea quæ habentur extra tempus prædictum in Comuni  
Apostolorum Brev. Romani, ex quo Responsoria Lectionum, Capi-  
tula omnia, et Responsoria brevia cum Versiculis omnibus desumi  
debent. Rubricæ Breviarii nonnullæ (proprio loco positæ) de San-  
ctis in Mense Majo.

*Alleluja* in Officio votivo Ss. Corporis Christi.

In Officio votivo Ss. Sacramenti, quod recitatur ex Indulto Apo-  
stolico, in Respons. ad Matutinum, Responsoriis brevibus Horarum,  
Versiculis ad *Magnificat* et Laudes, non debet recitari *Alleluja*,  
prout dicitur in Officio festivo diei Solemnitatis Corporis Christi.  
S. R. C. 10 Decemb. 1740 in *Salisburgensi ex parte Consistorii.*  
V. Talù 1084. V. Gard. 1315 ad 5.



gare, se accade dover trasferire la Festa della Purificazione di M. V., ma nel giorno 2 Febbrajo dopo Compieta, dimessa quella, assumer si dee l' Antifona *Ave Regina Coelorum* (S. R. C. 11 jan. 1681. V. Gard. 2780).

ALTARE dove si celebra la Messa (2)., Deve

Non debet recitari *Alleluja*, nisi esset tempus Paschale, in quo Nocturni Matutini sub una Antiphona dicuntur, et plura *Alleluja*, juxta Rubricas Breviarii Romani XXI. n. 6, XXIV. n. 4, XXVII. n. 8, et XXVIII. n. 5.

Missa vero dicitur cum *Gloria in excelsis sine Credo*.

*Alleluja* in Officio votivo Sanctorum infra tempus Paschale.

Cum ex fundatorum voluntate muneris sit quotannis ultra Officium diei plura anniversaria adimplere, et de pluribus festivitibus Sanctorum Officium cum Vesperis et Missa celebrare; queritur, num Vesperæ dictarum festivitatum Sanctorum Pontificum v. g. seu Virginum tempore Paschali, si celebrentur, Antiphonæ Psalmorum, et reliquæ dici debeant cum *Alleluja* ob citati temporis Paschalis occurrentiam. Et similiter in iisdem Vesperis (utpote extra diem proprium earum festivitatum) ultimus Psalmus esse debeat in Sanctis Pontificibus v. g. *Memento Domine David*, et in Sanctis Martyribus Psalmus *Credidi*, num vero Psalmus *Laudate Dominum omnes gentes*? Responsum fuit: Quando ultra Officium diei recitatur aliud de aliquo Sancto ex fundatorum voluntate, si tempus currenit Paschale, ritum pro tempore convenit imitari, addendo Antiphonis, Versiculis et singulis Responsoriis *Alleluja*, uno excepto Beatæ Mariæ Virginis Officio parvo, in quo dum feriali conjungitur Officio diei, nullum additur *Alleluja*, secundum peculiarem illius Rubricam, juxta alias resoluta; Psalmi quoque Vesperarum erunt, ut jam alias designati in festo, scilicet ut in primis, si primæ decantentur Vesperæ; ut in secundis, si secundæ. S. R. C. 26 Aug. 1752 in una *Gadicensi*. V. Talu 1273. V. Gard. 4078 ad 2.

Secundum peculiarem illius Rubricam, scilicet: Tempore Paschali in Officio parvo Beatæ Mariæ, quod dicitur in Choro, non additur *Alleluja* Antiphonis, neque Versibus, neque Responsoriis. Rubr. Brev. tit. XXXVII. De Officio parvo B. Mariæ n. 2.

(2) \* L' Altare è di due sorta, uno stabile, l' altro portatile:

esser di pietra, e consacrato dal Vescovo(1), o almeno con una pietra consacrata in esso inserita, che sia tanto ampia, che possa comprendere l'Ostia, e la maggior parte del Calice. Si copra con tre Tovaglie monde (2), benedette dal Vescovo, o da altri avente la facoltà; la superiore sia lunga, che giunga fino a terra, più corte poi le altre due,

---

intorno a cui trovo i seguenti Decreti: *Habens indultum a Sede Apostolica erigendi Oratorium privatum in propria domo, si quis voluerit ibi ædificare Altare ligneum, non indiget facultate Apostolica, dummodo Altare ligneum cum sacro lapide parieti colligatum, amovibile non sit, et Altaris portatilis imaginem non præferat.* S. R. C. 3 Decemb. 1661 in una *Nullius Loci Cirignolæ, V. Talà 417. V. Gard. 1993.*

*Sac. Rit. Congregatio licere respondit, permittente Episcopo, et ad mentem. Mens est, ut insinuetur agenti Episcopi ut permittat, et ita declaravit ac servari mandavit, die 13 Maji 1719 in Satrian. præminentiarum. V. Gard. 3780 ad 7.*

Ambidue poi questi Altari debbono esser formati di pietra. Questo però deve intendersi intorno a quella parte che forma l'Altare, cioè dove si pone la materia da consecrarsi, come in pratica si vede, e come decretò la S. Congregazione de' Riti, dove dice: *Altare ligneum cum Ara lapidea permitti debere, non obstante constitutione Synodali (10 Novemb. 1612 in Cujetana. V. Gard. 316 et 4239).*

All'Altare, dove celebrò in quel giorno il Vescovo, non può celebrare un semplice Sacerdote, se prima non ne ottenga da lui stesso la dovuta licenza. (Bened. XIV. Constit. que incipit: *In postremo*).

(1) \* La sua consecrazione è devoluta al Vescovo per jus commune, come appare eziandio dal seguente Decreto: *Utrum amota mensa ab Altari ad modum fixi, et non portatilis consecrati, necessario nova indigeat consecratione? Et S. R. C. respondit: In casu de quo agitur, Altare de novo consecrandum esse. Die 15 Maji 1819 in Senogalien. V. Gard. n. 4412.*

In un Altare senza la Pietra consecrata nessuno può celebrare, e celebrando mortalmente pecca, perch'è una grave trasgressione della Legge, e dell'Ecclesiastica consuetudine, dalla quale neppur il Vescovo può dispensare (Gattinari cap. 11).

(2) Senza cornice all'intorno, ma con una fascia in seta, od in oro lavorata, colla quale attamente inghirlandata la faccia dell'Altare, apparisca più adorno (Cæren. Episc. lib. I. cap. 12. n. 11).

oppure una duplicata. Si adorni di Padiglione (1), di color, se ha possibile, conveniente alla Festività, o all'Uffizio. Sopra d'esso Altare si collochi una Croce nel mezzo (2), e due Candelieri colle loro Candele (3) uno per parte. A piedi di detta Croce si ponga una Tabella (4) chiamata

(1) Si può celebrare anche senza Padiglione, purchè l'Altare sia adornato di oro, o di pietre preziose. (Gav. Rub. Miss. tit. XX. part. 1. litt. T).

(2) „ Non sufficit in Missa parvus Crucifixus (vel superadditus minori tabulæ, quæ in quibusdam Altaribus adjungi solet, vel ciborio superimpositus, vel aliter locatus), adeo exiguus, ut neque Celebrantis oculis facile occurrat, neque ab ullo alio distingui ferme possit, nisi hic diligenter de eo perscrutetur, sed ita prominere debet inter Candelabra, ut Celebrans, et populus Missæ præsens ipsum facile, et commode intueantur: quod si talis non sit, moneatur Episcopi, ne ad ea Altaria quamvis Ecclesiarum Regularium celebrari patiantur. (Bened. XIV. in sua Constitut. *Accepimus* 16 jul. 1748). Si in majori tabula Altaris depictus, vel sculptus adsit Crucifixus, et primum locum habeat, et facile oculis Celebrantis occurrat, non est necessarius alter inter Candelabra ” (Bened. XIV. ut sup.).

\* Credo che possa cader in acconcio anche il seguente Decreto del Sacrosanto Concilio di Trento, che si oppone certamente all'arbitrio che si danno alcuni Rettori di Chiesa di cambiar le Immagini de' Santi, ai quali furon consecrati certi Altari: *Statuit Sancta Synodus nemini licere ullo in loco, vel in Ecclesia etiam quomodolibet exempta, ullam insolitam ponere, vel ponendam orare Imaginem, nisi ab Episcopo fuerit approbata* (Trident. de Sacris Imaginibus Sess. 25).

(3) Almeno due dice la Rubrica: ma nelle Messe più solenni se ne debbono porre sei, e ciò si raccoglie dalla triplice incensazione che si deve fare parte per parte dell'Altare, come prescrive il Messale Romano (Part. 2, tit. 4, n. 4). Quattro poi si sogliono usare nelle meno solenni, ma anche più di sei se ne possono porre (Gav. in Rub. Miss. par. 1, tit. XX, lit. X).

Si possono eziandio adornare gli Altari con fiori veri, o finti, secondo la qualità della stagione, ovvero collocare si possono tra i Candelieri alcuni vasi di Sacre Reliquie.

Conviene che vi arda una Lampada, ma più all'Altar maggiore. (Gærem. Episcop. lib. I. cap. 12).

Finita la Messa si coprano essi con una tela di color verde, onde mondissime appariscano le lor Tovaglie.

(4) Questa Tabella a maggior comodità viene prescritta; le

delle Secrete. *In cornu Epistolae* un Cuscino pel Messale, e in detto luogo pure si apparecchi un Cereo (1) per accendersi all'Elevazione del Sacramento: una Campanella, due Ampolle di vetro (2) con un bacile, ed un mantile, sopra d'una piccola mensa a tale oggetto apparecchiata. Sopra di essa finalmente nulla (3) si collochi, che non abbia ad appartenere al Sacrificio della Messa, o che non serva d'ornamento allo stesso Altare. " (Rub. Miss. part. I. tit. 20).

ALTARE di un Santo, di cui celebrasi la Festività, non può esser maggiormente adornato di quello, dove stà esposto Gesù Cristo. E' ragionevole, non v'ha dubbio, il festeggiare nella Chiesa con distinzione di addobbi, e di lumi le glorie di un Santo, ancora che l'Altare vi sia del Santissimo Sacramento, non perchè ciò prescrivano l' Ecclesiastiche Rubriche, che nulla intorno a ciò hanno ancora determinato, e nemmeno perchè abbia stabilito la Chiesa in quel giorno, e per quel Santo che si festeggia, un culto particolare diverso da quello di Dulia ai Santi dovuto, ma bensì per-

altre due poi non sono ordinate, ma solo da una inveterata consuetudine che in oggi ha forza di precetto, e il Gavanto dice: „ Commodius est parare in cornu Evangelii Tabella, in qua legi possit Evangelium S. Joannis, quod in Tabella Secretarum scribi, seu imprimi solet; aliqui adhuc commodius parant ante Missam in cornu Epistolae Tabellulam aliam, in qua legitur Psalm. *Lava-bo etc.* " (In Rub. Miss. part. I. tit. XX. lit. Z).

(1) Due accender se ne dovrebbero nelle Feste più solenni per eccitare maggiormente la fede de' circostanti. (Gav. par. I, tit. XX, litt. B).

(2) Un tempo erano d'argento, ma ora dalla Rubrica si prescrivono di vetro, onde non nasca alcun errore pella densità della materia dei vasi. (Gav. ut sup. litt. D).

(3) Non la Berretta del Sacerdote, e nemmeno il Fazzoletto per asciugarsi i sudori, od altro, che piuttosto si dovrà portare sotto alla Pianeta, o pendente dal Cingolo alla destra. (Gav. ut sup. lit. F).

chè gli ha assegnato un Rito speciale, secondo il titolo che porta, e quindi una qualche distinzione secondo la qualità del Rito se gli compete. Tuttavia nessuno potrà sostenere, che ciò si possa fare eziandio quando sta esposto Gesù Cristo alla pubblica adorazion de' Fedeli.

Ed in fatti il dotto Muratori, parlando della divozione alle Reliquie, ed Immagini de' Santi, fortemente disapprova il costume di que' giorni di esporre in un medesimo Altare la Reliquia di un Santo adorna al di sopra con più faci, e Gesù Cristo al di sotto da meno lumi circondato. E' assai sconvenevole, dic' egli, che il Padrone del tutto faccia da Servo a' Servi suoi. E' vero che in oggi non la è così, ma non è meno biasimevole però, e da condannarsi affatto l'uso introdottosi di esporre il Santissimo Sacramento ne' giorni in cui solennizzansi le gesta di qualche Taumaturgo, a cui un culto esterno in tal giorno dato, si vede di gran lunga superiore a quello, che si deve a Dio; di maniera che ripetere si può anche in oggi il detto del prelodato Muratori, che *il Padrone del tutto fa da Servo a' Servi suoi.*

E perchè i rozzi nella Religione bene intendano la differenza del culto dovuto a Dio, da quello che la Chiesa presta a' Santi; s'istruiscano i Fedeli secondo quello che insegna Sant' Agostino, cioè che molte son le cause per cui i Cristiani celebrano le Festività de' Santi, e quasi in compendio epilogandole così dice: „ *Populus Christianus memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat, et ad excitandam imitationem, et ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur; ita tamen, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum, quamvis in memo-*

riis Martyrum, constituamus Altaria;” notinsi queste parole: „ *Ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum, quamvis in memoriis Martyrum, constituamus Altaria.* ” (Lib. 20 *contra Faustum* cap. 21). Questo veramente non avverrà mai in quelli, che adornar vogliono gli Altari de' Santi con maggior pompa di quello, in cui adorasi Gesù Cristo esposto. E poi chi v'ha de' Principi qui sulla terra, che soffrir voglia, che s'insulti alla lor Maestà per esaltare uno de' suoi favoriti? Come dunque tollerar si dovrà, che al Re de' Regi non si tributino gli omaggj dovuti per venerar un suo Amico, un Servo suo? Ciò si oppone alla sana ragione, ed è riprovato da' Commentatori de' Sacri Riti. „ E' da non approvarsi (*dice il Bauldry*) la consuetudine da pochi anni invalsa di esporre il Santissimo Sacramento nelle maggiori Solennità de' Santi, poichè altra Solennità esigono le Festività de' Santi, ed altra diversa e speciale esige l'Esposizione di Gesù Cristo. Imperciocchè, presente il sommo Dio, cessar deve l'onore che al Servo si tributa, e presente il Sole tutti gli Astri del Firmamento perdono il loro splendore. E per questa ragione ciò viene proibito dagli Atti della Chiesa di Milano, e molti Vescovi un tal costume giustamente abrogarono.” (*Bauldry* par. 3. cap. 17. n. 2). Di un tal sentimento poi sono e il celebre Cardinal Lambertini, (Notific. 30. n. 4) ed il dotto Thier, (Lib. 4. cap. 25), nonchè il Bissu alla parola *Expositio Sanctissimi Sacramenti*, il quale così dice: „ *Et libenter adverte quod in festivitatibus Sanctorum parum convenit Expositio Sanctissimi Sacramenti, quia diversus est cultus exhibendus Sanctis, et praesente Domino omnium summo, debet cessare cul-*

tus Sanctorum. " Questo ci viene poi confermato da un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, la quale i giorni prescrive in cui esporre si può il Santissimo Sacramento: „ Eucharistia (ecco le sue parole) non est singulis diebus exponenda super Altare, sed in quibusdam tantum solemnitatibus. " (S. R. C. 4. mar. 1606 in Placentina Provincia Castellanae). *In quibusdam tantum solemnitatibus* (qui vi fa la glossa il Talù (Decr. authent. n. 51)), quae considerantur regulariter *Oratio quadraginta Horarum, et Festum cum tota Octava Corporis Christi.* " Così nella Costituzione di Clemente XI., da Benedetto XIII., e da Clemente XII. confermata nel giorno primo Settembre 1756, e nel Ceremoniale de' Vescovi, lib. 2, cap. 33, n. 34.

Ora dunque se non si permette esporre Gesù Cristo nelle Solennità de' Santi, onde non si diminuisca per nulla quel culto, che ad Esso è dovuto; come sostener si potrà, che seguendo un tal abuso, fornir sia lecito con più lumi l'Altar de' Santi, in paragone a quello, su cui alla pubblica adorazione sta esposto il vero Dio?

## A N

\* ANELLO. L'uso di esso in oro soltanto, e senza gemma è permesso ai Protonotarj non Partecipanti, e ai Canonici delle Cattedrali, giusta i seguenti Decreti: „ Protonotarii titulares, seu honorarii Sacrum operantes vetantur annulum adhibere. S. R. C. 27 April. 1818 in Decr. de Privil. Protonotar. approbante Pio Pp. VII. 13 Dec. ejusd. anni, Constit. *Cum innumer.* V. Gard. n. 4395 ad 6.

„ Possunt Canonici Missam celebrare cum annulo aureo, et de rigore uti, sed sine gemma,

et sine aliqua effigie. ” (S. R. C. 4. aug. 1663. V. Gard. n. 2094 ad 11). Ciò non pertanto stabilì Benedetto XIII., che nella celebrazione della Messa lo debbano deporre. (In Concil. Rom. tit. 10 cap. 3).

Di adornarsi poi dell' Anello è proibito agli Ecclesiastici (1), quelli eccettuati, ai quali per ragion della lor dignità se gli compete, i quali sono cioè i Vescovi, e gli Abbati, ai quali il jus è concesso dei Pontificali. (Gonzalez in d. 15 De vita et honestate Clericorum).

Ai Parrochi però è concesso, quantunque non siano dignità costituite nella Chiesa. S. Carlo Borromeo avendo interdetto l' uso dell' Anello ai Preti, lo accordò però ai Parrochi delle Collegiate (Galliccioli Mem. Ven. lib. II. n. 1456).

E' uso poi quasi universale d' investire i Parrochi, ed anche i Titolati per *Annulum, et Birretum*. In quanto a' Parrochi non vi è che dire, giacchè vi è *præminentia cum jurisdictione*, ma intorno ai Titolati è biasimevole in essi l' usar l' Anello, in quanto che non sono costituiti in alcuna dignità, che porti una qualche giurisdizione; poichè altro non è il loro ufficio, che

---

(1)\* In Venezia poi tutto il Clero è maggiormente obbligato ad osservarne l' Ecclesiastico divieto in vista delle Patriarcali Sinodali sue Costituzione. E di fatti abbiamo dal Sinodo del Cardinale Federico Corner dell' anno 1632 quanto segue: *Absolutamente proibiamo di portare l' anello in dito: perchè l' uso di questo non è permesso se non a chi è in dignità, ovvero Canonico, o Piovano, o Dottore, purchè sia uno solo, e nel celebrare la Messa se lo levino*. Così pure si ha nel Sinodo I. del Patriarca Francesco Morosini an. 1653. *Tutti ancorchè posti in dignità s' astengano nella celebrazione della Messa dal portare alcun anello in dito. A quelli poi, che non sono in dignità, sia proibito in ogni tempo il portar anelli*. Altre cose simili eziandio si leggono nel Sinodo II. di detto Patriarca.



quello di un matricolato, o di que' incardinati, che S. Cipriano chiama *sportulantes fratres*, o come si suol dire, semplici Beneficiati.

Se non possono poi portar Anello i Titolati, che sono investiti per *Anvulum, et Birrettum*, come abbiám già veduto, non lo potranno a più forte ragione portare tanti semplici Sacerdoti.

\* ANIMALI. *Loro Benedizione.* Nel Rituale Romano non si trova forma alcuna di tal Benedizione. Tuttavolta essendone necessario un qualche formulario, massime nelle Parrocchie dei Territorj; così credo bene di riferir qui quanto ordina il celebre, e dotto Lambertini nella sua Diocesi di Bologna. „ Fra le disgrazie che nello stato della natura lassa andiamo pur troppo sperimentando, deve annoverarsi il grave danno, che alcuni feroci animali recano all' uomo, insidiando la di lui vita, ed il bisogno che abbiamo di tante bestie per nostro cibo, e per gli altri nostri usi. Ora dettandoci la Religione, esser d' uopo il ricorrere al Signor Iddio, per esser liberati dai danni, che le feroci bestie a noi apportano, e perchè siano conservate le altre, che a noi sono di tanto giovamento; ed insegnandoci la Fede di ricorrer ai Santi che sono i nostri intercessori: la comune pietà de' Fedeli ha eletto per intercessore di tante grazie il glorioso S. Antonio Abate, come quegli che vide venirsi umili ai piedi i due Lioni, che fecero la fossa, in cui dovea riporsi il Cadavere di S. Paolo primo Eremita, conforme attesta S. Girolamo nella Vita del predetto S. Paolo. *Ecce duo Leones ex interiori eremi parte currentes, volantibus per colla jubis, ferebantur, quibus aspectis* (parla di S. Antonio) *primo exhorruit, rursusque ad Deum referens men-*

*tem, quasi Columbas videret, mansit intrepidus: et illi quidem directo cursu ad Calaver Beati Senis (cioè di S. Paolo) substituerunt, blandientibusque caudis circa ejus pedes accubere, fremitu ingenti rugientes, prorsus ut intelligeret eos plangere, quo modo poterant. Deinde haud procul caeperunt humum pedibus scalpere, arenamque certatim egerentes, unius hominis capacem locum foderunt; ac statim, quasi mercedem pro opere postulantes, cum motu aurium cervice dejecta, ad Antonium perrexerunt, manus ejus, pedesque lingentes. At ille animadvertit, benedictionem eos a se precari. Nec mora; in laudationem Christi effusus, quod muta quoque animalia Deum esse sentirent etc., manu annuens eis, ut abirent imperavit. E come quegli che ridotto in uno degli eremi più solitarij, solo, e senza verun compagno, rese coll' ajuto di Dio mansuete le fiere: *Feras secum pacificabat*, dice S. Atanasio nella di lui Vita al cap. 12., e comandò ad esse di allontanarsi, e non mai più ritornare, allora che correndo al vicino fonte per levarsi la sete, guastavano quella poca messe, ch' era necessaria per lo suo sostentamento: *Cur me læditis nihil a me læsæ? Abite, et in nomine Domini ne huc approprietis ulterius. Quis credat, post hanc denuntiationem, quasi timentes, nunquam illuc bestias appropinquasse?* Sono parole di S. Atanasio nel luogo citato.*

Non meno con questi miracoli seguiti nella di lui vita, che con una innumerabile moltitudine d' altri seguiti dopo la di lui morte, si è compiaciuta la Divina Bontà di far palese, quanto le sia gradita l' intercessione di S. Antonio, particolarmente negli accennati bisogni. Uguale è la divozione della nostra Città e della nostra Dio-

cesi a quella delle altre Città e Diocesi nel ricorrere a S. Antonio, tanto nel giorno della di lui Festa, quanto in altri giorni dell'anno, e nel presentar le bestie ai luoghi soliti nella Città, e nella Diocesi alle Parrocchie, per avere dal Signor Iddio la benedizione ad onore e per intercessione di S. Antonio. Noi esortiamo tutti a non abbandonare questo santo costume. Ma perchè abbiamo inteso, che non è uniforme il rito di questa Benedizione, facendola chi in un modo, e chi in un altro; abbiamo creduto necessario lo stabilire un modo solo, con cui nella nostra Città e Diocesi debbano benedirsi le bestie: essendo noto a ciascuno, quanto sia espediente l'uniformità del rito, e quanto sia bene nelle divozioni il non lasciare l'adito a ciascheduno d'operare a suo capriccio.

Non è nel Rituale Romano prescritta la forma di questa Benedizione. Circa l'anno 1095 un certo Castone uomo nobile della Provincia di Vienna in Francia, unitamente con Gerino suo figlio, ed otto compagni, s'accinse a servire gl'infermi d'una malattia allora pur troppo frequente del fuoco sacro. Questa fu l'istituzione degli Ospitalarj di Sant'Antonio Viennense, i di cui Religiosi portano affisso nella Tonaca il T. Non ha questa Religione Casa alcuna in questa nostra Città, ma molte ve ne sono di là dai Monti, e in Roma ve n'è una assai celebre. A questa non meno nel giorno di S. Antonio, che negli altri giorni fra l'anno, si portano le bestie a benedire: e in occasione di certe controversie ci è convenuto vedere alcuni Apostolici Privilegj, co' quali la Religione, ove ha Casa, pretende la privativa di benedire gli ani-

mali. Abbiamo dunque procurato d'avere la forma della Benedizione, di cui pubblicamente in Roma si serve la detta Religione; ed avendola ottenuta, vogliamo che tolto di mezzo qualunque altro modo di benedire le bestie, si adoperi la medesima nella nostra Città e Diocesi; e quando vi saranno più bestie che nel medesimo tempo si conducano per essere benedette; basterà, come si pratica in Roma, il recitare da principio le parole della Benedizione, e poi aspergere coll'Acqua santa ciascheduna delle bestie: ma dovendosene benedire una sola, o molte divise con qualche interponimento di tempo fra una parte, e l'altra delle medesime, dovrà ogni volta ripetersi la Benedizione, e benedirsi coll'Acqua santa ciascheduna delle bestie, come pure in Roma si pratica.

La forma della Benedizione è la seguente :

*Benedictio Equorum, et Animalium.*

- ✽. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
- ℞. Qui fecit cælum, et terram.
- ✽. Domine, exaudi orationem meam.
- ℞. Et clamor meus ad te veniat.
- ✽. Dominus vobiscum
- ℞. Et cum spiritu tuo.

*Oremus.*

Deus refugium nostrum, et virtus, adesto piis Ecclesiæ tuæ precibus auctor ipse pietatis, et præsta, ut quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Christum Dominum nostrum.

℞. Amen.

*Oremus.*

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosum Beatum Antonium variis tentationibus probatum inter mundi hujus turbines illæsum transire fecisti; concede famulis tuis, ut et præclaro ipsius proficiamus exemplo, et a præsentis vitæ periculis, ejus meritis, et intercessione, liberemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

*Oremus.*

Benedictionem tuam, Domine, hæc animalia accipiant, qua corpore salventur, et ab omni malo per intercessionem Beati Antonii liberentur. Per Christum Dominum nostrum. *R.* Amen. *Deinde aspergantur Aqua benedicta.* (V. Constit. 48, p. 217, n. 10, 11, 12)."

\* ANIMALI NOCIVI ED INFESTI. *Benedizione contra di essi.* Neppure per questa, nulla stabilisce il Rituale Romano; ma siccome io giudico utile il determinare qualche rito; così eziandio per tale Benedizione riferisco quanto espressamente prescrive il prelodato Lambertini al Clero della sua Diocesi. „ Nella Sacra Scrittura non mancano esempj della mano ultrice del Signore, che anche de' più piccoli animali sovente si è prevaluto per gastigare i peccati degli uomini. Nell' Esodo al cap. 8 ed al c. 9 veggiamo le Rane, le Cimici, le Mosche, e le Zanzare rovinare l' Egitto pei peccati di Faraone. Nel Libro dei Re veggiamo i Filistei oppressi, così volendo il Signore, da un' infinita moltitudine di Topi.

Nel Salmo 104. si legge: *Dixit, et venit Locusta, et Bruchus, cujus non erat numerus: e nel Salmo 77. Et dedit Ærugini fructus eorum, et labores eorum Locustæ: ed in Joele: Residuum Erucae comedit Locusta, et residuum Locustæ comedit Bruchus, et residuum Bruchi comedit Rubigo, intendendosi sotto il nome di Eruca, e di Rubigo i vermi, giusta ciò che può vedersi nel Dizionario della Sacra Scrittura del P. Calmet, alla parola Eruca. E chi bramasse sapere altri esempi, li potrà facilmente ritrovare nelle Storie anche dei secoli posteriori al Testamento Vecchio: bastando qui a noi l'accennare quella riferita da Sant' Agostino nel Lib. 1. *De Civitate Dei* al cap. 31, ove così si legge: *Locustarum in Africa multitudinem prodigio similem fuisse, cum jam esset populi Romani Provincia, litteris mandaverunt: consumptis enim fructibus, foliisque lignorum, ingenti, atque inestimabili nube in mare dicunt esse dejectam, qua mortua, redditaque littoribus, atque hinc aere corrupto, tantam ortam pestilentiam dicunt, ut in solo Regno Masinissæ octingenta hominum millia periisse referant, et multo amplius in terris littoribus proximis. Tunc Uticæ ex triginta millibus juniorum, qui ibi erant, decem remansisse confirmant.**

Chiara è la promessa, che fa il Signore nel Lib. 2 dei Paralip., ove così parla: *Si clausero cœlum, et pluvia non fluxerit, et mandavero, et præcepero Locustæ, ut devoret terram, et misero pestilentiam in populum meum; conversus autem populus meus, super quos invocatum est nomen meum, deprecatus me fuerit, et exquisierit faciem meam, et egerit pœnitentiam a viis suis pessimis; et ego exaudiam de cœlo, et propitius ero peccatis*

*eorum, et sanabo terram eorum.* Nell'Esodo al citato cap. 8 veggiamo alle preghiere di Mosè cessato il flagello delle Rane, delle Cimici, e delle Mosche.

Sappiamo, dai nostri Diocesani ricorrersi con fiducia al Signor Iddio, allora che o i vermi, o altri animali nocivi infestano le campagne, e sappiamo che dai nostri Curati, particolarmente della Diocesi, si recitano preghiere in quella congiuntura, per placare l'ira del Signore.

Ma non dovendo queste preghiere esser composte a capriccio di ciascheduno, ma approvate dai Superiori Ecclesiastici, siccome molto bene riflettono il Thiers *al luogo citato pag. 485.* ed il P. Martino del Rio *nell'Opera citata, al lib. 3. pag. 84.*, e non essendovi veruna formula prescritta nel Rituale Romano; abbiamo creduto opportuno, anzi necessario, l'additarne una, di cui debbano prevalersi i Curati, esclusa qualunque altra, di cui pel passato si siano serviti: acciocchè il rito sia sicuro, approvato, ed uniforme.

Però essendoci ricordati che la sant. mem. di Benedetto XIII. nostro benefattore, aveva più volte fatta la funzione di pregare il Signore Iddio, acciò la Campagna Romana fosse liberata dagl'insetti che la molestavano, ci siamo fatta venire la formula, di cui egli prevalevasi, pia, divota, e breve, che è quella che segue, e che noi presentemente pubblichiamo, acciò d'essa sola si servano i Parrochi nel più volte accennato emergente.

La forma della Benedizione è la seguente:

*Benedictio contra Mures, Locustas, Bruchos  
et Vermes noxios.*

*Antiph.* Exurge, Domine, adjuva nos, et libera nos propter nomen tuum.

*Psal.* Deus, auribus nostris audivimus; Patres nostri annuntiaverunt nobis.

Gloria Patri etc. *Repetitur Antiphona.*

- †. Adjutorium nostrum in nomine Domine.  
 R. Qui fecit cælum, et terram.  
 †. Domine, exaudi orationem meam.  
 R. Et clamor meus ad te veniat.  
 †. Dominus vobiscum.  
 R. Et cum spiritu tuo.

*Oremus.*

Preces nostras quæsumus Domine, clementer exaudi, ut qui juste pro peccatis nostris affligimur, et hanc Murium (vel Locustarum, vel Vermium) persecutionem patimur, pro tui nominis gloria ab ea misericorditer liberemur; ut tua potentia procul expulsi (vel expulsæ) nulli noceant, et campos, agrosque nostros in tranquillitate, ac quiete diintant, quatenus ex eis surgentia, et ortæ tuæ Majestati deserviant, et nostræ necessitati subveniant. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

*Oremus.*

Omnipotens sempiterne Deus, omnium bonorum remunerator, et peccatorum maximus miserator, in cujus nomine omnia genuflectuntur, cœlestia, terrestria, et infernalìa; tua potentia



nobis peccatoribus omnipotenter concede, ut quod de tua misericordia confisi agimus, per tuam gratiam efficacem consequamur effectum; quatenus hos pestiferos Mures (vel Locustas, vel Vermes) per nos servos tuos maledicendo maledicas, segregando segregas, exterminando extermines, ut per tuam clementiam ab hac peste liberati, gratiarum actiones Majestati tuæ libere referamus. Per Christum Dominum nostrum.  
 R. Amen.

*Exorcismus.*

Exorcizo vos pestiferos Mures (vel Locustas, vel Vermes) per Deum Patrem Omnipotentem † et Jesum Christum Filium ejus \* et Spiritum Sanctum ab utroque procedentem †, ut confestim recedatis a campis, et agris nostris, nec amplius in eis habitetis, sed ad ea loca transeat, in quibus nemini nocere possitis; pro parte omnipotentis Dei, et totius Curiaë cælestis, et Ecclesiaë sanctæ Dei, vos maledicens, ut, quocumque ieritis, sitis maledicti (vel maledictæ) deficientes de die in diem in vos ipsos (vel ipsas) et decrescentes, quatenus reliquiæ de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necessariae ad salutem, et usum humanum. Quod præstare dignetur, qui venturus est judicare vivos, et mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen.

*Postremo Aqua benedicta aspergantur loca infecta.*

(Constit. 49, p. 239, n. 14, 16, 18)."

ANNIVERSARIJ. (V. *Messe dei Defunti*).

ANNIVERSARIO dell' Elezione, ovvero Consacrazione di un Vescovo. Se venisse in giorno festivo, si dirà la Messa della Festa colla Commemorazione(1) del Vescovo (Cærem. Episc. lib. 2, cap. 35).

Se verrà poi in giorno feriale, allora si celebrerà la Messa come nel Messale cogli Apparamenti di color bianco, con una sola Orazione e con *Gloria*, e *Credo*.

Nell' Orazione si nominerà il Vescovo, e la Città, perchè senza questa aggiunta s' intende la Chiesa univversale (Gav. par. 4, tit. 17, Rub. 1, n. 20).

ANNUNZIAZIONE di M. V. Quando la di lei Festività occorre nel Venerdì, o Sabato Santo, si deve trasferire il suo Ufficio, col precetto ancora di udire la Messa, e di astenersi dalle opere servili, alla Feria seconda dopo la Domenica in *Albis*.

(1) Quantunque abbia decretato la S. C. de' Riti 28 agosto 1627. che *Commemorationes pro publica causa non fiant in Festo primæ classis*, si deve però eccettuare questa Commemorazione, e la ragione è, perchè non solo si fa per una pubblica causa, ma eziandio sotto precetto. Nè disconviene una Commemorazione anche nelle Feste di prima classe, come si vede della Domenica, che mai si ommette. Questa poi cadeudo ne' doppj di prima classe, si deve dirla *sub unica conclusione* coll' Orazione della Festa, come vogliono i due seguenti Decreti: I. *Commemoratio in Missa pro Consecratione Episcopi, quando ratione Festi occurrentis dicitur Missa de Festo habente plures Commemorationes, debet uniri cum Oratione Missæ, et dici sub unica conclusione, juxta Rubricas Pontificalis Romani de Consecratione electi in Episcopum, et Missalis Romani in fine post Benedictiones* (S. R. C. 8 Jun. 1709 in Bracharen.) V. Gard. 3660.

II. *Quando dies anniversaria Consecrationis Episcopi incidit in Dominicam primæ classis, infra Hebdomadam majorem, in die Paschæ, Pentecostes, Natiuitatis Domini, vel alio solemniori, non potest dici Missa de dicta Consecratione, sed in ipsa Missa de die, fieri debet Collecta pro Episcopo sub unica conclusione, ut disponit Cærem. Episcop.* (S. R. C. 4 Aprilis 1705 in Lycien.) V. Gard. 4272 ad 3,

Si deve però notare:

I. Che se in qualche luogo nella predetta Feria seconda occorresse un doppio di prima classe, ed ivi *sub eodem ritu* si celebrasse l'Annunziazione, come sarebbe a Venezia; in allora quel doppio si trasferisce, e non l'Annunziazione. (Ferrari Bibliot. lit. A sub titul. Annunt. n. 2, e giusta il presente Decreto).

\* An quando Festum Annuntiationis B. M. V. juxta Decretum transfertur in Feriam II. post Dominicam in *Albis* tamquam in diem propriam, debeat fieri cum Octava in illis Ecclesiis, ubi Annuntiatio est Titularis, si transferatur tantum quoad Chorum? An vero celebrari debeat cum predicta Octava solum quando transfertur simul quoad Chorum et Forum? Et S. R. C. respondit: *Negative quoad primam partem, excepto casu quo translatio fiat infra Octavam. Affirmative quoad secundam. Die 14 Maji 1803. In una Ordinis Carmelit. Excalceator. Congreg. Lusitanie. V. Gard. 4338.*

\* Decretum editum die 2 Septembris anno 1741, in Aquensi in responsione ad dub. 1. videlicet: Quando Festum Annuntiationis transfertur simul cum præcepto audiendi Sacrum ad Feriam secundam post Dominicam in *Albis*, præfertur unicuique duplici etiam primæ classis eo die occurrenti; intelligendum esse de quocumque Festo in ea die occurrente, etiamsi sit Patroni principalis, vel Titularis, vel Dedicationis, quod cedere debet Festo Annuntiationis translato, quoad Chorum simul et Forum, hoc est cum præcepto audiendi Sacrum. S. R. C. 22. Mar. 1817. In Decreto generali ad 1. V. Gard. 4378.

\* Festum primæ classis, quod eo die occurrit, vel sit de Patrono principali, vel de Titulari, vel de Dedicatione Ecclesiæ, transferendum esse juxta modum a Rubrica præscriptum, nisi ab Apostolica Sede tributum fuerit, ut in Feriam tertiam, vel in aliam certam diem assignatam reponatur. S. R. C. *ut supra ad 2. die 22 Mar.* 1817. V. *Gard.* 4378.

\* Si Festum Ss. Annuntiationis B. M. V. occurrit in Feria sexta in Parasceve, vel in Sabato Sancto, transferatur una cum præcepto audiendi Missam, et vacandi ab operibus servilibus ad Feriam secundam post Dominicam in *Albis*, etiam quocumque alio Festo impeditam; ita ut eadem Feria, prædicto casu eveniente, perpetuis futuris temporibus pro sede propria et fixa memorato Festo Annuntiationis assignata et stabilita intelligatur, et in illa eo prorsus modo et forma præfatum Festum quoad Officium, et Missam celebretur, quibus propria die vigesima quinta Martii in Calendario Romano appositum celebraretur: protractis ad aliam diem non impeditam juxta Rubricas Breviarii Romani omnibus aliis Festis in eadem Feria concurrentibus, quæ non sint altioris ritus. S. R. C. 11 *Febr.*, et 11 *Martii* 1690, *approbante Alexand. VIII.* 15 *Martii* 1712 in *Constitutione, quæ incipit Italice: Occorrendo nel Venerdì Santo ec.* V. *Talù* 620. V. *Gard.* 3053.

II. Che sebbene l'Annunziazione sia doppio di seconda classe, tuttavia se si ha a riporre un Ufficio di prima classe traslato, in questo caso essa avrebbe il primo luogo (Ferrari *ut sup.* n. 3).

III. Che trasferito più oltre della Fera seconda l'Ufficio della predetta Annunziazione, perchè da una Festa di più alto rito impedita, non si deve trasferire eziandio il precetto di udire la Messa, ed astenersi dall' opere servili (Idem ut sup. n. 4).

IV. Finalmente dovendosi trasferire tutte e due le Festività di S. Giuseppe, e dell' Annunziazione, prima si celebrerà l' Ufficio di questa, e poi di S. Giuseppe; e ciò si raccoglie dal seguente Decreto: „ Quando transfertur Officium Patriarchæ S. Josephi, et Annuntiationis B. M. V. ambo secundæ classis, quocumque in contrarium non obstante, prius debet transferri, et recitari Officium de Annuntiatione, et postea de S. Josepho.” S. R. C. 28 Novemb. 1682. in Faventina, et die 30 Jul. 1689 in Vigilien., et 14 Jun. 1692 in Decreto generali. V. Talù 547. V. Gard. 3133.

\* La Santità poi di Clemente XIII. concesse a Venezia il privilegio di poter trasferire assieme colla Festa la sua Ottava ancora, a tenore del presente Decreto: „ Cum Sereniss. Respubl. ad augendum quam maxime cultum erga Mysterium Annuntiationis B. M. V. Patronæ principalis ejusdem Civitatis ac Universi Dominii Veneti, in quo illius Festivitas recolitur quotannis die vigesima quinta Martii sub ritu dupl. 1. clas., Sanctiss. D. N. Clementi Pp. XIII. per Equitem Petrum Correr apud Sanctitatem Suam Oratorem preces suas humillime porrexisset, ut ei celebrare liceret ejusdem B. M. V. Annuntiatæ Festivitatem, vel occurrentem in Quadragesima, vel post illam translata cum Octava, et superscriptis Lectionibus pro tota Octava propriis: eadem Sanctitas sua piis ejusdem Reipubl. precibus, quibus

vota etiam accedunt Reverendissimi Patriarchæ Joannis Bragadeni inclinata, benigne indulisit, ut in Civitate et Diœcesi Venetiarum Festum Annuntiationis B. M. V. si occurrat in Quadragesima, vel si transferri contingat, ob occursum Hebdomadæ majoris, vel Paschatis juxta Decretum alias emanatum die 20 Julii 1748, in utroque casu celebrari possit et valeat cum Octava, et suprascriptis Lectionibus pro tota Octava propriis, et ab eadem Sanctitate Sua approbatis, quibuscumque in contrarium disponentibus minime obstantibus. " Hac die 19 Julii 1760 in Veneta.

*Extensio ad universum Dominium Venetiarum.*

„Cum ad enixas preces Serenissimæ Reipublicæ Venetæ S. Mem. Clemens Pp. XIII. die 19 Julii 1760 indulserit, ut in Civitate, et Diœcesi Venetiarum recitari possit Officium, et Missa respective celebrari de Octava Annuntiationis B. M. V., nunc eadem Sereniss. Republ. preces iterante, Ss. D. N. Pius VI. benigne concessit, ut eadem Octava tum in Quadragesima, tum post Pascha, si Festum sit transferendum, fieri possit in toto Dominio Veneto, eodem modo, quo fit in Civitate et Diœcesi Veneta, contrariis quibuscumque non obstantibus." Die 9 Sept. 1786 in Veneta.

*Visto e licenziato per l' esecuzione in ordine al Decreto 23 Settembre corrente.*

1706 29 Settembre.

*Tratto dall' Originale esistente in falda della*

*Circolare diretta a tutti i Rettori da Terra, e Mare, ove sono Vescovi. In filza Roma ordinaria.*

Giuseppe Pietro Legrenzi Segr.

ANTIFONE. I. „ Se si fa Ufficio della Domenica, o della Feria, si dicono le Antifone come nel Salterio, le quali mai si mutano (eziandio quando si fa Ufficio di una Festa di tre Lezioni, cioè di un Semplice), eccetto che nel tempo Pasquale, in cui si dice un' Antifona soltanto, ossia l' *Alleluja*, e così pure nel tempo dell' Avvento, in cui ai Vesperti, e ai Notturni della Domenica si pongono le Antifone proprie. Nelle Laudi e nelle altre Ore si mutano le Antifone secondo la diversità dei tempi, *ut in proprio de Tempore habentur*: quando poi non ne vengono assegnate di proprie, sempre si dicono quelle, che si trovano nel Salterio. ”

II. „ Le Antifone, che *in proprio de Tempore* si pongono nei Sabbati al *Magnificat* pella prima Domenica di qualche mese, si debbono desumere da quella Domenica, ch'è più prossima alle Calende di quel mese (come diremo al titolo *Domenica*); e sempre nel Sabato si pone quell' Antifona al *Magnificat* ch'è analoga al Libro della Scrittura da porsi nella vegnente Domenica. ”

III. „ Nelle Feste di nove Lezioni ai Vesperti (1) si dicono le Antifone delle Laudi, sempre che non ne siano assegnate di proprie ai Vesperti. Alle Ore similmente tanto nell' Ufficio *de Tempore*,

---

(1) „ Magister Cæremoniarum non potest alterare, seu mutare consuetudinem circa præintonationem Antiphonarum ad Vespertas ” (S. R. C. 28 April. 1607).

quanto dei Santi, quando ve ne sono di proprie alle Laudi, ed altre non ne siano di proprie pelle Ore, si desumono dalle Laudi (ommessa la quarta) con quest'ordine: a Prima, la prima: a Terza, la seconda; a Sesta, la terza: e a Nona, la quinta."

IV. ,, Nelle Ferie dell' Avvento, che non hanno nelle Laudi Antifone proprie, si prendono pelle Ore dalle Laudi della Domenica precedente; dove sono poi proprie, si prendono dalle stesse Laudi."

V. ,, Nel tempo Pasquale, nell' Uffizio tanto di nove, quanto di tre Lezioni, si dicono i Salmi di qualunque Notturmo sotto una sola Antifona che convenga all' Uffizio, e in fine d' ogni Antifona si aggiunge l' *Alleluja* quando non vi sia. Dalla Settuagesima fino alla Pasqua dove si ha l' *Alleluja* si tace, nè altro si dice in sua vece."

VI. ,, Nei Doppj ai Vesperj, al Mattutino e alle Laudi soltanto si dicono l' Antifone intera prima de' Salmi, o del Cantico, e dopo si ripetono. Nelle altre Ore, e nell' Uffizio non doppio si comincia solo l' Antifona nel principio del Salmo, o Cantico, e alla fine si dice intera. E quando si desume l' Antifona dal principio di un Salmo, ossia che cominci colle prime parole di esso Salmo, non si ripete il principio di questo, ma «la quel luogo si comincia, dove secondo il rito di quel giorno si tralascia l' Antifona, sempre che ciò non disconvenga per esservi in fine l' *Alleluja*."

VII. ,, Alle Antifone proprie, tanto nell' Uffizio *de Tempore*, quanto de' Santi, sempre cedono quelle che sono nel Salterio, o nel Comune dei Santi."

VIII. ,, Quando si fa qualche Commemorazione



zione, sempre si dice l' Antifona prima dell' Orazione col suo Versetto, la quale si desume dall' Ufficio che conviene a quel Santo di cui si fa Commemorazione" (Rub. Rom. tit. XXI).

ANTIFONE FINALI *della Beata Vergine.*

I. „ Queste si dicono ogni giorno in fine dell' Ufficio, secondo la diversità dei tempi, come si vede nel Breviario Romano indicato.”

II. „ Si dicono fuori del Coro soltanto in fine della Compieta, e in fine del Mattutino, dette le Lodi, se allora si deve terminare l' Ufficio, altrimenti se sussegue un' altra Ora, nel fine si dicono dell' ultima Ora. In Coro poi sempre si dicono, quando terminata qualche Ora si parte da esso.”

III. „ Mai si dicono poi dopo qualche Ora, quando sussegue all' Ufficio del giorno quello dei Defunti, o i sette Salmi Penitenziali, ovvero le Litanie, fuorchè dopo la Compieta, in cui sempre si dicono, ancorchè susseguano tutte le predette cose: nemmeno si dicono quando dopo una qualche Ora immediatamente sussegue la Messa (1). Si dicono poi ginocchioni (fuorchè

---

(1) Si ricerca se finita la Messa, e non seguendo altra Ora, si debbano dire queste Antifone? Risponde il celebre Gavanto, che si può raccogliere dal modo di parlare della Rubrica, doversi ommettere; imperciocchè, della Compieta parlando, ella dice che sempre dopo questa si dicono; delle altre Ore si dice, che se dopo le Lodi sussegue qualche Ora, si dicono in fine dell' ultima Ora. Dunque dicendo essa *nunquam dici* assolutamente, si proibisce di dirle. Ciò si conferma con quello, che si fa nel Sabato Santo, che non si dicono queste Antifone dopo la Messa, nè dopo l' Ufficio dei Defunti, quando si unisce con quello del giorno; dunque nemmeno dopo la Messa si dovranno dire. Il modo proprio eziandio di finire la Messa, esclude affatto queste Antifone (Gav. Sess. V. cap. 22, n. 16).

nei giorni di Domenica, ai primi Vesperi del Sabato, e in tutto il tempo Pasquale), sorgendo sempre l'Eddomadario all'Orazione" (Rub. Brev. Rom. Tit. XXXVI).

## A P

APPENDICE al Calendario Diocesano (V. Calendario particolare).

## A S

ASPERSORIO. Coll' Acqua benedetta si deve offrire al Vescovo Diocesano, col bacio delle mani, dalla prima Dignità (1), o dal più degno Canonico della Cattedrale (S. R. C. 16 Jul. 1607. In Placentina. V. Gard. n. 204. ad 5). Parimente ciò si può usare col Vescovo suffraganeo, il quale ricevuto che l'abbia, aspergerà se stesso, e non il Popolo (S.R.C. 16 Sept. 1698. In Veliter. V. Gard. n. 3342. ad 1).

ASSOLUZIONE SACRAMENTALE (V. Penitenza Sacramento).

ASSOLUZIONE dei Defunti. (V. Esequie).

ASSOLUZIONI *absente Corpore* nella morte del Sommo Pontefice, o del proprio Vescovo (V. Esequie *absente Corpore*).

ASSOLUZIONI, E BENEDIZIONI dell' Uffizio: I. „ Si dicono prima delle Lezioni per ordine nell' Uffizio di nove Lezioni, come si pongono nella prima Domenica dell' Avvento, cioè:

(1) \* Ciò s' intenderà anche pel Cardinale eziandio Legato, ovvero Ordinario, come dichiara il presente Decreto: „Aspersorium Aquæ benedictæ Cardinali etiam Legato seu Ordinario loci, aliquam Ecclesiam seu Diœcesis, seu Jurisdictionis, quacunque de causa ingredientis, non ab Archidiacono, seu aliis de Capitulo cujusunque Ecclesiæ porrigi debet, sed a digniore illius Ecclesiæ, ad quam Cardinalis etiam Legatus, seu Ordinarius accedit.” S. R. C. 14 Febr. 1632 in Bononien. (V. Talù 252. V. Gard. 799).

dopo il Versetto, detto *Pater noster* (1), *Et ne nos*, si dicono l' Assoluzione, e le Benedizioni (2), come ivi, fuorchè nei Mattutini delle tenebre nella Settimana Santa, e nell' Ufficio dei Defunti, nei quali non si dicono."

II. „ Se si fa Ufficio di tre Lezioni, e che sia di Feria, in cui tutte e tre le Lezioni sono di Scrittura, si desumono l' Assoluzione, e le Benedizioni dalla prima Domenica dell' Avvento con questo ordine. Nella Feria seconda, e quinta si dicono l' Assoluzione, e le Benedizioni del primo Notturmo. Nella Feria terza, e sesta quelle del secondo. Nella Feria quarta, e Sabato quelle si dicono del terzo."

III. „ Se tutte tre le Lezioni poi sono di qualche Omelia sopra l' Evangelio del giorno, si dice l' Assoluzione secondo le Ferie, come sopra; ma

E qui reputo opportuno riferire anche il seguente Decreto:  
 „ *Aspersorium Aquæ benedictæ* Episcopo in *Ecclesiam Religiosorum ingredienti*, est porrigendum per digniorem illius *Monasterii*, non autem per aliquem ex *Canonicis* Episcopum associantibus." S. R. C. 14 Junii 1646. *In una Civitatis Castellii*. V. *Tala* 301. V. *Gard.* 1409.

(1) Detto il Versetto, e il suo Responsorio da tutto il Clero, s' intonerà dall' Eddomadario il *Pater noster*, che dallo stesso si dirà segretamente fino al *Ÿ*. *Et ne nos indacas*, a cui tutto il Coro risponderà ad alta voce *R. Sed libera nos a malo*. Indi l' Eddomadario procederà a dire l' Assoluzione, e le Benedizioni, come sono descritte nel Breviario Romano (Merati Sess. V, cap. 21, n. 1).

(2) Secondo le Rubriche il Lettore deve dire *Jube domne*, non *domine*, perchè questo titolo si conviene solo a Dio, e quello ad un uomo illustre. Il solo Vescovo dice *Jube Domine benedicere*, a cui assolutamente si risponderà dal Coro *Amen*.

Se poi si trovasse presente il Legato, o qualche Prelato maggiore, allora il Vescovo volto a quello chiederebbe la Benedizione; egli poi stando al suo luogo risponderebbe *Ad societatem*, o per *Evangelica dicta etc.*, fatte però prima tra loro le mutue riverenze (Cærem. Episcop. lib. II, cap. 5, n. 9).

le Benedizioni sempre si dicono come nel terzo Notturmo, cioè la prima Benedizione sarà *Evangolica lectio*; la seconda *Divinum auxilium*, e la terza *Ad societatem*. Se si fa di qualche Santo di tre Lezioni, si dice l' Assoluzione secondo le Ferie come sopra; le Benedizioni poi sempre si dicono come nel terzo Notturmo, in questo modo. La prima *Ille nos benedicat*; la seconda *Cujus, vel quorum, vel quarum Festum colimus*; la terza *Ad societatem*."

IV. „ Quando si dice l' Ufficio di Santa Maria in *Sabbato*, si dicono l' Assoluzione, e le Benedizioni come sono nel di lei Ufficio in fine al Breviario " (Rub. Brev. Rom. tit. XXV).

## A V

AVVENTO. I. Questo è un Tempo pella Chiesa parte di lutto, e parte di allegrezza, e perciò in certi Uffici si ommette, e in certi altri si aggiunge l' *Alleluja*. Ed in vero si ommette dopo il Graduale nelle Messe che si dicono in queste Ferie; si aggiunge al Graduale nella Messa della Domenica, e in molte Antifone in questo Tempo si dice. Non si dice poi l' Inno Angelico nelle Messe di Domenica, o feriali.

II. Quando l' Ufficio è *de hoc Tempore*, si usa il color violaceo eziandio in quelle Domeniche, che cadono fra l' Ottava di qualche Santo; e perciò tutti gli Altari, e anche il Tabernacolo del Santissimo Sacramento in quei giorni, secondo il prescritto dalla Sacra Congregazione de' Riti, debbono essere apparecchiati con color violaceo, e il Castaldo nel Ceremoniale della Congregazione de' Chierici Regolari di S. Paolo aggiunge, che non vi debbono esser vasi con fiori tra i Candelieri, o altri solenni ornamenti, eccettuata pe-

rò la terza Domenica, che un ornamento maggiore richiede, e così nelle Feste de' Santi (Merati part. 4. tit. I, n. 3).

III. In tutto l'Avvento il Diacono, e il Suddiacono non usano la Dalmatica, e la Tonicella nelle Messe *de Tempore*, ma le Pianete piegate innanzi al petto, le quali secondo le Rubriche del Messale (Par. I, Rub. 19, n. 7). non si usano che dalle Chiese maggiori; ma dietro il presente Decreto le possono usare anche le Parrocchiali.

„ Teste Joanne Alcozer in suo Ceremoniali S. R. C. concessit insignioribus Regularium Ecclesiis usum Planetarum complicatarum.

„ Inno adhibita majori diligentia repertum est (*In una Calanguritana 22 Mar. 1631*) in Ecclesiis Parochialibus posse adhiberi tempore Quadragesimæ, et Adventus Planetas plicatas.

Si eccettua però la Domenica terza che si chiama *Gaudete*, in cui i predetti Sacri Ministri usano le Dalmatiche, così pure in tutte le Ferie della Settimana che segue, perchè in quei giorni si dice la Messa della Domenica precedente, sempre che non cadano in essa le quattro Tempora (1), giacchè le Pianete piegate si debbono usare in tutti i giorni di digiuno, come dice il Merati (Part. 4, tit. I, n. 4).

Il Suddiacono poi un po' prima di prender il Messale nella Messa solenne, depone la sua

(1) Non così si fa nelle Ferie della Settimana dopo la Domenica *Lætare*, perchè in esse non si canta la Messa della Domenica precedente, ma quella propria di Feria. Si eccettuano poi dalla predetta regola la Vigilia del Ss. Natale, e le quattro Tempora della Pentecoste *ob solemnitatem Spiritus Sancti* (Ista in Concilio Selingestandiensi, can. 2), nei quali giorni il Diacono, e il Suddiacono usano la Dalmatica, e la Tonicella.

Pianeta in un luogo conveniente a ciò deputato *in cornu Epistolæ*, assistito da qualche Accolito, o dal Ceremoniere, e cantata l'Epistola, ricevuta la Benedizione dal Celebrante, e restituito il Libro al Ministro, riassume la suddetta Pianeta, prima già di trasferire il Messale *in cornu Evangelii*.

Il Diacono similmente depone la sua Pianeta prima di prendere il Libro degli Evangelj, ed assume un altro genere di Stola più larga, e se l'adatta nella stessa forma della Stola Diaconale. Non riassume poi la Pianeta, senonchè dopo la Comunione del Celebrante, cioè dopo di aver trasferito il Messale *in cornu Epistolæ* (Bauldry par. 4, cap. 1, n. 3, et 4).

Nelle Chiese poi minori il Diacono amministra in Camice colla sola Stola, e Manipolo violacei; il Suddiacono poi in Camice, e Manipolo soltanto (Idem ut supra n. 5).

IV. La prima Domenica dell'Avvento è una Domenica maggiore di prima classe, e una di quelle privilegiate, talchè qualunque Festa in essa occorra deve cedere alla medesima, e trasferirsi in un giorno non impedito, ancorchè fosse di qualche Titolare, o Patrono principale (Merati par. 4, tit. 1, n. 3).

V. Nei Sabbati di questo Tempo non impediti dall'Uffizio di nove Lezioni, quantunque non si faccia Uffizio di Santa Maria *in Sabbato*, pure si dice la Messa principale di essa (cioè la Votiva *de S. Maria ab Adventu usque ad Nativitatem Domini*, che comincia *Rorate*) (1) in Apparamenti

---

(1) Si può cantare una tal Messa secondo il presente Decreto in tutti i nove giorni precedenti al Ss. Natale di N. S. G. G.

bianchi colla Commemorazion dell' Avvento, e colla terza Orazione dello Spirito Santo, o del Semplice, che cade in tal giorno.

Se nei predetti Sabbati cadono le quattro *Tempora*, o qualche Vigilia, allora la Messa principale sarà delle *Tempora*, o della Vigilia. Si dice poi la predetta Messa di S. Maria col *Gloria* e senza *Credo* e colle Orazioni come sopra, il Prefazio *Et te in veneratione*, in fine l' *Ite Missa est*, e l' Evangelio di S. Giovanni.

Dissi di sopra, che la Messa principale, ossia Conventuale, dev' essere di Santa Maria in *Sabbato*, perchè si deve riassumer eziandio nei Sabbati dell' Avvento la Messa della Domenica precedente, in quelli cioè in cui non occorre Festa di nove Lezioni, nè le quattro *Tempora*, e nemmeno alcuna Vigilia. Sebbene poi non prescrivano le Rubriche (Miss. Rom. par. I, tit. 4, n. 2). che le Messe private in tali Sabbati si dicano di S. Maria, tuttavia non le proibiscono; anzi convenientemente si dicono, perchè dir si possono

ancorchè occorran in questi la Festa di S. Tommaso Apostolo, e la Domenica terza e quarta dell' Avvento:

„ In novem diebus ante Nativitatem Domini, ubi adest antiquissima consuetudo, vel concursus, potest decantari unica Missa sollemnis (\*) B. M. V., quamvis in ipsis occurrat Festum D. Thomæ Apostoli, et Dominica tertia, vel quarta Adventus, non ommissa tamen Conventuali, statuta hora decantanda ” (S. R. C. 28 Sept. 1658 in *Angren. V. Gard. n. 1784*).

(\*) „ Una Messa votiva solenne, cioè con Gloria, e Credo, senza Commemorazione della Festa, o della Domenica, che corre, e col Prefazio della B. V., ed Evangelio di S. Giovanni in fine.

„ Si eccettua il giorno dell' Espettazione del Parto, in cui non la Messa votiva, ma si dirà la corrente colle solite Commemorazioni, e coll' Evangelio in fine, se però cadono in tal giorno le Ferie delle quattro *Tempora* (Talù Decr. auth. n. 347).

Messe votive private ogni giorno, purchè non occorra Ufficio di rito doppio, o Domenica, o una tal Feria, in cui sia proibito dir Messa di una Festa doppia (Merati par. 4, tit. 2, n. 5).

VI. In tutto il tempo dell' Avvento tanto nell' Ufficio, come nella Messa si farà Commemorazione della Feria, qualunque sia la Festa che occorra eziandio di prima classe, perchè queste son Ferie maggiori. Se cade poi qualche Vigilia in queste Ferie, occorrendo una Festa di prima classe, allora quantunque si faccia Commemorazione della Feria, tuttavolta ommetter non si dee quella della Vigilia, come vogliono le Rubriche (Miss. Rom. par. I, tit. 3, n. 2 in fine, et tit. 7, n. 2 in fine).

VII. La Domenica seconda, come pure la terza, e la quarta dell' Avvento sono di seconda classe, e perciò se occorre una Festa di prima classe, come sarebbe del Titolare, o Patrono della Città, si fa di tal Festa, colla Commemorazione della Domenica tanto nell' Ufficio, come nella Messa, coll' Evangelio in fine della Domenica. Ma se occorre nella quarta, in cui cadesse la Vigilia del Santissimo Natale, allora niente si fa della predetta Festa di prima classe, ma si trasferisce al primo giorno non impedito.

Della Domenica *Gaudete*, così detta dall' Introito della sua Messa, già abbiamo parlato di sopra. In tal giorno poi, oltrechè si debbono adornare gli Altari con fiori, si suoneranno ancora gli Organi in segno di allegrezza alla Messa solenne soltanto (Cærem. Episcop. lib. I, cap. 28, n. 2).

VIII. Finalmente se accadono Feste con Ottava dal giorno 17 Dicembre *inclusive* fino al-



l'Ottava dell'Epifania pure *inclusive*, si celebra-  
no secondo il Rito che portano, ma senza Ottava.  
(Bauldry par. 4, cap. 1, n. 13).

## A U

AURORA. Non si deve prendere matematicamente, ma moralmente; e perciò non pecca chi celebra in quell'ora, purchè dir possa di aver celebrato, oppure di aver compiuto di celebrare all'Aurora, così che almeno il fine della Messa tocchi l'Aurora (Quartus in Rub. Miss. par. 1, tom. 15). E dalla Sacra Congregazione de' Riti fu decretato che *Ubi non est Aurora physice prolucida Missarum celebratione, attendatur ea moraliter, et politice, quando scilicet ibi terminari solet quies, et inchoari labor juxta probatam Regionum consuetudinem* (18 Sept. 1634. In una Missalis Rom. V. Gard. n. 869).

## B A

BACIO, che si deve dare al Libro dell' Evangelio, all' Altare, e alle mani del Celebrante ec. (V. Messa solenne).

BALDACCHINO in Processione del Santissimo Sacramento (V. Processione ed Esequie nella morte del Sommo Pontefice ec.).

BATTESIMO. *Sua materia.* I. „ Ella è l'Acqua, e pel Battesimo solenne dev'esser benedetta in quell'anno nel Sabato Santo di Pasqua, e di Pentecoste. Questa si conserverà in una fonte pura, e nitida: e quando occorra benedirsi di nuovo, si sparga la vecchia nella Chiesa, o si versi piuttosto nel Sacratio del Battisterio. ”

II. „ Se l'Acqua benedetta sia sì poca, che sembri non bastare, si può aggiungerne dell'altra non benedetta, ma però in minor quantità. ”

III. „ Se poi sarà corrotta, sparsa fuori, o in qualunque modo venga a mancare, il Parroco ne benedirà di nuova, secondo la formula del Rituale Romano, come si vede in questo Dizionario al Titolo - *Benedizione della Fonte fuori del Sabato Santo.*”

IV. „ Ma se l'Acqua sia agghiacciata, procurerà che si liquefaccia: se poi sia gelata in parte soltanto, potrà riscaldare un po' di acqua naturale non benedetta, e meschiarla colla battesimale in un Vaso a ciò destinato, e così intiepidita usarne per battezzare, onde non nuocere all'Infante „ (Ritual. Rom. *De materia Baptismi.*)

BATTESIMO. *Sua forma.* I. „ Ella è espressa in queste parole: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*, ed è necessaria; perciò in nessuna maniera è permesso mutarla, ma si debbono pronunciare le medesime parole in quel solo, e medesimo tempo in cui si fa l'ablazione.”

II. „ Il Prete latino deve usar sempre la forma latina. ”

III. „ Non potendosi poi in nessuna maniera iterare il Battesimo, così se si deve battezzare qualcuno *sub conditione*, si deve spiegare questa condizione in tal modo: *Si non es baptizatus; ego te baptizo in nomine Patris etc.* Non si può usare poi questa forma condizionale per ragioni leggiere, ma prudentemente, cioè quando, diligentemente investigata la cosa, vi è fondato dubbio, che l'Infante non sia stato battezzato. ”

IV. „ Il Battesimo si può amministrare, o per infusione dell'Acqua, o per immersione, ovvero per aspersione: tuttavia soltanto il primo, o il secondo modo, che sono maggiormente in uso,

si ritengono secondo la consuetudine delle Chiese; cosicchè con una trina abluzione si bagni, o s'immerga in modo di Croce il capo del battezzando in quel solo e medesimo tempo in cui si proferiscon le parole; e ciò si fa versando l'Acqua, e pronunciando la Forma."

V. „ Dove poi s'amministra il Battesimo per infusione, si deve guardare il Parroco di non gettare nella Fonte l'Acqua che scorre dal capo dell'Infante, ma si bene nel Sacrario vicino alla stessa Fonte situato, oppure raccorla in un qualche Vaso a tal uso apparecchiato, e versarla di dipoi nel Sacrario " (Ritual. Rom. *de Forma Baptismi*).

BATTESIMO. *Suo Ministro*. I. „ Il legittimo Ministro è il Parroco, o altro Sacerdote dal Parroco, o dall'Ordinario del luogo delegato; ma ogni volta che l'Infante, o l'Adulto si trova in pericolo, può esser battezzato senza solennità in qualunque lingua e da qualunque sia Chierico, o Laico, eziandio scomunicato, sia Fedele, o Infedele, sia Cattolico, o Eretico, sia uomo o donna, serbata però la forma, e l'intenzion della Chiesa. "

II. „ Ma se vi è un Sacerdote, si preferisca al Diacono, il Diacono al Suddiacono, il Laico e l'uomo alla donna, sempre che *pudoris gratia* non convenga piuttosto alla donna battezzare l'Infante non affatto uscito alla luce, o che sappia la donna meglio dell'uomo la forma e il modo di battezzare. Per la qual cosa deve procurare il Parroco che i Fedeli, e specialmente le Ostetrici, osservino bene il Rito di battezzare."

III. „ Il Padre poi, e la Madre non debbono battezzare la propria prole, fuorchè in articolo di morte, quando cioè non si trovi altro che bat-

tezzi; nè contraggono in allora alcuna cognazione, che l'uso impedisca del Matrimonio" (Ritual. Rom. *De Ministro Baptismi*).

BATTEZZAR i fanciulli. I., Opportunamente esorterà il Parroco tutti quelli, che sono alla di lui cura affidati, onde quanto più presto sia possibile portino alla Chiesa (1) con cristiana modestia gl'Infanti da battezzarsi, per non differire di troppo ad essi un Sacramento sì necessario con pericolo della salute, e anche per supplire le consuete Ceremonie, e Riti su quelli i quali per urgente necessità furono privatamente battezzati."

II., Nessuno dev'esser battezzato, chiuso ancora nell'utero materno. Ma se l'Infante porgerà fuori il capo, e sia in pericolo di morte, si battezzerà nel capo, e al caso che si ricuperi, non si battezzerà più. Che se in luogo del capo porgesse un altro membro, che indichi un moto vitale, in quello se vi sia pericolo si battezzi, e allora se vivrà nato che sia, si dovrà tosto sotto condizione battezzare in quel modo che abbiám detto di sopra: *Si non es baptizatus, ego te baptizo*. Se poi così battezzato sortisse morto dall'utero, si dovrà seppellire in luogo sacro."

III., Se morrà la Madre pregnante, quanto priuá si estrarra cautamente il feto, e se sarà

---

(1) Peccano mortalmente i Genitori cristiani, che differiscono, senza grave causa, il Battesimo a' loro figli infanti. Imperciocchè *ex vi præcepti positivi divini* sono tenuti a procurare, che si battezzino almeno quando lor sovrasta il pericolo di morte; ma nei fanciulli appena nati questo pericolo suole succedere, secondo la comune dottrina dei fisici; dunque si deve procurare che vengano tosto battezzati. (Baruf. Tit. VII, n. 3). Per la qual cosa S. Carlo Borromeo (Conc. Prov. 1) ha stabilito, che prima del nono giorno si portino alla Chiesa a ricevere il Battesimo.

vivo, si battezzì; se sarà morto, non potrà esser battezzato, e non dovrà esser seppellito in luogo sacro. Gl' Infanti esposti e ritrovati, se investigata diligentemente la cosa non consti del loro Battesimo, si battezzino *sub conditione*. ”

IV. „ Nel battezzare poi (se avvenga) i feti mostruosi, si deve usare gran cautela: e quindi si consultino, se fia d' uopo, l' Ordinario del luogo, o altri periti, sempre che non sovrasti il pericolo di morte. ”

V. „ Non dev' esser battezzato un Mostro che non rappresenta specie umana (1); e se di ciò vi fosse qualche dubbio, si battezzì sotto questa condizione: *Si tu es homo, ego te baptizo etc.* ”

VI. „ Non si battezzerà mai quello, di cui è incerto, se sia una, o più persone, fino a che ciò non si discerna; discernere poi si deve se abbia uno, o più capi, uno, o più petti, perchè in allora altrettanti saranno i cuori, e l' anime, e tanti gli uomini distinti, e in quel caso si debbono tutti separatamente battezzare, ad ognuno dicendo: *Ego te baptizo etc.* Se poi sovrasti pericolo di morte, e non si abbia tempo di battezzarli separatamente, potrà il Ministro battezzarli tutti con un' sola azione, e dire infondendo l' Acqua sopra i lor capi: *Ego vos baptizo in nomine Patris etc.* La qual forma però vale in questi solamente, ed in altri simili pericoli di morte, e dove non rimane tempo di battezzarli partitamente: altrimenti non si può usare. ”

---

(1) Questa specie umana deve rappresentarla nel capo, perchè è la sede della ragione, e dell' intelletto: quindi si deve negare il Battesimo a quello, che ha il capo di bestia, e il corpo tutto umano (Baruf. Tit. VII, n. 32).

VII. „ Quando finalmente non è certo esservi in un Mostro due persone, perchè non ha due capi, nè due petti, allora si dovrà prima battezzare assolutamente un solo, e dipoi un altro sotto condizione, dicendo: *Si non es baptizatus, ego te baptizo* ” (Ritual. Rom. *De baptizandis parvulis*).

BATTESIMO. *Suoi Patrini*. I. „ Il Parroco prima di portarsi a battezzare ricerchi diligentemente a quelli ai quali spetta, quale, o quali siano stati eletti Patrini per prendere dalla Sacra Fonte l'Infante, onde non se ne ammettano più di quel ch'è permesso, nè persone che siano indegne, e nemmeno disadatte.”

II. „ Si deve ammettere un Patrino soltanto, sia uomo, come donna, o al più uno, ed una, per Decreto del Concilio di Trento (1). Mai non

(1) Sess. 24 cap. 2 *de Reformat.*, e vuole che quantunque siano molti i Patrini, tuttavia quelli soltanto contraggano affinità spirituale, che sono stabiliti dal Parroco. Che se per sua colpa ne vengano ammessi di più, comanda il predetto Tridentino Concilio, che sia punito ad arbitrio dell' Ordinario. Quindi egli peccerebbe mortalmente, diversamente operando: 1, perchè sembra che il Concilio ciò precetti gravemente, comandando di punire i contrafacenti: 2, perchè da ciò ne verrebbe un disordine, cioè la moltiplicazione, e l'incertezza della cognazione spirituale, a cui il Concilio vuole opporsi (Baruf. Tit. VIII, n. 34. Gonink d. I, n. 59).

Tuttavia il Concilio permette che *ad summum unus, et una baptizatum de Baptismo suscipiant, inter quos, ac baptizatum ipsum, et illius patrem, et matrem, necnon inter baptizatum, et baptizantem, baptizatique patrem, ac matrem tantum, spiritualis cognatio contrahatur* (Concil. Trid. Sess. 24, cap. 2).

Dal Sinodo poi di Faenza (Baruf. Tit. VIII, n. 5), e dai Dottori, tra i quali il Lamy (tom. 2, lib. 5, tract. 2, cap. 9, n. 4) venne approvata come lodevole consuetudine che un solo sia il Patrino, e questo sia uomo, se il battezzando è fanciullo, o donna, se fanciulla; al qual Sinodo concorda per modo di esortazione anche quello di Ferrara (sub Card. de Verme 1711, par. 1. *de Sacramento Baptismi*), il qual dice: *Enixe hortamur, et valde laudamus, quod unus tantum, idest masculus, masculum, et femina, foeminam a Sacro Fonte recipiat.*

si permetteranno due uomini, nè due donne, e neppure il Padre, o la Madre dello stesso battezzando.”

III. „ Convieni poi che questi Patrini siano in età almeno di pubertà, e siano muniti del Sacramento della Confermazione. ”

IV. „ Sappiano inoltre i Parrochi non doversi ammettere a questo Ufficio gl' Infedeli, o Eretici, non i pubblicamente sconunicati, o interdetti, non i pubblici peccatori, o infami, nè inoltre quelli che non sono di sana mente, e neppure quelli, che ignorano i principj di nostra Fede. ”

V. „ A questo uffizio finalmente non si debbono ammettere i Monaci, o le Monache, nè altri Regolari di qualunque Ordine segregati dal secolo ” (*Ritual. Rom. De Patrinis*).

BATTESIMO. *Suo luogo, e tempo d' amministrarsi.* I. „ Quantunque si possa conferir il Battesimo in qualunque tempo, eziandio dell' Interdetto, e della Cessazione *a divinis*, specialmente se urga la necessità; tuttavolta due sono particolarmente i giorni sacri, per antichissimo rito della Chiesa, nei quali conviene amministrare con solenne Ceremonia questo Sacramento, cioè il Sabato Santo di Pasqua, e di Pentecoste, nei quali giorni si consacra l' Acqua della Fonte Battesimale. Questo rito si deve ritenere per quanto sia possibile nel battezzare gli Adulti, o non del tutto omettere, particolarmente nelle Metropolitane, e nelle Chiese Cattedrali.”

II. „ E quantunque, urgendo la necessità, nulla impedisca che si battezzi ovunque, tuttavia il luogo proprio pell' amministrazione del Battesimo è la Chiesa, in cui vi sia la Fonte Battesi-

male, o certamente il Battisterio vicino alla Chiesa. ”

III. „Pertanto eccezzuata la necessità, nessuno dev'esser battezzato nei luoghi privati, purchè non siano figli di Re, o di gran Principi, che ciò chiedano; sempre che ciò ci faccia nelle loro Cappelle, ovvero Oratorj, e coll' Acqua Battesimale benedetta *de more*. ” (Ritual. Rom. *De tempore, et loco administrandi Baptismum*).

BATTESIMO. *Suoi requisiti, come sarebbero gli Oglj, il Sale, il Cereo ec.* I. „ Debbono esser benedetti dal Vescovo in quell'anno il Giovedì Santo gli Oglj, de' quali ci serviamo nel Battesimo, cioè il Santo Crisma, e quello che si dice dei Catecumeni. ”

II. „ Non si usi oltre dell'anno degli Oglj vecchj, sempre che non urga la necessità: e se sembra che possa mancare il Crisma, o l'Olio benedetto, nè altro se ne possa avere, in allora si aggiunga di quello non benedetto, ma in minor quantità. ”

III. „ Si pongano il Crisma, e l'Olio sacro in Vasi d'argento, o almeno di stagno bene otturati, i quali Vasi siano tra lor distinti, ed abbia ognuno la propria iscrizione formata in lettere majuscole, onde non nasca alcun errore. ”

IV. „ Ad uso poi quotidiano si abbiano dei piccoli Vasi d'argento, se fia possibile, o di stagno, o separati, o assieme uniti; bene però distinti, e bene coperti, e colle loro iscrizioni come sopra, acciocchè il Parroco non possa errare prendendo uno per l'altro, ciò che si deve schivare diligentemente. ”

V. „ In questi dunque s'infonda dai Vasi maggiori del Crisma, e dell'Olio Santo; e per



evitare il pericolo di effusione allorchè s'intinge il pollice per ungere, sarà opportuno il porvi in essi del bombace bagnato separatamente nell'Olio sacro, e nel Crisma come sopra."

„ VI. Questi Vasi poi così apparecchiati si conservino decentemente in un luogo proprio, sotto chiave e sicura custodia, e dal solo Sacerdote, e non da altri temerariamente, o sacrilegamente si usino."

VII. „ Procuri il Parroco, per quanto fia possibile, che non si portino questi Oglj sacri da' Laici, ma da per se medesimo, o da altro Sacerdote, o almeno da altro Ministro di Chiesa si portino."

VIII. „ Dev'esser benedetto il Sale, che si deve porre in bocca del Battezzando, colla sua particolare Benedizione, come vedremo in appresso; nè si userà Sale esorcizzato per benedire l'Acqua; e sia poi bene spezzato, secco, e mondo. Non si dia il Sale così benedetto a nessuno, ma si conservi per battezzare gli altri, o si getti in Sacrario."

„ Dovendosi poi amministrare il Sacramento del Battesimo, debbon esser in pronto tutte queste cose, cioè: "

„ 1) I Vasi dell'Olio dei Catecumeni, e del Crisma. "

„ 2) Un vaso col Sale da benedirsi, o già benedetto, come si disse di sopra. "

„ 3) Un Vaso d'argento, o di altro metallo mondo per infondere l'Acqua sopra il capo del fanciullo. "

„ 4) Un Bacile per raccogliere l'Acqua, che si versa sul capo, purchè non iscorra tosto in Sacrario. "

„ 5) Il Bombace, o altra cosa simile per tergere i luoghi unti dai sacri Oglj. ”

„ 6) Due Stole, se fia possibile, una pavonazza, e l'altra bianca, come si dirà in appresso, o una soltanto. ”

„ 7) Una midolla di pane, con cui, lavandosi il Sacerdote le mani, si terga le unte dita; ed un Vaso per lavarsi pure le mani dopo il Battesimo. ”

„ 8) Una Veste bianca fatta in modo di pallio, ossia un Lenzuolo candido da imporsi sopra il capo dell' Infante.

„ 9) Un Cereo, ossia Candela da consegnarsi ardente al Battezzato. ”

„ 10) Finalmente sia apparecchiato un Rituale Romano, e parimente un Libro battesimale, in cui si descrivano i Battezzati.

IX. „ Apparecchiate dunque opportunamente tutte le cose, vestito il Sacerdote di Cotta, e Stola pavonazza, con un Chierico, o più se fia possibile, di Cotta pure vestito; si porterà alle soglie della Chiesa, dove fuori vi saranno quelli che portano l' Infante. ”

X. „ Giunto che ivi sia, interrogherà qual nome (1) se gl' imponga; procurando che non siano nomi osceni, favolosi, o ridicoli, o di false Deità, ovvero di uomini eretici, ed empj, ma piut-

(1) E' antichissimo il costume di porre il nome nel Battesimo. E di fatti Clemente Pp. I. nella sua Lettera III. ai Vescovi così dice: „ Si quis fidelis voluerit existere, et desideret baptizari, accedat ad Sacerdotem suum, et ipsi det nomen suum, et ab eo andiat mysteria etc. ” Alcuni assumevano i nomi degli Apostoli, in venerazione dei Ministri, quando essi battezzavano. Per il che fu vietato nel Sinodo Niceno can. XXX. di imporre ai figli nomi de' Gentili; ciò che fu dichiarato eziandio da S. Gio: Grisostomo (Hom. 22 in cap. IV. Epist. I. ad Corinth.).

tosto de' Santi, cogli esempj de' quali si eccitano i Fedeli a vivere cristianamente, e acciocchè li proteggano co' lor patrocinj. (Ritual. Rom. *De Sacris Oleis et aliis requisitis*). ”

BATTESIMO DE' FANCIULLI, e suo Rito.

„ Apparecchiate tutte le cose spettanti all' amministrazione di questo Sacramento, si farà il Parroco ad interrogare dicendo: ”

I. „ *N. Quid petis ab Ecclesia Dei?* ”

II. „ Risponderà il Patrino: *Fidem.* ”

III. „ Indi soffierà tre volte leggiermente sulla faccia dell' Infante, e dirà una sol volta: *Exi ab eo etc.* ” (1)

(1)\* A questo luogo mi cade in acconcio di fare quell' interrogazione stessa, che mi venne fatta da un Sacerdote novello „ Se nel Battesimo cioè de' fanciulli, ove dicesi: *Exi ab eo (vel ab ea)* s' intenda similmente doversi far questo cambiamento in tutti gli altri Esorcismi in seguito, ne' quali occorra di cambiar il genere, poichè il Rituale non ne fa altro cenno? ”

Avvegnachè nulla abbiano lasciato scritto i Liturgici Commentatori, e massime il celebre Baruffaldo, che trattò diffusamente sopra il Rituale Romano, tuttavia io sostengo, doversi sempre cambiare il genere quand' occorra, perchè vi si trova posta la lettera N, che indica il nome da pronunciarsi del battezzando sì del maschio, che della femmina; nè sarà mai presumibile che la Chiesa permetta di unire le parole *ut hunc famulum tuum* con un nome femminile, come sarebbe a cagione d' esempio *Luciam*. Quindi si vede chiaro, che le parole *ab eo, vel ab ea* servono come di regola per tutti gli altri Esorcismi in appresso; e per dicifrare questo dubbio, basta riportare la seguente Rubrica, che si trova dopo che il Ministro infuse l' Acqua del Battesimo, e dopo anche di aver detto al Battezzato: *N. Vade in pace etc. Si vero fuerint plures baptizandi, sive masculi, sive feminæ, in Catechismo masculi statuuntur ad dexteram, feminæ vero ad sinistram, et omnia pariter dicantur in proprio genere et numero plurali*. Nella qual Rubrica si notino le parole *in proprio genere*, giacchè se la Chiesa intendesse di parlar al maschio, non avrebbe prescritto certamente di distinguere la femmina dal maschio.

Nè mi si opponga l' Orazione: *Non intres in iudicium cum seruo tuo* nell' Assoluzione *præsente corpore*, o il *Memento homo delle Ceneri*, per sostenere che la Chiesa intende continuare nel Battesimo i suoi Esorcismi senza verun cambiamento; mentre se l' avesse voluto l' avrebbe accennato: e inoltre tanto nella

IV. „ Poscia col pollice farà un segno di Croce sulla di lui fronte, e sul petto dicendo: *Accipe etc.* ”

V. „ Imporrà poi la mano sopra il capo dell' Infante, e dirà *Oremus.* ”

VI. „ Benedirà il Sale, il quale benedetto che sia una volta, potrà servire al medesimo uso altre volte ancora; e ne porrà un po' di questo nella bocca dell' Infante, dicendo: *Accipe etc.* ”

VII. „ Poscia segnerà col pollice la di lui fronte, e imporrà la mano sopra il di lui capo, dicendo: *Et hoc signum etc.* ”

VIII. „ Dipoi imporrà l' estrema parte della Stola sopra di esso, e lo introdurrà nella Chiesa, dicendo: *N. Ingredere etc.* ”

IX. „ Entrando in Chiesa e procedendo fino alla Fonte dirà assieme coi Patrini il *Credo.* ”

X. „ Indi pria d' accostarsi al Battisterio dirà l' *Esorcismo.* ”

XI. „ Dipoi prendendo col dito della saliva dalla sua bocca, toccherà le orecchie, e le narici dell' Infante, e toccando l' orecchia destra, e la

detta Orazione, quanto nel *Memento homo* non vi si trova posta la lettera *N*, che indichi doversi distinguere maschio da femmina, come abbiamo detto di sopra nel Battesimo de' fanciulli, e come più espressamente si trova in quello degli Adulti.

Parlando poi del *Non intres*, vi è il seguente Decreto: *In depositione Defunctorum in verbis illis = Non intres in iudicium cum servo tuo, Domine, quia nullus apud te justificabitur homo = quando est mulier, aut plures sunt defuncti, non possunt verba = servo tuo = immutari in = serva tua, vel servis tuis = absque Sacrae Rubricae laesione, et servandum est Rituale. S. C. R. 31 Aug. 1697. In una Puteoli Diocesis Fanensis, et 21 Junii 1741 in Calaguritana ( V. Talà n. 676. V. Gard. n. 3958 ).*

sinistra dirà *Ephpheta* (1), *quod est adaperire*: indi toccherà le narici, dicendo: *In odorem etc.* ”

XII. „ Poscia interrogherà nominatamente il Battezzando, dicendo: *N. Abrenuntias Satanæ?* ”

XIII. „ Intingerà il pollice nell' Olio de' Catecumeni, ed ungerà l' Infante nel petto, e tra gli omeri in modo di Croce, dicendo: *Ego te linio etc.* ”

XIV. „ Qui deporrà la Stola pavonazza, e assumerà (2) un' altra di color bianco. ”

XV. „ Indi tergerà con bombace il pollice, e gli unti luoghi, ed interrogherà *expresso nomine* il Battezzando: *Credis etc.* a cui risponderà il Patrino: *Credo.* ”

XVI. „ *Expresso nomine* pure dirà il Sacerdote: *N. Vis baptizari?* ”

XVII. „ Allora tenendo il Patrino, o la Matrina l' Infante, o ambi (3), se siano due, prenderà il Sacerdote col Vaso, o Urceolo l' Acqua

(1) Si deve avvertire che il Ministro del Battesimo non è tenuto a dire *quod est adaperire*; ed infatti questo trovasi segnato a caratteri diversi. Per la qual cosa basterà che si dica *Ephpheta*, giacchè le altre parole sono poste allo stesso modo, come son quelle dell' Evangelio di S. Marco (cap. 7): *Abba, Pater: Rabboni, quod interpretatur Magister* (Baruff. tit. XI, n. 33). ●

(2) Si noti la parola della Rubrica: *assumit, non vertit stolam*, che vuol dire, la cambia in una di altro colore. Dal che s' inferisce, esser lodevole il costume di usare due Stole diverse, e affatto separate (Corsetto Prax. Ind. Rational.)

(3) Abbiain detto a suo luogo che un uomo, o una donna, oppure uno, ed una assieme possono essere Patrini. In qualunque caso *susceptio Infantis non debet esse tantum intentionalis, sed materialis*: quindi ambidue debbono toccare l' Infante secondo la prescrizione del Rituale Romano; e si richiede questo tatto fisico per contrarre la cognazion spirituale (Baruff. Tit. XI, n. 40, con altri molti). Eccettuato però il caso, in cui il Patrino mandi un Procuratore; perchè in allora ha stabilito la Sacra Congregazione del Concilio (In una Veron. 29 Mart. 1582) che si contragga la cognazione dal mandante soltanto, e non dal Procuratore.

battesimale, e la spargerà tre volte sopra il di lui capo in modo di Croce, e proferendo insieme le parole, dirà distintamente, e attentamente una sol volta: *N. Ego te baptizo: In nomine Patris* ✠, e verserà allora la prima volta l'Acqua, *et Filii* ✠ la seconda, *et Spiritus Sancti* ✠ finalmente la terza."

XVIII. „ Dove poi vi è la consuetudine (1) di battezzare *per immersionem*, il Sacerdote prenderà l'Infante, e avvertendo di non offenderlo, cautamente immergerà il di lui capo, e con una trina immersione lo battezzerà, e dirà una sol volta: *N. etc.*"

XIX. „ Tosto il Patrino, o la Matrino, o ambidue assieme leveranno l'Infante dalla sacra Fonte, prendendolo dalla mano del Sacerdote. "

XX. „ Se poi si dubiti che sia stato battezzato, si userà questa forma: *N. Si non es baptizatus etc.* "

XXI. „ Indi intingerà il pollice nel sacro Crisma, e ungerà il Battezzato nella sommità del capo in modo di Croce, dicendo *ec.*, e tergerà poi con bombace il suo pollice, e l'unto luogo. "

XXII. „ Imporrà sopra il di lui capo un candido Lenzuolo invece di una veste bianca, dicendo: *Accipe etc.* "

XXIII. „ Darà poi ad esso, o al Patrino una candela accesa, dicendo *ec.* "

XXIV. „ Finalmente dirà: *N. Vade in pace* (2), *et Dominus sit tecum. Amen.* "

(1) Questa consuetudine di battezzare *per immersionem* è approvata dalla Chiesa, ma non da per tutto in uso. Nella Chiesa Ambrosiana si è perpetuamente ritenuta, nè è lecito allontanarsi da questa (Acta Mediolan. Eccles. par. 4, Instit. Bapt. ad Sacramentale Ambrosianum).

(2) Si dà questo saluto al nuovo Battezzato, in luogo del bacio, che dal Ministro si dava ad esso un tempo (S. Cyprian. Epist. LIX. ad Fident. Episcop.).

XXV. „ Se saranno poi più d' uno gl' Infanti da battezzarsi, o maschj, o femmine, nel Catechismo si situeranno alla destra i maschj, e alla sinistra le femmine, e si diranno parimente tutte le Orazioni come sopra nel proprio genere, e in numero plurale. ”

XXVI. „ Se l' Infante, o l' Adulto sia gravemente ammalato, e omai sia imminente il pericolo di morte, il Sacerdote lo battezzerà senza dire quelle cose che precedono il Battesimo, onde non perisca pria che si perfezioni il Sacramento. ”

XXVII. „ Se non si avrà Acqua battesimale, e sovrasti il pericolo, userà il Sacerdote dell' Acqua semplice. ”

XXVIII. „ Poscia se abbia pronto il Crisma, lo ungerà sul capo, dicendo ec. (1) indi gli darà

(1) \* Per consiglio poi, e non per precetto, tutto ciò che si è detto nei paragrafi 26, 27, e 28, si può intendere anche pel Battesimo amministrato in Casa per necessità. E a vero dire in tal caso estremo manca l' Acqua battesimale, e la Chiesa in pericolo di morte suole dispensare dalle Ceremonie che precedono i Sacramenti, ma non da quelle che li accompagnano, o li seguono, come si può vedere nel Rituale Romano nell' amministrazione dell' Estrema Unzione. Lo stesso adunque intende la Chiesa nel Battesimo dei fanciulli gravemente malati; mentre benignamente insinua *ut fiant, si commoditas et tempus adsint, quæ ipsum Baptismum sequuntur.* Rettamente pertanto opererà quel Sacerdote, che al dir del dotto Baruffaldo (In Ritual. tom. XI, u. 30) in caso di necessità provvidamente porterà seco i Vasi dei Sacri Oglj. *Scilicet habeat, liniat: si secus, abstineat.* Lo stesso si trova nell' antico Veneto Sacerdotale (De Baptism. p. 29), e viene confermato dal P. Catalano nei suoi Commentarj al Rituale, il quale chiamandolo rettamente *statutum ritum*, di cui vien fatta menzione dai Concilj, e dai Libri Liturgici, poscia soggiunge: „ Si tempus suppetat, et Chrisma in promptu sit, liniat. ” E perchè si vegga che una tale disciplina è consentanea all' antica, e non si calcoli come novità; basta il riferire il Canone del Concilio Aurisiano, anno 441, che così prescrive: *Nullus Ministrorum, qui baptizandi recipit officium, sine Chrismate usquam debeat progredi.* Chi però operasse altrimenti non offenderebbe per nulla lo stabilito dai Sacri Riti; perchè la prefata Rubrica non presenta un comando da osservarsi, ma un modo di miglior direzione.

un candido Lenzuolo, e finalmente una candela accesa come sopra. ”

XXIX. „ Sopravvivendo poi, si supplicheranno gli ommessi Riti. ” (Ritual. Rom. *Ordo Baptismi Parvulorum*).

BATTESIMO DEGLI ADULTI. *Sue Rubriche*.

I. „ Se sia da battezzarsi un qualche Adulto, si deve pria di tutto, secondo il costume degli Apostoli, istruire nella Fede Cristiana, e nei santi costumi, ed esercitarlo per alquanti giorni nell'opere di pietà, esaminando spesso la di lui volontà, e il di lui proponimento, nè si dee battezzarlo, senonchè quando sappia, e voglia, e sia bene istruito. ”

II. „ Ma se mentre s'istruisce succede il pericolo di morte, e voglia esser battezzato, *habita ratione periculi, vel necessitatis*, si battezzi. ”

III. „ Si faccia dal Vescovo (1), per quanto è possibile, il Battesimo degli Adulti, onde se gli piace si conferisca da esso più solennemente; altrimenti battezzerà lo stesso Parroco, osservando l'assegnata Rubrica. ”

IV. „ Convieni poi che questo Battesimo per Apostolica istituzione si celebri solennemente

---

(1) E' uffizio del Vescovo il battezzare, e anticamente dai Vescovi soltanto si battezzavano i Gatecumeni, come ci assicura il Martene (Etym. verb. *Annus Ritualis*); e perciò Padri dei rigenerati si chiamavano i Vescovi da S. Prospero di Aquitania (lib. 3 de *Vita contemplativa*). Per regola poi generale i Sacerdoti non possono battezzare *nisi de licentia Episcopi*; e siccome questa licenza si concede tacitamente, e permissivamente allora quando si elegge qualcuno in Parroco, così tacitamente s'intende riservato al Vescovo il solenne Battesimo degli Adulti, il quale però per una espressa licenza si potrà amministrare anche dal Parroco (Così il Jus).



nel Sabato Santo (1) di Pasqua, o di Pentecoste. ”

V. „ Per la qual cosa se vicino a questi tempi vi siano Catecumeni da battezzarsi, conviene differire il Battesimo (purchè nulla impedisca) ai sopraddetti giorni. ”

VI. „ Ma se circa, o dopo il tempo della Pentecoste vi fossero alcuni Infedeli convertiti, i quali mal volentieri sostenessero di differire per lungo tempo il loro Battesimo, e ad esso aspirassero ardentemente, e si conoscano bene istruiti e apparecchiati; in allora al più presto possono esser battezzati. ”

VII. „ Nella Chiesa, ossia nel Battisterio in cui si battezzerà il Catecumeno, assisterà ad esso il Patrino, e risponderà alle interrogazioni lo stesso Catecumeno; sempre che non sia muto, o affatto sordo, ovvero d' un' ignota lingua, nel qual caso, o per mezzo del Patrino, se esso lo intenda, o di altro Interprete, spiegherà col cenno il suo consenso. ”

VIII. „ Per venerazione poi di questo Sacra-

(1) Perché in questi giorni si fa la Benedizione della Fonte Battesimale; e in questa solenne Benedizione, nonchè nel Canone delle Messe di quei giorni si dicono molte cose intorno ai nuovi Fedeli rinati alla Fonte di grazia; quindi è conveniente, per quanto è possibile, che queste Ceremonie, Orazioni, e Preci non si dicano inutilmente, ma che in qualche modo si verifichino, e concordino colla cosa significata (Valfr. *De rebus Eccles.* cap. 26).

E di fatti il Ceremoniale de' Vescovi (Lib. 2, cap. 27, n. 18) dopo di aver precettato che *Finita Pontis benedictione, si aderunt Catecumeni, baptizentur more solito* (e in ciò si accorda anche il Messale Romano (*Benedictio Fontis*) dicendo: *Si aderunt baptizandi, eos baptizet more consueto*); soggiunge: *et per octo dies ante in ipsa Ecclesia, nisi periculum imminet, nullus infans baptizetur*: a cui fa glossa Orazio Cristiani (Cap. 6, n. 1 *De Solemni Parvulorum Baptismo*), dicendo: *ut de ipsis hac die solemniter Baptismus celebretur*.

mento, conviene che siano digiuni tanto il Sacerdote che battezzerà gli Adulti, quanto gli stessi Battezzandi, purchè sianò però di una stabile salute. ”

IX. „ Per la qual cosa non dopo il pranzo, ma prima del mezzogiorno (purchè per una ragionevole causa non si debba far altrimenti) si amministrerà il loro Battesimo. ”

X. „ Si dee avvertire il Catecumeno, che si penta de' suoi peccati. ”

XI. „ Non si battezzeranno i Pazzi, e i Furiosi, sempre che non siano tali *a natiuitate*; perchè in allora si debbono calcolare come gl' Infanti, e *in fide Ecclesiae* possono essere battezzati. ”

XII. „ Ma se abbiano dei lucidi intervalli, cioè quando sono *compotes mentis*, si battezzeranno, se vogliano. Se poi prima di delirare abbiano dimostrato desiderio di ricevere il Battesimo, e loro sovrasti un imminente pericolo di vita, si battezzeranno, ancorchè non siano in uso perfetto di ragione. ”

XIII. „ Si battezzeranno poi *sub conditione* tutti quelli, de' quali, investigata diligentemente la cosa, e purchè nulla altro impedisca (1), si dubita<sup>e</sup> se siano stati battezzati. ”

XIV. „ Si debbono battezzare gli Eretici che vengono alla Cattolica Chiesa, nel Battesimo de' quali non si è osservata la dovuta forma e materia. Ma primieramente bisogna che conoscano l'enormità de' loro errori, che li detestino, e s' i-

---

(1) Si deve intendere, se siano istruiti, se chiedano d'essere battezzati, se volontariamente si accostino, e se manchino tutti quegli altri impedimenti, che ostano al Battesimo (Baruf. Tit. XII, n. 65).

struiscano nella Cattolica Fede. Dove poi si è osservata la debita forma e materia, si suppliranno le cose omesse soltanto, purchè per una ragionevole causa non reputi il Vescovo di fare altrimenti. ”

XV. „ Del resto si leggano, e si osservino quelle cose, che furono prescritte di sopra intorno al Battesimo in comune. ” (Ritual. Rom. *De Baptismo Adulorum*).

BATTESIMO DEGLI ADULTI. *Suo Rito.*

I. „ Apparecchiate tutte quelle cose che si debbono adoperare come nel Battesimo dei fanciulli; vestito il Sacerdote di Cotta e Stola, o eziandio di Piviale di color pavonazzo, si porterà co' suoi Chierici all' Altare, dove genuflesso pregherà il Signore Iddio, che gli dia grazia di poter degnamente amministrare un tanto Sacramento, e sorgerà poi dicendo (se il tempo lo permetta) (1) *Deus, in adiutorium meum intende etc.* Dipoi incomincerà, proseguendo i Chierici, l' Antifona *Effundam etc.* ”

II. „ Indi si porterà il Sacerdote alla porta della Chiesa, e stando sulle soglie di essa, e fuori il Catechizzando lo interrogherà: *Quo nomine vocaris?* a cui risponderà il Catecumeno: *N.* ”

III. „ E di nuovo lo interrogherà: *N. Abrenuntias Satanæ?* ”

IV. „ Indi lo interrogherà sul Simbolo di nostra Fede ec. ”

V. „ Allora soffierà tre volte nella di lui faccia una sola volta, dicendo: *Exi ab eo etc.* ”

(1) Dice il Testo, se il tempo lo permetta; perchè queste Preci non sono tanto rigorosamente precettate, così che non si possano omettere, p. e. quando si debbano protrarre a lungo l' Ecclesiastiche funzioni (Baruf. Tit. XIII, n. 9).

VI. „ Poi sofferà in modo di Croce in faccia dello stesso Battezzando, dicendo ec. ”

VII. „ Poscia farà una Croce col pollice nella di lui fronte, e nel petto, dicendo ec. ”

„ Qui si dee avvertire che il Sacerdote dica quelle parole = *Horresce idola, respue simulacra* = al Gatecumeno soltanto che viene dall' errore della Gentilità, ossia dai Pagani, e dagl' Idolatri. ”

„ Al Gatecumeno poi Giudeo che viene dagli Ebrei, dirà = *Horresce Judaicam perfidiam.* ”

„ Al Saraceno che viene dalla Turchia, o dalla Persia, ossia da altri luoghi Maomettani, dirà = *Horresce Muhameticam perfidiam.* ”

„ All' Eretico da ultimo, che viene alla Cattolica Chiesa, il qual dev' esser battezzato, perchè nel suo Battesimo non si è osservata la debita forma, dirà = *Horresce hæreticam pravitatem etc.*, o esprima col proprio nome la Setta, da cui egli viene. ”

VIII. „ Se saranno più d' uno gli Eletti, si dirà tutto ciò partitamente sopra d' ognuno, e si dirà in numero plurale l' Orazion precedente. ”

IX. „ Indi lo segnerà col segno di Croce col pollice nella fronte, nell' orecchie, negli occhi, nella bocca, negli omeri; e in tutto il corpo, non toccandolo, (1) produrrà colla mano un segno di Croce, dicendo ec. ”

---

(1) Si benedice in tutto il corpo col segno di Croce, acciocchè così sia benedetto tutto l' uomo, e venga apparecchiato a ricevere la grazia santificante del Battesimo; ma il Ministro non tocca colla mano il corpo del Gatecumeno, non perchè questo toccare sia incongruente, ma perchè si deve fare questa Croce dinanzi agli occhi del Battezzando in tutta la sua estensione, onde l' abbia presente agli occhi, e la vegga. Oltre di che sarebbe di

X. „ Allora imporrà la mano sul capo dell' Eletto. ”

XI. „ Indi benedirà il Sale.

XII. „ Poi ne prenderà di questo, e lo porrà nella bocca del Catecumeno. ”

XIII. „ Che se questo Catecumeno sarà Gentile, o verrà alla Fede dagl' Idolatri, benedetto il Sale, pria che lo gusti, aggiungerà il Sacerdote l' Orazione che segue, dicendo ec. ”

XIV. „ Indi dirà sopra l' uomo soltanto: *Ora Electe, flecte genua, et dic Pater noster.* ” (1)

XV. „ Soggiungerà poi: *Leva, comple Orationem tuam, et dic Amen,* ed egli rispondere, *Amen.* ”

XVI. „ Poi dirà al Patrino: *Signa eum,* indi all' Eletto: *Accede,* e il Patrino lo segnerà in fronte colla Croce, dicendo ec. ”

XVII. „ Anche il Sacerdote lo segnerà in fronte colla Croce, dicendo: *In nomine Patris,* e imponendo la mano sopra di esso dirà: *Oremus.* ”

XVIII. Parimente dire la seconda volta sopra di un solo: *Ora Electe.* ”

XIX. „ Poscia dirà sopra la femmina: *Ora Electa etc.* e osserverà le seguenti Rubriche, le quali concordano affatto colle antecedenti pei maschj; mutato il numero, e il genere fino al seguente paragrafo. ”

XX. „ Compiute queste cose, prendendo il Sacerdote colla mano sinistra la destra dell' Elet-

grande incomodo se il Ministro dovesse toccare colla sua mano il Catecumeno dalla sommità del capo fino alla pianta del piede (Baruf. Tit. XIII, n. 40).

(1) Si recita sì dal Ministro, che dal Catecumeno, perch' è una Orazione comune (Gav. part. 2, Tit. X, lit. Q), e ad alta voce, onde s' impari da tutti (Gav. ut sup.).

to, o porgendogli l'estremità della Stola, lo introdurrà nella Chiesa, dicendo ec. ”

XXI. „ Entrato che sia l'Eletto, si prostrerà sul pavimento, ed adorerà. Indi sorgerà, e il Sacerdote imporrà la mano sopra il di lui capo, e reciterà l'Eletto con esso il Simbolo degli Apostoli, e l'Orazion Dominicale. ”

XXII. „ Allora il Sacerdote imporrà la mano sopra il capo dell'Eletto, e dirà l'Esorcismo. ”

XXIII. „ Dipoi prenderà della saliva della sua bocca, e gli toccherà le orecchie, e le narici: toccando l'orecchia destra, e la sinistra dirà *Ephpheta*; indi toccando le narici dirà *In odorem etc.* ”

XXIV. „ Ciò fatto interrogherà l'Eletto: *Quid vocaris?* ”

XXV. „ Dopo il Sacerdote intingerà il pollice della mano destra nell'Olio dei Catecumeni, ed ungerà l'Eletto in modo di Croce, prima nel petto, e poi tra gli omeri, dicendo: *Ego te unio etc.* ”

XXVI. „ Indi lo condurrà al Battisterio, e giunto che sia alla Fonte lo interrogherà: *Quid vocaris?* E di nuovo lo interrogherà: *Quid petis?* ed egli risponderà *Baptismum.* ”

XXVII. „ Allora levata la mano dal Patrino, o dalla Matrina, o d'ambi (se siano due) con cui teneva, o con cui toccava l'Eletto, o l'Eletta, stando egli col capo scoperto, e sbarazzato il collo dalle vesti, e chinato; prenderà il Sacerdote col Vaso, od Urceolo dalla Fonte l'Acqua battesimale, e con essa sotto una trina infusione sopra il capo in modo di Croce battezzerà l'Eletto nel nome della Santissima Trinità, così dicendo: *Ego te baptizo etc.* ”

XXVIII. „ Poscia intingerà il pollice destro

nel sacro Crisma, ed ungerà in modo di Croce la sommità del di lui capo, dicendo ec. ”

XXIX. „ Tergerà poi con bombace, o altra cosa simile il suo pollice, e gl' imporrà il Crismale (ossia Purificatorio per tergere le parti unte), e gli darà la Veste bianca, dicendo ec. ”

XXX. „ E l' Eletto deporrà le sue prime Vesti, e si ammanterà di una nuova di color bianco, o almeno candida all' esterno, e la riceverà dal Sacerdote come sopra.

XXXI. „ Indi gli consegnerà un Cereo, ossia Candela accesa, dicendo: *Accipe etc.* ”

XXXII. „ Lo stesso Neofito poi (1) terrà questo Cereo acceso sino alla fine, fuorchè quando riceve il Sacramento della Confermazione. ”

XXXIII. „ Finalmente dirà il Sacerdote: *N. vade in pace, et Dominus sit tecum*, a cui risponderà il Neofito: *Amen.* ”

XXXIV. „ Se vi sarà poi presente il Vescovo, si cresimi. ”

XXXV. „ Indi se sarà ora conveniente, si celebrerà la Messa, alla quale interverrà il Neofito, e riceverà la Ss. Comunione. ”

XXXVI. „ Se poi pella moltitudine dei Battezzandi (come nell' Indie, e nel nuovo Mondo

(1) Neofito è voce greca, e significa: *Novus in fide*, e perciò non prima, ma dopo il Battesimo si chiama Neofito, perchè convertito da una riprovata Religione, diede di recente il suo nome alla Cristiana milizia (Turcrem. 48, dist. in summ. n. 2).

Deve tenere poi nelle sue mani il Cereo acceso fino a che sia compiuta tutta la Funzione. Anzi sarà lodevole se lo porterà nell' Orazione che si farà *pro gratiarum actione*, e nel tempo in cui ascolta la Santa Messa. Imperciocchè egli è un nuovo lume aggiunto alla Chiesa, e perciò non deve arrossire di portare il Simbolo della sua Fede (Baruf. Tit. XIII, n. 82).

suole accadere) non si potessero osservare su d'ognuno tutti i riti prescritti, allora si useranno in plurale, o se urgerà la necessità, si ommetteranno (Ritual. Rom. *Ordo Baptismi Adultorum*)."

BATTESIMO. *Suoi supplimenti, quando fu amministrato in casa.*

I. „ Se urgendo il pericolo di morte, o per altra necessità, si avrà battezzato un Fanciullo, o un Adulto, ommesse le debite preci, e ceremonie, risanandosi poi, o cessando il pericolo, si dovrà portare alla Chiesa per supplire alle cose ommesse. ”

II. „ Si osserverà il medesimo ordine, e rito ch'è prescritto pel Battesimo dei Fanciulli (se sia Infante), o degli Adulti (se Adulto), eccettuata l'interrogazione, se voglia esser battezzato, e si ommetteranno eziandio la forma, e l'abluzione, come pure certe Orazioni, ed Esorcismi saranno immutati. ”

III. „ Il Sacerdote adunque pria di porre il Sale nella bocca del Battezzato, imponendo la mano sopra il di lui capo, dirà ec. ”

IV. „ Indi dopo di aver messo un po' di Sale nella di lui bocca dicendo: *Accipe salem sapientiae*, dirà: *Oremus.* ”

V. „ E imposta la sua mano sopra il di lui capo, dirà: *Oremus. Æternam, ac justissimam etc.* ”

VI. „ Nel Battesimo poi degli Adulti, oltre a quelle cose, che furono notate qui sopra, quando si supplirà alle ommesse, si dovranno mutare tutte queste. e rimieramente nell'Esorcismo: *Audi, maledicte Satana*, dove si dice *habitaculum perficiat*, si dica *habitaculum perfecit*. Dipoi nell'Esorcismo: *Nec te latet*, dove si dice *ut fiat*, si dica *ut fieret* (Ritual. Rom. *Ordo supplendi omissa super Baptizatum*). ”



BATTESIMO amministrato dal Vescovo. Sue Rubriche.

I. „ Se un Vescovo, o un Cardinale della Santa Romana Chiesa vorrà battezzare i Fanciulli, o gli Adulti, si apparecchino, e si osservino tutte le cose accennate di sopra, e queste ancora, che qui si notano. ”

II. „ Vi siano dei Cappellani, o altri Preti, e Chierici vestiti di Cotta, che lo assistano, e gli amministrino. ”

III. „ E esso poi prenderà sopra il Rocchetto, o Cotta, se sarà Regolare, il Canice, il Cingolo, la Stola, il Piviale pavonazzo, e la Mitra; e così apparecchiato si porterà coi Ministri al Battisterio, e mentre interrogherà il Battezzando: *N. Quid petis?* e farà tutte le altre interrogazioni, sederà colla Mitra. ”

IV. „ Di nuovo sederà quando lo segnerà nella fronte col segno di Croce. ”

V. „ Deporrà poi la Mitra quando dirà le Orazioni, che precedono, o che seguono la Benedizione del Sale. Similmente quando benedirà il medesimo. ”

VI. „ Prenderà la Mitra, e sederà quando porrà il Sale nella bocca del Battezzando. ”

VII. „ Starà poi colla Mitra quando leggerà gli Esorcismi, e quando, toccando colla sua saliva le orecchie, e le narici del Catecumeno, dirà: *Ephpheta*; e così pure quando lo introdurrà in Chiesa. ”

VIII. „ Se ne starà senza Mitra quando dirà il *Credo*, e il *Pater noster* sopra il Catecumeno. ”

IX. „ Sederà con essa, quando lo interrogherà: *N. Abrenuntias Satanae?* e quando lo ungerà nel petto, e tra gli omeri. ”

X. „ Ciò fatto prenderà la Stola, e il Piviale di color bianco. ”

XI., „Sederà di nuovo, 1) quando interrogherà il Catecumeno intorno alla Fede, dicendo: *Credis in Deum?* e *Vis baptizari?* 2) quando lo battezerà, 3) quando lo ungerà nel capo, 4) quando gli darà la veste bianca, 5) finalmente quando gli consegnerà la Candela accesa, e quando dirà: *Vade in pace.*”

XII., „Se il Vescovo poi volesse soltanto battezzare qualche Catecumeno, catechizzato già prima da qualche Prete; così apparecchiato di bianche Vesti, incomincerà, giunto che sia al Battisterio (1), dal dire: *Quo nomine vocaris?* e proseguirà sino alla fine secondo l'ordine del Battesimo come sopra (*Ritus servandus cum Episcopus baptizat.*)”

## BE

**BENEDICAMUS DOMINO.** Si dice sempre nella Messa, quando non si dice: *Gloria in excelsis* (Merati par. I. tit. XIII. n. 3).

## BENEDIZIONE IN FINE DELLA MESSA.

„Detto: *Ite Missa est*, o *Benedicamus Domino*, stando il Celebrante colle mani giunte dinanzi al mezzo dell'Altare, e col capo chinato, dirà secretamente: *Placeat tibi, Sancta Trinitas etc.*;

(1) E' inconveniente amministrare il Battesimo fuori della Fonte battesimale, quantunque lo amministri il Vescovo, perchè così viene precettato dalla Rubrica, che parla chiaramente dicendo: *Postquam ad Baptisterium deveniam fuerit*. Né il Ceremoniale dei Vescovi, ovvero il Pontificale Romano lo dispensa dall'osservanza di questo Rito (Baruf. Tit. XV, n. 16). Che se non è permesso ad un Vescovo di battezzare fuori della Fonte, non ostante la maestà Episcopale; come lo sarà ad un Parroco, ovvero ad un semplice Sacerdote? Molto ineno poi attesa la nobiltà del Battezzando (a meno che non sia figlio di un qualche Principe, perchè in allora gode del privilegio di essere battezzato in una qualche privata Cappella, come abbiám detto di sopra al titolo — *Battezzare i Fanciulli*).

detto il quale, colle mani estese e poste sopra l'Altare, lo bacia nel mezzo: dipoi erigendosi, stando ancora verso l'Altare, alza gli occhi al Cielo, e le mani, che estende e giunge, e chinando il capo, dice con intelligibile voce: *Benedicat vos omnipotens Deus*, e colle mani giunte, e cogli occhi dimessi a terra, voltandosi al Popolo dal lato sinistro al destro, estesa la mano destra, e colle dita giunte, e colla sinistra sopra il petto, benedice una sol volta (1) il Popolo, dicendo: *Pater, et Filius ✠, et Spiritus Sanctus*, e perfezionando il circolo, si porta al *cornu Evangelii*, dove dice: *Dominus vobiscum etc.* Se celebrò poi pei Defunti, detto: *Placeat tibi, Sancta Trinitas*, come sopra, e haciato l'Altare, si porta al *cornu Evangelii*, e dice l'Evangelio di S. Giovanni, ommettendo la Benedizione, che non si dà nelle Messe dei Defunti. " (Missal. Rom. part. 2. tit. XII. n. 1, e 4).

Ad una tal Benedizione poi del Celebrante tutti debbono genuflettere ai suoi luoghi. E nella Messa solenne, eziandio il Diacono, e il Suddiacono, l'uno a destra, e l'altro a sinistra del Celebrante; l'Assistente poi sul gradino superiore *in cornu Evangelii*

---

(1) A differenza del Vescovo, che benedice tre volte. Un tempo anche i Sacerdoti avevano l'autorità di benedire tre volte nella Messa, come ci attesta il Burcardo Maestro di Ceremonie della Cappella Pontificia, il quale così dice: „ Deinde extensis manibus etc. vertit se ad manum sinistram. Primo versus cornu Epistolae, ubi manu dextera signum Crucis producit super Populum, voce intelligibili dicens: Pater ✠, tum in medio, simili voce dicens: et Filius ✠, deinde versus cornu Evangelii dicens: et Spiritus Sanctus. &c. Amen.” Sembra che questo Rito abbia durato fino ai tempi di S. Pio V. il quale tolse la facoltà ai Preti di benedire tre volte il Popolo nelle Messe private. E Clemente VIII. proibì questa trina Benedizione ai Sacerdoti anche nelle Messe solenni, come si prescrive nel Messale dalla di lui autorità riconosciuto (Goltz Dizionario par. 1, lit. B).

colla faccia volta verso il *cornu Epistolæ*, come dice il Lonher. *Ad Benedictionem Celebrantis omnes genuflexi esse debent in suis locis. Et in Missa solenni Diaconus, et Subdiaconus, ac Presbyter assistens cum Pluviali genuflectere debent.* Così appresso il Colti tit. *Benedict. in fine Missæ*). A tale genuflessione però non sono tenuti i Canonici, perchè questi neppure alla Benedizione del Vescovo Celebrante debbono genuflettere, ma chinare il capo soltanto (Cærem. Episcop. lib. 1, cap. 7, et cap. 5, n. 25).

**BENEDIZIONE CHE SI DA' COL SS. SACRAMENTO.** Finita l'Orazione, e risposto dal Coro *Amen*, il Celebrante genuflettendo sull'infimo gradino dell'Altare, prenderà sopra gli omeri il Velo lungo (coll'ajuto del Ceremoniere); dipoi ascenderà l'Altare, e ivi genufletterà dinanzi al Santissimo Sacramento con un sol ginocchio (onde sorgger facilmente), e senza assistenza di alcuno prenderà l'Ostensorio colle mani velate, colla destra tenendo il nodo, e colla sinistra il piede dinanzi al petto; si volterà al Popolo pel suo lato destro, e lo benedirà una sol volta con questo rito, cioè l'innalzerà non sopra il capo (come molti inavvertentemente fanno), ma solo fino agli occhi, e allo stesso modo lo abbasserà infra il petto, tosto di nuovo in retta linea lo solleverà fino al petto, e indi lo condurrà all'omero sinistro (non movendo il capo secondo Bralton, Parte 3, cap. 18, n. 7), e al destro, e di nuovo al petto, ed ivi si starà per alcun poco, quasi compiuta una Croce a tutte le parti del Mondo. Allora perfezionando il giro si volterà all'Altare verso il *cornu Evangelii*, non *Epistolæ* (Così Bauldry, Tonelli, Niccolò Bralton, ed altri citati dal Colti, Dizionario part. 1 lit. B. S. R. C. 21 Martii 1676).

E' uso però comune delle Chiese di Roma, e di tutto il Mondo, che il Sacerdote, dopo che ridusse l'Ostensorio al lato destro, non lo debba di nuovo ridurre dinanzi al petto, ma tosto debba voltarsi al *cornu Evangelii*: e dalla Sacra Congregazione de' Riti furono approvati ambidue questi modi (S. R. C. ut sup.).

Nulla dirà poi il Sacerdote benedicendo il Popolo col Santissimo Sacramento (Colti p. 1, lit. B).

Taceranno pur anco i Musici, e i Cantori quando si darà la Benedizione. Si possono però suonare gli Organi con soave, e grave suono, siccome si fa all'Elevazione del Santissimo Sacramento (Tonelli lib. 3, cap. 2, §. 9. Vinitor par. 4, tit. VII. *de Process. Ss. Sacram.* n. 17).

Il Diacono poi, e il Suddiacono (ovvero altri genuflessi parte per parte sull'orlo della Predella), chinati, e colla faccia volti al Santissimo Sacramento alzeranno i lembi del Piviale al Celebrante mentre benedirà il Popolo (Bauldry par. 4, cap. 16, art. 3, n. 35).

Data la Benedizione, il Sacerdote depresso sopra l'Altare l'Ostensorio, genufletterà tosto con un solo ginocchio, e discenderà all'infimo gradino, dove di nuovo sullo stesso rimarrà genuflesso, e dal Ceremoniere, o dal medesimo Suddiacono (come dice il Gavanto) gli si leverà il Velo dalle spalle. Il Diacono frattanto rimanendo sulla Predella dell'Altare riporrà il Santissimo Sacramento nel Tabernacolo, fatte prima e dopo le dovute genuflessioni. Indi discenderà alla destra del Sacerdote, dal quale fatta in un solo e medesimo tempo assieme coi Ministri la genuflessione con un solo ginocchio al Sacramento, e ricevute *de more* le loro berrette, tutti si copriranno dinanzi all'Altare,

e ritorneranno in Sagrestia (Colti, part. 1, lit. B).

BENEDIZIONE DELLA FONTE, fuori del  
*Sabbato Santo di Pasqua, e di Pentecoste.*

I. „Primieramente si laverà, e monderà il Vaso del Battisterio, dipoi si riempirà di limpida acqua.”

II. „Indi il Sacerdote con i suoi Chierici o altri Preti ancora, precedendolo la Croce con due Cerei, e un Turibolo coll'Incenso, nonchè coi Vasetti del Crisma, e dell'Olio dei Catecumeni, discenderà alla Fonte, ed ivi, o dinanzi all'Altare (1) del Battisterio dirà la Litania ordinaria” (2).

III. „Si potrà dire eziandio la Litania più breve come nel Sabbato Santo.”

IV. „Il Sacerdote dirà il *Pater noster*, e il *Credo* tutto a chiara voce.”

V. „Pocchia dividerà l'Acqua colla mano, e dipoi la spargerà fuori del margine della Fonte verso le quattro parti del Mondo, proseguendo: *Et in quatuor etc.*”

VI. „Allora soffierà tre volte nell'Acqua verso tre parti, secondo questa figura Y. Indi porrà l'Incenso nel Turibolo, e incenserà la Fonte.”

VII. „Dipoi infondendo dell'Olio dei Catecumeni in modo di Croce, dirà a chiara voce ec.”

VIII. „Indi prenderà tutte e due le Ampolle dell'Olio Santo e del Crisma, e infondendo di ambidue insieme in modo di Croce, dirà ec.”

IX. „Finalmente deposta l'Ampolla, meschie-

(1) Suppone la Rubrica, che per maggiore ornamento vi sia un Altare nel Battisterio, il quale sia edificato fuori della Chiesa. E il Cavaliere (Rett. Eccl. Tit. VIII, n. 2) vuole, che sia dedicato a S. Giovanni Battista.

(2) La Litania ordinaria è quella, che si dice Maggiore, ossia di tutti i Santi, come diremo a suo luogo dopo i Salmi Penitenziali (Baruf. Tit. XVI, n. 22).

rà colla mano destra l'Olio Santo, e il Crisma assieme coll'Acqua, e lo spargerà per tutta la Fonte" (Ritual. Rom. *Benedictio Fontis Baptismi extra Sabbatum Paschæ etc.*).

**BENEDIZIONE DELLA DONNA DOPO IL PARTO.** „ I. Se una qualche Puerpera vorrà (1) venire alla Chiesa, giusta la pia e lodevole consuetudine, per rendere grazie a Dio della sua salute, e chiederà di essere benedetta; allora un Sacerdote vestito di Cotta, e Stola bianca assieme col Ministro che tiene l'Aspersorio, si accosterà alla porta della Chiesa, dov'ella genuflettendo sulle soglie, terrà in mano una Candela accesa, ed egli l'aspergerà coll'Acqua benedetta, dicendo: *Adjutorium nostrum in nomine Domini etc.*”

II. „ Dipoi porgendo l'estremità della Stola alla mano destra della Donna, la introdurrà in Chiesa, dicendo: *Ingredere etc.*”

---

(1) Questa Benedizione è di puro consiglio, non di precetto, giusta quello che dice la Rubrica, cioè: *si venire voluerit*. Questa consuetudine poi è di antica origine nella Chiesa, come ci attesta il Quarti (De Benedictionibus n. 298, Sect. 12, Præfud. 1). Egli è certo ch'ella viene dalla Legge antica del Popolo d'Israello, come si v'ede nel Levitico (cap. 12), dove Iddio comanda che non entrino nel Tempio le Donne dopo il parto, se non abbiano premessa la purificazione (Baruf. Tit. XLIII, n. 4, 6). ●

\* E quantunque poi una tal Benedizione si debba impartire dal Parroco, come dichiarò la Sacra Congr. de' Riti col seguente Decreto: „An Benedictiones Mulierum post partum, Fontis baptismalis, Ignis, Seminis, Ovarum, et similitum, sint de juribus mere Parochialibus? Et responsum fuit: *Negative*; sed Benedictiones Mulierum, et Fontis baptismalis fieri debere a Parochis.” S. R. C. 10 Decemb. 1703. Urbis et Orbis (V. Gard. 3521 ad 6): pure non è di diritto Parrocchiale, secondo la Congr. del Concilio che coi suoi Decreti 3 Dicembre 1718. e 7 Dicembre 1720. decise che le donne dopo il parto possono portarsi in qualunque Chiesa per ricevere una tale Benedizione. E lo stesso venne stabilito dalla Presidenza generale in Venezia pella decisione de' Casi di Coscienza (Anno 1828. Mens. Decemb. pag. 77).

III. „Ed essa entrata, genufletterà dinanzi all' Altare, e pregherà, rendendo grazie a Dio de' benefizj ricevuti, e il Sacerdote dirà: *Kyrie eleison etc.*”

IV. „Indi l'aspergerà di nuovo in modo di Croce, dicendo: *Pax et benedictio etc.*” (Ritual. Rom. *Benedictio Mulieris post partum*).

**BENEDIZIONI. Loro regole generali.**

I. „Sappia il Sacerdote di quali cose appartengano ad esso (1) *suo jure* le Benedizioni, e di quali al Vescovo (2), onde non si usurpi mai di propria autorità, inconsideratamente, o imperitamente gli uffizj, che richiedono una maggior dignità.”

II. „In ogni Benedizione fuori della Messa, il Sacerdote vestito almeno di Cotta, e Stola del color che si usa secondo la qualità del tempo, purchè altrimenti non venga notato nel Messale, benedirà stando sempre in piedi, e col capo scoperto.”

III. „Nel principio di qualunque Benedizione dirà: *Adjutorium nostrum etc.* Indi dirà l'O-

(1) Le Benedizioni che si trovano nel Messale si possono fare da qualunque Sacerdote senza pregiudizio dei diritti Parrocchiali. Quelle poi che sono nel Rituale si debbono fare dal solo Parroco (Baruf. tit. XLIV. n. 24, 25).

(2) \* Il Rituale pone con distinzione quelle Benedizioni che spettano ai Sacerdoti, e quelle che sono di diritto Vescovile, le quali si possono usare anche da' Sacerdoti, che ne abbiano la facoltà delegata, perchè non sono Benedizioni di cose annesse all' Ordine Episcopale; e quindi può benissimo il Vescovo delegare altro Sacerdote, che non potrebbe però deputare in quelle che sono di sua propria giurisdizione, e d' Ordine insieme, ma in quelle di suo diritto soltanto. Così il Jus (cap. *Aqua de Consecrat. Eccl.*), e il Silvestro (q. 22, n. 4). Che se taluno temerariamente, e scientemente si volesse usurpare una tale autorità, dice il dotto Quarti (tit. 2, n. 10), peccerebbe mortalmente, e diverrebbe irregolare.



razione propria, una sola, o più, come sarà notato a suo luogo. ”

IV. „ Poesia aspergerà la cosa coll' Acqua benedetta, e dove sarà notato parimente incenserà, nulla dicendo. ”

V. „ Abbia poi seco il Sacerdote un Ministro col Vaso dell' Acqua benedetta, ed assieme il Rituale o Messale Romano. ”

VI. „ Si guardi finalmente, che ad oggetto di benedire, non si ponga sopra l' Altare alcuna cosa indecente, come sarebbero i cibi: ma tutto ciò che vi sarà di simile, si porrà sopra d'una mensa apparecchiata in un luogo opportuno (Ritual. Rom. *De Benedictionibus. Regulæ generales*).

\* BENEDIZIONI PROSCRITTE. Affine di togliere ogni illusione in proposito, mi si permetta di fare alcune brevi osservazioni intorno a quelle Benedizioni tutte, ed Esorcismi, che si trovano stampati nel Libro intitolato: *Sacerdote provveduto per l' assistenza de' moribondi, per l' occorrenza di varie Benedizioni, e per l' amministrazione di alcuni Sacramenti, e varj Esorcismi. Operetta tratta dal Rituale e Sacerdotale Romano. Venezia, 1828. Dalla Tipografia Cordella.*

• E per procedere con tutta chiarezza, e precisione, dividerò le dette Benedizioni in tre classi, cioè:

- I. *Quelle che non si sa da qual fonte siano state prodotte.*
- II. *Quelle che furon dedotte dal Sacerdotale Romano.*
- III. *Finalmente le Benedizioni che sono del Rituale Romano di antica, e di recente Edizione.*

Ecco le Benedizioni che si contengono nella prima classe.

Alla parte seconda del suindicato Libro si trovano le seguenti, specificate come quì sotto:

Benedizione II. <i>Sopra gl' Infermi adulti con qualche Reliquia, ovvero Olio della Lampada di qualche Santo</i> . . . . .	pag. 77
III. <i>Per i fanciulli infermi</i> . . . . .	„ 79
IV. <i>Per quelli che patiscono dolori di calcoli, implorando l' intercessione di S. Liborio</i> „	81
V. <i>Per quelli che patiscono dolori di denti, impetrandolo l' intercessione di S. Apollonia V. M.</i> „	83
VI. <i>Per quelli che patiscono male d' occhi, implorando l' intercessione di S. Lucia V. M.</i> „	85
VIII. <i>Del Nome di Gesù</i> . . . . .	„ 87
XII. <i>Della camera</i> . . . . .	„ 89
XIII. <i>De' vestimenti della persona, e del letto</i> „	ivi
XIV. <i>Di casa maleficiata per ottenere da Dio l' espulsione de' Demonj, che la infestano</i> „	90
XV. <i>Del fuoco</i> . . . . .	„ 91
XVI. <i>Della fornace</i> . . . . .	„ 92
XVII. <i>Della fornace del ferro</i> . . . . .	„ 94
XVIII. <i>Della caldaja per coagulare il latte</i> „	96
XIX. <i>Dell' incenso, storace ed ogni odorabile</i> „	97
XX. <i>Delle rose, ruta, absenzio ec.</i> . . . . .	„ 98
XXI. <i>Dell' olio, ed altre unzioni</i> . . . . .	„ 99
XXIII. <i>Per vestire un fanciullo per voto</i> „	101
XXIV. <i>A spogliar il fanciullo dopo il voto</i> „	ivi
XXIX. <i>Del jieno, pascoli, sale, ed acqua per gli animali, per liberarli, e preservali da' maleficj</i> . . . . .	„ 107
XXX. <i>Degli animali per liberarli da' maleficj</i> „	ivi
XXXI. <i>Delle colombaje, pollaj, ed altri luoghi simili</i> . . . . .	„ 108

XXXIV. Della pescagione . . . . .	pag. 110
XXXV. Del granajo . . . . .	„ 112
XXXVI. Del formento, della farina, dei legumi ec. . . . .	„ 113
XXXIX. Del formento, riso, ed altro prima che sia raccolto . . . . .	„ 116
XI. Di qualsivoglia cosa comestibile . . . . .	„ 118
XLI. Della cantina . . . . .	„ ivi
XLII. Del vino ed aceto . . . . .	„ 119

Tutte queste sopraesposte Benedizioni non si trovano nè nel Rituale; ciò che solo bastar potrebbe; e nemmeno nel Sacerdotale Romano: laddove l'Autore del sunnominato Libro ci assicura che furon tratte dai detti Rituali della Chiesa antico e moderno; dal che si deve certamente inferire che tali Benedizioni sono e apocrife, ed illecite.

Apocrife, perchè il Libro da usarsi in ogni Benedizione, è solo il Rituale Romano approvato da Paolo V. colla sua Bolla *Apostolicæ Sedis*, che si trova nel principio di detto Rituale, dove così prescrive quel Pontefice:

*Hortamur in Domino Venerab. Fratres Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, et dilectos filios eorum Vicarios, necnon Abbates, Parochos universos, ubique locorum existentes, et alios ad quos spectat, ut in posterum Rituali in sacris functionibus utantur, et in re tanti momenti, quæ Catholica Ecclesia, et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent. Datum Romæ, 17 Junii 1614.*

Si deve poi avvertire, di usare un Rituale di recente edizione, in cui non vi siano tutte quelle aggiunte che sono proscritte dalla Sacra Congregazione dell'Indice col presente Decreto.

*Decretum emanatum sub die 11 Januarii 1725 a Sacra Indicis Congr. quoad Ritum Romanum. Ejusdem Sacræ Congregationis Decreto prohibentur omnes additationes factæ, et forsân faciendæ Rituali Romano post reformationem S. R. C., et maxime Conjuraciones potentissimæ, et efficaces ad expellendas aeras tempestates a dæmonibus per se, sive ad nutum cujusvis diabolici Ministri excitatas, ex diversis, et approbatis Auctoribus collectæ a Presbytero Lucatello Titul. S. Cassiani Bergomi; et Benedictio Aquæ, quæ fit in Vigilia Epiphaniæ.*

E Benedetto XIV. conferma il soprariferito Pontificio Diploma colla sua Costituzione 89. *Inter omnigena, §. 18 (Bull. tom. 1), dove dice espressamente: Benedictiones præter eas, quæ in Ecclesia receptæ sunt, in sacris ritibus non admittantur.*

Di troppo poi mi estenderei, se ad un Liturgico rigoroso esame chiamassi il rito di tali Benedizioni, onde comprovare sempre più la verità del mio assunto: ma mi vieta la molteplicità delle interessanti aggiunte da farsi a questo Dizionario.

Tuttavolta mi si permetta di reclamare contro l'abuso che si fa in queste degli Evangelj, che non vorrei credere, che l'Autore li avesse presi per preghiere; mentre si benedice anche in questa forma: *Per Evangelica dicta, et per omnia a me lecta (dice il Sacerdote) confundatur, deleatur ✠ extinguatur ✠ dissipetur ✠ destruaturs omnis virtus diabolica, et infirmitas in hac creatura. Amen;* ciò che a me sembra un grecismo. Similmente mi sia lecito di disapprovare l'unzione che si suol fare sopra l'Infermo coll'Olio ardente innanzi a qualche Santo, per cui si dice la seguente Orazione: *Exaudi nos, omnipotens æternæ Deus, pro famulo*

*tuo, quem modo in nomine tuo unximus, et intercedente gloriosa Filii tui Genitrice Virgine Maria, atque Beato N. et omnibus Sanctis; præsta, ut hujus Unctionis virtutem sentire valeat, atque ab omnibus malis animæ et corporis liberetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.*

Io non saprei ritrovare in quest' Olio altra santità che quella di essere stato in una Lampada del Tempio, nè ho mai inteso, che non essendo benedetto dal Sacerdote, come si ha nel Rituale Romano al titolo *Benedictio Olei simplicis*, si possa formare con questo alcun Sacramentale; mentre poi la Chiesa benedice l' Olio semplice ad uso degl' Infermi, ma non li unge sacramentalmente con esso.

E' vero che *sola fides sufficit*; ma per me io son d' avviso che con ciò si viene non solo a derogare all' autorità della Chiesa, che sola può istituire, e riformare i Sacri Riti, ma si viene anche a nutrire e fomentare la superstizione del rozzo popolo, il quale per ogni cosa sua familiare vorrebbe sempre un' apposita Benedizione, e per nulla calcolando la facoltà che ha il Sacerdote di benedire colle consecrate sue dita (per cui gli ha detto il Vescovo consecrante: *Ut quæcumque benedixerint, benedicantur*), vuole vedere sempre fra le mani una qualche Reliquia, di cui nelle sue Benedizioni non fa uso mai la Chiesa, e solo asperge coll' acqua le benedette cose; per lo che avea ragione di dire il celebre Muratori (Regolata Divozion dei Cristiani, cap. 24), che *si viene ad abusare dai Servi dell' interesse dei Riti anche i più santi*; motivo per cui il Concilio di Trento comanda ai Vescovi, *di non permettere che si trattino o si stampino cose incerte, o che portino seco*

apparenza di falsità in punto di devozione cristiana (così alla sess. 25). Del resto poi che si possa pregar da un Sacerdote, e che anzi si debba sopra di un Infermo, egli è certo, come abbiamo dall'Epistola di S. Jacopo Apostolo, ove dice: *Infirmatur quis in vobis? inducat Presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus* (cap. 5, v. 14, e 15); ma non per questo si deve instituire arbitrariamente un rito, nè a cagion di esempio si leggerà sopra l'Infermo l'Evangelio; *Socrus autem Simonis tenebatur magnis febris*; giacchè ciò si deve lasciare alla pietà del Sacerdote, il quale può benissimo usare l'Ant. *Sub tuum praesidium*, coll'Orazione: *Concede famulos tuos etc.*, ed altre Orazioni a suo beneplacito, de' Santi che si trovano nel Breviario Romano, anzi che tanti Esorcisimi usati dall'Autore delle Benedizioni in discorso; quasi che il male del corpo non sia sempre conseguenza di una natura corrotta per il peccato d'origine, ma invece uno spirito maligno che renda ossesso il povero infermo.

Avvegnachè poi io abbia dimostrato essere apocrife tutte le sopraddette Benedizioni, pure io voglio far alcune brevi osservazioni sopra quelle che si contengono sotto i nun. XV. XVI. XVII.

#### N. XV. Benedizione del Fuoco.

Sembra che la Sacra Congregazione de' Riti ammetta una tal Benedizione col seguente Decreto: *An Benedictiones Mulierum post partum, Fontis Baptismalis, Ignis, Seminis, Ovorum, et similium, sint de juribus mere Pirochialibus? Et responsum fuit Negative; sed Benedictiones Mulierum, et Fon-*

*tis Baptismalis, fieri debere a Parochis.* S. R. C. 10 Decemb. 1703 *Urbis et Orbis* (V. Gard. 3521 ad 6), ma non ne trovo il rito nel Rituale Romano da praticarla.

N. XVI. *Benedizione della Fornace.*

Non so di qual formula se ne servano i Parrochi, ai quali sono soggette le fornaci ad uso di vetro o di pietre, che spesso si debbon rinnovare, perchè a motivo della mancanza di fuoco, crollano a quando a quando del tutto.

Questa Benedizione certamente non è approvata dalla Chiesa per tutte le già addotte ragioni; ma pur se venisse permessa dalla S. C. de' Riti, io la prenderei per benedire ogni Fornace, mentre non ritrovo in essa alcuna incongruità di rito, nè Esorcismo alcuno, giacchè a me piaccion molto e le Benedizioni dei tre Fanciulli condannati da Nabucco, che si adattano a tale Sacra Funzione, e la conclusione della prima Orazione; cioè: *ut tua benedictione succensa, quidquid in ea ad nostros usus invenitur, etiam ad gloriam et honorem tuum referatur.* Ed ecco perciò, che volendo i detti Parrochi continuare la lodevolissima consuetudine di benedire validamente le fornaci, potrebbero presentare alla prefata Sacra Congregazione questo rito, perchè loro venga accordato: dal che ne verrebbe certamente, che si porrebbero in quel diritto, che presentemente non hanno, non essendo questa Benedizione Parrocchiale, perchè non esistente nel Rituale Romano.

N. XVII. *Benedizione della Fornace del ferro.*

Altrettanto si dica anche per questa Benedizione.

Ciò detto intorno alle Benedizioni della prima classe, passiamo a quelle della seconda; cioè che furono dedotte dal Sacerdotale Romano.

Benediz. XXVI.	<i>Nella peste degli animali.</i>	pag. 104
-- XXVII.	<i>Del sale da darsi agli animali oppresi dalla peste</i>	„ ivi
-- XLIII.	<i>Del pozzo nuovo . . .</i>	„ 121
-- XLV.	<i>Del latte e del mele . . .</i>	„ 124
-- XLVII.	<i>Delle armi dell' esercito contro i nemici della Chiesa</i>	„ 125
-- LII.	<i>Delle Croci che si piantano sui capi di strada nelle Rogazioni, o in altri tempi. . .</i>	„ 132

Per provare l'insussistenza di queste Benedizioni, basta ricordare le due Pontificie Costituzioni di Pio V. fatte per riformare il Rito Romano, le quali cominciano: *Quo primum tempore* anno D. 1568, e *Quod a nobis* anno 1570, colle quali abrogò tutti que' Riti che non vantavano l'antichità di 200 anni. *Illus tamen exceptis* (così il Pontefice), *que ab ipsa prima institutione, a Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quæ vel ipsam institutionem ducentos annos antecedit.* E in Venezia, un secolo prima che il detto Papa accordasse un tale privilegio, venne soppresso il suo Rito detto Patriarchino, di cui nel predetto Sacerdotale abbiamo il *Battesimo*, l'*Estrema Unzione ec. secundum usum Patriarchatus Venetiarum* (V. Rito Patriarchino illustrato, anno 1823, pag. 25). E poi



il libro da adoperarsi in ogni Benedizione è il Rituale Romano, come abbiamo veduto di sopra.

Visto quanto spettava alle sopraddette Benedizioni, venghiamo a quelle finalmente che sono del Rituale Romano di antica, e recente data, e che si trovano collocate, come le altre, nel sopra-indicato Libro.

Benedizione I. <i>del sale e dell' acqua</i> . . .	pag. 75
-- VII. <i>Delle Immagini sacre, della B. Vergine, e d' altri Santi</i> . . .	„ 86
-- IX. <i>Della Croce nuova</i> . . .	„ 87
-- X. <i>Del Tabernacolo, ovvero Pisside per conservarsi la Sacrosanta Eucaristia</i> . . . . .	„ 88
-- XI. <i>Di casa nuova</i> . . . . .	„ ivi
-- XXII. <i>Di qualsivoglia medicamento</i> . . . . .	„ 100
-- XXXII. <i>Della semenza de' vermi, detti cavalieri, che fanno la seta</i> . . . . .	„ 109
-- XXXIII. <i>Di barca, o nave nuova</i> . . . . .	„ 110
-- XXXVII. <i>Dell' uova</i> . . . . .	„ 115
-- XXXVIII. <i>Dell' agnello pasquale</i> „	• ivi
-- XLVIII. <i>De' Pellegrini prima d' incamminarsi ai Luoghi Santi</i> „	127
-- XLIX. <i>De' Pellegrini dopo il loro ritorno</i> . . . . .	„ 129
-- LI. <i>Delle case nel Sabato Santo di Pasqua</i> . . . . .	„ 131
-- LIII. <i>Delle candele</i> . . . . .	„ 133
-- LIV. <i>Delle candele della Compagnia del Ss. Rosario</i> . . . . .	„ 134

Tutte queste Benedizioni sono effettivamente del Rituale Romano; ma convien far delle osservazioni intorno ad ognuna separatamente.

N. VII. Questa Benedizione è del Rituale, ma è propria del Vescovo soltanto, giacchè nell'Indice cade sotto al titolo: *Benedictiones faciendæ ab Episcopis, vel aliis facultatem habentibus.*

N. IX. Questa si può fare da qualunque semplice Sacerdote, giusta il presente Decreto: *Cruces Altarium, seu Processionum non sunt benedicendæ de præcepto; potest tamen simplex Sacerdos eas benedicere privatim, et non solemniter.* S. R. G. 12 Julii 1704 in una Urbis, Clement. XI. confirmante in suo Bullario par. 3, decr. 5, et repetitur in Bull. Rom. tom. 8, Lucemburgi 1727, pag. 433. Incipit Decretum: Urbis Fratres Josepho. V. Gard. 3548.

N. X. Qui si aggiunga quanto dice il celebre Ferrari al titolo: *Benedictiones variæ*, art. 5, n. 24, cioè: *Benedicere Pixides possunt singulis, quibus est concessum posse benedicere paramenta, et ornamenta Ecclesiæ, quia in eorum lem. Benedictionibus Sacrum Chrisma non exigitur.*

N. XI. E' del Rituale, ma anche di ogni Sacerdote, perchè si trova posta nel Messale Romano, come vedemmo nel titolo antecedente, nota 1, al §. 1.

N. XXII. In questa Benedizione, levata la prima Orazione, l'Autore prese quella del Rituale Romano ch'è destinata ad *quoicumque comestibile*, ch'è pur la medesima anche nel Sacerdotale; ma col titolo: *De Benedictione ad omnia.* In ciò non

mi sembra doverci usare tanta rigidezza di rito, giacchè comestibile è anche il farmaco, qualunque che si prenda per bocca, e perciò *mutatis mutandis* quella userei del predetto Rituale.

N. XXXII. Nella prima Orazione soltanto una tale Benedizione s' uniforma a quella che si trova in fine del Rituale Romano di antica data; ragione per cui non si può usare, giacchè questa è compresa nel Decreto dell' Indice poc' anzi ricordato.

N. XXXIII. Questa si può usare da ogni Sacerdote, giusta il presente Decreto: *Benedictio novarum navium non est de juribus Parochialibus*. S. R. C. 13 Junii 1671. in *Papien*. V. Gard. 2397.

N. XXXVII. e XXXVIII. Queste due Benedizioni si possono usare da qualunque Sacerdote, perchè sono anche nel Messale Romano.

N. XLVIII. Questa Benedizione sarebbe eguale a quella del predetto Rituale Romano, ma venne mutilata, e le manca l' Orazione: *Deus, qui Abraham*; la quale, perchè non si ritrova nel Messale, non si può usare che dai soli Parrochi.

N. XLIX. e LI. Similmente queste due sono di diritto Parrocchiale come sopra al n. XLVIII.

N. LIII. Per questa si veggano i N. XXXVII. e XXXVIII.

N. LIV. Una tal Benedizione è del Rituale, ma di antica data; quindi è proibita come sopra al n. XXXII.

Finalmente al Cap. IV. del predetto *Sacerdote provveduto* vi è la *Benedizione delle donne dopo il parto*, la qual' è del Rituale, ma di *jus* Parrocchiale e perchè non si trova nel Messale Romano, e per il Decreto da noi riferito di sopra nella prima classe di queste Benedizioni al N. XV.

Oltre poi a tutte le confutate Benedizioni, vi sono anche le seguenti, alle quali uniremo pure gli Esorcismi che sono dell' anzidetto *Sacerdote provveduto*.

Benedizione XXV. <i>Contra le api</i> . . .	pag. 102
— XXVIII. <i>Delle mandre</i> . . .	„ 105
— XLVII. <i>Della bandiera militare</i> . . .	„ 127
— L. <i>Per il Cordon di S. Francesco</i> . . .	„ 130
— Capo V. <i>Esorcismo efficacissimo da farsi sopra gli ossessi dal Demonio, del R. P. D. Bernard. Vidali, Dot. di Sac. Teologia, e della S. Inquisizione, Confess., e Vicario</i> . . . . .	„ 156
— Cap. VI. <i>Altro Esorcismo del medesimo contro la tempesta dell' aria</i> . . . . .	„ 157
— Cap. VII. <i>Esorcismo per il fuoco</i> . . . . .	„ 158
— Cap. ult. <i>Conjurazione contro la tempesta dell' aria</i> . . . . .	„ 161

Anche a queste Benedizioni apporremo le Liturgiche nostre osservazioni.

N. XXV. Questa è in tutto eguale a quella che abbiamo riferito al titolo: *Animali nocivi, ed infetti: Benedizione contra di essi*; e perciò da potersi usare a mio credere.

N. XXVIII. Il rito per tale Benedizione si trova al titolo: *Animali: loro Benedizioni* di questo Dizionario, mentre il descritto nel sopraccitato Libro non è di alcun antico, o recente Rituale.

N. XLVII. Dessa è del Pontificale, e quindi propria del Vescovo soltanto, o di chi ne avesse

la facoltà; per lo che si vegga quanto abbiamo detto di sopra nella terza classe di queste Benedizioni al n. VII.

N. L. Una tal Benedizione sarà propria dell'Ordine Franceseano, perchè non si trova in alcun antico, o recente Rituale.

Al Capo V. VI. VII. si trovano i soprariferiti Esorcismi, intorno ai quali diremo che già l'Autore del più volte indicato Libro: *Sacerdote provveduto*, li dichiara non di Rituale, e perciò senza dubbio non sono ammissibili, quantunque sieno di un Confessore e Vicario della Santa Inquisizione.

Al Cap. ultimo finalmente si trovano le *Conjurazioni contro la tempesta dell'aria*. Queste non sono eguali a quelle del sopraddetto Rituale, ed ancorchè lo fossero, sarebbero proibite, giusta il più volte citato Decreto della Sacra Congregazione dell'Indice da noi sopra riferito nella detta terza classe al n. XXXII.

Tuttavolta debbo aggiungere che *Benedictio flaminis, et grandinum est approbata ab Ecclesia, dummodo Exorcismus approbatus ab Ecclesia, et Ministris necessarius fiat* (Ita Romaguer ad Synod. Gerund. lib. 1, tit. 3, cap. 3, n. 1, et duob. seq.).

Delle seguenti Assoluzioni plenarie che si trovano nel detto Libro non parlo, perchè è da per se chiaro, che non si possono impartire senonchè da chi è munito della debita facoltà.

N. LV. *Assoluzione Plenaria* per i Confratelli del Rosario. . . . pag. 135

„ LVI. *Assoluzione Plenaria* solita a darsi a' Cordigeri di S. Francesco in articolo di morte . . . „ ivi

- N. LVII. *Assoluzione Plenaria* per i Confratelli del Sacro Scapolare in articolo di morte . . . . . pag. 136
- „ LVIII. *Benedictio danda Fratr. Minoribus, peracto Epiphaniæ jejunio, quod vulgariter nuncupatur la Benedetta* „ 137

Dal sin qui detto conchiudiamo adunque che le Benedizioni permesse ad ogni Sacerdote, che si trovano nel mentovato Libro, sono le seguenti:

- Benediz. IX. *Della Croce nuova* . . . . . pag. 87
- III. *Di casa nuova* . . . . . „ 88
- XXV. *Contra le api, vermi, sorci, locuste, ed altri animali della terra che guastano i frutti ed infettano l'acqua* . . . . . „ 102
- XXXIII. *Di barca, o nave nuova* „ 110
- XXXVII. *Dell' uova* . . . . . „ 115
- XXXVIII. *Dell' agnello pasquale* „ ivi
- LIII. *Delle candele* . . . . . „ 133

Queste poi, che riferiamo qui sotto, sono di diritto Parrocchiale soltanto:

- Benediz. XLIX. *Dei Pellegrini dopo il loro ritorno* . . . . . pag. 127
- LI. *Delle case nel Sabato di Pasqua* „ 131
- Capo IV. *Per benedire le donne dopo il parto* . . . . . „ 154

**BENEDIZIONI NUZIALI.** Non si debbono fare ne' tempi proibiti, ancorchè si celebri il Matrimonio.

I. Perchè è proibito il farle da' sacri Canonici,

come si ha nel Decreto di Graziano alla causa 33, q. 4: *Nuptias celebrare, convivium facere*: nè il Concilio di Trento ha innovata su tal rapporto cosa veruna, o per meglio dire non ha stabilito cosa di più, che non fosse stata già determinata dagli antichi Canonici, come chiaramente si raccoglie dal cap. 10, sess. 24. *de Reform. Matrim.*, dove dice: „ *Antiquas solemnium Nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari Sancta Synodus præcipit. In aliis vero temporibus Nuptias solemniter celebrari permittit.* ”

II. Perchè giusta la comune opinione de' Teologi, e de' Canonisti, non è proibito il Matrimonio ne' tempi feriati, ma solamente la solennità delle Nozze, che nelle predette Benedizioni consiste: sopra di che fra i Teologi si possono vedere il Sanchez (*De Matrim. lib. 7, disp. 7, n. 10*), il Pontas (*De Matrim. lib. 6, cap. 8, n. 8*), il Bisso (*In Herurgia Tom. II. alla parola Tempus Feriatum, §. 1*), e tanti altri; e fra i Canonisti, il Barbosa (*§. 24, cap. 10, n. 4*), l'Anacleto (*n. 12, 13*), il Braschi (*In Promptuario cap. 65, n. 4*), ed altri molti.

Che le Benedizioni poi Nuziali formino la solennità delle Nozze, si deduce dal Rituale Romano nelle Rubriche del Sacramento del Matrimonio, dove dice: „ *Postremo meminerint Parochi a Dominica prima Adventus, usque ad diem Epiphaniæ, et a Feria quarta Cinerum usque ad Octavam Paschæ inclusive, solemnitates Nuptiarum prohibitas esse: ut Nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivium. Matrimonium autem omni tempore contrahi potest.* ” Ed i Teologi sopra indicati, nei luoghi qui allegati, sostengono che le Benedizioni sono le prime che

vengono sotto il nome di Solennità, e però non si debbono usare nei Matrimonj, che si fanno nei tempi feriatì. I Vescovi però possono permettere che si usino, sempre che vi sia una causa ragionevole, come ci attestano col Monacelli (D. I. n. 3) varj Autori (Baruf. tit. XLI).

## BI

**BIADE E VIGNE.** *Loro Benedizione.* Sotto questo nome si intende tutto quello che la terra produce per vitto dell'uomo, la quale contiene la sostanza del frutto, e la cosa fruttifera, come ci riferisce il Card. Toscol. (Practie. concl. tom. 8, lit. T, conclus. 392, n. 6).

Nel nostro caso s'intendono le Biade ancor verdeggianti, come apparisce dalle parole della lor Benedizione, che si trovano nel Rituale Romano, cioè *ut has primitias creaturæ tuæ etc.*

Similmente per il vocabolo *Vigne* s'intende eziandio il terreno in cui si trovano piantate le viti.

Questa Benedizione poi è d'antichissima origine, e sino dai tempi degli Apostoli, come ci assicura Marsil. Colonna nella sua *Hydragiologia* sect. 2, cap. 2; giacchè la vera fede c'insegna, che tutte le produzioni e i loro incrementi dipendono da Dio. Quindi i Fedeli usarono sempre chieder col mezzo della Benedizione ubertosa in nome da Dio, leggendosi nel Salino 146: *Qui operit cælum nubibus, et parat terra pluviam. Qui producit in montibus fœnum, et herbam servituti hominum.*

Speciali poi sono gli effetti di una tal Benedizione, cioè e perchè giungano alla loro maturità, *Deo auxiliante*, le frutta, e per allontanarne la diabolica perfidia, e finalmente perchè colla dovuta moderazione possiamo usare *in laudem Dei* delle stesse frutta.



Il tempo, in cui si benedicono le Vigne assieme colle Biade, suol essere per lo più nella Primavera: anzi c' insegna il Quarti (d. n. 262) che tal cerimonia si suol fare solennemente, cioè con Processione; perchè concorrendo con voti e preci il popolo, la Benedizione divenga più efficace, per lo che si fa di frequente nelle ferie delle Rogazioni innanzi l'Ascensione, e nel giorno di S. Marco, quando si dicono le Litanie maggiori: e questa Benedizione si può dir quasi Parrocchiale; per lo che la Sacra Congregazione del Concilio li 28 Agosto 1688 (come ci riferisce il Monacellio T. 2, tit. 13, n. 79) decretò, che dai semplici Sacerdoti (purchè non facciano le veci di Parroco) non si possa portar Stola in questa sacra funzione. Questo è quanto si può dire intorno ad una tale Benedizione; ma mi si permetta tuttavolta di osservare, o piuttosto di reclamare contro l'uso universale di adoperare la forma di Benedizione che si trova nel Sacerdotale Romano; mentre in ciò si viene a contraffare alla Bolla di Paolo V., come vedemmo poc' anzi. E il più volte prelodato Lambertini nelle sue Notificazioni alla sua Diocesi di Bologna ha quanto segue: *Non intendiamo presentemente altro che esortare alla continuazione delle medesime (Rogazioni), ed a mantenere l'uniformità del Rito; sapendo pur troppo, che nella Diocesi vanno i Curati a benedire ne' predetti tempi le campagne, ed ognuno fa le preci a suo modo. Si ritrova una formula di queste preci nel Sacerdotale Romano, ma essendo stata già da molto tempo stampata in questa Città una formula delle preci pel giorno di S. Marco, per i tre giorni delle Rogazioni, e per tutti gli altri giorni sino alla Domenica seconda di Ottobre; per mantenere l'uniformità*

mità del Rito vogliamo, che i signori Curati, e gli altri si servano della predetta formula tanto nel giorno di S. Marco quanto negli altri tre delle Rogazioni, ed ogni volta, che anderanno a benedire le campagne, finite le quali preci, potranno benedirle coll' Acqua santa. Il picciol volume, in cui si contengono le dette preci, fu da Noi fatto ristampare in questa nostra Stamperia nel principio che arrivammo a questa nostra Residenza.

Disapprova adunque il prelodato Lambertini la predetta formula del Sacerdotale, e ne comanda quella che si usa in Bologna, e ciò *per mantenere l'uniformità del Rito*, per cui si vede ch' essa sarà conforme, o quasi in tutto conforme a quella del Rituale Romano, giacchè non si otterrebbe la bramata uniformità, se fosse altrimenti: e diffatti egli stesso ne la fece ristampare fino dai primi momenti che assunse il governo di quella Chiesa.

Da tutte queste premesse poi lascio giudicare al giudizioso Parroco, se possa, o no dipartirsi dal Rituale Romano in questa sacra funzione.

**BISSESTILE, Anno.** E' quello ch'è maggiore di un giorno dell' Anno comune, il qual giorno si aggiunge a febbrajo, dicendo: *Bis--sexto Kalendas Martii*, dalle quali parole un tal Anno si dice Bissestile, e ricorre ogni quattro Anni. Imperciocchè constando l' Anno Solare comune di 365 giorni, e 6 ore, certo è, che nello spazio di quattro Anni si viene a costituire un giorno quasi intero da aggiungersi al mese di febbrajo come sopra. Dissi quasi intero, perchè le sei ore, che sopravanzano all' Anno comune, non sono intere, mancandovi alcuni minuti, il numero de' quali non poterono ancora determinare gli Astronomi. (Colti par. 2, lett. B).

BORSA, che si pone sopra il Calice. (V. *Preparazione del Sacerdote*).

## BU

BUGIA. Non la possono usare i Canonici, giusta il presente Decreto: *Non possunt Canonici in celebratione Missæ uti Palmatoria, vulgo Bugia* (S. R. C. 11 Julii 1699 in Vicentina). V. Gard. n. 3448. ad 3.

## CA

CADAVERE di un Defunto Ecclesiastico „ si adorerà colle sue Clericali, o Sacerdotali insegne”: quindi

I. „ Se sarà Sacerdote, si vestirà di Amitto, Camice, Cingolo, Manipolo, Stola, e Pianeta pavonazza” (1).

II. Se sarà Diacono, parimente di Amitto, Camice, Cingolo, Manipolo, Stola Diaconale, e Damatica pavonazza.”

III. „ Così pure il Suddiacono, ma senza Stola.”

IV. „ I Chierici poi si adoreranno di Veste talare, e Cotta, colla Tonsura, e loro berretta.”

V. „ Si porrà sempre il Sacerdote col capo verso l' Altar maggiore (2), a differenza del Defunto secolare, che deve andar coi piedi.”

VI. „ Il Parroco procuri finalmente di riservare il cadavere del Defunto per celebrargli la Messa *præsente corpore*, poichè ciò è di antichissi-

(1) Fra le altre vesti Sacerdotali, ossia suppellettili, Lavorio (d. i. 2, cap. 14, n. 105) enumera eziandio il Calice, che si legava nelle mani de' Sacerdoti, com' era consuetudine un tempo di Roma. Ma il dottissimo Sarnelli (Epist. 33) disapprova questo costume, come anco di porre il Messale aperto, perchè ripugna alla Rubrica, e alla decenza.

(2) Questo è un privilegio concesso ai soli Sacerdoti, non agli altri Chierici, ancorchè siano costituiti in Ordine Suddiaconale, o Diaconale (Baruf. tit. XXXIV, n. 148).

mo instituto (1) " (Ritual. Rom. *De Exequiis*).

CALENDARIO. E' una distribuzione de' tempi, che le Nazioni adattarono a' loro usi; una Tabella, o Almanacco, che contiene l'ordine dei giorni della settimana, dei mesi, e delle Feste, che occorrono nello spazio di un anno. Si chiama Calendario dalla parola *Kalendæ*, con cui si scrive ogni primo del mese. Il Calendario Romano trae la sua origine da Romolo, ma fu più volte riformato. Nel Breviario usiamo del Calendario Romano, o Gregoriano. Gregorio Papa lo riformò nell'anno 1582, dopo di essere stato riformato più volte (Macri *Hierolexicon tit. Kalendarium*).

Sarebbe poi difficile insegnare quì il modo di formare il Calendario Diocesano, giacchè si dovrebbero riportare in gran parte le Rubriche generali del Breviario Romano, le quali già si trovano estese in questo Dizionario, secondo i titoli che portano.

Qui credo opportuno l' inserire la seguente Tabella:

---

(1) Fu costume fin dagli Apostoli di offrire il Sacrificio dell'Altare a suffragio dei Defunti, come ci attestano Clemente Romano discepolo di S. Pietro (In *Constit. Apostol.* 6, cap. 10, l. 8), ed altri molti.

## TABELLA TEMPORARIA DELLE FESTE MOBILI (1)

Anno	Anno Aur. MDU.	Epatta	Lettera Martiolog.	Lettera Dominicale	Settimsina	Genii	Pasqua	Ascensione	Pentecoste	Corp. Doin.	Domenica I. Avvento
1801	16	15	q	D	1 Feb.	18 Feb.	5 Apr.	14 Mag.	24 Mag.	4 Giu.	29 Nov.
1802	17	25	G	C	14 Feb.	3 Mar.	18 Apr.	27 Mag.	6 Giu.	17 Giu.	28 Nov.
1803	18	7	B	B	6 Feb.	23 Feb.	10 Apr.	19 Mag.	29 Mag.	9 Giu.	27 Nov.
1804	19	18	g	AG	29 Gen.	13 Feb.	1 Apr.	10 Mag.	20 Mag.	31 Mag.	2 Dic.
1805	1	*	P	F	10 Feb.	27 Feb.	14 Apr.	23 Mag.	2 Giu.	13 Giu.	1 Dic.
1806	2	11	E	E	2 Feb.	19 Feb.	6 Apr.	15 Mag.	25 Mag.	5 Giu.	30 Nov.
1807	3	22	C	D	25 Gen.	11 Feb.	29 Mar.	7 Mag.	17 Mag.	28 Mag.	29 Nov.
1808	4	3	c	CB	14 Feb.	1 Mar.	17 Apr.	26 Mag.	5 Giu.	16 Giu.	27 Nov.
1809	5	14	P	A	29 Gen.	15 Feb.	2 Apr.	11 Mag.	21 Mag.	1 Giu.	3 Dic.
1810	6	25	F	G	18 Feb.	7 Mar.	22 Apr.	31 Mag.	10 Giu.	21 Giu.	2 Dic.
1811	7	6	f	F	10 Feb.	27 Feb.	14 Apr.	23 Mag.	2 Giu.	13 Giu.	1 Dic.
1812	8	17	s	ED	26 Gen.	12 Feb.	29 Mar.	7 Mag.	17 Mag.	28 Mag.	29 Nov.
1813	9	28	M	E	14 Feb.	3 Mar.	18 Apr.	27 Mag.	6 Giu.	17 Giu.	28 Nov.
1814	10	9	i	B	6 Feb.	23 Feb.	10 Apr.	19 Mag.	29 Mag.	9 Giu.	27 Nov.
1815	11	20	A	A	22 Gen.	8 Feb.	26 Mar.	4 Mag.	14 Mag.	25 Mag.	3 Dic.
1816	12	1	A	GF	11 Feb.	28 Feb.	14 Apr.	23 Mag.	2 Giu.	13 Giu.	1 Dic.
1817	13	12	m	E	2 Feb.	19 Feb.	6 Apr.	15 Mag.	25 Mag.	5 Giu.	30 Nov.
1818	14	23	D	D	18 Gen.	4 Feb.	22 Mar.	30 Apr.	10 Mag.	21 Mag.	29 Nov.
1819	15	4	d	C	7 Feb.	24 Feb.	11 Apr.	20 Mag.	30 Mag.	10 Giu.	28 Nov.
1820	16	15	g	BA	30 Gen.	16 Feb.	2 Apr.	11 Mag.	21 Mag.	1 Giu.	3 Dic.
1821	17	26	G	G	18 Feb.	7 Mar.	22 Apr.	31 Mag.	10 Giu.	21 Giu.	2 Dic.
1822	18	7	g	E	3 Feb.	20 Feb.	7 Apr.	16 Mag.	26 Mag.	6 Giu.	1 Dic.
1823	19	18	t	F	26 Gen.	12 Feb.	30 Mar.	8 Mag.	18 Mag.	29 Mag.	30 Nov.
1824	1	*	P	DC	15 Feb.	3 Mar.	18 Apr.	27 Mag.	6 Giu.	17 Giu.	28 Nov.
1825	2	11	l	B	30 Gen.	16 Feb.	3 Apr.	12 Mag.	22 Mag.	2 Giu.	27 Nov.
1826	3	22	G	A	22 Gen.	8 Feb.	26 Mar.	4 Mag.	14 Mag.	25 Mag.	3 Dic.
1827	4	3	c	C	11 Feb.	28 Feb.	15 Apr.	24 Mag.	3 Giu.	14 Giu.	2 Dic.
1828	5	14	P	FE	3 Feb.	20 Feb.	6 Apr.	15 Mag.	25 Mag.	5 Giu.	30 Nov.
1829	6	25	F	D	15 Feb.	4 Mar.	19 Apr.	28 Mag.	7 Giu.	18 Giu.	29 Nov.
1830	7	6	f	G	7 Feb.	24 Feb.	11 Apr.	20 Mag.	30 Mag.	10 Giu.	28 Nov.

(1) Per poter formare una Tabella Temporaria, che serva per la recita del divino Ufficio in qualunque anno, è d'uopo primieramente conoscere l'Epatta dell'anno corrente; poi la Lettera Dominicale; per lo che il dotto P. Merati (*Prænotationes et Regulæ ad Ordinem perpetuum*) nei suoi Commentarj all'Opera insigne del celebre Gavanto ci lasciò le opportune sicure nozioni, che per amore di brevità credo bene di non rapportare, e dietro le quali io ho formata la suddetta Tabella Temporaria che serve per tutto il Secolo XIX.

Anno	Aur. num.	Epatta	Lettera Martirolog.	Lettera Dominicale	Settuagesima	Generi	Pasqua	Ascensione	Pentecoste	Corp. Dom.	Domenica I. Avvento
1831	8 17	s	B	30 Gen. 16 Feb.	3 Apr. 12 Mag. 22 Mag.	2 Gin. 27 Nov.					
1832	9 28	M	AG	19 Feb. 7 Mar.	22 Apr. 31 Mag. 10 Gin.	21 Gin. 2 Dic.					
1833	10 9	F	F	3 Feb. 20 Feb.	7 Apr. 16 Mag. 26 Mag.	6 Gin. 1 Dic.					
1834	11 20	E	E	26 Gen. 12 Feb.	30 Mar. 8 Mag. 18 Mag.	20 Mag. 30 Nov.					
1835	12 1	A	D	15 Feb. 4 Mar.	19 Apr. 28 Mag. 7 Gin.	7 Gin. 29 Nov.					
1836	13 12	A	CB	31 Gen. 17 Feb.	3 Apr. 12 Mag. 22 Mag.	2 Gin. 27 Nov.					
1837	14 23	m	DA	22 Gen. 8 Feb. 26 Mar.	4 Mag. 14 Mag. 25 Mag.	25 Mag. 3 Dic.					
1838	15 4	D	G	11 Feb. 28 Feb.	15 Apr. 8 Feb. 24 Mag.	3 Gin. 2 Dic.					
1839	16 15	F	F	27 Gen. 13 Feb.	31 Mar. 9 Mag. 19 Mag.	30 Mag. 1 Dic.					
1840	17 26	G	G	16 Feb. 4 Mar. 19 Apr.	28 Mag. 7 Gin. 18 Gin.	18 Gin. 28 Nov.					
1841	18 7	G	ED	7 Feb. 24 Feb.	11 Apr. 20 Mag. 30 Mag.	20 Mag. 27 Nov.					
1842	19 18	t	B	23 Gen. 9 Feb.	17 Mar. 5 Mag. 15 Mag.	26 Mag. 27 Nov.					
1843	1 1*	P	A	12 Feb. 1 Mar.	16 Apr. 25 Mag. 4 Gin.	15 Gin. 3 Dic.					
1844	2 11	I	GF	4 Feb. 21 Feb.	7 Apr. 16 Mag. 26 Mag.	22 Mag. 1 Dic.					
1845	3 22	C	E	19 Gen. 5 Feb.	23 Mar. 1 Mag. 11 Mag.	22 Mag. 30 Nov.					
1846	4 3	e	D	8 Feb. 25 Feb.	12 Apr. 21 Mag. 31 Mag.	21 Mag. 29 Nov.					
1847	5 14	p	C	31 Gen. 17 Feb.	4 Apr. 13 Mag. 23 Mag.	3 Gin. 28 Nov.					
1848	6 25	F	BA	20 Feb. 8 Mar.	23 Apr. 13 Mag. 23 Mag.	3 Gin. 28 Nov.					
1849	7 6	F	F	4 Feb. 21 Feb.	8 Apr. 17 Mag. 27 Mag.	30 Mag. 1 Dic.					
1850	8 17	s	M	27 Gen. 13 Feb.	31 Mar. 9 Mag. 19 Mag.	30 Mag. 1 Dic.					
1851	9 28	M	E	16 Feb. 5 Mar.	20 Apr. 29 Mag. 8 Gin.	19 Gin. 30 Nov.					
1852	10 9	i	DC	8 Feb. 25 Feb.	11 Apr. 20 Mag. 30 Mag.	20 Mag. 27 Nov.					
1853	11 20	A	B	23 Gen. 9 Feb.	27 Mar. 5 Mag. 15 Mag.	26 Mag. 27 Nov.					
1854	12 1	a	A	12 Feb. 1 Mar.	16 Apr. 25 Mag. 4 Gin.	15 Gin. 3 Dic.					
1855	13 12	m	G	4 Feb. 21 Feb.	8 Apr. 17 Mag. 27 Mag.	27 Mag. 2 Dic.					
1856	14 23	D	FE	20 Gen. 6 Feb. 23 Mar.	1 Mag. 11 Mag. 22 Mag.	22 Mag. 30 Nov.					
1857	15 4	D	D	8 Feb. 25 Feb.	12 Apr. 21 Mag. 31 Mag.	21 Mag. 29 Nov.					
1858	16 15	q	C	31 Gen. 17 Feb.	4 Apr. 13 Mag. 23 Mag.	3 Gin. 28 Nov.					
1859	17 26	G	G	16 Feb. 4 Mar.	19 Apr. 28 Mag. 7 Gin.	18 Gin. 28 Nov.					
1860	18 7	G	AG	7 Feb. 24 Feb.	11 Apr. 20 Mag. 30 Mag.	20 Mag. 27 Nov.					
1861	19 18	t	F	23 Gen. 9 Feb.	17 Mar. 5 Mag. 15 Mag.	26 Mag. 27 Nov.					
1862	1 1*	P	E	12 Feb. 1 Mar.	16 Apr. 25 Mag. 4 Gin.	15 Gin. 3 Dic.					
1863	2 11	I	F	4 Feb. 21 Feb.	8 Apr. 17 Mag. 27 Mag.	27 Mag. 2 Dic.					
1864	3 22	C	CB	24 Gen. 10 Feb.	27 Mar. 5 Mag. 15 Mag.	26 Mag. 27 Nov.					
1865	4 3	p	A	12 Feb. 1 Mar.	16 Apr. 25 Mag. 4 Gin.	15 Gin. 3 Dic.					
1866	5 14	C	G	28 Gen. 14 Feb.	1 Apr. 10 Mag. 20 Mag.	31 Mag. 2 Dic.					
1867	6 25	F	F	17 Feb. 6 Mar.	21 Apr. 30 Mag. 9 Gin.	20 Gin. 1 Dic.					
1868	7 6	F	ED	9 Feb. 26 Feb.	12 Apr. 31 Mag. 31 Mag.	31 Mag. 29 Nov.					
1869	8 17	s	B	24 Gen. 10 Feb.	28 Mar. 6 Mag. 16 Mag.	27 Mag. 28 Nov.					
1870	9 28	M	C	13 Feb. 2 Mar.	17 Apr. 26 Mag. 5 Gin.	16 Gin. 27 Nov.					

Anno	Aut. num.	Epatta	Lettera Martirolog.	Lettera Domenicale	Setteagesima	Generi	Pasqua	Ascensione	Pentecoste	Corp. Doim.	Domenica l. Avvento
1811	10	9	A	A	5 Feb.	21 Feb.	9 Apr.	18 Mag.	28 Mag.	8 Giu.	3 Dic.
1812	11	20	G	F	28 Gen.	14 Feb.	31 Mar.	9 Mag.	19 Mag.	30 Mag.	1 Dic.
1813	12	1	F	E	9 Feb.	26 Feb.	13 Apr.	22 Mag.	1 Giu.	12 Giu.	30 Nov.
1814	13	12	D	D	1 Feb.	18 Feb.	5 Apr.	14 Mag.	24 Mag.	4 Giu.	29 Nov.
1815	14	23	D	G	24 Gen.	10 Feb.	28 Mar.	6 Mag.	16 Mag.	27 Mar.	28 Nov.
1816	15	4	A	B	13 Feb.	1 Mar.	16 Apr.	5 Mag.	4 Giu.	15 Giu.	3 Dic.
1817	16	15	G	A	28 Gen.	14 Feb.	1 Apr.	10 Mag.	20 Mag.	31 Mag.	2 Dic.
1818	17	26	F	F	12 Feb.	6 Mar.	17 Apr.	30 Mag.	9 Giu.	20 Giu.	1 Dic.
1819	18	7	P	E	9 Feb.	25 Feb.	13 Apr.	22 Mag.	1 Giu.	12 Giu.	30 Nov.
1820	19	18	G	C	25 Gen.	11 Feb.	28 Mar.	6 Mag.	16 Mag.	27 Mar.	28 Nov.
1821	1	*	P	D	13 Feb.	2 Mar.	17 Apr.	26 Mag.	5 Giu.	16 Giu.	27 Nov.
1822	2	11	L	A	5 Feb.	22 Feb.	9 Apr.	18 Mag.	28 Mag.	8 Giu.	3 Dic.
1823	3	22	C	G	21 Gen.	7 Feb.	25 Mar.	3 Mag.	13 Mag.	24 Mag.	2 Dic.
1824	4	3	G	F	10 Feb.	18 Feb.	13 Apr.	22 Mag.	1 Giu.	12 Giu.	30 Nov.
1825	5	14	P	D	1 Feb.	18 Feb.	5 Apr.	14 Mag.	24 Mag.	4 Giu.	29 Nov.
1826	6	25	F	B	21 Feb.	10 Mar.	25 Apr.	3 Giu.	13 Giu.	24 Giu.	28 Nov.
1827	7	7	F	A	6 Feb.	23 Feb.	10 Apr.	19 Mag.	29 Mag.	9 Giu.	27 Nov.
1828	8	17	F	S	29 Gen.	15 Feb.	1 Apr.	10 Mag.	20 Mag.	31 Mag.	2 Dic.
1829	9	28	M	E	17 Feb.	6 Mar.	21 Apr.	10 Mag.	20 Mag.	29 Mag.	1 Dic.
1830	10	9	A	E	2 Feb.	19 Feb.	6 Apr.	15 Mag.	25 Mag.	5 Giu.	30 Nov.
1831	11	20	A	D	25 Gen.	11 Feb.	29 Mar.	17 Mag.	27 Mag.	28 Mag.	29 Nov.
1832	12	1	A	C	14 Feb.	2 Mar.	17 Apr.	26 Mag.	5 Giu.	16 Giu.	27 Nov.
1833	13	12	A	A	29 Gen.	15 Feb.	2 Apr.	17 Mag.	27 Mag.	24 Mag.	2 Dic.
1834	14	23	D	G	10 Feb.	7 Feb.	25 Mar.	3 Mag.	13 Mag.	24 Mag.	3 Dic.
1835	15	4	D	F	2 Feb.	19 Feb.	5 Apr.	14 Mag.	24 Mag.	4 Giu.	1 Dic.
1836	16	15	G	E	10 Feb.	18 Feb.	14 Apr.	23 Mag.	2 Mag.	13 Giu.	20 Nov.
1837	17	26	F	D	1 Feb.	18 Feb.	18 Apr.	19 Mag.	6 Mag.	19 Giu.	28 Nov.
1838	18	7	F	C	6 Feb.	23 Feb.	10 Apr.	19 Mag.	29 Mag.	9 Giu.	27 Nov.
1839	19	18	M	B	17 Feb.	6 Mar.	21 Apr.	10 Mag.	20 Mag.	31 Mag.	2 Dic.
1840	1	*	A	A	2 Feb.	19 Feb.	6 Apr.	15 Mag.	25 Mag.	5 Giu.	30 Nov.
1841	2	11	A	D	25 Gen.	11 Feb.	29 Mar.	17 Mag.	27 Mag.	28 Mag.	29 Nov.
1842	3	22	A	C	14 Feb.	2 Mar.	17 Apr.	26 Mag.	5 Giu.	16 Giu.	27 Nov.
1843	4	3	A	A	29 Gen.	15 Feb.	2 Apr.	17 Mag.	27 Mag.	24 Mag.	2 Dic.
1844	5	14	D	G	10 Feb.	7 Feb.	25 Mar.	3 Mag.	13 Mag.	24 Mag.	3 Dic.
1845	6	25	D	F	2 Feb.	19 Feb.	5 Apr.	14 Mag.	24 Mag.	4 Giu.	1 Dic.
1846	7	7	D	E	10 Feb.	18 Feb.	14 Apr.	23 Mag.	2 Mag.	13 Giu.	20 Nov.
1847	8	17	G	D	1 Feb.	18 Feb.	18 Apr.	19 Mag.	6 Mag.	19 Giu.	28 Nov.
1848	9	28	G	C	6 Feb.	23 Feb.	10 Apr.	19 Mag.	29 Mag.	9 Giu.	27 Nov.
1849	10	9	B	B	29 Gen.	15 Feb.	2 Apr.	17 Mag.	27 Mag.	24 Mag.	2 Dic.
1850	11	20	A	A	11 Feb.	28 Feb.	15 Apr.	24 Mag.	3 Giu.	14 Giu.	2 Dic.

\* CALENDARIO PARTICOLARE di una Chiesa, ossia Appendice al Calendario Diocesano. Dev'esser assegnato dal Vescovo, giusta il presente Decreto: *Utrum Ecclesia particularis, quæ non potest facere de Festo in die assignata tamquam propria pro tota Diœcesi possit, et debeat huic Festo aliam diem eligere tamquam propriam?* Responsum fuit Affirmative, cum approbatione tamen Reverendissimi Episcopi loci Ordinarii circa electionem diei. S. R. C. 22 aug. 1744 in Cracoviensi. V. Gardel. n. 4011 ad 5.

Quì poi cadono in acconcio i Decreti che vennero emanati in risposta al seguente quesito: *Festis pluribus ejusdem ritus occurrentibus quæ præcedant?*

*Occurrente eodem die Festo novem Lectionum Kalendarii particularis cum altero Festo Kalendarii universalis, quæ tamen sint ejusdem ritus, prius recitari debet Officium de Festo Kalendarii particularis, et postea universalis.* S. R. C. 22 jan. 1689 in Senogallien. V. Talù 613. V. Gard. 3032 ad 2.

*In occurrentia Festi Kalendarii particularis et Festi Kalendarii universalis cum paritate ritus, et sine excellentia majoris dignitatis, faciendum est Officium de primo, translato secundo.* S. R. C. 12 juli 1704 in una Urbis, et Orbis: Dubiorum. V. Gard. 3551 ad 3.

*In occurrentia Festorum ejusdem ritus, et alias quomodocumque parium, talis ordo servetur, ut primum locum habeat Officium Ecclesiæ particularis, secundum Ordinis, tertium Diœcesis, quartum Nationis, quintum Ecclesiæ universalis.* S. R. C. 23 junii 1736 in Einselden. V. Gard. 3895 ad 1.

*An Festa Diœcesana occurrentia eodem die cum Festis Romanis, præponenda sint Festis Ro-*



*manis ejusdem ritus, et solemnitatis; ex. gr. die 4 decemb. Festum Diœcesanum s. Barbaræ occurrit cum Festo duplici Romano s. Petri Chrysologi: dubitatur, et quæritur, quale Festum sit prius celebrandum? Et responsum fuit: Detur Decretum sub die 12 Jul. 1704 in una Urbis (ut supra). S. R. C. 16 Feb. 1737 in Meclinen. V. Gard. 3907. ad 1.*

**CALICE** (1). Dev' esser consecrato dal Vesco-vo, la qual consecrazione dura finchè si franga, o di nuovo s' indori internamente (Suarez disp. 81). Imperciocchè, secondo la Rubrica, la Coppa dev' esser almeno d' argento, e internamente dorata.

Il Sacerdote poi che deve celebrare, vestito di tutti i sacri Paramenti, prenderà la Berretta, e si coprirà il capo, e indi prenderà colla sinistra pel nodo il Calice, che non dovrà portare nè troppo distante, nè troppo vicino al petto, colla destra

---

(1) Calice viene dalla voce greca *Kalon*, che significa legno, perchè un tempo si faceva di legno. Il Baronio (Ex Beda anno 34, n. 63) asserisce, che Cristo ha consecrato in un Calice d' argento; ma ciò nega il Grisostomo (Hom. 51 in Matth.) con queste parole: *Non erat ex argento illa Mensa, nec ex auro ille Calix, quo Christus Discipulis sanguinem præbuit suum; pretiosa tamen erant omnia, et venerationis plena, quia spiritu abundabant.* Stando adunque al sentimento di questo Santo Padre si vede, che fu prezioso il Calice dell' ultima Cena, ma ciò si deve intendere misticamente, non fisicamente. E difatti gli Apostoli usavano i Calici di legno, l' uso de' quali ritenne per qualche tempo la Chiesa; poichè S. Bonifacio Vescovo, e Martire solea dire: „ *Quondam Sacerdotes aurei ligneis Calicibus utebantur: nunc contra lignei Sacerdotes aureis utuntur Calicibus.* ” Poscia furon decretati da S. Zefirino i Calici di vetro (Apud Damasum in ejus Vita): ma in allora appresso alcuni erano in uso quelli d' argento, come nota il Baronio nelle Annotazioni al Martirologio (7 aug. Epist. 165). Urbano poi gli istituì d' oro, e d' argento, e si fornivano con otto angoli, nonchè si decoravano d' immagini (Ex Prudentio apud Bulegerum lib. 2, cap. 20).

posta sopra la Borsa del Calice per tenerla ferma. Prima però che si discosti dal luogo dei Paramenti, farà col capo coperto una riverenza profonda alla Croce, o Immagine ch'è in Sacristia (Così Castaldo, Ippolito a Portu, e il Quarti rapportati dal Colti nel suo Dizionario, tit. *Calix*). Qual inchino, riverenza, e genuflessione si debba fare passando col Calice dinanzi alla Croce dell'Altare, e al Santissimo Sacramento, V. *Genuflessioni, Inchinazioni*. Si deve notare poi che il Sacerdote non dovrà porre nulla sopra il Calice, fuori di quelle cose, che sono prescritte dalla Rubrica, non il Mantile giusta il presente Decreto (S. R. C. 1 septemb. 1703.): „ Sacerdotes non debent deferre Manutergium super Calicem, tam eundo, quam redeundo ab Altari: ” nè altra cosa parimente, come sarebbe la Chiave del Tabernacolo, o la Patena colle Ostie per comunicare (Cærem. PP. Discal. Ss. Trinitatis p. 2, cap. 1). Il Calice poi rimarrà coperto dal principio della Messa fino all' Offertorio, e scoperto dall' Offertorio fino compiuta la Comunione.

Quando il Sacerdote poi porrà il Vino, e l'Acqua nel Calice, avvertirà di non tenerlo innalzato, ma posto sopra l'Altare, anzi ben vicino all'Anspolle, onde le gocce del Vino, e dell'Acqua non deturpino la Tovaglia. Si deve notare però, che se dopo di aver posto il Vino appariscano alcune gocce disperse tra il Calice, si procuri di unirle al Vino, o si terganò col Purificatorio, acciocchè non nasca il dubbio dopo, se siano consacrate (Bissus lit. S n. 20, et alii). Dopo porrà detto Purificatorio piegato sopra quella parte di Patena, che si trova fuori del Corporale.

Ciò fatto, stando ancora il Sacerdote *in cor-*

*tu Epistolæ*, prima di portarsi al mezzo dell' Altare, prendendo pel nodo colla sinistra il Calice, lo deporrà *in eodem cornu Epistolæ*, ma vicino al Corporale (Angel. par. 3, tit. 7. Vinitor par. 2, tit. 7). Dipoi giunte le mani innanzi al petto, si porterà al mezzo dell' Altare, e farà la solita riverenza alla Croce, e tosto posta la sinistra sopra l' Altare, prenderà colla destra il Calice, a cui aggiungendo la sinistra, quando è nel mezzo, prenderà colla stessa il piede, e con ambe le mani lo terrà innalzato, in modo che la Coppa del Calice non sorpassi gli occhi, e perciò alzerà il piede innanzi al petto (Quarti par. 2, tit. 7. Castald. lib. 2, sect. 8, cap. 5). E frattanto l' offerirà colla dovuta intenzione, dicendo l' Orazione: *Offerimus tibi etc.* cogli occhi tesi sempre a Dio, cioè all' immagine del Crocifisso. Finita poi l' Orazione, il Sacerdote tenendo ancora il Calice con ambe le mani, come sopra, farà con esso un segno di Croce sopra il Corporale, che non dovrà eccedere la larghezza di un palmo in ognuna delle due linee. Mentre poi formerà questo segno di Croce, terrà innalzato dal Corporale il piede del Calice all' altezza di tre dita circa. Compiuta finalmente questa Croce, tenendo sempre con ambe le mani il Calice, lo collocherà nel mezzo del Corporale dietro l' Ostia; indi lo coprirà colla palla, tenendo colla sinistra il piede del Calice; ciò che (come avvertono l' Angeli par. 3, tit. 6, e il Bonamico par. 2, n. 3) sempre osserverà il Sacerdote, o copra, o scopra il Calice, pel pericolo di effusione, che specialmente dopo la Consecrazione si deve al sommo schivare. Detto poi: *Item tibi gratias agens*, deporrà il Calice, onde poter giunger le mani, e benedire; ma non si deve ab-

bandonare però interamente (come non si lascia l'Ostia a quella parola *Benedixit*) finchè non si faccia la Consecrazione. Il Sacerdote dovrà dire: *Hæc quotiescumque* prima di alzare il Calice. Fatta poi la genuflessione, tosto sorgerà, e scoperto il Calice, prendendolo colle mani, cioè colle ultime tre dita della sinistra tenendo il piede, e colla destra il nodo, lo innalzerà perpendicolarmente, così però che il di lui piede non sorpassi gli occhi del Sacerdote sempre intenti nel detto Calice innalzato. Nell'assunzione poi del Sangue si dovranno osservare tutte quelle cose che vengono prescritte dalla Rubrica, come vedremo a suo luogo. Si guardi però il Sacerdote, che mentre si segna col Calice, non tocchi se stesso col medesimo Calice. Sembra poi conveniente, che siccome il Sacerdote dopo di aver preso l'Ostia si ferma alquanto in meditazione del Sacramento, così ciò faccia dopo eziandio l'assunzione del Sangue, quantunque intorno a questa seconda meditazione nulla dica la Rubrica, che si deve però piamente interpretare; per la qual cosa deposto sopra l'Altare il Calice, non ritirata da esso la mano, se ne rimarrà alquanto in meditazione, e poscia dirà: *Quod ore sumpsimus*, porgendo il Calice al Ministro *in cornu Epistolæ*, onde prender il Vino per purificarsi; e così operando si uniformerà alla pia opinione del Tonelli, del Baldassar, e del Moncio, riportati dal Colti nel suo Dizionario. Si deve però notare, che mentre il Sacerdote, preso il Sangue, *quiescit in meditatione*, e porge il Calice al Ministro, dovrà tenere sempre la Patena sopra il Corporale, onde sottoporla al Calice quando prenderà la Purificazione, come nell'assunzione del Sangue: prima però di assumere il Vino agiterà leggermente il Calice.

sopra il Corporale, onde raccogliere quelle specie, che vi rimasero, e pella medesima parte per cui prese il Sangue assumerà eziandio detta Purificazione (Ex Epist. S. Pii V. rel. a Vinc. Surian. par. 1). Se rimarrà poi qualche particella dell' Ostia nel Calice, è questione tra i Dottori, se sia più decente il muoverla col dito indice della mano destra, onde assumerla più facilmente, o se si debba lasciare, per prenderla dipoi colla Purificazione. Ambidue questi modi vengono approvati dal Messale (tit. X, n. 8. *De defect. occurr. in Miss.*): ma comunemente dai Dottori si approva più il secondo, che il primo (Colti Diction. tit. *Calix*).

\* CAMPANE (1). *Lor benedizione. E' di precepto, perchè così ordina il Pontificale Romano: Signum, vel Campana debet benedici, antequam ponatur in campanili.*

E siccome spesso suol occorrere una tal Benedizione, così non credo inopportuno di estenderne qui sotto il Rito a maggiore intelligenza ed uso di quegli Ecclesiastici che fossero mancanti del detto Pontificale.

I. Si sospenderà e si adatterà la Campana da benedirsi, acciocchè si possa comodamente toccare, maneggiare, e circuire, entro e fuori.

II. Vicino alla stessa Campana si apparecchierà:

1. Il Faldistorio per il Vescovo.

---

(1) Il loro uso viene espresso in questi due versi, dove s' induce a parlare di se medesima la Campana:

*Laudo Deam verum, Plebem voco, congrego Clerum,  
Defunctos ploro, Pestem fugo, Festa decoro.*  
(Glossar. *De Offic. Custodis*)

2. Un Vaso d' Acqua da benedirsi.
3. L' Aspersorio.
4. Un bacile col Sale.
5. Dei mondi mantili per asterger la Campana quando occorra.

6. Il Vaso dell' Olio *Infirmorum*.

7. Quello del Crisma.

8. Del tiniamo o degli aromi, ossia droghe odorifere per far profumi (semprechè si possano avere), dell' incenso e della mirra, nonchè il Turibolo con fuoco.

III. Il Diacono prenderà le Diaconali sue Vesti di bianco colore.

Disposte le quali cose, il Vescovo in Sacristia vestito di Camice, Stola, Piviale di color bianco, e Mitra semplice, tenendo il Pastorale, si porterà vicino alla Campana, dove sedendo sopra il Faldistorio, dirà coi Ministri i seguenti Salmi:

Psalm. 50.

*Miserere mei, Deus: \* secundum magnam misericordiam tuam, etc.*

Psalm. 53.

*Deus, in nomine tuo salvum me fac: \* et in virtute tua judica me, etc.*

Psalm. 56.

*Miserere mei, Deus, miserere mei: \* quoniam in te confidit anima mea, etc.*

Psalm. 66.

*Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: \* illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri, etc.*

Psalm. 69.

*Deus, in adjutorium meum intende: \* Domine, ad adjuvandum me festina, etc.*

## Psalm. 85.

*Inclina, Domine, aurem tuam, et exaudi me:*  
\* *quoniam inops, et pauper sum ego, etc.*

## Psalm. 129.

*De profundis clamavi ad te, Domine: \* Domi-*  
*ne, exaudi vocem meam, etc.*

Compiuta la recita dei Salini, s'alzerà il Vescovo, e stando colla Mitra, benedirà il Sale e l'Acqua, dicendo:

☩. *Adjutorium nostrum in nomine Domini.*  
℞. *Qui fecit cœlum et terram.*

*Exorcizo te, creatura Salis, per Deum ☩ vivum,*  
*per Deum ☩ verum, per Deum ☩ sanctum, per*  
*Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam*  
*mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquæ; ut efficiaris*  
*Sal exorcizatum in salutem credentium, et sis*  
*omnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis;*  
*et effugiat atque discedat a loco, in quo aspersum*  
*fuers, omnis phantasia et nequitia, vel versutia*  
*diaboliæ fraudis, omnisque spiritus immundus*  
*adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos*  
*et mortuos, et sæculum per ignem. ℞. Amen.*

Dipoi deposto il Pastorale e la Mitra, colle mani giunte dirà:

☩. *Domine, exaudi orationem meam.*  
℞. *Et clamor meus ad te veniat.*  
☩. *Dominus ☩obiscum.*  
℞. *Et cum spiritu tuo.*

*Oremus.*

*Immensam clementiam tuam, omnipotens æ-*

terne Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, bene ✠ dicere, et sancti ✠ ficare tua pietate digneris: ut sit omnibus sumentibus salus mentis, et corporis; et quidquid ex eo tactum vel respersum fuerit, careat omni inmunditia, omnique impugnatione spiritualis nequitiae. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. *Re.* Amen.

Poi presa la Mitra ed il Pastorale, dirà assolutamente sopra l'Acqua:

*Exorcizo te, creatura aquae, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi ✠ Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus ✠ Sancti; ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas, cum angelis suis apostolicis, per virtutem ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. Re. Amen.*

Dipoi deposto il Pastorale e la Mitra, colle mani giunte dirà:

*γ. Domine, exaudi orationem meam.*

*Re. Et clamor meus ad te veniat.*

*γ. Dominus vobiscum.*

*Re. Et cum spiritu tuo.*

*Oremus.*

Deus, qui ad salutem humani generis maxima quæque Sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris,



et elemento huic, multimodis purificationibus preparato, virtutem tuæ bene + dictionis infunde; ut creatura tua mysteriis tuis serviens, ad abigendos dæmones, morbosque pellendos divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid in domibus vel in locis fidelium hæc unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur a noxa: non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens; discedant omnes insidiæ latentis inimici, et si quid est quod aut incolumitati habitantium invidet aut quieti, aspersione hujus aquæ effugiat; ut salubritas per invocationem sancti tui nominis expetita ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

✠ Amen.

Detta la quale Orazione, il Vescovo stando eziandio senza Mitra, dirà assolutamente la seguente:

*— Bene + dic, Domine, hanc aquam benedictione cælesti, et assistat super eam virtus Spiritus Sancti: ut cum hoc vasculum ad invitandos filios sanctæ Ecclesiæ præparatum, in ea fuerit tinctum, ubicumque sonuerit hoc tintinnabulum, procul recedat virtus insidiantium, umbra phantasmatum, incursio turbinum, percussio fulminum, læsio tonitruorum, calamitas tempestatum, omnisque spiritus procellarum, et cum clangorem illius audierint filii Christianorum; crescat in eis devotionis augmentum, ut festinantes ad piæ matris Ecclesiæ gremium, cantent tibi in Ecclesia Sanctorum canticum novum, deferentes in sono præconium tubæ, modula-*

tionem psalterii, suavitatem organi, exultationem tympani, jucunditatem cymbali; quatenus in templo sancto gloriæ tuæ suis obsequiis et precibus invitare valeant multitudinem exercitus Angelorum. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ✠. Amen.

Dopo di ciò il Vescovo porrà il Sale nell'Acqua in modo di Croce, dicendo una sol volta:

*Commixtio salis et aquæ pariter fiat: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. ✠. Amen.*

✠. *Dominus vobiscum. ✠. Et cum spiritu tuo.*

*Oremus.*

Deus invictæ virtutis auctor, et insuperabilis imperii rex, ac semper magnificus triumphator; qui adversæ dominationis vires reprimis, qui inimici rugientis sævitiam superas, qui hostiles nequitias potenter expugnas: te, Domine, trementes et supplices deprecamur ac petimus, ut hanc creaturam salis et aquæ dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuæ rore sanctifices, ut ubicumque fuerit aspersa, per invocationem sancti nominis tui, omnis infestatio immundi spiritus abigatur, terrorque venenosi serpentis procul pellatur; et præsentia Sancti Spiritus nobis misericordiam tuam poscentibus ubique adesse dignetur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ✠. Amen.

Compiute tutte queste Orazioni, il Vescovo presa la Mitra comincerà a lavare la Campana coll'Acqua benedetta, e i Ministri proseguiranno a lavarla totalmente entro, e fuori: poi con un mantile mondo l'astergeranno, e sedendo frat-tanto colla Mitra il Vescovo, assieme cogli altri Mi-nistri reciterà i seguenti Salmi:

Psalm. 145.

*Lauda anima mea Dominum, laudabo Domi-num in vita mea: \* psallam Deo meo quamdiu fuero, etc.*

Psalm. 146.

*Laudate Dominum, quoniam bonus est psal-mus: \* Deo nostro sit jucunda decoraque lauda-tio, etc.*

Psalm. 147.

*Lauda Jerusalem Dominum: \* lauda Deum tuum Sion, etc.*

Psalm. 148.

*Laudate Dominum de caelis: \* laudate eum in excelsis, etc.*

Psalm. 149.

*Cantate Domino canticum novum: \* laus ejus in Ecclesia Sanctorum, etc.*

Psalm. 150.

*Laudate Dominum in sanctis ejus: \* laudate eum in firmamento virtutis ejus, etc.*

Recitati i quali, s'alzerà il Vescovo colla Mi-tra, e col pollice della mano destra farà al di fuori sopra la Campana un segno di Croce col-l' Olio *Infirmorum*; lo che fatto, deposta la Mi-tra, dirà:

Deus, qui beatum Moysen legiferum famulum tuum tubas argenteas fieri præcepisti, quibus dum Sacerdotes tempore sacrificii clangerent, sonitu dulcedinis populus monitus ad te adorandum fieret præparatus, et ad celebrandum sacrificia conveniret, quarum clangore hortatus ad bellum, in limina prosterneret adversantium: præsta quaesumus, ut hoc vasculum sanctæ tuæ Ecclesiæ præparatum sancti + ficetur a Spiritu Sancto, ut per illius tactum fideles invitentur ad præmium. Et cum melodia illius auribus insonuerit populorum, crescat in eis devotio fidei; procullantur omnes insidiæ inimici, fragor grandinum, procella turbinum, impetus tempestatum; temperentur infesta tonitrua, ventorum flabra fiant salubriter ac moderate suspensa; prosternat aeris potestates dextera tuæ virtutis: ut hoc audientes tintinnabulum contremiscant, et fugiant. ante sanctæ Crucis Filii tui in eo depictum vexillum, cui flectitur omne genu, cælestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confitetur, quod ipse Dominus noster Jesus Christus absorpta morte per patibulum Crucis regnat in gloria Dei Patris, cum eodem Patre, et Spiritu Sancto, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Poscia il Vescovo, presa la Mitra, astergerà con un lino mondo la fatta unzione. Indi comincerà, proseguendo il Coro, l'Antifona in tuono ottavo:

*Vox Domini super aquas multas, Deus majestatis intonuit: Dominus super aquas multas.*

Psalm. 28.

*Afferte Domino filii Dei : \* afferte Domino filios arietum, etc.*

Indi si ripeterà l' Antifona, e frattanto il Vescovo colla Mitra stando in piedi farà col pollice della destra sette Croci coll' Olio degl' Infermi al di fuori sopra la Campana, e quattro in pari distanza interiormente col Crisma, dicendo ad ogni unzione :

*Santifi ✠ cetur et conse ✠ cretur, Domine, signum istud: In nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiritus ✠ Sancti. In honorem Sancti N. Pax tibi.*

Compiute le sacre unzioni, stando in piedi, e deposta la Mitra, il Vescovo dirà :

*Oremus.*

Omnipotens sempiterne Deus, qui ante arcam fœderis per clangorem tubarum muros lapideos, quibus adversantium cingebatur exercitus, cadere fecisti: tu hoc tintinnabulum cœlesti benedictione perfunde; ut ante sonitum ejus longius effugentur ignita jacula inimici, percussio fulminum, impetus lapidum, læsio tempestatum, ut ad interrogationem propheticam, Quid est tibi mare, quod fugisti? suis motibus cum Jordanico retroactis fluento respondeant: A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob, qui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum. Non ergo nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, super misericordia tua, ut cum præsens vasculum, sicut reliqua altaris vasa, sacro Chrismate tangitur, Oleo sancto ungitur; quicum-

que ad sonitum ejus convenerint, ab omnibus inimici tentationibus liberi, semper fidei Catholice documenta sectentur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. *Bt.* Amen.

Detta la quale Orazione, sederà il Vescovo, e presa la Mitra, imporrà nel Turibolo il timiama, l'incenso, e la mirra, *si haberi possunt*, altrimenti imporrà altre droghe odorifere atte a profumare, che si potessero avere; e ciò fatto, si sottoporrà il Turibolo alla Campana, perchè riceva tutto il fumo, cantando frattanto il Coro in tuono ottavo l'Antifona:

*Deus, in Sancto via tua: quis Deus magnus sicut Deus noster?*

Psalm. 76.

*Viderunt te aquæ, Deus, viderunt te aquæ: \* et timuerunt, et turbatæ sunt abyssi, etc.*

Indi deposta la Mitra, s' alzerà il Vescovo, e dirà:

*Oremus.*

Omnipotens dominator Christe, quo secundum carnis assumptionem dormiente in navi, dum oborta tempestas mare conturbasset, te protinus excitato et imperante dissiluit, tu necessitatibus populi tui benignus succurre; tu hoc tintinnabulum Sancti Spiritus rore perfunde, ut ante sonitum illius semper fugiat honorum inimicus; invitetur ad fidem populus Christianus; hostilis terreatur exercitus; confortetur in Domino per illud populus tuus convocatus: ac sicut Davidica

cithara delectatus desuper descendat Spiritus Sanctus; atque ut Samuele agnum lactentem mactante in holocaustum Regis æterni imperii, fragor aurium turbam repulit adversantium, ita dum hujus vasculi sonitus transit per nubila, Ecclesiæ tuæ conventum manus conservet Angelica; fruges credentium, mentes et corpora salvet protectio semperpiterna. Per te Christe Jesu, qui cum Deo Patre vivis et regnas in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. *R.* Amen.

Finalmente il Diacono apparato delle sacre sue vesti di color bianco, dirà;

*ʒ. Dominus vobiscum.*

*R. Et cum spiritu tuo.*

*Sequentia Sancti Evangelii secundum ✠ Lucam.*

*Cap. 10.*

*In illo tempore: Intravit Jesus in quoddam castellum, et mulier quædam, Martha nomine, excepit illum in domum suam, et huic erat soror nomine Maria, quæ etiam sedens secus pedes Domini, audiebat verbum illius. Martha autem satagebat circa frequens ministerium: quæ stetit, et ait: Domine, non est tibi curæ, quod soror mea reliquit me solam ministrare? Dic ergo illi, ut me adjuvet. Et respondens dixit illi Dominus: Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima. Porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea.*

Finito l' Evangelio, il Vescovo hacierà il Messale che gli porgerà uno dei Ministri. Poscia produrrà un segno di Croce sopra la benedetta Cam-

pana, e riassunta la Mitra, partendolo se ne ritornerà al luogo ove ha ricevuti gli Apparamenti, ed ivi dimesse le sacre Vesti, se ne andrà in pace (Tutto ciò si trova nel Pontificale Romano al titolo: *De Benedictione Signi vel Campanæ*).

Le Campane poi non si debbono suonare nel Sabato Santo di Pasqua prima della Chiesa Cattedrale, o Matrice, giusta il presente Decreto (S. R. C. in Orolien. 11 april. 1601): „Et ut debitus honor Matriæ Ecclesiæ reddatur, tam ipsi Fratres, quam alii Clerici sæculares, etiam super hoc Apostolicæ Sedis privilegio muniti, die Sabbati majoris Hebdomadæ, antequam Campanæ Cathedralis, vel Matriæ Ecclesiæ pulsaverint, Campanam in Ecclesiis suis pulsare minime possint.”

CAMPANELLA. Si suonerà dal Ministro della Messa privata tre volte quando il Sacerdote dirà: *Sanctus*. Si suonerà tre volte all' Elevazione (Ex Decr. Gregorii V.) sì dell' Ostia, che del Calice (1), cioè quando il Sacerdote adorerà, innalzerà, e riporrà l' Ostia, ovvero il Calice: si può suonare eziandio continuamente, come nella Rubrica; ma sembra più conveniente al Gavanto, che si debba suonare tre volte. Qui spetta poi il presente Decreto (S. R. C. 7 mar. 1681): „In Processionibus Candelarum, Palmarum, et similium, quæ fiunt per Ecclesias sine Ss. Sacramento, non est pulsanda Campanula ad Elevationem Ss. Cor-

---

(1) Nel vecchio Testamento i Leviti suonavano le Trombe d' argento, onde provocare il popolo all' adorazione (Durand. li. IV. cap. 4).



poris Christi in Missa privata; quod si pulsetur, et advertatur Elevatio, tunc genuflectendum est a transeuntibus utroque genu ante Altare, ubi Missa celebratur. ”

CANDELE. Loro Benedizione (V. Purificazione di M. V.).

CANDELE. Loro Benedizione fuori del giorno della Purificazione.

Due sono le Benedizioni delle Candele dalla Chiesa prescritte, la prima nel giorno della Purificazione di M. V., come vedremo a suo luogo, l'altra in qualunque tempo dell'anno, e si può fare da qualunque Sacerdote, perchè non si trova posta nei diritti Parrocchiali, nè viene limitata ad altri una tale Benedizione.

Tali Candele benedette poi valgono contro le folgore e le tempeste, nonchè contro i spiriti maligni, come apparisce dalle parole dell'Orazione che si legge nel Rituale, e nel Messale Romano.

In qualunque abitazione de' Fedeli si vede utile e necessaria una Candela benedetta per accenderla nelle ultime agonie dei moribondi, per fugare i Demonj, per allontanare i cattivi pensieri, ed impetrare il divino ajuto ed anche la salute del corpo. Così il Quarti de *Benedictionibus*, n. 148.

Alle quali utilità, altre eziandio aggiunge se ne possono, secondo il Cardinale Valerio (Thes. Par. Institut. p. 244).

Imperciochè le Candele benedette valgono ad *sanitatem animæ et corporis* e in terra, ed in mare, acciocchè dai luoghi dove verranno accesi questi Cerei si scacci il Demonio, e tutto ciò che vi può essere di arte diabolica.

CANDELLIERI (V. Altare).

CANONE. I. „ Finito il *Præfatio*, stando il  
Tomo I.

Sacerdote innanzi al mezzo dell' Altare, alzerà alquanto le mani, ed alzati gli occhi a Dio, e senza dimora divotamente dimessi, colle mani giunte, e poste sopra l' Altare, profondamente chinato, comincerà il Canone, dicendo segretamente: *Tigitur etc.* Quando dirà: *Uti accepta habeas, et benedicas*, primieramente hacierà l' Altare nel mezzo, indi si erigerà, e starà colle mani giunte innanzi al petto. Dicendo poi: *Hæc ✠ dona, hæc ✠ munera, hæc sancta ✠ Sacrificia*, segnerà tre volte colla mano destra comunemente sopra l' Ostia, e il Calice. Indi colle mani estese innanzi al petto proseguirà: *In primis quæ tibi offerimus etc.*"

II. „ Quando dirà: *Una cum famulo tuo Papa nostro N.* esprimerà il nome del Papa. In Sede poi vacante si ometteranno tutte queste parole. Dove si dice: *Antistite nostro N.* (1) si specificherà il nome del Patriarca, dell' Arcivescovo, o del Ve-

(1) Nel Canone dopo di aver pregato pel Vescovo, si dovrebbe pregare pel Re, come scrive Innocenzo III. (Lib. 3, cap. 5.) e veramente si trova questo Rito, come dice l' Azorio, nelle Liturgie di S. Basilio, e di S. Gio: Grisostomo; ma S. Pio V. comanda, che nulla si aggiunga. „ *Nihil ergo tu addas* (dice il Gavanto) (Par. 2, tit. 8, rub. 2, lit. N), *sine Papali auctoritate contra Pii V. Bullam de Missali editam.*” Nulla adunque si deve aggiungere, purchè, soggiunge il Quarti (quæst. præliminar. sess. 2, n. 2), non militi in contrario un qualche Apostolico Privilegio, quale sarebbe quello che concesse Pio V. in Ispagna, o qualche inveterata consuetudine, qual' è quella che vige in Francia di nominare cioè il Re (Bauldry part. 3, tit. 8, rub. 2, n. 2), e in Venezia il Doge, secondo il presente Decreto di Egidio Patriarca Aquilejese (Ita in Canone V. Concilii, anno 1296). *Quia in toto Patriarchatu nostro Regem aliam, vel Principem non habemus, pro cuius incolunitate etc. statuimus, ut in loco Canonis jungatur—et Duce nostro N. (expresso nomine), et pro bono statu Venetiarum.*”

\* E siccome S. M. I. R. A. Francesco I. è subentrato legittimamente in tutti i privilegj della cessata Repubblica, così dev' essere ricordato nel Canone, e quindi immediatamente dopo di

scovo Ordinario nella propria Diocesi, e non di altro Superiore, quantunque il Celebrante sit *omnino exemptus*, o sotto la giurisdizione di un altro Vescovo. Se sarà morto il Vescovo di quel luogo in cui si celebra la Messa, allora si ommetteranno le predette parole; le quali si ommetteranno eziandio da quelli che celebrano a Roma (1).”

„Se il Celebrante poi sarà Vescovo, Arcivescovo, o Patriarca, ommesse le predette parole, dirà in lor vece: *Et me indigno servo tuo*. Quando celebra il Sommo Pontefice, ommesse le parole *Una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N.* dice in suo luogo: *Una cum me indigno famulo tuo, quem gregi tuo præisse voluisti*, e continua come segue: *Et omnibus orthodoxis etc.*” (Miss. Rom. par. 2, tit. 8, Rub. 1, et 2).

Dopo il sin qui detto credo opportuno di riferire i seguenti Decreti:

*In Canone omnino facienda est commemoratio de Episcopo etiam ab exemptis. S. R. C. 25 sept. 1649. in Tornacen. V. Talù 306. V. Gard. 1464 ad 6.*

*De Episcopo, non vero de alio, licet sit Superior, vel Vicarius Capitularis, Sede vacante, vel etiam Episcopus administrator, sive Metropolitanus. Episcopus vero administrator simul et pos-*

---

aver detto *et Antistite nostro N.* si aggiungerà *et pro Imperatore, ac Rege Nostro Francisco*. Privilegio accordato all' Austria dal Pontefice Clemente XIII, nel giorno 6 Maggio 1761 coll' Apostolica sua Costituzione che comincia: *Quod Apostolus in prima ad Timotheum Epistola etc.*

(1) Perché il Pontefice è Vescovo ordinario di tutto il Mondo (Quarti par. 2, tit. 8, Rubr. 2, n. 2).

essor, licet sacris destitutus Ordinibus, in Canone est nominandus.

Pro Episcopo deputato administratore Ecclesie vacantis fieri non debet anniversarium suae consecrationis, cum Missa cantatur per Capitulum, et Clerum; ejusque nomen non debet in Canone memorari per Sacerdotes celebrantes. S. R. C. 22 aug. 1722. in Sarcitaten. V. Talù 907. V. Gard. 3802.

*An Celsitudinis Regalis Eminentissimi Ludovici Domini Cardinalis Infantis Hispaniarum Toletane Hispalensis Ecclesie administratoris, ac possessoris, licet sacris destituti Ordinibus, nomen in Canone Missae, Collecta, et Praecono sit exprimentum? Et responsum fuit: Affirmative.* S. R. C. 19 januar. 1743 in Hispalen. V. Talù 1137. V. Gard. 3986.

*An debeat Sacerdos pronuntians in Canone Missae nomen alicujus Sancti, de quo factum est Officium, vel saltem commemoratio, facere inclinationem capitis? S. R. C. respondit: Affirmative.* Die 7 sept. 1816 in Tulen. V. Gard. 4376 ad 34.

*Se nel Canone della Messa si debba nominare dai Sacerdoti della Diocesi l' Abbate di Monte Casino, che vi presiede, come Vescovo, cresimando, dando gli Ordini minori, e le dimissorie per i Sacri ec. S. R. C. respondit: Negative.* Hac die 5 februar. 1684 in Casinen. V. Gard. 2693 ad 1.

*Ad infrascripta dubia, videlicet:*

1) *An in Ecclesia a jurisdictione Episcopi Diocesani exemptis in sacro Canone dicenda sint haec verba, videlicet = Et Antistite Nostro N. = et similiter in Memento ab Abbatibus et Praelatis Regularibus Ordinis S. Benedicti Galliarum?*

2) *An in Benedictione Candelae Paschalis dicen-*

*dum sit, loco Antistitis, nomen Superioris Ecclesiæ immunis hujusmodi, aut nomen Episcopi Diæcesani.*

S. R. C. respondit: *Ad 1, et 2. = Nomen Episcopi Diæcesani exprimendum est juxta Doctrinam Gavanti par. 1, tit. 8, num. 2, lit. N, et aliorum. Et ita servari mandavit, die 8 aprilis 1690 in una Galliarum. V. Gard. 3059 ad 1, et 2.*

*Super enunciatione nominis Abbatis de Lerma in Canone Missæ et in Collecta. Instante hodierno Abbate Ponente Em. de Somalia Præfecto = Quoad enunciationem nominis in Canone, Negative: quo vero ad Collectam, dilata, et ad mentem. Mens est, ut exhibeatur Breve Clementis X, et doceatur de consuetudine in aliis Abbatibus Hispaniarum Regni. Die 1 septembris 1804. V. Gard. 4344.*

CANONICI. Non debbono mai genuflettere nella Messa solenne, ancorchè siano in uffizio di Diacono, e Suddiacono, ma solo chinarsi profondamente come il Celebrante, eccetto il Venerdì Santo, in cui genuflettono (Bauldry par. 2, cap. 9, art. 2):

Al Canonico celebrante debbono servire come Diacono, e Suddiacono due Canonici, nullaostante vi sia una contraria consuetudine.

Le Funzioni che spettano al Vescovo, impedito che sia, o assente, appartengono alla prima Dignità, la quale impedita, vi succederà la seconda, e così successivamente (S. R. C. 29 novemb. 1670. V. Gard. n. 2368).

Alle Dignità, e ai Canonici si deve prestare dai Benefiziati una riverenza, siccome anche dal Ceremoniere; e dagli altri Ecclesiastici un profondo inchino, meno profondo però presente il Vescovo; dai Canonici poi agli altri Canonici Colle-

giali prestare si debbe una riverenza mediocre (Bauldry par. 1, cap. 2).

Ai Canonici, e alle Dignità delle Cattedrali il Diacono deve fare una profonda riverenza non solamente prima, ma eziandio dopo l'incensazione (Ex Cærem. Ep.).

Non sono poi tenuti i Canonici genuflettere alla Benedizione del Vescovo, ma solo chinare il capo; e nemmeno quando l'incensano (S. R. C. 4 maji 1613). V. Gard. n. 327.

Oltre a ciò si leggano anche i seguenti Decreti:

*An dum Canonicus in qualibet Dominica aspergit Altare, et Chorum, debeant Canonioi hujusmodi aspersionem recipere stantes, an vero genuflexi, sicut usque modo practicatum est?*

Sacra eadem R. C. respondit = *Servetur dispositio Cæremonialis Episcoporum lib. 2, cap. De Dominicis per annum 31. Et ita declaravit, et servari mandavit, die 9 mart. 1711 in Catanien. V. Gard. 3685 ad 2.*

*Ad instantiam Vicarij Generalis Civitatis Castellì S. R. C. declaravit: Vicarium præferendum esse Canonicis sacris vestibus non indutis, secus autem Canonicis sacris indumentis amictis; nec posse eum uti Pluviali, nisi fuerit Capitularis, et eo casu sedere loco suæ receptionis debere, si velit lucrari distributiones: Canonicos vero associatuos Episcopum ad Ecclesiam ab Episcopo distantem citra sexaginta passus, debere esse indutos insigniis et vestibus canonicalibus, ac contrariam consuetudinem revocandam fore, et esse abusum. Die 29 mart. 1659 in una Civitatis Castellì. V. Gard. 1826.*

*Canonici Cathedralis, vel Collegiatæ semper præcedere debent Regulares, etiam in ipsorum Regularium Ecclesiis. S. R. C. 31 mart. 1618 in Firmata. V. Talù 166. V. Gard. 407.*

*Canonici semper, et quoadcumque tenentur in Missis solemnibus, et Conventualibus, quæ a Dignitatibus, et ab ipsis cantantur per gyrum, præcipue in diebus festis ex obligatione capitulari, assistere sibimetipsis gradatim in ministerio Subdiaconi et Diaconi in hujusmodi solemnium Missarum celebrationibus, etiam assistente Episcopo, non obstante quacumque contraria consuetudine. S. R. C. 15 sept. et 15 dec. 1691 in Sarnen., et postea 14 jun. 1692 in una Bituntina. V. Talù 634. V. Gard. 2133.*

*Rever. Episcopo Adiacen. postulante = An liceat Canonicis suæ Cathedralis circulum circa ipsum solemniter celebrantem pileolo in capite retento conficere, dum Gloria canitur et Credo, consuetudini cuidam innixis? = S. R. C. ad relationem mei Secretarii censuit = Juxta sensum Cæremonialis Episcoporum Canonicos teneri ad discooperiendum caput in circulis prædictis, non obstante quacumque consuetudine = Et ita declaravit et servari mandavit, die 17 maji 1760 in Adiacen. V. Gard. 4138.*

*An Canonici supradicti Cathedralis teneantur Missas celebrare, ut quilibet alius Sacerdos simplex, an potius ipsis liceat cogere Clericos inservientes, ut deferant Calicem ad Altare, vel ab eo reportent, eum detegant, et cooperiant in Missa, aperiant Missale etc.?*

*Et S. R. C. respondit: Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam, et dentur Decreta in Senen. 20 jul. 1686, in Aquilana 22 jan. 1735,*

ac in *Asculana* 24 septemb. 1788, denique 4 juni  
1817 in una *Dubiorum*. V. Gard. 4386 ad 6.

An in tribus ultimis diebus *Officiorum Hebdomadæ majoris*, ac in illis infra annum, in quibus cantantur *Prophetiæ*, debeant *Dignitates*, et *Canonici* cantare *Lectiones*, et *Prophetias* in eodemmet loco, in quo canunt *Cappellani*? Et S. R. C. respondit = *De Legili* = Et ita declaravit die 13 mart. 1700 in *Archip.* V. Gard. 3402 ad 22.

An *Canonici Cathedralis* in administratione *Sacramentorum* tam intra, quam extra *Cathedralem Ecclesiam* teneantur deponere *Cappam*, atque uti *superpelliceo*, et *stola* juxta *Rituale Romanum*? S. R. C. respondit, *Affirmative*. Et ita declaravit, die 31 maji 1807 in una *Dubiorum Additionalium*. V. Gard. 4386 ad 1.

An *Canonici*, seu *Vicarii assistentes* in solemnitate *Missæ cum cappis*, seu *pluvialibus*, genuflectere debeant in elevatione *Sacræ Hostiæ*?

*Sacra Congreg.* ad relationem *Em. et Rever. Dom. Card. Ferroni Ponentis* respondit: *Affirmative*. Et ita declaravit ac servari mandavit, die 7 julii 1759 in *Hildesimen.* V. Gard. 4130 dd 1.

*Canonicus Protonotarius* potest uti *subtana violaceo* in *Choro*, et in *Ecclesia dum Divinis assistit*, dummodo in cæteris habitum proprium *Canonicis* convenientem deferat. S. R. C. 14 jan. 1612 in *Panormitana*. V. Talù 119. V. Gard. 299.

Dummodo in cæteris habitum proprium *Canonicis* deferat, alioquin *partitiones quotidianas* amittit.

*Canonici Protonotarii* non *lucratur* *distributiones quotidianas*, nisi proprio habitu *canonicali* intersint *Choro*, *Processionibus* etc. S. R. C. 7 aug. 1621 in *Meliten.* V. Talù 184. V. Gard. 455.



*Canonibus Pœnitentiarius Ecclesiæ Cathedralis non potest cogi ad inserviendum Missis cantatis pro Diacono et Subdiacono, constitutione, seu consuetudine in contrarium non obstante. S. R. C. 21 jun. 1673 in Veliterna. V. Talù 489. V. Gard. 2464.*

*Non potest cogi, ut præsto sit ad audiendas Confessiones ex legitima causa, et ex necessitate; et dum tempore deputationis Confessiones actu audit, deberi distributiones quotidianas, non secus ac si Divinis in Choro interesset, decrevit S. C. Tridenti 10 martii 1635 lib. 15, Decretorum pag. 175.*

*Proposita in S. R. C. ordinaria habita die 29 augusti anni proxime præteriti ab Emin. et Reverend. D. Cardinale Rinuncini controversia exorta inter Sacerdotem Dominicum Recco Archipresbyterum Ecclesiæ Cathedralis Ripanæ ex una, et Sacerdotem Michaellem Angelum Tanursi Canonicum Theologum ejusdem Cathedralis ex altera parte, circa tempus habendæ Lectionis Sacræ Scripturæ in eadem Ecclesia Cathedrali, ac disputato infrascripto dubio, videlicet = An liceat Canonico Theologo explicare Populo Sacram Scripturam in diebus Festis inter Missarum solemnias, et præcise post Evangelium? in casu etc. = Sac. eadem Congregatio, auditò prius Reverend. Episcopo Ripano, perpen-sisque juribus Archipresbyteri, Canonico Theologo vadimonium deserente, respondit = Negative = Hodie vero iterum ab eodem Relatore proposito eodem dubio, auditò pariter uno Archipresbytero, respondit = In decisis, et amplius. Die 30 aprilis 1796 in Ripana. V. Gard. 4318.*

CANTICI. I. „ Si dicono nell' Ufficio de Tempore tanto nelle Domeniche, quanto nelle Ferie, alle Laudi, ai Vesperi, a Compieta, come sono distribuiti nel Salterio.”

II. „ Nelle Feste, e nel tempo Pasquale alle Laudi si dice sempre il Cantico *Benedicite*, come nella Domenica, e nel di lui fine non si dice *Gloria Patri*, come negli altri Cantici, nè si risponde *Amen*. Non si dicono alle Laudi gli altri Cantici feriali, come nel Salterio, se non quando si fa Ufficio di Feria fuori del tempo Pasquale. ”

III. „ Si dicono poi sempre i Cantici *Benedictus*, *Magnificat*, e *Nunc dimittis*” (Rub. Brev. Rom. tit. XXIII).

\* CAPPELLANO. Nelle Chiese Regolari è tenuto ad osservare i seguenti Decreti:

*Sacerdos Sæcularis, sive Cappellanus, sive non, qui recitavit Officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, vel illo die celebrans in aliqua Ecclesia Regularium, in qua recitatum est ab ipsis Regularibus eadem die Officium duplex de præcepto, puta de Sancto aliquo sui Ordinis, non potest dicere Missam de Requiem. S. R. C. 9 junii 1668 in Conversana. V. Talù 467. V. Gard. 2287.*

*Prohibitio facta a S. R. C. in declaratione, quod Sacerdotes Sæculares etiam Cappellani, qui licet recitaverint Officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, non celebrent Missam de Requiem in Ecclesia Regularium, in quibus recitatum sit Officium duplex de præcepto, vel de aliquo Sancto ejusdem sui Ordinis, intelligi etiam debet pro Ecclesiis Monialium. S. R. C. 11 februar. 1702 in Tarvisina. V. Talù 757. V. Gard. 3468 ad 4.*

*Facultas celebrandi cum Missali Romano a S. R. C. pro Cappellanis Monialium intelligi debet pro omnibus, et singulis qui ex debito tenentur celebrare in Ecclesiis ipsarum Monialium, dummodo celebrent cum Missali Romano. S. R. C. 11 feb. 1702 in Tarvisina. V. Talù 758. V. Gard. 3468 ad 3.*

*Moniales poterunt de Sanctis propriis celebrare Officium et Missam cum Missali Romano, si celebratur ab eorum Cappellanis. S. R. C. 28 Octobris 1628 in una Urbis. V. Gard. 625 ad 11.*

*Cappellanus Monialium Cappuccinarum potest celebrare Missam juxta ritum Officii earundem Cappuccinarum, dummodo tamen utatur Missali Romano, et celebret in Ecclesia ipsarum. S. R. C. 11 junii 1701 in una Venetiarum. V. Gard. 34 et 39 ad 1.*

*Cappellani Sæculares Monialium se conformare debent quoad Missam cum Officio Monialium, dummodo celebrent cum Missali Romano. S. R. C. 12 novemb. 1806 in Corduben. V. Gard. 4351 ad 12.*

*Cappellani Monialium, qui in earum Ecclesiis Missam celebrant juxta earum ritum, nequeunt se iisdem conformare quoad Officium. S. R. C. 21 martii 1795 in Colombrien. V. Gard. 4315.*

CAPITOLI DELL' UFFIZIO. I. „ Si dicono sempre (fuorchè dalla Feria V. in *Cœna Domini* fino ai Vesperi del Sabbatho in *Albis* esclusivamente, e nell' Ufficio dei Defunti) ai Vesperi, alle Laudi, e alle altre Ore, detti i Salni, e le Antifone: a Compieta poi, detto anche l' Inno.”

II. „ I Capitoli Domenicali posti nel Sarterio nei primi, e secondi Vesperi, nelle Laudi, e nelle Ore, si dicono dalla terza Domenica dopo la Pentecoste fino all' Avvento, e dalla seconda dopo l' Epifania fino alla Settuagesima. I Capitoli feriali si dicono dopo l' Ottava della Pentecoste fino all' Avvento, e dall' Ottava dell' Epifania fino alla Domenica prima di Quaresima. In altri tempi poi si dicono, *ut in proprio de Tempore*: se si fa dei Santi, *ut in proprio de Sanctis*, quando sono proprij, altrimenti si dicono del Comune de' Santi.

Il Capitolo di Prima, e di Compieta (quando si dicono Capitoli) mai si mutano, ma si lasciano come sono nel Salterio. ”

III. „ Nelle Domeniche dell' Avvento fino all' Ottava dell' Epifania, e dalla Settuagesima fino alla Domenica terza dopo la Pentecoste, e nelle Ferie del tempo Pasquale, e in tutte le Feste regolarmente si dice il Capitolo posto nei primi Vespri, anche alle Laudi, a Terza, e nei secondi Vespri, alcuni eccettuati, i quali sono assegnati a' suoi luoghi. ”

IV. „ Nelle Ferie del tempo Pasquale si dice a Prima il Capitolo *Regi sæculorum*, come nelle Domeniche, e nelle Feste. Dopo il Capitolo si risponderà sempre *Deo gratias*. ” (Rubr. Brev. Rom. tit. XXIX).

CASA NUOVA. *Sua Benedizione.*

Si può fare da qualunque Sacerdote, perchè il Rituale Romano non fa menzione alcuna del Parroco, e perciò ad esso non appartiene, come dice il Quarti (tit. 3, dub. 1, n. 273).

In tale Benedizione si deve usare la solita Acqua benedetta, e non quella della Fonte del Sabato Santo, purchè non si faccia in tempo Pasquale.

Si benedice poi questa casa, o qualunque altro edificio che serve ad uso dei Fedeli di recente costruito, onde santificare con tale Benedizione il luogo, e i suoi abitanti, e per difenderli da ogni diabolica insidia (Così Baruffi. tit. 50, n. 6, 7, 8, e 9).

CASE. *Lor Benedizione da farsi nel Sabato Santo di Pasqua* (1).

(1) Ella è del Parroco soltanto, come apertamente insegna il Barbosa (*de Pet. Paroch.* cap. 12, n. 11) assieme con altri Dottori, e Decreti della Congregazione de' Riti, e poi si trova fra le Benedizioni del Messale Romano.

I. Il Parroco, o altro Sacerdote, vestito di Cotta, e Stola di color bianco, assieme col Ministro dell'Acqua, benedetta nella Fonte prima che abbia ricevuta l'infusione del Crisma, visiterà le Case della sua Parrocchia, aspergendole coll'Acqua (1).

II. Entrando nell'abitazione dirà: *Pax huic domui etc.*

III. Indi aspergendo i luoghi principali della Casa (2), e quelli che vi abitano, dirà l'Antifona *Vidi Aquam etc.*

CASE. Lor Benedizione da farsi in qualunque altro tempo (3).

(1) La causa finale di tale Benedizione è l'incolumità dei Fedeli, e la pacifica loro abitazione nelle proprie case. Il Mistero si è, perchè se per malizia degli abitanti s'introducessero degli spiriti maligni, se ne partano per virtù della Benedizione, e della Risurrezione di Gesù Cristo. Similmente perchè nel Sabbato Santo, santificati i Fedeli per mezzo dei Sacramenti, abitar debbono eziandio in santificate abitazioni, e perciò si usa la Stola di color bianco, che non si può usare nei giorni antecedenti. Così il Quarti (*De Benedictionibus*, n. 270, 271).

Qui nasce il dubbio, se si possa dare la Benedizione anche alle abitazioni degli scomunicati tollerati?

Rispondo con distinzione: O l'Eretico è padre di famiglia, o convive in casa di un Cattolico. Nel primo caso il Baruffaldo con S. Carlo (Prov. 5, p. 1) dice che non si può (e così pure la intende il Quarti n. 274), perchè in allora la Benedizione non si può moralmente fare senonchè in favore dello Scomunicato. Nel secondo caso, si può, secondo il detto Quarti, perchè egli è assionna infallibile, che *utile per inutile non vitiatur*: con questa riserva però, di dar la Benedizione alle stanze dei Cattolici, e dimenticar quelle dello Scomunicato; altrimenti sarebbe un gittare *margaritas ante porcos*.

(2) Non è tenuto il Parroco, secondo il sopraddetto Baruffaldo, di circuire, ascendere, e discendere dai luoghi più alti agli inferiori, e molto meno alle celle più servili, ma sarà sufficiente che visiti, ed asperga le stanze più nobili, poichè *pars nobilior trahit ad se ignobiliorem*.

(3) Solea dire il filosofo Senocrate, ch'era amica degli Dei quella Casa che veniva bagnata quotidianamente dalla celeste rugiada (Hob. 16). Ciò che riferendo alla Cristiana verità, dice il dotto Baruffaldo (tit. 48, n. 1), essere appunto amica di Dio quell'abitazione, che spesso viene riempita dalla celeste divina

I. Il Parroco, o altri Sacerdoti volendo aspergere fra l'anno coll' Acqua benedetta (1) una qualche Casa particolare, o tutte le abitazioni de' Fedeli di sua Parrocchia, diranno: *Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea etc.*

II. Indi aspergendo i luoghi diranno l' Antifona: *Asperges etc.*

## CE

**GENERI.** Questa è una Feria privilegiata, in cui qualunque doppio occorra, si trasferisce per Decreto di Clemente VI. (anno 1362). Tutte le altre cose poi come al titolo: *Quaresima*.

**GENERI.** *Lor Benedizione* (2). I., Prima della

Benedizione. Per lo che la Chiesa Madre, a comune consolazione de' Fedeli, istituì questo Rito, per benedire in qualunque tempo le loro abitazioni. Questa Benedizione poi è di diritto Parrocchiale per le ragioni addotte alla nota 1 dell' articolo precedente.

(1) Cioè quella fatta dopo il Sabato Santo di Pasqua, perchè fuori di questo giorno non è più in uso l' Acqua del Sacro Fonte, come dice il sopraccitato Baruffaldo al n. 4.

(2) Antica è l' origine di questo Rito, avvegnachè in oggi altro non sia che un semplice avanzo di quanto si praticava ai tempi dei primi Cristiani. E difatti nel Regino emanato da Baluzio (p. 135) autor del Secolo IX, si raccoglie, che questo era un Rito di pubblica penitenza, e della sacra Genere. Imperciochè dopo la prima domenica di Quaresima nella Feria seconda si accostavano i penitenti ai cancelli del Tempio, coperti di cilicio, vestiti di sacco e a piedi nudi, esprimenti tutti in se stessi umiliazione, e pentimento. Ad essi si avvicinavano il Vescovo, e i Preti, ai quali perfettamente erano note le di loro scelleratezze, e costumi, e imponevano le pene loro dovute; indi d' acqua lustrale li aspergevano, e di sacra Genere, ed altre cose loro prestavano, come si può vedere appresso lo stesso citato Autore, e appresso il Tommasini (Lib. 2 de *Festorum celebratione*, cap. 13, n. 13), non che appresso Ruperto Abbate (*De Divinis Offic. lib. 4, cap. 10*), il quale così dice: „ Igitur ut nostra nobis calamitas ad memoriam revocetur, et inmeminerimus quia pulvis sumus, quod oblitus est pater noster Adam, quando projecit ante Deum coronam suam, et exinde sensit nuditatem suam: idcirco et cinere capita nostra aspergimus, et summas partes corporis, idest pedes nudamus, hoc habitu confitentes, quia non Dii, neque de caelo sumus, sed homi-

Messa (1) si benediranno in questo modo le Ceneri (fatte coi rami degli Ulivi, ossia di altri alberi benedetti nell'anno precedente), cioè: Finita Nona (2), il Sacerdote vestito di Piviale pavonazzo, o senza Pianeta, coi Ministri similmente appa-  
rati (3) si porterà (4) a benedire le Ceneri appa-  
recchiate in un qualche vaso posto sopra l'Altare, e primieramente si canterà dal Coro l'Antifona *Exaudi.*"

II. „ Indi il Sacerdote *in cornu Epistolæ*, non voltandosi al popolo, dirà ec. " (5).

III. „ Dipoi il Celebrante, posto l'incenso nel Turibolo, aspergerà tre volte le Ceneri coll' Acqua

nes sumus, et de terra principium habuimus, et quia per peccatum gloria nostra spoliati, et inter hostes constituti, ornatu gratiæ Dei indigemus. "

(1) Cioè della Messa solenne, la quale si deve cantare da quello, che benedice le Ceneri, secondo il presente Decreto: „ Ille illem, qui benedicit Cineres prima die Quadragesima, vel Candelas in Festo Purificationis, aut Ramos in Dominica Palmarum, debet etiam cantare Missam sequentem " (S. R. C. 12 aprilis 1640).

(2) *Finita Nona*, perchè nei giorni di digiuno la Messa si deve cantare dopo Nona (Gav. par. 5, tit. 4, Rubr. 2, lit. B).

(3) Ossia senza le Dalmatiche. Nelle Chiese principali colle Pianete piegate, nelle minori poi amministreranno in Camice soltanto, senza Manipoli (Cærem. Episcop. lib. 2, cap. 17).

(4) Lo precederanno i Ceroferarj, il Turiferario senza Turibolo coll' Accolito a sinistra, che terrà il Vaso dell' Acqua benedetta (Bissus lib. 6, n. 84, §. 2). Giunti all' Altare, e fatta ad esso, e al Coro la dovuta riverenza, gli Accoliti deporranno i loro Candelieri sopra la Credenza, e il Celebrante coi Ministri ascenderà sopra, e baciato nel mezzo egli solo, genuflettendo i Ministri, si porterà tosto *in cornu Epistolæ*, e sempre in mezzo tra d' essi quasi in linea retta, ivi con voce sommessa, non segnandosi, colle mani giunte, leggerà l' Antifona *Exaudi* (Pisca lib. 3, §. 4, n. 6, et Bauldry par. 4, cap. 3, art. 1, n. 5).

(5) Facendo il Celebrante sopra le Ceneri il segno di Croce, porrà la mano sinistra sopra l' Altare, e il Diacono gli alzerà l' orlo del Piviale. Compiute poi le Orazioni, porrà l' incenso nel Turibolo, amministrando il Diacono, e tenendo il Suddiacono alzato il Piviale (Gav. par. 4, tit. 6, lit. G).

benedetta, dicendo l' Antifona *Asperges me*, senza canto, e senza Salmo, e tre volte le incenserà parimente. Indi accostandosi all' Altare il più degno del Clero (1) imporrà le Ceneri al Celebrante non genuflesso. Se poi non vi sia alcun Sacerdote (2), lo stesso Celebrante genuflesso innanzi all' Altare se le imporrà sopra il capo nulla dicendo (3), e tosto si canterà dal Coro l' Antifona. Il Sacerdote poi imporrà le Ceneri (4) primieramente a quello (5) da cui esso le ricevette, indi ai Ministri (6) apparsi, e genuflessi innanzi all' Altare, «dicendo: *Memento homo etc.*»

IV. „Pocia verranno gli altri: prima il Clero per ordine, indi il popolo (7), e genuflessi innanzi

(1) Accompagnato dal Ceremoniere, o dal Turiferario, fatto al Coro il dovuto inchino, si porterà all' Altare, e chinandosi ad esso, ascenderà al gradino superiore, ossia sulla predella, dove stando imporrà le Ceneri sopra il capo del Celebrante, il quale se ne starà colle mani giunte, e formando una Croce, dirà: *Memento homo etc.* (Baudry par. 4, cap. 3, art. 2, n. 1, e Corsetto par. 2, cap. 3, n. 7).

(2) S' intende in Coro, poichè il Diacono non potrebbe, ancorchè fosse Sacerdote, in tanto in quanto è suo Ministro, e perciò inferiore (Gav. par. 4, tit. 6, lit. O).

(3) *Quasi cineres a Deo immediate accipiāt, cui omne genuflectitur, et etiam quia genuflexio præsefert humilitatem, que memoriam mortis per cineres repræsentat* (Gattinari tit. 2, cap. 2, n. 3).

(4) Nel mezzo dell' Altare verso il Popolo, col capo scoperto, avente alla destra il Diacono, che tiene il Vaso delle Ceneri, e alla sinistra il Suddiacono, alzandogli tutti e due gli orli del Piviale (Auct. Comm.)

(5) Genuflesso sulla predella col capo inchinato. Avvertasi però che s' è Canonico, o Preposito, ovvero Superior della Chiesa, non deve genuflettere (Gattinari tit. 2, cap. 2, n. 4).

(6) Cioè al Diacono, e Suddiacono genuflessi, e colle mani giunte. Il Diacono poi consegnerà al Ceremoniere, o ad un Accollito il Vaso delle Ceneri.

(7) Ai cancelli cioè dell' Altare. Alle femmine poi non si pongono le Ceneri sopra il velo, ma sopra i capelli, onde non si perdano (Gav. par. 4, tit. 6, lit. R).



all' Altare riceveranno le Ceneri dal Sacerdote, come si è detto dei Ministri. Compiuta l'imposizione delle Ceneri (1), il Sacerdote dirà: *Dominus vobiscum*" (Missal. Rom. Feria IV. Cinerum).

**CENERI.** *Loro Benedizione nelle Chiese Minori.*

Cose da apparecchiarsi:

*Sopra la Credenza, come nel giorno della Purificazione.*

*Nell' Altare*

1. Il Padiglione pavonazzo, ma senza i vasi di fiori.

2. Un Vaso di argento, o di altra nitida materia colle Ceneri d' rami benedetti nella Domenica precedente delle Palme.

3. *In Sacristia*, come nel giorno della Purificazione (Memor. Rituum tit. II).

§. I.

*Benedizione delle Ceneri.*

Disposte siano tutte le cose, come alla Benedizione delle Candele nel giorno della Purificazione di Maria Vergine.

§. II.

*Imposizione delle Ceneri.*

I. Compiuta la Benedizione, si porrà il Vaso delle Ceneri nel mezzo dell' Altare.

II. Il Celebrante, non essendovi altro Sacerdote, fatta la riverenza alla Croce, genufletterà sopra la predella nel mezzo, e così genuflesso s' imporrà le Ceneri sopra il capo in modo di Croce, nulla dicendo.

Se vi fosse qualche Sacerdote, questi senza

---

(1) Il Celebrante scenderà sul piano, e si porterà alla Credenza per lavarsi le mani, infondendogli l'acqua uno degli Accoliti, e amministrando il mantile l'altro (Bissus lit. B, §. 14).

Stola ascendendo l'Altare, imporrà le Ceneri al Celebrante, il quale starà col capo inchinato, e colla faccia volta al popolo, dicendo: *Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.*

III. Indi ricevute le Ceneri, si porterà al Messale *in cornu Epistolæ*, e reciterà coi Chierici l'Antifona: *Immutemur etc.*

IV. Poscia imporrà le Ceneri a tutti del Clero disposti per ordine sull'orlo della predella, e dopo co' suoi Chierici si porterà ai Cancelli del Presbiterio, e imporrà le Ceneri prima agli uomini, poi alle donne.

V. Compiuta l'imposizione, il Celebrante in sul piano *in cornu Epistolæ* si laverà le mani, amministrando i Chierici.

VI. Ciò fatto, ascenderà l'Altare *per viam longiorem*, e fatta la riverenza nel mezzo, si porterà *in cornu Epistolæ*, dove colla faccia volta all'Altare dirà colle mani giunte: *Dominus vobiscum*, e l'Orazione, e fatta ivi la riverenza, discenderà al piano al lato dell'Epistola, ed ivi prenderà il Manipolo, e la Pianeta pavonazza (Mem. Rit. tit. 2, §. 1).

### §. III.

#### *Della Messa.*

I. Collocatosi il Calice dal primo Chierico nel mezzo dell'Altare, il Celebrante si porterà per la Messa, che si dirà come nel Messale Romano.

II. Mentre si dirà l'Antifona *Communio*, il primo Chierico rimoverà il Calice dall'Altare, e lo riporterà alla Credenza, e compiuta la Messa, il Celebrante ritornerà in Sacristia colle mani giunte, precedendolo i Chierici, i quali poi riporteranno tutto a suo luogo (Mem. Rit. ut sup. §. 3).

**CEREMONIE** (1), e *Riti*. Sono la materia circa la quale versano le Rubriche. In qual maniera poi si debba distinguere Rito da Ceremonia, non convengono i Dottori. Ed in fatti vuole il Macri (*Hierolexicon* tit. *Ceræmon.*), che la Ceremonia sia l'azione con cui si tratta il Culto Divino, il Rito poi il modo cui si fa la stessa azione. Ma il Cardinal Bona (Lib. 1, de Divinis Psal. cap. 29) insegna essere le Ceremonie propriamente parlando i Riti santi che si usano nei Sacrifizj, e Divini Uffizj diretti al Culto di Dio.

Si deve però notare, che si dividono comunemente i Riti della Messa in essenziali, ed accidentali. Gli essenziali sono quelli che Cristo ha instituiti, e che consistono nella Consecrazione di ambe le specie, ed eziandio nella Comunione del Sacerdote, come spiegano alcuni Teologi. Gli accidentali poi consistono nelle azioni, e preci, ed

---

(1) Sono d' istituzione divina, poichè si legge nel Levitico (cap. 1, v. 1, 2, 3, 4, et 5) che Dio prescrisse a Mosè le Ceremonie da osservarsi da' Sacerdoti nell' offerire gli Olocausti: „ Vocavi autem Moysen, et locutus est ei Dominus de Tabernaculo testimonii, dicens: Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Homo, obtulerit ex vobis hostiam Domino de pecoribus, offeret ad ostium Tabernaculi, ponetque manum super caput hostiæ, et acceptabilis erit. Inmolabitque vitulum coram Domino, et offerent filii Aaron Sacerdotes sanguinem ejus, fundentes per Altaris circuitum, quod est ante ostium Tabernaculi. ” E Cristo institui la Ceremonia di soffiare sopra, onde infondere lo Spirito Santo, come sta scritto in S. Giovanni (Cap. 20, v. 22): *Insufflavit, et dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum*; la qual Ceremonia è pervenuta a noi, e si usa nell' amministrare il Battesimo ai fanciulli. Il rimanente de' sacri Riti, e Ceremonie alla cura lasciò de' Pastori della Chiesa, come dice S. Agostino (Epistol. 54, alias 118). E diffusi la maggior parte di tutto ciò che si pratica oggidì nell' esercizio de' divini Uffizj ha avuto origine dagli Apostoli, secondo S. Gennadio (Lib. de Eccles. dogmatib. cap. 31), il qual dice: *Obsecrationum Sacerdotalium Sacramenta respiciamus, quæ ab Apostolis tradita in toto Mundo, atque in omni Ecclesia uniformiter celebrantur.*

altre circostanze aggiunte dalla Chiesa, le quali si chiamano Sacramentali, e Ceremonie sacre, come si può vedere appresso il Bellarmino (Lib. 2, de Sacram. cap. 42), Suarez (Tom. III, parte 3, disp. 15), ed altri. E perciò Paolo Quarti nei suoi Commentarj alle Rubriche del Messale (Quæst. proœnial. sect. 1, punct. 2), dice che si prende comunemente il vocabolo Ceremonia per Rito accidentale, e che si può definire così: *Est actio religiosa ad cultum, et decentiam Sacrificii ab Ecclesia instituta.* La qual definizione si dà eziandio dal Suarez. Chiaramente dunque apparisce, che si può confondere la Ceremonia sacra col Rito accidentale, ma che non conviene poi coll' essenziale. Il Merati distingue le Ceremonie dai Riti, dicendo, che i Riti sacri consistono in quelle Preci, Epistola, Evangelio ec. le quali giusta la disposizione della Chiesa si debbono recitar nella Messa; e che le Ceremonie consistono nelle sole azioni, colle quali si dicono le predette Preci, secondo il comando della medesima Chiesa, a maggiore ornamento, e decenza del Sacrificio, che si celebra. E difatti Ceremoniali chiamiamo que' Libri, che descrivono il modo di dire le Orazioni e le Preci; e viceversa Rituali nominiamo quelli, nei quali si contengono le Preci, ossia altre Orazioni, che si prescrivono da recitare.

Se qualcuno poi detraesse, o aggiungesse qualche cosa alle Ceremonie, eziandio *devotionis causa*, presumendo ciò esser meglio, allora peccerebbe; perchè nella Bolla di Pio V. si dice: *Ne presument* (Ita Antoin. Molin. *In Instructione Sacerdotum tract. 3, cap. 11, §. ultim.*).

CEREMONIERE. I. Si consideri che spettano ad esso tutti gli Ecclesiastici Uffizj: per la qual

cosa è tenuto provvedere a tutti, e non nello stesso giorno, o quando urga il tempo delle azioni, ma maturamente, o prima, o più presto, secondo che sia d'uopo.

II. Avverta diligentemente che tutti assistano ai Divini Uffizj colla dovuta riverenza.

III. Sia paziente, mansueto, e non riesca ad esso grave l'assistere i Ministri, quando abbiano d'uopo; e quando deve avvertire, o correggere qualcuno, lo faccia modestamente con voce sommessa, e con un solo leggierissimo cenno.

IV. Nel suo moto si diporti modestamente, e non operi precipitosamente ne' suoi atti, non corra con piede veloce, non volga il capo, nè indecentemente agiti le mani, onde in esso lui nulla si possa notare di affettato.

V. Se si debbano celebrare solennemente alcuni Divini Uffizj, istruisca non solamente i Ministri, ma eziandio lo stesso Celebrante, e ciò faccia specialmente nella Settimana Santa.

VI. Vestito poi di candida Cotta fungerà il suo uffizio nelle Messe, e nei Vesperi solenni de' giorni festivi, e procurerà che ad ora conveniente si trovino apparecchiati in Sacristia il Celebrante e i Ministri (Bauld. par. 1, cap. 1, n. 5, 8, 14, 16, 43).

Per gli altri uffizj finalmente che appartengono al Ceremoniere, V. *Messa solenne, Processione ec.* Quì poi si adducono i seguenti Decreti, come al Ceremoniere appartenenti:

Licitum est Capitulo eligere Magistrum Cæremoniarum ab Episcopo confirmandum. S. R. C. 17 julii 1734 in *Monopolitana*. V. Gard. 3873.

Episcopus justis de causis in Cæremon. Episcoporum præscriptis, confirmationem Magistri

Cærem. a Capitulo factam potest, derregare, nec tenetur causas exprimere. S. R. C. 17 julii 1734 in *Monopolitana*. V. Gard. 3873.

*Justis de causis in Cæremoniali Episcoporum præscriptis, quæ forte sunt.* Ut duo, si fieri possit, de gremio suæ Ecclesiæ, aspectu, et statura corporis convenienti, et multo magis scientia, et bonis moribus præditi, experti, et dociles, ad hujusmodi onus assumantur, quorum primus vigesimum quintum saltem attingat annum, sit in Presbyterali Ordine constitutus, bonis artibus instructus, et si fieri possit Juris Canonici, vel Theologiæ intelligentiam habeat, et divinorum Officiorum, ac Rituum Ecclesiasticorum assiduus, et diligens sit perscrutator ” ( *Cærem. Episcopor.* lib. 1, c. 5, n. 1 ).

Magister Cæremoniarum non censi debet electus privative etiam quoad omnes functiones Episcopales, et assistentias præstari solitas Episcopo tam intra, quam extra Ecclesiam Cathedralen. S. R. C. 17 julii 1734 in *Monopolitana*. V. Gard. 3873.

Episcopo licitum est alium Magistrum Cæremoniarum eligere pro omnibus functionibus ab ipso peragendis, et aliis ipso præsentem explendis, tam intra, quam extra Ecclesiam Cathedralen. S. R. C. 17 jul. 1734 in *Monopolitana*. V. Gard. 3873.

Magistro Cæremoniarum ab Episcopo electo omnes Capitulares tenentur obedire quoad ea, quæ divinum cultum concernunt sub pœna arbitrio Episcopi infligenda. S. R. C. 17 jul. 1734 in *Monopolitana*. V. Gard. 3873.

An omnes Capitulares teneantur obedire Cæremoniarum Magistro ab Episcopo electo in his quæ divinum cultum respiciunt, vel potius considerari debeat tamquam Capitularium famulus? (a) Et S. R. C. respondit: *Capitulares omnes teneri obedire Cæremoniarum Magistro in iis, quæ divinum cultum respiciunt, eundemque in sui muneris exercitio esse Capitularium Directorem, non famulum, die 4 jun. 1817 in una Dubiorum. V. Gard. 4386 ad 11.*

(a) Miror alicubi hanc accidisse occasionem proponendi hujusmodi dubium. Vix enim induci possum ut credam, aliquem reperiri qui ita despiciat officium Magistri Cæremoniarum quod sane honorificum est, ut qui ad hujusmodi muneris exercitium assumitur, non secus habendus sit, ac si esset Capitularium famulus. Is namque ille est, qui sacra dirigit actiones, et vigil adest, ut Ecclesiæ leges quoad Ritus, et Cæremonias adamussim serventur. Quamobrem omnes, etsi gradu longe majores, in iis tamen quæ ad divinum cultum pertinent, ei obtemperare tenentur. Ita jubet Cærem. Episcopor. *lib. 1, cap. 5, n. 5.* Et S. R. C. in Monopolitana 17 julii 1734, ut vidimus supra, declaravit: *Omnes Capitulares teneri obedire Magistro Cæremoniarum ab Episcopo electo etc.* Atque adeo verum est, quod Magistri Cærem. officium honorabilioribus adnumeretur, ut eadem S. C. responderit, haud repugnare quin ad illud exercendum assumatur Canonicus Cathedralis. *Ita in Licien. 10 jan. 1693. V. Gard. 3151.*

Supplicante Francisco Antonio Sanctorio Trivultio Licien. Cathedralis Ecclesiæ Canonico, S. R. C. pro resolutione infrascripti dubij, videlicet: An Canonicus Cathedralis exercere possit munus Ma-

gistri Cæremoniarum, vel Sacerdos simplex, et quid si adsint Sacerdotes Licienses, qui valeant dictum officium peragere? Eadem S. R. C. inhærendo resolutionibus alias editis respondit: *Non repugnare. Die 10 jan. 1693 in Licien. V. Gard. 3151.*

Serventur præscripta a Cæremoniali Episcoporum circa vestem violaceam, et ferulam gestandam, prout legitur cap. 5. Et hujusmodi color, et ferulæ gestatio convenit solummodo Cæremoniariis Ecclesiæ Cathedralis. S. R. C. 21 martii 1744 in *Bergomen. V. Gard. 4004 ad 7.*

Cæremoniarum Magister in Processionibus incedit apud Celebrantem, et ejus Assistentes, et ubique discurrit, quando opus est pro ordinanda Processione. S. R. C. 8 maji 1617 in *Patavina. V. Gard. 390.*

Magister Cæremoniarum, etiamsi sit Cappellanus, quando officium exercet, et vestibus illius officii indutus est, sedere debet apud Celebrantem, vel ejus Assistentes Pluvialibus indutos; quando vero non est in ministerio, sedere debet in Choro inter Præbendatos, et Presbyteros, vel Clericos sui ordinis, servato ordine suæ receptionis. S. R. C. 8 maji 1617 in *Patavina.*

Vestis Cæremoniarum Magistri tam primi qui inservit Episcopo, quam alterius qui assistit Celebranti et Ministris, erit Clericalis; ipsaque vestis inferior, ubi commode fieri possit, coloris sit violacei, superquam dum divina Officia celebrantur Cottam mundam induet. Concedi potest in Cathedralibus usus aliquarum ferularum serico, vel panno tectarum, cum aliquibus ornamentis, aut insignibus S. Patroni vel Ecclesiæ vel Epi-



scopi, quas semper hic Magister manibus gestet (Cærem. Episcop. lib. 1, cap. 5, n. 5).

An Magister Cæremoniarum in egressu e Sacristia pro Matutinis, et Vesperis solemniter persolvendis præcedere debeat Presbyteros Pluvialibus indutos, et Ministros Sacros in celebratione Missæ, vel cogi possit ire immediate ante Canonicum celebrantem, præsertim si Ministri sint celebrante gradu inferiores? S. R. C. respondit: *Affirmative* quoad primam partem; *Negative* quoad secundam, et servandum esse modum præscriptum in Cæremoniali Episcop. lib. 2, cap. 3, n. 1. *Die 4 junii 1817 in una Dubiorum. V. Gard. 4386 ad 2.*

In Ecclesiis Cathedralibus absente Episcopo, et in Collegiatis Canonicus hebdomadarius paratur in Sacristia Pluviali coloris temporis convenientis super Rocchetto, si eo utatur, aut super Cotta, et cum eo parantur quatuor, aut sex Presbyteri de gremio ipsius Ecclesiæ, non tamen Canonici, coadunatisque Canonicis et aliis de Clero in Chorum, prædictus Canonicus celebrans procedet e Sacristia hoc ordine. Præcedunt duo Acolythi deferentes candelabra cum candelis accensis, deinde Cæremonarius, et aliqui Ministri Cottis induti; mox Presbyteri Pluvialibus parati bini et bini; ultimo loco Canonicus celebrans Pluviali indutus, medius inter duos ex dictis Presbyteris, qui fimbrias anteriores Pluvialis ipsius parumper elevant; parati vero procedunt manibus junctis, et cooperto capite (Cærem. Episc. lib. 2, cap. 3, n. 1).

1) An Magister Cæremoniarum stare debeat semper, reliquis Clericis, et Acolythis sedentibus, in Vesperis, Matutinis, et Laudibus solemnibus?

2) An authenticum sit Decretum 29 dec. 1638, his verbis conceptum: *Magistro Cæremoniarum nullum competere locum in sedendo, sed stare debere, dum munus suum exercet, juxta dispositionem Cæremonialis Episcoporum, lib. 1, cap. 5?*

Et S. R. C. rescribendum censuit. *Ad primum Affirmative, dum munus actualiter exercet; secus vero, Negative; et observetur Decretum in Patavina 28 novemb. 1609, et 8 martii 1617, et in Viterbien. 30 aprilis 1701. Ad secundum Decretum 29 decembris 1638, quod relationem habet ad Cærem. Episcop. lib. 1, cap. 5, authenticum esse: intelligendum tamen, quod non sit Cæremoniariorum locus in sedendo quando actualiter suum exercere debet officium, et provisum esse in responsione ad primum. Hac die 4 junii 1817 in una Dubiorum ad 8 et 9. V. Gard. 4386.*

Oltre a tutto ciò che dissi, e che addussi intorno all' ufficio del Ceremoniere, mi si conceda di qui riferire la soluzione, che dovetti dare al seguente quesito:

*Se al Maestro di Ceremonie, al quale incombe di regolare tutta la Funzione, sia lecito sostituire un secondo Ceremoniere, che specialmente nelle Messe solenni assista al Messale?*

Rispondo brevemente ad un tale quesito, e dico, ch'è proprio del Vescovo soltanto di eleggersi due Ceremonieri, come appare dal seguente Decreto: „Petente Canonico Joanne Maria Zelara Cantore mandari, quod ipse associetur a Magistro Cæremoniarum personaliter, et non per substitutum, quando idem Cantor ex officio suo accedit ad suggerendum Episcopo tonum *Gloriæ, Credo etc.* Et S. R. C. respondit: „ Ut Episcopus curet adesse duos Magistros Cæremoniarum, quorum

alter serviat soli Episcopo, alter Dignitatibus, et Canonicis, ad sacras Cæremonias opportunas peragendas." *Die 13 martii 1694.* (V. Gard. 3179).

Tuttavolta di due Ceremonieri per le altre Chiese ne parlano il Colti (part. 1, tit. Cæremoniarius), il Castaldo (lib. 1, sect. 1, cap. 1, n. 17), il Bauldry (part. 1, cap. 2, art. 1, n. 42), e Ippolito a Portu, il quale così dice: „Certe si duo aderunt Cæremoniar ii, conciliantur diversæ Doctorum opiniones dicendo: quod secundus Cæremoniarius antecedit Thuriferarium, et primus incedat ante Subdiaconum cum Clerico inserviente de Libro a sinistris suis" (tit. 2, rub. 5, n. 5. *De ingressu Sacerdotis ad Altare*).

In quanto poi all'assistenza da prestarsi dal secondo Ceremoniere al Messale, non essendovi Prete assistente, spetta al Diacono l'indicare nel Messale al Celebrante, come abbiamo dalla Rubrica generale (part. 2, tit. 7, n. 11). *Deinde Diaconus accedit ad sinistram Celebrantis assistens dum dicitur Canon; nisi alius Sacerdos assistat, quia tunc ipse stare debet ad dexteram aliquantum post Celebrantem.*

Non spetta quindi al Ceremoniere, perchè egli è solo per dirigere, ed insegnare. Può però egli supplire ai Ministri, quando sono in altro occupati, ed in allora ciò si dovrebbe fare dal primo Ceremoniere, secondo il parere di Lohner (part. 3, tit. 3, n. 13), e del più volte citato a Portu, il quale commentando al tit. 11 la rub. 3, n. 2, così prescrive: „Dum Orationem, aut Orationes cantaturus Celebrans revertitur ad cornu Epistolæ, primus Cæremoniarius accedit propius ad librum, ibique Celebranti Orationes, aut Orationes ostendit."

Da tutte queste premesse dunque è da conchiudersi, che vi possono essere due Ceremonieri in una medesima ecclesiastica funzione, e che a nessuno di questi spetta di assistere al Messale, senonchè nel caso che il Diacono sia impedito, ed in allora ciò sarà proprio del primo Ceremoniere soltanto.

CEREO. *Sua Benedizione.* (V. *Sabbato Santo*).

CEROFERARJ. I. Debbono esser insigniti dell'Ordine dell'Accolitato, richiedendo ciò il loro uffizio.

II. Il loro Abito è sempre la Cotta.

III. Facciano ambidue le genuflessioni in un solo e medesimo tempo: camminino sempre di un eguale e pari passo, e in tutte le altre cose convengano sempre scambievolmente per quanto sia possibile. Quando stanno in piedi, siano di corpo retto e fermo, e cogli occhi diressi a terra, non genuflettano spesso a molte cose, come all'Evangelio, al principio degl'Inni: *Veni Creator, Ave maris Stella*, ai quali i Chierici, ed altri debbono genuflettere, come si dirà a suo luogo, e nemmeno quando accompagnano la Croce coi Candellieri.

IV. Quando non tengono i Candellieri, ed hanno vuote le mani, le tengano sempre regolarmente giunte innanzi al petto.

V. All'Altare mentre si celebra la Messa, rispondano alla Confessione del Celebrante, e ad altre cose: dicano sotto voce il *Kyrie eleison*, l'Inno Angelico, il *Credo*. Parimente il *Sanctus*, l'*Agnus Dei*, se siano all'Altare, e il *Domine non sum dignus* (Bauldry par. 7, cap. 14, art. 1, n. 1, 2, 4, 5, 10).

Per quello poi che spetta al loro uffizio nelle

diverse Funzionj della Chiesa, V. *Vesperi*, *Messa solenne*, *Processione ec.*

CHIESA NUOVA, ovvero *Oratorio pubblico*.  
*Sua Benedizione* (1), onde si possa celebrare il Santissimo Sacrificio della *Messa*.

I. „ Il Sacerdote che dovrà benedire *de licentia Episcopi*, vestito di *Stola* (2), e *Piviale* di color bianco, accompagnato da alcuni Sacerdoti, e Chierici, precedendolo la *Croce* con due cerei, si porterà di mattina alla principal porta della Chiesa, o dell' *Oratorio*, dove stando col capo scoperto, volto ad essa, dirà l' *Orazione*. ”

II. „ Indi comincerà l' *Antifona Asperges me etc.*, e il Clero dirà alternativamente il *Salmo Miserere*, e in fine il *Gloria Patri*. Intanto cammineranno intorno all' esteriore della Chiesa (la quale internamente dev' esser vuota e nuda, parimente nudi gli *Altari* senza popolo fino a che sia compiuta la *Benedizione*), e il Sacerdote ricevuto l' *Aspersorio* formato d' erba d' *Isopo* (3), voltandosi alla destra aspergerà coll' *Acqua benedetta* (nelle

(1) E' antichissima l' origine di questa *Benedizione*; poichè leggiamo che da S. *Silvestro* Papa fu istituito il Rito di consecrare le Chiese, e gli *Altari*. Imperciocchè quantunque fino dai tempi de' *Apostoli* si dedicassero de' luoghi a Dio, tuttavia non si consecravano con solenne Rito (*Quarti de Bened. solemn. prælud. 1*).

(2) Le vesti assegnate per questa *Benedizione* sono la *Stola*, e il *Piviale*. Non si sa poi perchè il Rituale ometta il *Camicie*: ma a tale mancanza supplisce il *Castaldo* dicendo, che questo è l' *Abito* della *Benedizione solenne* (*Prax. lib. 2, sess. 11, cap. 6*).

(3) Non trovandosi di questa erba, si può usare di qualche altra, purchè sia una di quelle ammesse dai *Sacri Riti*, almeno nel *Vecchio Testamento*, come sarebbe la *Ruta*, l' *Assenzio*, la *Lattuga agreste*, il *Rigamo*, e tutte quelle altre, di cui si fa menzione nelle *Parabole* di *Cristo* (*Genebrard. in Psal. 50*). E il *Maceri* sostiene che a tal uso può servire anche il *Bassilicò* (*Hierolexicon, tit. Aqua*).

parti superiori, e nei fondamenti) le pareti della Chiesa, dicendo: *Asperges me etc.*”

III. „ Ritornati al luogo, d' onde ebbe principio la Processione, ripetuta dal Clero l' Antifona, stando il Sacerdote volto verso la Chiesa, dirà: *Oremus*, e i Ministri risponderanno: *Flectamus genua. ⁊ Levate.*”

IV. „ Finita la quale Orazione, tutti a due a due entrando in Chiesa si porteranno all' Altar maggiore cantando le Litanie.”

V. „ Quando si avrà detto: *Ut omnibus Fidelibus*, si alzerà il Sacerdote, e dirà: *Ut hanc Ecclesiam, et Altare ad honorem tuum, et honorem Sancti tui N. etc.*”

VI. „ Quando dirà: *Benedicere*, benedirà colla destra la Chiesa, e l' Altare, indi genufletterà fino a che si compiano le Litanie.”

VII. „ Detto l' ultimo *Kyrie eleison*, dirà il Sacerdote: *Oremus*, e i Ministri risponderanno: *Flectamus genua. ⁊ Levate.*”

VIII. „ Allora distante dall' Altare in un conveniente spazio, genuflesso, e segnandosi dirà: *Deus in adiutorium etc.*”

IX. „ Sorgerà poi rispondendo il Clero: *Domine, ad adjuvandum me festina*. E esso poi stando in piedi, dirà il *Gloria Patri*. Poscia dirà: *Oremus*, e i Ministri: *Flectamus genua. ⁊ Levate.*”

X. „ Indi, dette queste cose, incomincerà l' Antifona: *Benedic Domine* coi tre Salmi, che seguono.”

XI. „ Intanto aspergerà internamente le pareti nella parte superiore e inferiore, incominciando l' aspersione dalla parte dell' Evangelio, dicendo: *Asperges me*. E allora volto all' Altare, dirà: *Oremus.*”

XII. „Compiute tutte queste cose, si dirà la Messa *de Tempore*, oppure del Santo che corre” (1).

XIII. „La Chiesa poi, quantunque sia stata benedetta da un semplice Sacerdote, si deve però consecrare dal Vescovo” (2) (Ritual. Rom. *Ritus benedicendi novam Ecclesiam*).

CHIESA VIOLATA (3), *Sua Riconciliazione, se non era consecrata dal Vescovo* (4).

(1) Non si assegna Messa propria, perchè si può dire *ad libitum*, eccettuata quella *de Requiem, ob solemnitatem loci*, e sembra più conveniente, che si dica la Messa *in Dedicazione Ecclesiae* (Baruffal. tit. LXXI, n. 86, 87).

(2) Consecrata poi che sia stata una volta, se in tutto, o nella maggior parte venga distrutta quantunque si riedifichi colla stessa materia, pure dev' essere riconsacrata (come nel Jus Canonico *argum. cap. de Fabr. distinct. i de Consecr.*), e la ragione è chiara, perchè in tal caso nè moralmente, nè fisicamente si può tenere per la Chiesa di prima (così l'Abbas in *cap. Posuisti 4 de Consecr. Eccl. n. 8*): Il sin qui detto si deve intendere eziandio se s'ignorasse, o dubitasse intorno alla di lei consecrazione (*tertu expresso in capite Solemniter 16, dist. i de Consecr.*). *De Ecclesiarum consecratione quoties dubitatur, et ne certa scriptura, nec certi testes existunt, à quibus consecratio scitur, absque ulla dubitatione scitote, eas esse consecrandas. Nec talis trepidatio facit iterationem, quoniam non monstratur esse iteratam, quod nescitur esse factum.* Così stabilì espressamente Benedetto XIII. in Concilio Romano tit. 25, cap. 3.

(3) In più modi si può violare una Chiesa secondo il Barbosa, (De Jure Eccles. Univ. lib. 2, cap. 4, a n. 16 ad 25), e il Monacelli (d. T. 1, tit. 6, for. 10, n. 27), alcuno dei quali credo bene di rapportare qui sotto.

I. Effusione magna sanguinis injuriosa ex violentia illata in ipsa Ecclesia.

II. Seminis humani publica, voluntaria effusione illicita, sive per copulam conjugalem.

III. Sepultura Cadaverum Hæreticorum, et Excommunicatorum.

IV. Occisione hominis in ipsa Ecclesia, quamvis sanguis non effundatur, puta, quia laqueo suspensus, vel suffocatus fuit.

Ma si deve avvertire, che per potersi dire violata una Chiesa, e per doversi riconciliare, debbono esser pubblici i sopradetti delitti (Piasec. Prax. Episcop. par. 1, cap. 2, art. 4, n. 8); poichè si chiama violata una Chiesa *propter scandalum, et ad fidelium exemplum, et terrorem*; giacchè Santa essendo, nè si macchia, nè si deturpa (Cleric. de potest. Episc. alleg. 28, n. 29).

(4) Dicono le Rubriche del Rituale, che un Sacerdote può ri-

I. „ Da un Sacerdote delegato dal Vescovo si farà la Riconciliazione in questo modo: ”

II. „ Si nuderà affatto l'Altar (1) della Chiesa, e si provvederà in modo, che si possa liberamente circuire per essa, tanto esternamente, quanto internamente, se fia possibile.”

III. „ Si apparecchierà il Vaso coll'Acqua benedetta, e coll'Aspersorio fatto di erba d'Isopo.”

IV. „ Il Sacerdote poi vestito di Amitto, Camicie, Gingolo, Stola, e Piviale di color bianco, accompagnato da alcuni Sacerdoti, e Chierici, si porterà alla principal porta della Chiesa, dove stando, incomincerà l'Antifona: *Asperges me*, e proseguirà tutto il Salmo *Miserere* col *Gloria Patri etc.*”

V. „ Finito il quale, si ripeterà l'Antifona. Finchè si diranno la predetta Antifona, e il Salmo, il Sacerdote aspergerà coll'Acqua benedetta d'intorno esteriormente la Chiesa, e il Cimitero (2),

---

conciare una Chiesa violata, *si nondum erat ab Episcopo consecrata*, perchè da nessun altro si può riconciare senonchè dal Vescovo; e la ragione per cui egli non può delegare un semplice Sacerdote, ancorchè vi fosse una consuetudine contraria, ella è perchè il Vescovo quantunque possa commettere ad altri ciò che spetta alla sua giurisdizione, tuttavia non può demandare quelle cose che sono d'ordine Vescovite, come decretò la Sacra Congregazione de' Riti (9 febr. 1608 in Cameracens. V. Gard. 224), così dicendo: *Simplex reconciliatio Ecclesie, seu Cimiterii non consecrati potest committi Presbytero in dignitate Ecclesiastica constituto.*

(1) Nulla di più dice la Rubrica, e nulla aggiunge il celebre Baruffaldo; ciò nullastante io son di parere, che si debba intendere l'Altar maggiore, perchè nelle Litanie, che si cantano in tale Riconciliazione, il Celebrante dice: *Ut hanc Ecclesiam, et Altare hoc purgare, et reconciliare digneris.*

(2) Perchè suppone il Testo che il Cimitero sia contiguo alla Chiesa, così che tocchi le pareti. Ciò presupposto ne viene che polluta la Chiesa, rimane polluto anche il Cimitero, viceversa poi no, come dicono comunemente i Dottori, *quia major, et nobilior pars trahit ad se minorem* (Passerin. d. disp. 2, cap. 36, n.5, et cap. 37, n.4).



aspergendo insieme alternativamente le pareti della Chiesa, e la terra del Cimitero, specialmente i luoghi contaminati. Ciò fatto, ritornerà al luogo dove incominciò ad aspergere, e stando dirà: *Oremus.*”

VI. „ Indi il Sacerdote comincerà le Litanie, ed entrerà nella Chiesa cantando, e si accosterà all' Altar maggiore, innanzi a cui genufletterà. Quando si avrà detto: *Ut omnibus Fidelibus etc.* sorgerà il Sacerdote, e dirà a chiara voce: *Ut hanc Ecclesiam, et Altare hoc, et Cœmeterium purgare, et reconciliare digneris.*”

VII. „ Dette le quali cose, genufletterà di nuovo, e si compiranno le Litanie. Finite le quali, il Sacerdote volto al detto Altare, dirà: *Oremus*, e i Ministri risponderanno: *Flectamus genua. R. Levate.*”

VIII. „ Indi genufletterà dinanzi all' Altare, e munendosi del segno di Croce, dirà a chiara voce: *Deus, in adjutorium meum intende etc.*”

IX. „ Ciò detto, il Sacerdote comincerà, proseguendo il Clero, l' Antifona: *Exurgat*, e il Salmo: *In Ecclesiis etc.*; poscia ripeterà l' Antifona: *Ibi Benjamin*, colle cose che seguono.

X. „ Finché si diranno l' Antifona, e i predetti Salmi, il Sacerdote ciruirà la Chiesa aspergendola internamente: aspergerà eziandio specialmente i luoghi contaminati: ciò fatto, stando nel Presbiterio verso l' Altare, dirà: *Deus qui etc.* Indi dirà la Messa del giorno corrente.”

XI. „ Un semplice Sacerdote poi per privilegio soltanto Apostolico (1) può riconciliare una

(1) Abbiamo detto di sopra, che non si può riconciliare una Chiesa violata, senonchè dal Vescovo, o da altro di sua licenza,

Chiesa consecrata dal Vescovo. E in allora userà il Rito descritto nel Pontificale Romano: cioè si porterà vestito di Amitto, Camice, Cingolo, Stola, e Piviale di color bianco, seguito da alcuni Sacerdoti, e Chierici vestiti di Cotta, coll' Acqua benedetta a tal uso (1) dal Vescovo " (2). (Ritual. Rom. *Ritus reconcilian li Ecclesiam violatam*).

## CI

GIMITERO. Sua Benedizione da farsi da un Sacerdote delegato dal Vescovo.

I. „ Prima che si faccia la Benedizione, si porrà nel mezzo del Cimitero una Croce di legno alta alla statura di un uomo, e dinanzi ad essa si planterà in terra un paletto di legno con tre

---

purchè sia insignito del carattere Vescovile, e che non può conferire tale facoltà ad un Sacerdote. Qui poi dal Testo si raccoglie, che ciò può fare però il Sommo Pontefice, il che ancora asseriscono il Miranda (Manual. Prælat. qu. 29, art. 8, conclus. 2) P' Ugolino (S. 2, n. 8), e il Barbosa (De Potestate Episcopi par. 2, alleg. 29, n. 26), i quali dicono ciò esso potere, perchè *de jure positivo* ha una piena potestà.

(1) Ancorchè si riconcili una Chiesa da qualche Sacerdote, l' Acqua però deve essere sempre prima benedetta dal Vescovo, meschiata col vino, e colla cenere, secondo il rito che prescrive il Pontificale Romano (Baruff. tit. LXXII, n. 62).

(2) Rimane a sapersi, quando sia necessario che una Chiesa si riconcili? E qui si risponde: che nulla in ciò hanno ancora determinato i Canon della Chiesa, nè i Teologi; ma a me sembrerebbe che non si dovesse dilazionare di troppo, giacchè tre sono le conseguenze che ne vengono dalla violazione, ossia polluzione di una Chiesa. 1. Che non si può consecrare se prima non si riconcili. 2. Che in essa, o nel di lei Cimitero contiguo non si può seppellire alcun defunto. 3. Che non si possono celebrare i divini Uffizj, nè il Sacrificio della Messa, prima che si verifichi la sua riconciliazione (così nel Jus al cap. 11): e facendo tutte queste cose si peccerebbe mortalmente, ma non s' incontrerebbe però alcuna irregolarità, perchè non si trova alcuna pena espressa nel Jus contro di quelli che celebrano, o seppelliscono in una Chiesa polluta, e in ciò convengono tutti i Teologi, come si può vedere nella celebre Biblioteca del *Ferraris*, tit. *Ecclesia*, art. 4, n. 58.

punte, alto un braccio, atto per affigervi tre Candele.”

II. „ Nel giorno seguente di mattina, apparecchiato il Sacerdote di Amitto, Camice, Stola, e Piviale di color bianco (1), con alcuni Sacerdoti, e Chierici vestiti di Cotta, che porteranno il vaso dell' Acqua benedetta coll' Aspersorio, il Turibolo, il Rituale, e tre Candele, si porterà al nuovo Cimitero dinanzi alla Croce posta nel mezzo, e si affiggeranno, e accenderanno le tre Candele sopra il detto palo, e il Sacerdote stando col capo scoperto, dirà: *Oremus etc.*”

III. „ Tosto tutti genuflessi (2) innanzi ad essa Croce diranno le Litanie ordinarie, incominciando un Cantore, e rispondendo gli altri. E quando si avrà detto: *Ut omnibus Fidelibus Defunctis etc.*, sorgerà il Sacerdote, e dirà con chiara voce, producendo un segno di Croce colla mano: *Ut hoc Cœmeterium etc.* Indi, non prima, genufletterà il Sacerdote, e si compiranno le Litanie.”

IV. „ Finite le quali, si alzeranno tutti, e il Sacerdote aspergerà la Croce coll' Acqua benedetta, dicendo l' Antifona: *Asperges me*, e gli astanti diranno tutto il Salmo *Miserere* col *Gloria Patri*, detto il quale, si ripeterà l' Antifona.”

V. „ Mentre si dice il Salmo, il Sacerdote girerà d' intorno a tutto il Cimitero, incominciando alla destra, aspergendolo da per tutto coll' Acqua

(1) Di color bianco, perchè nella Dedicazione si deve usare sempre il color bianco, e questo Benedizione cade sotto il rito della Dedicazione (Baruff. tit. LXXV, n. 13).

(2) Il Castaldo dice, che si dovrebbe stendere un tappeto sulla terra, dove genuflettono il Sacerdote, e i Ministri (lib. 2, sess. 11, cap. 7, n. 1).

benedetta: ciò fatto, ritornerà alla Croce, e dirà innanzi ad essa ec.

VI. „ Finalmente pianterà nella sommità della Croce una delle tre Candeled ardenti e l'altre due similmente ardenti nelle due braccia. Indi la incenserà e aspergerà coll' Acqua benedetta, e poi ritornerà coi Ministri in Sacristia” (Ritual. Rom. *Ritus Benedict. novi Cœmeterii*).

CIMITERO VIOLATO. *Sua Riconciliazione.*

I. „ Nella mattina del giorno, in cui si deve fare la Riconciliazione, il Sacerdote che ha la facoltà dal Vescovo insieme con altri Sacerdoti e Chierici vestiti di Cotta in Sagristia, o in altro luogo decente, vestito di Amitto, Camice, Cingolo, Stola, e Piviale di color bianco, si porterà al mezzo del Cimitero con un Chierico, che terrà il Vaso dell' Acqua benedetta, ed ivi genufletterà sopra di un tappeto, ove insieme coi Ministri, e i Cantori, ed altri genuflessi dirà le Litanie, nelle quali quando si avrà detto: *Ut omnibus Fidelibus Defunctis etc.* si alzerà il Sacerdote, e facendo colla mano destra un segno di Croce, dirà a chiara voce sopra il Cimitero: *Ut hoc Cœmeterium reconciliare ☩ etc.*

II. „ Dette le quali parole, non prima genufletterà, e si compiranno le Litanie dai Cantori. Finite le quali, si alzeranno tutti, e il Sacerdote ricevuto l' Aspersorio coll' Acqua benedetta, incomincerà l' Antifona: *Asperges me*, proseguendo il Clero. Si dirà poi tutto il Salmo *Miserere* senza *Gloria Patri*, e nel fine si ripeterà l' Antifona.”

III. „ Mentre si diranno queste cose, il Sacerdote girerà d' intorno a tutto il Cimitero, incominciando alla destra, aspergendolo per ogni dove, e specialmente nel luogo dove fu commessa la

violazione; ciò fatto, ritornerà al luogo dove furono dette le Litanie, ed ivi stando, dirà: *Oremus*, e i Ministri risponderanno: *Flectamus genua. et Levatè*" (Ritual. Roman. *Ordo reconciliandi Cœmeterium violatum*).

CINGOLO. (V. *Preparazione del Sacerdote* n. 3).

CIRCONCISIONE. Se cade in Domenica, in quell' anno si dirà *Dominica vacat*. Nei secondi Vesperi non si farà Commemorazione dei giorni fra l' Ottave di S. Giovanni, e degli Innocenti, perchè di loro non si fa Ufficio nel giorno seguente, come si dice nella Rubrica delle Commemorazioni (Gav. sess. 4, cap. 4, n. 22).

## CO

COGNOMI *de' Santi, e loro Patria*. Si debbono levare dalle Orazioni secondo il presente Decreto: „ *Ab Orationibus expungenda sunt cognomina, et patriæ Sanctorum* ” (S. R. C. 5 *maji* 1736. V. Gard. 3895 *ad* 2). Sono da eccettuarsì però S. Giovanni Grisostomo, e S. Pier Grisologo, perchè non sono Cognomi, ma Elogj che si attribuiscono al loro merito per esprimere la di loro ammirabile eloquenza (Colti Dictionar. tit. *Cognomina*).

COLLETTE *pei Vivi* (V. *Orazioni diverse*).

COLLETTE *pei Defunti* (V. *Orazioni diverse pro Defunctis*).

COLORI DEI PARAMENTI. I. „ I Paramenti dell' Altare, e del Celebrante (1) debbono esser

---

(1) Nei primi tempi della Chiesa si celebrava la Messa colle vesti comuni (Apud Valfridum cap. 24). Ma ciò non pertanto antichissimo è l' uso dei Paramenti sacri; poichè Clemente I. Romano Pontefice (apud Goccium tom. 2, art. 11, epist. 2) così dice

di color conveniente all' Uffizio, e alla Messa del giorno, secondo l' uso della Chiesa Romana, la quale usò sempre cinque colori: *Bianca, Rosso, Verde, Pavonazzo, e Nero.* ”

II. „ Il *Bianco* si usa dai Vesperi (1) della Vigilia del Santissimo Natale fino all' Ottava dell' Epifania *inclusive*, eccettuate le Feste dei Martiri, che vengono fra l' Ottava del Natale. Nella Feria V. *in Coena Domini*, nel Sabato Santo nell' Uffizio della Messa, e da quel giorno fino al Sabato della Vigilia della Pentecoste a Nona nell' Uffizio *de Tempore*, fuorchè nella Messa delle Litanie, e nelle Rogazioni. Nella Festa della Ss. Trinità, in quella del *Corpus Domini*, e della Trasfigurazione; nelle Feste di Maria Vergine, fuorchè nella Benedizione delle Candele, e nella Processione, che si fa in detto giorno. Nelle Festività

intorno agli ornamenti dell' Altare: „ *Altaris Palla, Cathedra, Candelabrum, et Velum si fuerint vetustate consumpta, incendio dentur; quoniam non licet ea quae in Sanctuario fuerint male tractari.* ” Ciò stesso conferma Anacleto (Epist. 1, apud Coccium t. 2, art. 11) successore di Clemente, il quale fiori nel Secolo primo circa l' anno 84. „ *In solemnioribus diebus (così il Pontefice) aut septem, aut quinque Diaconos etc. et Subdiaconos, et reliquos Ministros secum habeat, qui sacris induti vestimentis etc. prono stent vultu.* ” E il Concilio Niceno primo nel Canone 63 tradotto dall' idioma arabico, stabilisce „ *Ut sit in unaquaque Ecclesia Procurator, et cum eo alii, qui curam habeant vestimentorum, et ornamentorum Ecclesiae.* ”

(1) La regola che si deve osservare nel mutare i colori, ella è, che si faccia menzione nei Vesperi della Festa. Se i Vesperi, non saranno interi, allora si userà quel colore che conviene all' Uffizio di cui si dice il Capitolo. Se l' Uffizio, e la Messa discordano, il color dell' Altare seguirà l' Uffizio. Il color poi delle Vesti Sacerdotali sarà conforme alla Messa, la qual diversità suole succedere nella Feria terza delle Rogazioni, e nelle Vigilie fra le Ottave. Per la Messa solenne poi conviene ch' eziandio il Padiglione dell' Altare concordi col color dei Paramenti della Messa (Gav. par. 1, tit. XIX, Rub. 6).

degli Angeli, nella Natività di S. Giovanni Battista, nel giorno di S. Giovanni Evangelista. In ambe le Festività della Cattedra, e nel giorno di S. Pietro. *in Vincula*. Nella Conversione di S. Paolo. Nella Festa di tutti li Santi. Nelle Feste dei Confessori Pontefici e non Pontefici, e dei Dottori. In quelle delle Sante Vergini non Martiri, e delle non Vergini e non Martiri. Nella Dedicazione, e Consecrazione di una Chiesa, o di un Altare, nella Consecrazione del Sommo Pontefice, nell' Anniversario della Creazione e Coronazione dello stesso, e della Elezione e Consecrazione di un Vescovo. Parimente in tutte le Ottave delle predette Feste, di quelle che hanno Ottava, e quando si dice la Messa dell' Ottava, e nelle Domeniche che occorrono fra di esse, quando si faccia l' Uffizio della Domenica, fuorchè in quelle Domeniche, nelle quali è stabilito il color pavonazzo; e nelle Messe Votive delle sopraddette Feste, in qualunque tempo si dicano. Finalmente nella Messa *pro Sponso et Sponsa*."

III. „ Il *Rosso* si usa dalla Vigilia della Pentecoste nella Messa, fino al Sabato seguente finita Nona e la Messa. Nelle Feste della Santa Croce, nella Decollazione di S. Giovanni Battista, nel giorno natalizio dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, e nelle Feste degli altri Apostoli, eccettuata quella di S. Giovanni Evangelista dopo il Ss. Natale. Nella Festa di S. Giovanni *Ante portam latinam* (cioè in Olio). Nella Commemorazione di S. Paolo Apostolo, nelle Feste dei Martiri, eccettuata quella dei Santi Innocenti, quando non viene in Domenica, perchè in allora si usa il color rosso, ma bensì nel giorno ottavo in qualunque giorno occorra. Nelle Festività delle Sante Vergini, e Mar-

tiri, e delle Martiri non Vergini. Parimente in tutte le Ottave delle predette Feste, di quelle che portano Ottava, quando si fa l'Uffizio di Ottava; nelle Domeniche che vengono fra le stesse Ottave, come si è detto del *Color bianco*; nelle Messe Votive eziandio delle sopraddette Feste, e finalmente nella Messa *pro eligendo Summo Pontifice*.”

IV. „ Il *Color Verde* si adopera dall'Ottava dell'Epifania fino alla Settuagesima, e dall'Ottava della Pentecoste fino all'Avvento esclusivamente nell'Uffizio *de Tempore*, eccettuata la Domenica della Ss. Trinità come sopra, eccettuate le Domeniche fra Ottava, nelle quali si usa il color delle Ottave, ed eccettuate eziandio le Vigilie e le *quattro Tempora*, come vedremo in appresso.

V. „ Il *Pavonazzo* (1) si usa dalla prima Domenica dell'Avvento ai primi Vesperi fino alla Messa della Vigilia del Ss. Natale *inclusive*, e dalla Settuagesima fino al Sabato Santo prima della Messa *inclusive*; nell'Uffizio *de Tempore*, eccettuata la Feria V. *in Cœna Domini*, in cui si usa il bianco; la Feria VI. *in Parasceve*, in cui si adopera il nero, e la Benedizione del Cereo nel Sabato Santo, in cui il Diacono soltanto, che canta la Prefazione *Exultet*, usa il bianco, e finita che sia, si veste di pavonazzo come prima. Parimente nella Vigilia della Pentecoste avanti la Messa. Nelle quattro Tempora, e nelle Vigilie in cui si digiuna, eccettuate la Vigilia e le quattro Tempora

---

(1) Si ricerca se il color d'oro equivalga a tutti i colori? Risponde affermativamente a questo quesito il Padre Quarti (Gav. par. 1, tit. XVIII, Rub. 12), e dice che l'oro ha in se un lucido che assomiglia al bianco, e un che d'igneo che si avvicina al rosso; quindi conchiude che eccettuati il pavonazzo e il nero a tutti gli altri colori l'oro può equivalere.



della Pentecoste. Nella Messa delle Litanie nel giorno di S. Marco Evangelista, e delle Rogazioni, e nelle Processioni che si fanno in quei giorni. Nella Festività dei Santi Innocenti, quando non viene in Domenica. Nella Benedizione delle Candele nel giorno della Purificazione di M. V. Nella Benedizione delle Ceneri, e delle Palme, e generalmente in tutte le Processioni, eccettuate quelle del Ss. Sacramento, le quali si fanno nei giorni più solenni, o *pro gratiarum actione*. Nelle Messe di Passione: *pro quacumque necessitate: pro peccatis: ad tollendum schisma: contra Paganos: tempore belli: pro pace: pro vitanda mortalitate: pro iter agentibus:* e finalmente nella Messa *pro Infirmis.*”

VI. „ Il Color Nero poi si usa nella Feria VI. in *Parasceve*, e in tutti gli Uffizj, e le Messe dei Defunti” (Rub. Miss. Rom. par. 1, tit. XVIII) (1).

(1) Qui non rimane da aggiungere che i seguenti Decreti:

Exteri celebrantes Missam in Ecclesiis Regularium, debent adhibere eundem colorem, quo utuntur prædicti Regulares. S. R. C. 11 Junii 1701 (*V. Gard. 3437 ad 2, 3*).

Utrum Sacerdos Sæcularis, vel Regularis habens Officium duplex, et quid si duplex primæ, vel secundæ classis, celebrans in aliena Ecclesia ex devotione, ubi celebratur festum solemne, debeat ne celebrare Missam se conformando illi Ecclesiæ ubi celebrat etiam quoad solemnitatem, et colorem paramentorum? Utrum etiam Sacerdos Sæcularis, vel Regularis habens Officium duplex, et quid si duplex primæ, vel secundæ classis, celebrans in aliena Ecclesia ex obligatione in sepultura solemnè alicujus cadaveris, vel exequiis solemnibus, debeat se conformare illi Ecclesiæ, celebrando Missam *de Requiem*? Responsum fuit: Serventur Decreta alias edita in una Tertii Ordinis S. Francisci die 11 Junii 1701. Et Sacerdotes tam Sæculares quam Regulares conformare se debent ritui Ecclesiæ, in qua celebrant. S. R. C. 29 Jun. 1752 in una Ordinis Carmelitarum Discalceat. Provinciæ Poloniæ. *V. Gard. 4074 ad 10.*

Dum fit expositio Ss. Sacramenti ratione solemnitatis ad Populum in Dominica privilegiata, vel aliis Festis, in Altari majori, ubi est expositum publice Sacramentum, si celebretur Missa diei,

COMMEMORAZIONI *da farsi nell' Ufficio Divino.*

I. „ Si faranno le Commemorazioni delle Feste semplici, quando caderà nei loro giorni una Festa di nove Lezioni, eziandio trasferita, o un' Ottava, o un Sabato, quando si dovrà fare di Feria e si porrà l' Ufficio di qualche Domenica, la quale sopravvanzerà in quell' anno. ”

II. „ Nelle Ferie dell' Avvento, della Quaresima, delle quattro Tempora, delle Vigilie, e della seconda delle Rogazioni si farà Commemorazione, quando occorrerà in queste qualche Festa di nove Lezioni. Se poi caderà nelle medesime Ferie una Festa semplice, si farà l' Ufficio della Feria, e la Commemorazione del Santo semplice. ”

III. „ Inoltre si farà Commemorazione delle Domeniche dalla Pentecoste fino all' Avvento, e dall' Epifania fino alla Settuagesima, e dalla Domenica *in Albis* fino alla Pentecoste esclusivamente, quando vengono impedita da Festa di rito doppio. Delle altre Domeniche non si farà Com-

---

celebrari debet cum paramentis festo, seu Officio convenientibus, scilicet non est adhibendus color albus uti competens solemnitati ratione expositionis, sed etiam violaceus. S. R. C. 29 Jan. 1752 in una Ordinis Carmelitarum Discalceat. Provinciæ Poloniæ (V. Gard. 4074 ad 3).

*Ubi est expositum publice Sacramentum*, si celebretur propter necessitate intellige; ait enim Cæremoniale: „ Non incongruum, sed maxime decens esset, ut in Altari ubi Ss. Sacramentum situm est, Missæ non celebrarentur, quod antiquitus observatum fuisse vidimus „ (Cærem. Episcop. lib. 1, cap. 12, n. 9).

Cantata Missa solemnè de aliquo Sancto, ut est de S. Joseph in Polonia ob concursum Populi, et Indulgentias, licet solemnitas, et expositio Ss. Sacramenti adesset, color paramentorum in Missis privatis, nullo habito respectu coloris adhibiti in quavis Missa votiva solemnè, semper is esse debet, qui convenit Officio in illa die occurrenti, etiam si violaceus. S. R. C. 1 Decemb. 1742 in una Ord. Carmelit. Discalceat. Poloniæ sit. V. Gard. 3085 ad 5.

memorazione occorrendo una Festa di rito doppio, perchè tal Festa si trasferisce, purchè non sia del Protettore principale, o del Titolare, ovvero della Dedicazione della stessa Chiesa, nel qual caso si farà della Festa colla Commemorazione della Domenica; eccettuata la prima dell' Avvento, la prima di Quaresima, la Domenica di Passione, quella delle Palme, la Domenica di Pasqua, quella *in Albis*, la Domenica di Pentecoste, e della Ss. Trinità, nelle quali Domeniche occorrendo qualunque Festa, si trasferisce nel giorno seguente non impedito, purchè non sia fra la Settimana maggiore, e fra la Ottava di Pasqua, e Pentecoste, nei quali giorni non si fa Ufficio di qualunque Festa che occorra.”

IV. „ Si farà Commemorazione eziandio dell' Ottava (1), quando non impedisca una Festa di nove Lezioni, o la Domenica, sempre che questa Festa non sia delle principali di qualche luogo come sopra. Imperciocchè nei primi Vesperi di detta Festa, e nelle Laudi non si farà alcuna Commemorazione del Santo semplice che occorre, nè di alcuna Vigilia (eccettuata quella dell' Epifania), nè di alcuna Festa precedente (purchè non sia di quelle che si numerano qui sotto), nè del giorno

---

(1) Si farà Commemorazione del giorno fra l' Ottava, quando occorrerà in un giorno ottavo di un' altra Ottava, o in un giorno fra qualche altra Ottava più degna, o con un Doppio minore, ovvero in una Domenica: ma non però quando sarà Doppio di prima, o seconda classe, eccettuate le Ottave dei Santi Stefano, e Giovanni Evangelista, nonchè quella degl' Innocenti, delle quali si fa Commemorazione nella Festa di seconda classe, come avviene appunto nel giorno di S. Giovanni, in cui si fa Commemorazione *de die infra Octavam S. Stephani* (Gav. in Rub. Brev. sect. III, cap. 11, n. 6).

ottavo (1), e nemmeno della Domenica, se tal Festa solenne si celebri nella Feria seconda: eccettuate le Domeniche dell'Avvento, e quelle della Settantesima fino all'Ottava di Pasqua inclusive; delle quali Domeniche, come eziandio delle Ferie dell'Avvento, della Quaresima, delle quattro Tempora, e della Feria seconda delle Rogazioni, qualunque Festa occorra, sempre si farà Commemorazione. Che se verrà poi questa Festa solenne in qualunque Domenica, si farà Commemorazione di essa Domenica in ambedue i Vesperi, e nelle Laudi. Similmente se occorra in un giorno ottavo di qualche Festa, si farà Commemorazione di questo in ambedue i Vesperi, e nelle Laudi. Nei secondi Vesperi si farà Commemorazione del Doppio, del Semidoppio, e della Domenica che segue, e non d'altri. ”

V. „Lo stesso si osserverà in certe Feste maggiori infra l'anno, cioè nel Santissimo Natale (nel di cui Ufficio non si fa alcuna Commemorazione di S. Anastasia, ma nella seconda Messa soltanto), nell'Epifania, nella Pasqua di Risurrezione con i tre antecedenti, e con i due seguenti giorni; nell'Ascensione di Nostro Signore, nella Pentecoste con i due seguenti giorni; nella Festa del *Corpus Domini*, e nelle Feste della Natività di S. Giovanni Battista, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e dell'Assunzione di Maria Vergine; nella Festa

---

(1) Si farà Commemorazione del giorno ottavo, quando concorrerà con un altro giorno ottavo più degno, o con un Doppio di prima, o seconda classe. Parimente quando concorrerà nei secondi Vesperi con un altro giorno ottavo, o con un Doppio minore, poichè si fa a Capitolo del seguente colti Commemorazione del precedente, come si vede nella Tavola delle Concorrenze n. 5 posta in questo Dizionario.

di tutti li Santi, e nella Dedicazione della propria Chiesa, nelle quali Feste si farà Commemorazione allo stesso modo soltanto, come si è detto di sopra di una Festa solenne di qualche luogo. ”

VI., „ Nelle Feste poi del secondo ordine, cioè della Circoncisione, della Trinità, della Purificazione, Annunziazione, e Natività di Maria Vergine, nella Festa di S. Giuseppe, nei giorni Natalizj dei dodici Apostoli, e degli Evangelisti, nella Festa dell' Invenzion della S. Croce, nel giorno di S. Lorenzo, e nella Dedicazione di S. Michele Arcangelo; nei primi Vesperi si farà Commemorazione del doppio celebrato in quel giorno, purchè non si noti altrimenti nei suoi luoghi proprj, della Domenica, poi del giorno fra Ottava; e delle Feste di rito semidoppio non si farà Commemorazione, come nelle Festività solenni di qualche luogo. Dei Semplici, e delle Vigilie, se occorrono in queste Feste, si leggerà la nona Lezione, e si farà Commemorazione alle Laudi soltanto. Nei secondi Vesperi poi si farà Commemorazione di qualunque Festa che segue, eziandio di un Semplice, e del giorno fra la Ottava, se si debba fare Ufficio di essa nel giorno appresso. Delle Ottave del Santissimo Natale, della Epifania, e del *Corpus Domini*, si farà sempre Commemorazione in ambedue i Vesperi, e nelle Laudi, ogni qual volta accada di celebrare fra di esse l' Ufficio di qualche altra Festa, secondo la Rubrica de *Octavis* n. 3. ”

VII., „ Delle Domeniche, e delle Ferie (1) del-

---

(1) Per vedere quando si dovrà far Commemorazione delle Ferie maggiori, basterà leggere la seguente Tabella formata dal dotto Gijeto (Lib. 4, cap. 5, quæst. 2).

TABELLA  
DI COMMEMORAZIONE DELLE FERIE  
CHE OCCORRONO FRA L'ANNO.

Dell' Avvento	1	1	1	1	1	1
Della Quaresima	2	0	0	2	2	2
Seconda delle Rogazioni	3	4	3	3	3	3
Delle quattro Tempora	3	4	3	3	3	3
Sesta dopo l' Ottava dell' Ascensione	8	7	5	5	6	9
1 Commemorazione in ambi i Vespri, nelle Laudi, e nella Messa.	Semidoppio stando traslato	Giorno fra l' Ottava	Giorno ottavo	Doppio fra l' anno	Doppio di seconda classe	Doppio di prima classe
2 Commemorazione come sopra, ma colla nona Lezione de <i>Homilia</i> , parimente nella Messa l' <i>Evangelio</i> in fine.						
3 Commemorazione come sopra al n. 2.						
4 Commemorazione come al n. 2, ma la Messa sarà della Feria colla Commemorazione della Ottava.						
5 Commemorazione come al n. 1.						
6 Commemorazione della Feria nei Vespri soltanto.						
7 Commemorazione del giorno fra la Ottava nelle Laudi, e nella Messa. I Vespri saranno della Feria sesta.						
8 Commemorazione della Feria nelle Laudi, nella Messa, e nei secondi Vespri.						
9 Nessuna Commemorazione della Feria.						

l'Avvento, e della Quaresima si farà Commemorazione in ambi li Vesperti, e nelle Laudi. Quando si dovrà fare Commemorazione delle Ferie delle quattro Tempora, delle Vigilie (1), e della Feria

(1) Un' altra Tabella pelle Vigilie compose pure il prelodato Gijeto (ut supra), come si vede qui sotto.

## TABELLA

DI COMMEMORAZIONE DELLA VIGILIA.

CHE OCCORRE COL	Doppio di prima classe	2
	Doppio di seconda classe	1
	Doppio fra l'anno	1
	Semidoppio	1
	Giorno fra la Ottava	3
	Giorno ottavo	1
	Nell' Avvento	4
	Nella Quaresima	5
	Nelle quattro Tempora	5

1 Commemorazione nelle Laudi colla nona Lezione *de Homilia*; parimente nella Messa l' Evangelio in fine.

2 Nessuna Commemorazione.

3 Commemorazione nelle Laudi, colla nona Lezione *de Homilia*; la Messa della stessa Vigilia, colla Commemorazione dell' Ottava.

4 Nessuna Commemorazione nell' Ufficio. La Messa della Vigilia, e nelle quattro Tempora si farà Commemorazione di detta Vigilia nella Messa.

5 Commemorazione nella Messa soltanto.

Delle Vigilie del Santissimo Natale, e della Pentecoste non si fa Commemorazione, perche di esse si fa sempre Ufficio: della Vigilia dell' Epifania si farà Commemorazione ai primi Vesperti *more Festi*.

seconda delle Rogazioni, si farà nelle Laudi soltanto. Delle Feste semplici poi (1) (purchè non cadano nei predetti giorni) si farà Commemorazione nei primi Vespri, e nelle Laudi di quel giorno, in cui vengono assegnate nel Calendario.

(1) Anche pel Santo semplice il predetto Gijeto (ut supra) fornì la presente Tabella, dove si trovano i giorni, nei quali si può far di esso Commemorazione.

## T A B E L L A

DI COMMEMORAZIONE DEL SANTO SEMPLICE.

CHE OCCORRE COL	Doppio di prima classe	5
	Doppio di seconda classe	3
	Doppio e Semidoppio fra l' anno	1
	Domenica senza <i>Te Deum</i>	2
	Domenica col <i>Te Deum</i>	1
	Feria maggiore, e Vigilia	2
	Altro semplice	4
	Giorno fra la Ottava, e Giorno ottavo	1

  

<p>1 Commemorazione nei primi Vespri, e nelle Laudi colla nona Lezione, se vi sia propria, e parimente nella Messa.</p> <p>2 Commemorazione nei primi Vespri, nelle Laudi, e nella Messa, senza Lezione al Mattutino.</p> <p>3 Commemorazione nelle Laudi, e nelle Messe private soltanto, colla nona Lezione, se vi sia propria.</p> <p>4 Commemorazione del secondo nei primi Vespri, nelle Laudi, e nella Messa del primo, cioè come ai Vespri.</p> <p>5 Nessuna Commemorazione.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Delle altre poi che occorrono fra l'anno, nelle Ottave si farà Commemorazione in ambi li Vesperi, e nelle Laudi, purchè non occorranò altre Feste indicate di sopra."

VIII. „ Si faranno poi le Commemorazioni in questo modo. Dopo l'Orazione del giorno nei primi Vesperi si dirà l'Antifona, ch'è posta al *Magnificat*, e nelle Laudi quella ch'è al *Benedictus*, nel Comune (se non vi sarà nel proprio) conveniente all'Uffizio del Santo, di cui si farà Commemorazione: dopo l'Antifona si dirà il Versetto, da prendersi dal luogo, ove si prese l'Antifona, cioè dopo l'Inno delli Vesperi, e delle Laudi: indi si dirà l'Orazione. Se si dovessero prender il Versetto, e l'Antifona per qualche Santo dal Comune medesimo da cui si sono presi nell'Uffizio, si varieranno le Commemorazioni, cosicchè nei Vesperi si prenderanno dalle Laudi, e nelle Laudi dai primi Vesperi dello stesso Comune (1), purchè non si segni altrimenti. E similmente se nei primi Vesperi v. g. di Sant'Agata, o di altra Santa di nove Lezioni, si dovesse far Commemorazione di Maria Vergine, perchè si celebra il di lei Uffizio nel Sabato che segue, a fine di non ripeter il Versetto *Diffusa est gratia*, si dirà il *Benedicta tu* (ex Laudibus). Se parimente avvenga che l'Orazione della Festa sia la medesima con quella del Santo di cui

---

(1) Qui si ricerca che si debba fare, quando nell'Uffizio di un Martire si deve far Commemorazione di un altro Martire, e quando nei Suffragj vi sia per Patrono principale parimente un Martire, di cui si faccia Commemorazione colle Antifone del Comune; qual Versetto dunque si dovrà dire pel Patrono? Abbiamo l'esempio nei secondi Vesperi di Sant'Illario, nei quali concorrono tre Confessori, dove nell'ultimo luogo si usa il Versetto del terzo Notturmo, e l'Antifona prima del primo (Gav. in Rubric. XI, Breviar. Rom. Sect. 3, cap. 11, n. 30).

si fa la Commemorazione, allora si muterà questa seconda Orazione in un'altra tratta dal Comune. Se si farà poi Commemorazione *de tempore*, della Domenica cioè, o della Feria, si prenderanno il Versetto, e l'Antifona *ex proprio de tempore*: altrimenti dal Salterio: l'Orazione poi sarà *de tempore*.”

IX. „ Quando si farà Commemorazione della Domenica, o della Feria che abbiano l'Omelia propria, la nona Lezione nell'Uffizio del giorno sarà *de Homilia*, la quale sarà, o la prima, o tre assieme unite in una sola Lezione. ”

X. „ Se nel giorno in cui si fa l'Uffizio di nove Lezioni, si farà Commemorazione di una Festa di tre Lezioni, si leggerà la nona Lezione di questa Festa (se sia propria): e se saranno due, se ne forni una sola. La quale Lezione del Santo non si leggerà, quando si farà di esso Commemorazione nelle Domeniche che hanno il nono Responsorio, nè quando si dovrà leggere l'Omelia della Domenica, o della Feria come sopra: neppure nelle Ferie, e negli altri giorni, quando nell'Uffizio del giorno si leggeranno tre Lezioni; e nemmeno eziandio si leggerà detta nona Lezione fra la Ottava, quando si faccia di essa Commemorazione nella Domenica, o in qualche Festa, quantunque abbia l'Evangelio proprio, e la Omelia. ”

XI. „ Quando accaderà doversi fare più Commemorazioni, si osserverà quest'ordine (1). Si farà Commemorazione cioè del Doppio prima della Domenica, della Domenica prima del Semidoppio, del Semplice prima del giorno fra la Ottava, del

---

(1) Potrà giovare a ciò anche la Tabella delle Concorrenze posta in questo Dizionario.

giorno fra la Ottava prima delle Ferie dell' Avvento, delle quattro Tempora, delle Vigilie, e delle Rogazioni; e di dette Ferie però prima della Festa sem. ce. Di Santa Maria (1) (quando nei secondi

(1) Oltre a tutto ciò si devono osservare i seguenti Decreti:

In Officio S. Mariæ in Sabbato, a Patribus Benedictinis faciendâ est Commemoratio S. Benedicti, non vero S. Scholasticæ. Rursus in Officio de S. Benedicto, quod iidem Monachi celebrare solent infra singulas hebdomadas, non est faciendâ commemoratio S. Scholasticæ. S. R. C. 23 jun. 1736 in Einsilden. *V. Gard.* 3895 ad 25.

In feste SS. Cornelii et Cypriani die 16 septembris pro commemoratione SS. Euphemie et Sociorum dicatur in primis Vesperis Antiphona: *Gaudet in Corlis*, et in Laudibus Antiphona: *Istorum*. Prædictæ Antiphonæ dicendæ non sunt quando Officium SS. Cornelii et Cypriani transfertur, eo quod occurrit in Dominica: tunc enim in primis Vesperis Dominicæ dicendâ erit Antiphona pro dicta commemoratione: *Istorum etc.* et in Laudibus Antiphona: *Vestri capilli etc.* S. R. C. 14 dec. 1709 in Ferrarîen. *V. Gard.* 3669.

In Desponsatione B. M. V. non est faciendâ commemoratio S. Josephi, nisi constet de speciali concessione. S. R. C. 5 maji 1736 in Einsilden. *V. Gard.* 3894 ad Titulum 9 de Commemorationibus.

An die 23 januarii in festo Desponsationis B. M. V. sit faciendâ commemoratio Sp̄nsi S. Josephi, tam in Officio, quam in Missa? Et responsum fuit: *Servetur Rubrica, quæ habetur in Officio Desponsationis.* S. R. C. 16 febr. 1737 in Mechlinen. vel 23 junii 1736 in Burgen. *V. Gard.* 3907 ad 3.

*Servetur Rubrica, quæ concedit tantum fieri commemoratio ab iis, qui expresse habent indultum.*

In diebus infra aliquam Octavam occurrentibus in Quadragesima, debent privilegiati dicere Missam Conventualem de Feria occurrente cum commemoratione Octavæ, quamvis recitaverint Officium de die infra Octavam. S. R. C. 24 jun. 1682 in Marsicana. *V. Gard.* 2824 ad 3.

*Missam Conventualem de Feria.* Discordat in hoc casu Missa ab Officio, ut accidit infra annum, cum Officium de aliqua Vigilia celebratur. Rub. Miss. de Vigilia.

Qui habent privilegium celebrandi Octavas in Quadragesima, occurrente die infra Octavam in Feria IV. Cinerum, nullam debent facere commemorationem de Octava neque in Laudibus, neque in Missa. S. R. C. 24 jun. 1682 in Marsicana. *V. Gard.* 2824 ad 1.

In Officio Feriæ IV. Cinerum relinquendo commemorationem Octavæ, debent privilegiati dicere Preces, Psalmos Graduales etc.

Vesperì di una Festa di nove Lezioni, che siasi celebrata nella Feria sesta, si dovrà far Commemorazione di essa per ragione dell' Uffizio che si celebrerà nel Sabbatho che segue) si farà Commemorazione prima della Festa semplice che occorrerà nel Sabbatho. Del Santo semplice si farà Commemorazione prima dei Suffragj" (Brev. Rom. Rub. IX).

et observare omnino Rubricas dictæ Feriæ Cinerum. S. R. C. 24 jun. 1682 in Marsicana. *V. Gard.* 2824 ad 2.

Octava S. Scholasticæ, quando de illa fiat Officium apud Benedictinos, impedit Preces etc. Quod si occurrat in Feria IV. Cinerum, dicantur Preces, sed nihil de Octava, quæ terminatur ad primas Vesperas Feriæ IV. Cinerum exclusive. S. R. C. 23 junii 1736 in Einsilden. *V. Gard.* 3895 ad 4.

In festo S. Caroli Borromæi 4 novemb. in primis Vesperis pro commemoratione Sanctorum Vitalis, et Agricolæ Mm. Antiphona erit: *Istorum est enim regnum cælorum etc.* cum versu: *Lætamini in Domino*, et ad Laudes substituetur versus: *Exultent justi etc.* post Antiphonam: *Vestri capilli capitis*. S. R. C. 5 maji 1736 in Einsilden. *V. Gard.* 3894 ad tit. 24 de versibus, dub. 2.

Quæsitum fuit, si uno die occurrant plures Martyres, quorum Officium unum sit semiduplex, et aliud simplex, utrum in Vesperis pro commemoratione Simplicis dicenda sit Antiphona: *Gaudent in cælis* de secundis Vesperis, ut exemplum est 16 sept. et utrum detur ibi regula, vel exceptio regulæ Rubricæ de Commemoratione n. 8? Et responsum fuit, servandam esse Rubricam 9, de Commemoratione n. 8, nisi aliter assignetur in propriis locis, ut ibi docet eadem Rubrica. S. R. C. 10 jan. 1693 in una Galliarum. *V. Gard.* 3152 ad 4.

Quando Antiphonæ, et Versus in Vesperis variandi sunt pro commemoratione alicujus Simplicis faciendâ, tunc ad primas Vesperas accipiendâ est Antiphona cum versu Laudum. Si vero plures sint commemorationes Simplicium, tunc secunda commemoratio sumetur ex secundis Vesperis cum versu secundi Nocturni, tertia vero commemoratio fiet desumendo Antiphonam primam ex tertio Nocturno cum versu ejusdem Nocturni. Ad Laudes prima commemoratio cum versu erit propria ex primis Vesperis; secunda commemoratio fiet cum Antiphona tertii Nocturni, et versu assignatis jam in primis Vesperis; tertia autem commemoratio fiet, desumendo Antiphonam, et versum dictos secundo loco in primis Vesperis, nempe Antiphonam secundam Vesperarum, et versum secundi Nocturni. S. R. C. 5 maji 1736 in Einsilden. *V. Gard.* 3894 ad tit. 24 de Versibus, dub. 3.

COMMEMORAZIONI COMUNI, ovvero *Suffragj de' Santi*.

I. „ Si diranno questi nel fine de' Vesperi, e delle Laudi, dall' Ottava dell' Epifania fino alla Domenica di Passione esclusivamente, e dalla Ottava della Pentecoste fino all' Avvento *exclusive* nelle Domeniche, nelle Ferie, e nelle Feste (purchè non sia Ufficio doppio, o fra Ottava, ancorchè si faccia della Domenica, o del Semidoppio che occorrono in esse), e si aggiungerà ad essi la Commemorazione del Protettore (1) principal della Chiesa, prima, o dopo la Commemorazione di S. Maria (2), e degli Apostoli, secondo la di lui di-

---

(1) Il Gavanto (In Rubric. 35 Brev. sect. 5, cap. 18, n. 7) con alcuni altri vorrebbe, che si facesse Commemorazione tanto del Patrono principale del Luogo, quanto del Titolare della propria Chiesa, e prima del Patrono; ma il Gujeto si oppone (lib. 1, cap. 5, qu. 9), perchè dice che nella Rubrica tanto generale, quanto particolare dei Suffragj non si trova questa distinzione ch' ei pone del Luogo, ma solo della Chiesa. Soggiunge poi il Merati (Sect. 5, cap. 18, n. 8, in Gav. n. 7), che la Rubrica comanda una sola Commemorazione *de Patrono, vel Titulo Ecclesiæ, ante, vel post Commemorationem de Sancta Maria, et de Apostolis*, e non dice *pro dignitate illorum*. Sebbene poi dietro tale disposizione della citata Rubrica non vi sia l'obbligo di far Commemorazione del Patrono del Luogo, tuttavolta perchè è quasi universale il costume di far tale Commemorazione, dice il predetto Merati, che non si deve ritocedere da questa pia consuetudine, specialmente dove sia legittimamente introdotta, e a conferma di ciò rapporta il presente Decreto (S. R. C. 20 *novembris* 1683. V. Gard. 2891 *ad 7*): „ *Dum dicenda sunt Suffragia Sanctorum in locis gaudentibus duobus, vel pluribus Patronis principalibus, facienda est Commemoratio tantum de Patrono principaliori.* ”

(2) Dovendosi far Commemorazione di S. Maria, come Titolare della propria Chiesa, si dovrà usare la consueta Antifona: *Sancta Maria, succurre miseris*, ancorchè cada sotto il titolo dell' Assunzione, o della Concezione ec. Così decise la Sacra Congregazione de' Riti col presente Decreto: (23 *aprilis* 1695 in Fossan. V. Gard. 3207 *ad 1*). *Pro Suffragio Beatæ Mariæ in Ecclesiis eidem dicatis sub quocumque titulo, sive Assumptionis, Conceptionis etc. sufficit consueta Antiphona: Sancta Maria, succurre miseris.*

gnità (1); cosicchè però sempre si ponga in ultimo luogo la Commemorazione della Pace. E prima di questi Suffragj nell' Uffizio feriale si farà Commemorazione della Croce, come si ha nel Salterio alle Laudi dopo la Feria seconda."

II. „ Nel tempo Pasquale si farà un' altra Commemorazione della Croce, come si pone nelle Laudi della Feria seconda dopo la Domenica *in Albis*; non però nei Doppj, nè fra Ottava."

III. „ Se si dovrà far Commemorazione di qualche Festa che occorra, si farà sempre prima dei Suffragj consueti, eziandio prima della Commemorazione della Croce" (2)

IV. „ Non si farà poi Commemorazione di Santa Maria, cogli altri Santi, quando si dirà il di lei *Officium parvum*, nè quando si farà Uffizio di essa" (Brev. Rom. Rub. XXXV) (3)

#### COMMEMORAZIONI *da farsi nella Messa.*

I. „ Si faranno le Commemorazioni nella Messa come si fanno nell' Uffizio. Si farà del Santo semplice quando si avrà fatto Commemorazione ai

(1) Se occorre però far Commemorazione di qualche Apostolo Titolare della propria Chiesa, o del Patrono del Luogo, questa certamente non si deve preferire alla Commemorazione dei Santi Pietro, e Paolo; poichè questi sono i due Principali degli Apostoli, ai quali cedono tutti gli altri (Merati sect. 5, cap. 18, n. 6, in Gav. n. 7).

(2) Che non si ometterà mai in quelle Chiese ov'è Titolare, giusta il seguente Decreto:

Non sunt omittende in Suffragiis communibus commemoratio- nes Ss. Salvatoris, nec S. Crucis in eorum Ecclesiis Titularibus. S. R. C. 23 aug. 1704 in una Erem. Camald. V. Gard. 3554 ad 1.

(3) Nelle Chiese però dedicate ad essa si farà Commemorazione nei Suffragj, ancorchè si sia detto in Coro l' Uffizio piccolo, secondo il presente Decreto: *Commemoratio S. Mariæ in Suffragiis Sanctorum debet fieri in Ecclesiis eidem dicatis, etiamsi ejus Officium parvum in Choro recitatum fuerit* (S. R. C. 11 jun. 1688 in una Ordinis Minorum). V. Gard. 3095 ad 2.

primi Vesperì. Quando poi di esso si farà solo alle Laudi, non si farà alla Messa solenne (1), ma si bene alle Messe private. Si eccettuano la Domenica delle Palme, e la Vigilia della Pentecoste, nelle quali non si farà alcuna Commemorazione, eziandio nelle Messe private, quantunque si sia fatta nell' Uffizio. Si farà Commemorazione della Domenica, quando si tratti di una Festa di rito doppio. Della Ottava si farà Commemorazione, quando si celebrerà fra di essa una qualche Festa, purchè questa Festa non sia dell' eccettuate nella Rubrica — *Commemorazioni da farsi nell' Uffizio* (come abbiám veduto di sopra). Parimente si farà Commemorazione dell' Ottava, quando si farà l' Uffizio della Domenica fra qualche Ottava. ”

II „ Si farà Commemorazione della Feria nell' Avvento, nella Quaresima, nelle quattro Tempora, nelle Rogazioni, e nelle Vigilie, quando si dovrà dire la Messa di qualche Festa che cade in questi tempi. Ma nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate, dove celebrano quotidianamente più Sacer-

---

(1) Ciò si fa per distinguere le Feste di seconda classe da quelle di Doppio minore, nella Messa solenne delle quali si fa detta Commemorazione del Semplice. Si distinguono poi anche quelle di prima classe, nelle quali neppur nelle Messe private si ammette tale Commemorazione (Gav. par. I, tit. VII, Rub. I Missal. Rom. lit. F). Quantunque poi nelle predette Feste di prima classe non si debba far Commemorazione della Festa semplice, si farà però Commemorazione 1. del giorno ottavo, 2. della Domenica, purchè non sia vacante, 3. della Ottava del Santissimo Natale, dell' Epifania, e del *Corpus Domini*, come si può raccogliere dalla Rubrica posta dopo la Tavola delle Concorrenze in questo Dizionario. 4. Si farà Commemorazione delle Ferie dell' Avvento, della Quaresima, delle quattro Tempora, e delle Rogazioni. 5. Finalmente della Domenica anticipata nel Sabato innanzi la Settua-gesima, in quanto che si calcola come una Feria maggiore, come apparisce dalla Rubrica della Domenica n. 4. Ciò pure si osserverà nelle Feste di seconda classe (Merati par. I, tit. I, n. 2, lit. F).

doti, nelle Ferie, nelle Rogazioni, e nelle predette Vigilie che hanno le Messe proprie, si diranno due Messe, una della Festa, l'altra della Feria, una delle Rogazioni, e l'altra della Vigilia (1) senza alcuna Commemorazione scambievole; nelle Feste però maggiori di prima classe, non si farà Commemorazione della Vigilia che occorre, come si è detto di sopra " (2).

(1) Si avverte, che se si deve fare Commemorazione di una Festa semplice, o di un giorno fra Ottava, si dovrà fare questa nella Messa *de Festo*, come sarebbe nell'Avvento, in cui può occorrere una Festa nella Vigilia di San Tommaso Apostolo, nella quale si dovranno cantare due Messe; una *de Festo*, e l'altra della Vigilia: e allora si farà la Commemorazione della Feria nella Messa della Vigilia, perchè sono *ejusdem rationis*, indi la terza Orazione sarà quella che altrimenti si direbbe in secondo luogo (Gav. par. 1, tit. VII, Rub. 2, lit. H).

(2) Qui si debbono osservare anche i seguenti Decreti:

In iis Ecclesiis Regularium, in quibus non est consuetudo canendi quotidie Missam currentis Officii, utrum in Missa solemnibus, quæ sola canitur pro re gravi, vel ob occursum festi solemnibus, de quo eadem die Officium nequit fieri; num cantata Missa Officii diei, nempe de Dominica privilegiata, feria majori, vel festo aliquo, debeat addi Collecta illius diei Officii currentis? Responsum fuit: In Missis votivis solemnibus, quæ pro re gravi, vel ob occursum festi solemnibus in aliam diem sunt transferendæ, etsi unica tantum canatur Missa, unica Oratio dicenda est. S. R. C. 29 jan. 1752 in una Ordinis Carmelitarum Provinciæ Poloniæ. V. Gard. 4074 ad 9.

*Unica Oratio dicenda est cum Evangelio in fine S. Joannis, cum Præfatione propria, si habeat Missa, vel de Comuni.*

Missa de Dominica, seu de festo duplici, si illa die occurrat, debet dici, cum commemoratione Ss. Sacramenti, ad formam Rubricarum Missalis, quando fit particularis Processio cum SS. Sacramento in aliquibus Dominicis, seu aliis diebus cujuslibet mensis. S. R. C. 6 decemb. 1653 in Fanen. V. Gard. 1545.

*Ad formam Rubricarum Missalis, scilicet post omnes alias ordinarias Collectas de præcepto in diebus occurrentes, non sub unica conclusione.*

*Dum Missa cantatur coram Ss. Sacramento in Altari exposito, debet fieri commemoratio de eodem Sacramento post omnes alias commemorationes de præcepto, et in Missis solemnibus tantum festorum primæ, et secundæ classis facienda est sub unica conclusione. S. R. C. 23 jan. 1736 in Burgen. V. Gard. 3900 ad 8.*



III. „ Quando fra la settimana si diranno Messe Votive, dopo la prima Orazione si dirà sempre quella dell' Ufficio, come si vede nella Rubrica -- *Messe Votive.*”

IV. „ Quando si farà Commemorazione della Feria delle quattro Tempora, si dirà la prima Orazione che concorda coll' Ufficio. ”

V. „ Nel fare le Commemorazioni si terrà l' or-

*Loquitur de Missa solemnī extra occasionem quadraginta horarum, quando necessitas urget in eo Altari cantare, vel recitare: in occasione enim prædicta, Missa cantatur de Sacramento, non de festo occurrenti diebus omnibus, exceptis duplicibus primæ, et secundæ classis, Feria IV. Cinerum etc. in quibus diebus Missa erit occurrens, cum commemoratione de Ss. Sacramento sub unica conclusione. Ex Brevi Clem. XII. 1 sept. 1730, quod incipit Italice: Essendo state fatte ec.*

Quando frequenter fiunt expositiones Sanctissimi Sacramenti publice in majori Altari, et præter Missam solemnem dicantur etiam Missæ privatæ ad idem Altare majus, an etiam in Missis privatis ad Altare majus, et ad alia Altaria minora, durante expositione Sanctissimi Sacramenti, poterit fieri commemoratio de Sacramento durante expositione? Responsum fuit: Poterit fieri commemoratio de Sanctissimo Sacramento durante expositione. S. R. C. 7 maji 1746 in Varsavien. V. Gard. 4032 ad 10.

*Missæ privatæ ad idem Altare majus, nisi ex necessitate celebrandæ: ad majorem enim decentiam erit abstinendum. Cærem. Episcop. lib. 1, cap. 12, n. 9.*

An commemoratio Ss. Sacramenti in Missa solemnī in Dominica tertia cujuslibet mensis pro expositione sit facienda, etiamsi non sequatur Processio? S. R. C. respondit: Faciendam esse dictam Commemorationem, licet accidentaliter omittatur Processio. S. R. C. 15 maji 1819 in Pisauren. V. Gard. 4411 ad 2.

Commemoratio Ss. Sacramenti in Missa quæ coram eo exposito cantatur, si cadat in Dominica, conjungenda est commemoratione Dominicæ. S. R. C. 18 decembr. 1799 in una Ordinis Minorum S. Francisci in Regno Portugalliæ. V. Gard. 4246 ad 4.

Commemoratio simplicis in festo secundæ classis omittenda est etiam in Missa Conventuali sine cantu. S. R. C. 9 aprilis 1808 in Compostellana. V. Gard. 4357 ad 4.

Commemoratio Missæ pro Sponso, et Sponsa, in Missis de duplici primæ, vel secundæ classis dici debet non sub unica conclusione cum Oratione festi, sed sub altera conclusione. S. R. C. 20 aprilis 1822 in Derthonen. V. Gard. 4437 ad 6.

dine stesso che si tiene in quelle dell' Ufficio, cioè: si dirà della Domenica, prima del giorno fra la Ottava; del giorno fra l' Ottava, prima della Feria; della Feria, prima della Festa semplice; del Semplice, prima delle Orazioni, che si debbono dire in secondo e terzo luogo, e queste si diranno prima delle Orazioni Votive; nelle quali si osserverà la dignità delle Orazioni, come *de Sanctissima Trinitate, de Spiritu Sancto, de Sacramento, de Sancta Cruce*, prima dell' Orazione Votiva di Maria Vergine; e così degli Angeli, e di S. Giovanni Battista, prima degli Apostoli, e similmente degli altri. ”

VI. „ Se si deve fare la Commemorazione *pro Defunctis*, si porrà sempre in penultimo luogo (1). Nelle Messe poi dei Defunti non si farà alcuna Commemorazione *pro vivis*, quantunque vi sia l' Orazione comune *pro vivis, et defunctis*. ”

VII. „ Quando si diranno più Orazioni, si termineranno la prima, e l' ultima soltanto colla sua conclusione: innanzi la prima, e la seconda si dirà soltanto *Oremus*: innanzi la prima si dirà eziandio *Dominus vobiscum*. ”

VIII. „ Dovendosi dire più Orazioni, e che una sia eguale all' altra, si muterà questa Orazione ch' è simile, non la prima (1), con una tratta dal Comu-

(1) Ciò viene confermato dal presente Decreto: „ In Missa privata de Festo semiduplici, seu Votiva, vel de infra Octavam, sive de Feria non privilegiata, potest in penultimo loco dici Collecta pro particulari Defuncto, puta: *Inclina, vel Deus qui nos patrem etc.*, et similia, sed ob idem non est omittenda ulla ex Collectis pro tempore assignatis, puta: *A cunctis, vel Ecclesiae* ” (S. R. C. 2 decembris 1684) V. Gard. 2924.

(1) Qui si ricerca quale Orazione si debba mutare, la prima, o la seconda? Dice il Gavanto che si lascia la prima, e si cambia l' altra allo stesso modo con cui prescrive chiaramente la Rubrica

ne, o con una propria che sia diversa. Ciò stesso si osserverà nelle Segrete, e nelle Orazioni dopo la Comunione ” (Miss. Rom. par. 1, Rub. 7).

\* COMESTIBILI. *Lor Benedizione.*

Essendo di varie sorta il cibo ad uso del corpo umano, così si andrebbe all' infinito se ad ognuna si volesse assegnare una forma particolare di Benedizione. Ed ecco che saggiamente la Chiesa dopo di aver prescritte alcune particolari Benedizioni alle cose più comuni, ed ovvie all' uso di cibo, una ne istituì che tutte le cose comestibili abbracciasse, esprimendo il nome di cibo, o bevanda che si vuol benedire coll' apposita lettera *N* (come nel Rituale Romano). Quindi sono erronee, e meritamente condannate dalla Chiesa certe specificate Benedizioni, delle Carni, del Latte, del Mele, dell' Orzo, dei Pesci, del Pranzo, della Cena, del Vino, dell' Aceto, e di altre cose simili, che in un Libretto si trovano chiamato *Circulus aureus*, senza l' approvazione della Sacra Congregazione de' Riti, che in punto di Sacro Romano Rito è la Maestra cui da tutti si dee obbedire. (Così il dotto Biruffaldo pag. 537).

COMUNE DEI SANTI. Contiene quelle cose, che son necessarie pelle Ore Canoniche, quando non si abbia di proprio nelle loro Feste, cioè *Inni*, *Antifone*, *Salmi*, ed altre cose simili.

COMUNE DEGLI APOSTOLI. Quando si celebrerà la Festa di più Apostoli uniti, non si altererà l' Antifona: *Collocet eum*, come fanno alcuni,

---

nella Domenica della Settuagesima, quando viene prima, o nel giorno medesimo della Purificazione di M. V. la di cui Segreta è la stessa con quella della predetta Domenica; e si muta quella che si pone in secondo luogo (Gav. par. 1, tit. VII, Rubric. Miss. 8, lit. Q).

i quali dicono: *Collocet eos*; e così pure invariabili debbono essere tutte le Antifone che si trovano in numero singolare, quando si farà Ufficio di più Apostoli (Merati in Rub. Brev. Rom. sect. 8, cap. 7, n. 2).

COMUNE DE' MARTIRI. I. Vi sono Martiri Pontefici, e Martiri non Pontefici, e ad ambi si dà l'Ufficio Comune, eccettuata l'Orazione, e le Lezioni del primo Notturmo *A Mleto*, le quali si leggeranno soltanto nelle Feste di un Martire Pontefice. E pel non Pontefice si leggeranno quelle che si trovano nel Comune *plurimorum Martyrum*, che cominciano *Fratres*.

II. Vi sono poi poste in detto Comune più Lezioni del secondo, e terzo Notturmo, *ad varietatem*, specialmente fra le Ottave, e *ad proprietatem*, perchè nel Messale secondo le diverse Feste vi sono anche più Evangelj. Null'altro vi è da notare intorno a tal Comune, senonchè quelle cose che mancano nel tempo Pasquale, si debbono desumere dall'*extra tempus Paschale*; ciò però si deve intendere *quoad Lectiones* del primo Notturmo soltanto: imperciocchè quelle del secondo non convengono bene, senonchè fra la Ottava *ad varietatem*, come si dice nell'Ottavario Romano *infra Octavam Martyrum temporis Paschalis post quartam diem* (Gavant. in Rub. Brev. Rom. §. 8, cap. 2, n. 2, 3, et 14).

COMUNE DEI CONFESSORI. Null'altro vi è da osservare, senonchè nella Traslazione di un Confessore si deve mutare il versetto dell'Inno *Iste Confessor*, come fu riconosciuto nel Breviario da Urbano VIII. Se accaderà poi doversi trasferire tal Festa dal giorno della morte nel giorno immediatamente che segue, come dalla Domenica

nella Feria seconda, in allora nei primi Vesperi, e nell' Ufficio del giorno, come vuole il Merati (In Rubr. Brev. Sess. 8, cap. 3, §. 2), non si deve mutare il predetto Versetto, perchè veramente il Santo morì in quel giorno. Fra l' Ottava poi si dice come nella Festa, perchè tutta l' Ottava è un solo e medesimo giorno. E a ciò suffragano i due seguenti Decreti:

„ In Officio pro SS. Confessoribus quoties eisdem fixa dies est assignata, quæ non est dies obitus eorum, recitari non debet ad Hymnum *Iste Confessor etc. Meruit beatas scandere sedes*, et ea regula servanda est, si transferatur Festum S. Confessoris ad diem, quæ non sit sui obitus (S. R. C. 11 junii 1701. V. Gard. 3437 ad 5).

„ Quando contingit transferri Festum alicujus S. Confessoris a die sui obitus in diem proxime sequentem, si fiat a Capitulo de ipso, tunc in primis suis Vesperis dicitur in Hymno: *Meruit beatas scandere sedes*, et in reliquo Officio diei debet continuari idem versus” (S. R. C. 13 junii 1682. V. Gard. 2839 ad 6).

#### COMUNE DELLE VERGINI E NON VERGINI.

Quantunque serva questo Comune anche per le Vergini e Martiri, e per le Martiri e non Vergini, pure vi sono in esso molte cose proprie, come si vedono a suo luogo.

Quello che si deve notare si è, che se sono più Vergini, oltre la Orazione vi è propria anche l' Antifona in ambedue i Vesperi, e nelle Laudi, cioè *Prudentes Virgines etc.*

Nel concorso poi di due Vergini si potranno dire le due Orazioni: *Deus, qui inter cætera potentie*, e *Indulgentiam*, taciuti i titoli, *Virginis, et Martyris* (Gav. in Rub. Brev. Rom. §. 8, cap. 4).

COMUNE DE' SANTI, e loro Messe. (V. Messe comuni de' Santi).

### COMUNE DELLA DEDICAZIONE DI UNA CHIESA.

I. La Dedicazione è la stessa Consecrazione fatta dal Vescovo, che si ricorda ogni anno (1), e questa è una Festa più degna di quella del Protettore del Luogo e del Titolare della Chiesa, come insegna S. Tommaso (Lect. 5, in cap. 10. Joannis), il qual dice:

*Festum Dedicacionis Ecclesie majus est, quam alicujus Sancti, quia in illo recoluntur beneficia toti Ecclesie collata, quæ superant beneficia cuius Sancto donata, quæ in ejusdem Festo celebrantur.*

II. Si farà l'Uffizio della Dedicazione sì nel giorno stesso, in cui viene consecrata la Chiesa, che ogn'anno nel suo giorno anniversario (2), e in ambi li tempi sotto il rito di doppio di prima classe con Ottava, come si vede nel Breviario; cosicchè però nel giorno, in cui si dedica, si reciterà l'Orazione: *Deus, qui invisibiliter*, e nell'Anniver-

(1) Qui si può adattare il presente Decreto: „ Festum Dedicacionis aliarum Ecclesiarum a Cathedrali, celebrandum est tantum in ea Ecclesia, ubi Consecrationis dies peragitur. Ita S. R. C. quæ insuper declaravit non posse celebrari Festum Consecrationis illius Ecclesie, quam certum est non fuisse consecratam, vel dubium est; si autem constet de Consecratione, et ignoretur dies, potest Ordinarius assignare diem pro Festi predicti celebratione (S. R. C. 18 augusti 1629. V. Gard. 679 ad 1, 2).

(2) Se accaderà di consecrare una Chiesa in una qualche Festa delle più solenni, a fine che occorrendo ogni anno non s'impediscano vicendevolmente queste due Feste, può il Consecrante stabilire un'altra Domenica per celebrare l'anniversaria Dedicazione, come sarebbe nella Domenica più prossima, o in un altro giorno più comodo, onde se si possa celebrare più liberamente la Ottava, e il popolo specialmente rustico possa concorrere con maggior frequenza (Gav. in Rubr. Brev. Sect. 8, cap. 5, n. 4).

sario si dirà, *Deus, qui nobis* (Merati in Rub. Brev. Rom. §. 8, cap. 5, n. 5).

III. Oltre la Dedicazione della propria Chiesa si dovrà celebrare quella eziandio della Cattedrale, nella Città colla Ottava, e fuori della Città senza Ottava, secondo il presente Decreto:

„Cum præter propriæ Ecclesiæ Dedicacionem fieri debeat Officium Dedicacionis Ecclesiæ Cathedralis in Urbe cum Octava, extra Urbem sine Octava; quæsitum fuit, utrum extra Urbem in Ecclesia, quæ propriam non habet Dedicacionem, fieri debeat Octava Dedicacionis Cathedralis? et responsum fuit Negative” (S. R. C. 10 *januarii* 1693 in una *Galliarum*. V. Gard. 3152 ad 3).

Tale Dedicazione però si dovrà celebrare sotto il rito doppio di prima classe; *ad instar* di quelle Feste, che si trasferiscono dopo la Ottava, e che si celebrano senza Ottava (Gav. in Rubr. Brev. Rom. cap. 5, n. 5).

Non sono poi tenuti i Regolari a recitare nella Città tale Uffizio colla Ottava, ma si bene sotto il rito soltanto di seconda classe, giusta il presente Decreto:

„Regulares tenentur quidem celebrare Festum de Dedicacione Ecclesiæ Cathedralis, sed sub ritu duplici secundæ classis, et sine Octava” (S. R. C. 2 *aprilis* 1662. in Decreto generali approbante Alex. VII, die 8 ejusdem mensis et anni. V. Gard. 2012).

IV. Occorrendo in un giorno stesso e la Dedicazione della Chiesa propria, e quella della Cattedrale; si domanda quale si dovrà celebrare? Ha deciso la Sacra Ruota Romana doversi preferire quella della propria Chiesa.

Per la qual cosa si farà Uffizio di essa fra la

Ottava colla Commemorazione della Ottava della Dedicazione della Cattedrale, trasferita la Festa al primo giorno non impedito (Gav. in Rubr. Brev. Rom. Sess. 8, cap. 5, n. 6) (1).

(1) Qui si possono applicare i seguenti Decreti:

Cum festum Ss. Rosarii B. M. V. Dominica ipsis Kalendis mensis Octobris de præcepto celebrari debeat, jam vero eadem Dominica die anniversaria Dedicacionis Ecclesiæ Cathedralis Sarniensis occurrat festum Ss. Rosarii; quæritur an ad tenorem Rubricæ Breviarii Romani ad sequentem Dominicam transferri debeat? Responsum fuit: *Transferendum esse festum Rosarii ad primam diem non impeditam juxta Rubricas Breviarii Romani.* S. R. C. 3 martii 1761 in Sarnien. V. Gard. 4161 ad 1.

Porrecto Sacræ Rituum Congregationi nomine hodierni P. Generalis Ordinis S. Benedicti Congregationis Vallisoletanæ in Hispaniis supplici libello pro resolutione sequentis dubii: An Ecclesiarum præfatæ Congregationis certo non consecratarum, vel de quarum consecratione dubitatur, Officium Dedicacionis earum ab immemorabili recitari, et celebrari consuetum, continuari possit; et quatenus negative, supplicari pro gratia ne fiat notabilis alteratio in celebratione divinorum Officiorum. S. R. C. 22 aprilis 1780, respondit = *Quoad Ecclesias certo non consecratas, negative, nec Officium de illarum Dedicacione recitari posse. Quoad Ecclesias vero, de quarum consecratione dubitatur, stante asserta immemorabili consuetudine, nihil innovandum.* V. Gard. 4447.

Episcopus, si constet de consecratione alicujus Ecclesiæ, sed dies ignoretur, diem assignabit pro celebratione festi Dedicacionis. Idem faciet, si perpetuo occurrat dies Dedicacionis in Festis primæ classis, ac propterea esset transferendus. S. R. C. 3 martii 1761 in Sarnien. V. Gard. 4151 ad 2.

An diruta, et solo æquata Ecclesia Matrice dedicata ejusdem Oppidi, teneatur Clerus quotannis ad Officii celebrationem de dicta Dedicacione cum Octava etc. quamvis in alio situ dein Matrix Ecclesia constructa fuerit, cui Clerus inservit? S. R. C. respondit: *Negative, 15 sept. 1815 in Balu. V. Gard. 4366 ad 1.*

Non tenetur ad Officium, et Octavam Dedicacionis Ecclesiæ Matricis, nisi fuerit ipsius Ecclesiæ servitio vel commoditati adstrictus, aut in ea aliquod Beneficium vel tenue possideat, vel Beneficium simplex. S. R. C. 16 maji 1744 in Auxim. V. Gard. 4007 ad 1.

Possit vel debeat recitare Officium cum Missa tam in die, quam per Octavam Dedicacionis Ecclesiæ Matricis: an sint excludendi Sacerdotes alicujus Congregationis, qui habent onus recitandi divinum Officium more Canonicorum in propria Ecclesia, cujus Dedicatio occurrit, sub cujus Cruce in Processionibus, quæ fiunt



V. Nella Messa poi della Dedicazione si dirà la Secreta colla parentesi nella Dedicazione della propria Chiesa, e si ommetterà nelle Messe della Dedicazione di un'altra Chiesa, come sarebbe della Cattedrale, e delle Basiliche del Ss. Salvatore, e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (Gav. in Rubr. Miss. Rom. par. 4, tit. XVI, n. 10).

VI. Si dirà poi il *Credo* non solo nella Dedicazione della propria Chiesa, ma anche in quella della Cattedrale, quantunque fuori della propria, e così parimente nelle Dedicazioni delle suddette Basiliche del Ss. Salvatore ec. (Gav. ut supra), benchè fuori di esse Basiliche, per la ragione riferita in questo Dizionario al titolo -- *Credo*.

**COMMUNICANTES (1), ET HANC IGI-**

infra annum promiscue incedunt? Et responsum fuit, non indigere responsione. S. R. C. 16 maji 1744 in Auxim.

An si Ecclesia consecratur die feriali sit ne observandum festum in populo tali die cum obligatione in hujusmodi loco abstinendi ab operibus servilibus et audiendi Sacrum? Responsum fuit *Negative*. S. R. C. 19 julii 1780 in Meclin. V. Gard. 4251 ad 3.

An inter functiones magis principales, et solemnes in Cereimoniali præscriptas comprehendatur Festum Dicationis? S. R. C. censuit, celebrationem Missæ solemniss et Officii pro Festo Dicationis Ecclesiæ esse peragenda. Die 10 dec. 1707 in Rom. V. Gard. 3630.

Quum Festum Dicationis Ecclesiæ sub ritu duplici primæ classis non sit specialiter concessum, sed præceptive celebrandum, PP. Congregationis teneri celebrare Octavam Dicationis Ecclesiarum omnium consecratarum Ordinis fixa die 3 octobris in Kalendario reviso, et approbato, et non posse denuo propriæ particularis Ecclesiæ Dicationis Officium persolvere, quod intelligitur comprehensum, et celebratum, quando in Ordine ex speciali indulto Festum celebratur omnium Ecclesiarum consecratarum. S. R. C. 3 apr. 1821 in una Congreg. Ss. Redemptoris. V. Gard. 4431.

(1) Siricio Papa si crede autore di questa parte del Canone. Si attribuisce anche a S. Lino (Nicol. de Plove in exposit. Missæ), ma si trova tale Commemorazione de' Santi appresso S. Clemente

*TUR.* Quando sono proprj, v. gr. di Pasqua, di Natale ec. non mai si ommetteranno, ancorchè si ommetta il *Præfatio* particolare di tali Solennità; onde se fra la Ottava di Pasqua si canterà la Messa solenne della B. V. *pro re gravi*, il *Præfatio* sarà di S. Maria; il *Communicantes* poi, e l' *Hanc igitur* di detta Ottava. Parimente se accaderà nella Ottava dell' Ascensione la Festa dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo, e della Invenzione di S. Croce, il *Præfatio* sarà della Festività, ma il *Communicantes* dell' Ascensione.

Fra la Ottava soltanto del Ss. Natale si dirà il *Communicantes*, e il *Præfatio de Octava*, ancorchè occorra una Messa che abbia il *Præfatio* proprio; com'è quella di S. Giovanni Evangelista, in cui non si dice il *Præfatio* degli Apostoli, ma quello della Natività. Ma se si canterà fra detta Ottava una qualche Messa Votiva *pro re gravi*, allora il *Præfatio* sarà di questa, se vi sia proprio; il *Communicantes* poi sarà *de Nativitate* (Merati par. 2, in Rubr. Miss. tit. VIII, n. 12, et alii).

Il Sacerdote dirà il *Communicantes* colle mani estese, e stando eretto con voce secreta: inchinerà poi leggermente il capo al ricordare il nome di que' Santi, de' quali si celebra la Messa, o si fa speciale Commemorazione (ciò che si osserverà per tutte le loro Ottave). S' inchinerà verso il Libro con notevole inchino al nome di Maria (A Portu tit. III, Rubr. 4, in adnot. n. 8). Ciò fatto, non

---

(Lib. 8, Constit. Apost. cap. 13). Si nominano poi prima della Consecrazione assieme colla B. V. gli Apostoli, i Sommi Pontefici, i Vescovi, i Diaconi, i Laici, e tutti i Martiri, perchè quelli colla dottrina, questi col sangue confermarono la fede di questo Sacrificio (Gemm. lib. 1, cap. 104).

si erigerà, ma s'inchinerà eziandio un po' più profondamente verso la Croce al nome *Jesu* (A Portu tit. VIII, Rubr. 4, in adnot. n. 4), e giungerà le mani alla conclusione, *Per eundem Christum etc.* come prescrive la Rubrica.

### COMMUNIO, E POSTCOMMUNIO.

„Purificatosi il Celebrante, frattanto che collocherà il Calice sopra l'Altare, il Ministro porterà il Messale *in cornu Epistolæ*. Indi il Celebrante stando colle mani giunte leggerà l'Antifona, che si dice *Communio*; letta la quale, colle mani parimente giunte si porterà al mezzo dell'Altare, e baciato, si volterà al Popolo, dicendo *Dominus vobiscum*, e per la stessa via ritornerà al Libro, dove dirà le Orazioni dopo la Comunione allo stesso modo, numero, e ordine, come avrà dette le Collette di prima. Finite le quali, chiuderà il Libro ec.” (Miss. Rom. par. 2, Rubr. 11, n. 1).

COMUNIONE SACRAMENTALE. (V. *Eucaristia, e modo di amministrarla*).

### COMUNIONE DE' FEDELI NELLA MESSA (1).

„Se ve ne siano, si deve fare la Comunione dopo l'assunzione del Sangue, prima che il Sacerdote si purifichi, e in questo modo. Fatta la genufles-

---

(1) Regolarmente parlando, si deve fare la Comunione nella Messa; ma in oggi siccome molti bramano il fine della Messa; e ad essi attedia l'aspettare gli altri che si comunicano, specialmente se siano molti da comunicarsi; così si suole differire detta Comunione fino a che sia compiuta la Messa. Questo uso si deve tollerare se siano molti i Comunicandi; ma non mai quando sono pochi, perchè rimarrebbero forse privi del frutto di quelle Orazioni, che si dicono dopo la Comunione, come nota il Micrologo. (cap. 19): *Ante has Orationes (dic' egli) comunicare non negligant, quicumque earundem Orationum benedictione foveri desiderant.*

sione, il Sacerdote porrà le Particole consecrate in una Pisside (1), o se sono pochi i Comunicandi sopra la Patena, purchè si siano poste fin da principio in una Pisside, o in un altro Calice. Frattanto il Ministro stenderà un pannolino, o sia un velo bianco, e farà per essi la Confessione, dicendo: *Confiteor Deo etc.* Allora il Sacerdote genufletterà; e colle mani giunte voltandosi al Popolo in cornu Evangelii, dirà: *Misereatur vestri, e Indulgentiam etc.*, e colla destra farà un segno di Croce sopra d'essi Comunicandi. Poscia genuflettendo prenderà colla sinistra la Pisside, ovvero la Patena col Sagramento, e colla destra prenderà una Particola (che terrà tra il pollice e l'indice) alquanto innalzata sopra la Pisside, e volto ai Comunicandi nel mezzo dell' Altare, dirà: *Ecce Agnus Dei etc.* Indi dirà: *Domine, non sum dignus etc.* le quali parole ripetute tre volte, si porterà alla destra di detti Comunicandi, cioè in cornu Epistolæ, e ad ognuno porgerà il Ss. Sagramento (2), facendo con esso un segno di Croce sopra la Pisside, e dicendo in pari tempo: *Corpus*

(1) Colle Particole si debbono comunicare i Fedeli: quindi è proibito di comunicarli con parte di quell' Ostia che servi per la Esposizione detta delle 40 Ore, o ad altro uso, perchè la Particola deve esser rotonda secondo S. Carlo Borromeo (In Synodo Diocesana). *Radios rotundas* (così il Santo Vescovo) *potius volunt Particulari, alioquin facile patiuntur scandalum.*

(2) Quando poi la Pisside è nel Tabernacolo, e si debba estrarla onde amministrare la Comunione nella Messa privata, immediatamente dopo presa la Comunione dovrà il Celebrante medesimo aprire la porticella del Tabernacolo, e tosto adorare il Santissimo Sagramento, genuflettendo secondo il solito fino a terra con un solo ginocchio, e poscia eretto estrarrà la Pisside, e la collocherà sopra il Corporale, la quale aprirà subitamente, e tosto di nuovo genufletterà, stando colle mani giunte innanzi al petto, e frattanto il Ministro dirà il *Confiteor etc.* (Merati par. 2, tit. X, n. 23, in Gav. lit. D).

*Domini nostri etc.* (1). Comunicati tutti, ritornerà all'Altare nulla dicendo, e non darà ad essi la Benedizione, perchè si dà in fine della Messa. " (Miss. Rom. par. 2, tit. X, n. 6).

### COMUNIONE DE' FEDELI NELLA MESSA DEI DEFUNTI.

Celebre, e grave è la questione insorta tra' Liturgisti, se si debba o no amministrare la Comunione nella Messa *de Requiem*. Il Gavanto (In Rubr. Missal. par. 2, tit. X, n. 6, lit. N) sostiene di no, perchè non si può dare la Benedizione in fine della Messa. E la Sacra Congregazione de' Riti aderendo a questa sentenza decretò nel 1701 che non si debba amministrarla. Ma fu esaminato però di nuovo questo punto di controversia dalla stessa Congregazione, e fu ordinato che non si promulgasse tale Decreto con copie. Per lo che il Cardinal Fieschi Arcivescovo di Genova, Secretario della suddetta Congregazione, lasciò scritto nel Direttorio (stampato l'anno 1715) della sua Diocesi quanto segue:

„ Proposito dubio in Sacrorum Rituum Congregatione; an liceat in Missis Defunctorum Fidelibus Sacram Communionem ministrare, eadem

---

(1) Non si deve approvare il costume di que' Sacerdoti, che prendono il Purificatorio colla Pisside, e di spesso tergono in esso la dita; perchè vi è il pericolo certo che cada in terra qualche frammento, e questo può succedere quando vi è gran copia di Comunicandi (Merati ut supra n. 26, lit. H).

Ma mi si risponde da alcuni, che non possono proseguire la Comunione, perchè tengono unettate le dita, e che sono perciò in necessità di usare di questo Purificatorio; ma io loro rispondo che in tal caso debbono seguire l'esortazione di S. Carlo Borromeo (In Instruct. de Sacr. Communion. par. 4, Actorum Ecclesiæ Mediolanens.), cioè di ritornare all'Altare, e purificarsi una e due volte la dita in un Vaso ivi apparecchiato.

Sacra Rituum Congregatio de anno 1701 respondit negative. Verum quia prædicti Decreti copiam extra dari prohibuit dicta Sacra Congregatio ex notis motivis, et cum constet ex personis fide dignis, et ex attestazione plurimorum Sacrarum Cæremoniarum Magistrorum Romæ degentium, ibi prædictum Decretum non observari; ideo ne Fideles tam salutari, et fructifero Sacramento priventur, et attentis præfata suspensione, et prædictis attestationibus, declaratur quod in Missis Defunctorum Sacra Communio licite ministretur. ”

E si prova questa affermativa sentenza col Tridentino Concilio (Sess. 22, cap. 6), dove si ha, che „ Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis Fideles adstantes, non solum spirituali affectu, sed Sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quo ad eos Sanctissimi hujus Sacrificii fructus uberior proveniret. ” Dalle quali parole chiaramente si raccoglie ch' è di mente del Sacro Sinodo esser lecito l' amministrare la Sacrosanta Eucaristia nelle Messe dei Defunti. Imperciocchè mentre il Concilio parla generalmente, intende comprendere certamente non solo le Messe dei Vivi, ma eziandio quelle dei Defunti, nelle quali egli brama parimente che i Fedeli vadano partecipi dell' Eucaristico Sacramento.

E di fatti in tali Messe dopo che il Sacerdote si è comunicato, deve dire l' Antifona *Communio*, che si chiama con tal nome, perchè si cantava un tempo mentre si comunicava il Popolo (S. Gregor. ex Antiphon. D. Aug. l. 2, tract. 4, c. 11). Dipoi dice l' Orazione *Postcommunio*: la qual preghiera eziandio si diceva anticamente quando o tutti, o in maggior numero si comunicavano i Fedeli, che assistevano al Sacrificio, come dice il Micrologo

(cap. 51), il quale asserisce, che *Oratio post Communionem pro solis Communicantibus solet orare.*

Quindi perchè il Popolo nella Quaresima non si comunicava quotidianamente, si ommetteva la predetta Orazione, e in sua vece si aggiungeva un' altra, detta *Super populum*, intorno alla quale così dice il sopraccitato Micrologo: „ Ne ergo Populus ita Oratione, ut Communionem careret, adjecta est Oratio super Populum, in qua non communicatione, sed pro Populi protectione specialiter oratur. In Dominicis tamen diebus non dicitur: quia genus flexio vitatur, quæ huic Orationi antiquitus a Populo persolvebatur, vel potius, ideo quia omnes, juxta attestationem S. Ambrosii, in Dominicis diebus communicare debent, quibus et Oratio post Communionem pro Benedictione sufficere posset. ”

Dal che chiaramente si vede, che se si dice la predetta Orazione *Postcommunio* nella Messa dei Defunti, si può eziandio distribuire a' Fedeli la Sacra Eucaristia.

Si conferma ancora questo argomento con altre ragioni più evidenti desunte dalle parole del Canone, o dalla Rubrica, che si ha nel Messale dei Defunti. Nel Canone, dico, vi sono queste parole: „ Ut quotquot ex hac Altaris participatione Sacrosanctum Filii tui Corpus, et Sanguinem sumperimus etc. Hæc commixtio, et consecratio .... fiat accipientibus nobis in vitam æternam etc. ” Nella Rubrica poi si dice: „ Si qui sunt communicandi, eos communicet, antequam se purificet. ” In ciò convengono tanti dotti Liturgisti riportati dal Merati (In Gav. par. 2, tit. X, ut sup.), il quale muove la questione, e si oppone affatto all' opinione contraria del Gavanto. Per confermar

poi autenticamente questa decisiva sentenza, credo bene di riportar in italiano idioma i seguenti Decreti emanati sotto Urbano VIII dalla Sacra Congregazione della Visitazione Apostolica (tom. I, fog. 23, pag. 4), nei quali si tratta della Comunione.

I. „ Avanti di cominciare la Messa, non si faccia la Comunione senza gran necessità, ed in questo caso s'accenda il Cereo dell' Elevazione. ”

II. „ La Comunione dentro la Messa è descritta nel Messale minutamente; nel fine non si dà la Benedizione, se non in fine della Messa. ”

III. „ Comunicando fra la Messa *de Requiem*, si faccia l'istesso; nè si dia alcuna Benedizione, nè si ometta di coprire frattanto il Calice colla solita Palla. ”

IV. „ Chi comunica finita la Messa, ritenga la Pianeta ed il Manipolo, come prescrive il Rituale Romano; nè il Chierico estingua il Cereo dell' Elevazione finchè non sia finita la Comunione. ”

V. „ Il Pannicello, che si dà pella Comunione, sia destinato a questo uso, nè mai si dia il Velo del Calice, e molto meno il Fazzoletto dell' Ampolle, che serve ad asciugare le mani del Sacerdote. ”

Fin qui abbiám trattato intorno alla Comunione nella Messa dei Defunti, fatta con Particole consacrate nella medesima Messa; ora nasce il dubbio, se si possa farla con Particole preconsacrate, ossia racchiuse nel Tabernacolo?

Veramente vorrebbe il Merati provare anche qui che si può, e adduce tante ragioni, che sembrerebbe potersi ammettere la sua opinione; ma un Decreto posteriore alle celebri sue Illustrazioni



fatte ai Commenti dell'erudito Gavanto, decide assolutamente di no. „ In Missis Defunctorum (ecco le parole della Sacra Congregazione dei Riti), quæ in Paramentis nigris celebrantur, non ministratur Eucharistia per modum Sacramenti, scilicet cum Particulis præconsecratis, extrahendo Pyxidem a Custodia. Potest tamen ministrari per modum Sacrificii, prout est, quando Fidelibus præbetur Communio cum Particulis intra eandem Missam consecratis ” (S. R. C. 2 septembris 1741. V. Gard. 3970. ad 4).

Sciolte brevemente queste due questioni, rimane ora a scioglierne una terza, che viene in conseguenza delle suddette, ed è: Se si possa amministrare dal Celebrante l'Eucaristia in Appareamenti neri prima, o dopo della Messa *de Requiem*? Qui è facile decidere di no, appoggiati sempre al surriferito Decreto, perchè non è permesso di estrarre dal Tabernacolo in Appareamenti neri la sacra Pisside. E' vero che nel Rituale Romano (*Ordo ministrandi Sacram Communionem*) si trova questa Rubrica generale: „ Si contingat absoluta Missa, statim aliquos interdum communicari, tunc Sacerdos adhuc Planeta indutus Sacram Communionem ministrabit. ” Ma ciò si deve intendere quando il Sacerdote celebra in Appareamenti di color dell'Uffizio corrente; perchè se non è lecito comunicare coi Preconsecrati *per modum Sacramenti*, ma solo *per modum Sacrificii*, per ragione del color nero, come abbiám detto di sopra, nemmeno lo sarà prima o dopo di detto Sacrificio. E poi cosa ordina il predetto Rituale? senonchè dovendosi amministrare l'Eucaristia fuori della Messa, il Sacerdote debba essere vestito di Cotta e Stola di color conveniente all'Uf-

fizio corrente: ma il color nero non è dell' Uffizio corrente, ciò che non si potrà dare giammai; dunque intendersi deve, che il Sacerdote abbia celebrata la Messa del giorno, e non *de Requiem*. E in ciò convengono molti Dottori, tra i quali S. Carlo (In Synod. Provinc. I, par. I), parlando dell' amministrazione di questo Sacramento, così dice: *Superpelliceo Stolaque alba, et ubi Ritus Ambrosianus est, rubra utatur*: dalle quali parole si raccoglie, che fuori del Sacrificio nell' amministrare l' Eucaristia non mai è lecito il color nero.

COMUNIONE GENERALE nella Messa solenne. (V. Messa solenne).

COMUNIONE PASQUALE. Procurerà il Parroco: I. ,, Che nella Quaresima per se, o per altri Oratori venga denunziata al Popolo la presente Costituzione: *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata semel in anno confiteatur proprio Sacerdoti, et unjunctim sibi penitentiam propriis vixibus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Paschate (1) Eucharistiæ Sacramentum, nisi*

---

(1) Qui si ricerca qual sia il Tempo Pasquale, nel quale i Fedeli sono tenuti a comunicarsi, onde adempiere il precetto della Chiesa. Il Fagandez (Præc. lib. 1, cap. 5) tratta mirabilmente questa questione, e dice, che sotto il nome di Pasqua per jus comune s' intende il giorno stesso di Pasqua cogli otto prossimamente precedenti, e cogli otto susseguenti giorni. Questo tempo poi fu assegnato da Eugenio IV colla sua Costituzione XX, che comincia: *Fide digna*. Onde quegli ch' entro questo tempo senza un legittimo impedimento, e per sua colpa non adempie questo precetto, incorre le pene imposte dal Concilio Lateranense; cioè *post latam sententiam*, come ottinamente avverte Suarez (tom. 4 *De Penitent.* in 3 par., disp. 36, sect. 8, n. 2). In alcuni luoghi poi vi è un' inveterata consuetudine, che derogò a questo jus, come nota lo stesso Fagandez (ubi supra). E diffatti nel Portogallo e per tutta la Spagna basta che i Fedeli si comunichino in qualunque giorno di Quaresima, onde adempiere il precetto

*forte de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum: alioquin, et vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur, et moriens Christiana careat sepultura*” (Constitutio Concilii Lateranensis sub Innocentio III).

II. „ Che, per quanto fia possibile, i suoi Parrocchiani si comunichino nel giorno di Pasqua, nel qual giorno egli stesso amministrerà ad essi la Comunione, a meno che non sia legittimamente impedito. ”

III. „ Rimetterà al proprio Parroco i Fedeli di un' altra Parrocchia (1), fuorchè i Pellegrini, e Forestieri, che non hanno un domicilio certo, ai quali amministrerà la Comunione, se si accosteranno disposti, o dov' è la consuetudine, li rimetterà ai Parrochi della Cattedrale. ”

IV. „ Agl' Infermi eziandio si amministrerà la Santissima Eucaristia nei giorni Pasquali, ancorchè si siano comunicati fuori di questo tempo (Ritual. Rom. *De Commun. Pasch.*). ”

---

della Chiesa: secondo poi il costume della Dalmazia, dopo la metà della Quaresima (Pax. Jordan. tom. 1, lib. 3, tit. III, n. 47-48. Clericat. d. decision. 24, n. 6).

(1) Perchè i Comunicandi fuori di essa non soddisfarebbero al precetto Pasquale, essendovi decreto, che *quisquis a proprio Sacerdote Corpus Domini in Paschate accipiat* (Fagundez Præc. lib. 1, cap. 5, n. 5). Se poi i Pellegrini e i Viaggiatori siano soggetti alle leggi del Luogo ove passano, e al quale giungono; questa è una gran questione fra i Dottori. Ma ciò ch' è più difficile egli è conoscere quali siano veramente i Pellegrini, e quali i Vagabondi. Pellegrini sono quelli che hanno un domicilio certo, e i Vagabondi quelli che non lo hanno. Sembra che la Rubrica tratti di questi secondi, perchè soggiunge: *qui certum domicilium non habent*. Tuttavolta soddisfanno al precetto Pasquale anche i Pellegrini, come comanda la Rubrica medesima (Baroff. tit. XXV, n. 31, 33, 34, 35, 36).

## COMUNIONE DEGL' INFERMI.

I. „ Si userà sommo studio, e diligenza (1) che venga amministrato il Santissimo Viatico agli Ammalati in tempo opportuno, onde non avvenga che per incuria del Parroco muojano privi di tanto bene. ”

II. „ Si guarderà il Parroco di portarlo agl' indegni con scandalo degli altri, come sarebbero i pubblici Usuraj, i Concubinarj, i notoriamente infami, i nominatamente scomunicati, o denunziati, purchè non si siano prima confessati, ed abbiano soddisfatto *prout de jure* alla pubblica loro colpa. ”

III. „ Il Parroco esorterà l' Infermo che prenda la Santissima Comunione, quantunque non sia gravemente ammalato, e non sia in imminente pericolo di morte, massimamente se lo richieda la celebrità di qualche Festa, ed esso non ricuserà di amministrargliela. ”

IV. „ Per Viatico poi amministrerà l' Eucarestia, quando sarà probabile, che differendo, l' Infermo non la possa più ricevere. Che se l' Ammalato, preso il Sacro Viatico, sopravviverà alcuni giorni, o cesserà il pericolo di morte, e si vorrà comunicare di nuovo, non mancherà il Parroco di soddisfare al santo suo desiderio. ”

V. „ Si potrà amministrare il Santissimo Viatico a quelli, che dovranno morire fra brevi istan-

---

(1) Fu sempre sì grande la premura della Chiesa che i Fedeli costituiti in pericolo di vita non avessero a morire senza essere prima muniti di questo Ss. Sacramento; che inferendo la persecuzione nella primitiva Chiesa, si concedeva ai medesimi di ritenerne appresso di loro la Sacra Ostia, al solo fine appunto, perchè succedendo il caso di morte, l' assumessero tostamente (Pax. Jord. lib. 3, tit. III, n. 5).

ti, ancorchè non siano digiuni: ciò però si dovrà fare con precauzione, e somma diligenza, onde non si dia a quelli, da' quali per frenesia, o per una assidua tosse, od altro simile male si teme che succeder ne possa una qualche indecenza con ingiuria di un tanto Sacramento. ”

VI. „ Agli altri Infermi poi, che si comunicano per divozione nella loro malattia, si dovrà amministrare l' Eucaristia a digiuno come agli altri Fedeli, nè sarà lecito ad essi il prendere qualche cosa per modo di medicina. ”

VII. „ Si porterà questo Santissimo Sacramento dalla Chiesa alle Case private degl' Infermi con abito decente, soprappostovi un Velo mondo (1), e manifestamente, innanzi al petto con ogni riverenza, sempre precedendovi almeno un lume. ”

VIII. „ Il Parroco che dovrà portare la Santissima Comunione, comanderà che si diano alcuni tocchi di campana per chiamare i Parrocchiani, ovvero i Confratelli della Scuola del Santissimo Sacramento (dov' è istituita), ovvero altri Fedeli, acciocchè accompagnino la Santissima Eucaristia con cerei, o torcie accese, e portino l' Ombrella, o il Baldachino, dove si potrà avere. ”

IX. „ Premunisca, che si mondi la stanza dell' Infermo, e che si apparecchi in essa una mensa coperta da un lenzuolo mondo (2), sopra cui si deporrà decentemente il Santissimo Viatico. ”

---

(1) Il Velo deve essere di seta, di color bianco, e deve esser apparecchiato in ogni Parrocchia ad oggetto di coprire gli omeri del Sacerdote, e tutta la Pisside, non perchè rimanga celato agli occhi de' Fedeli il Santissimo Sacramento, ma perchè si accresca maggior venerazione nei circostanti: *Res enim (dice il celebre Baruffaldo, tit. XXVI, n. 63), quæ ante oculos patent, facile vilescunt.*

(2) Questo si deve intendere generalmente; ma discendendo

X. „ Si apparecchieranno dei lumi, e due Vasi, uno col Vino (1), ed un altro coll' Acqua. Inoltre si porrà un lenzuolo mondo innanzi al petto del Comunicando, ed altre cose che possano servire ad ornamento del luogo, secondo la di lui possibilità. ”

XI. „ Quando poi si saranno adunati tutti quelli che debbono accompagnare (2) la Santissima Eucaristia, il Sacerdote vestito di Cotta e Stola, e se fia possibile, eziandio di Piviale di color bianco, accompagnato decentemente da alcuni Accoliti, ossia Chierici, oppure da' Preti (se vi sono) parimente di Cotta vestiti, e prese *de more* alcune

---

al particolare, spesso si dà il caso, che non si possano avere queste mondezze, e che convenga talvolta portare il Santissimo Viatico (specialmente nelle Ville) a qualche Infermo giacente in una stalla, o sopra di un fenile, o in qualche altro luogo più vile, e più sordido. Allora il Parroco (non potendo i circostanti somministrare tutto quello ch' è necessario) dovrà portare seco la Mensa, e la Tovaglia, onde nel modo meno indecente si collochi la Sacra Pisside (Baruff. tit. XXVI, n. 99).

(1) L' acqua soltanto è necessaria, anzi il vino si dovrebbe escludere affatto, perchè dopo la purificazione delle dita, si somministra *de more* l' acqua all' Infermo, al quale può succedere l' inconveniente, che il vino gli promuova la tosse, o che gli rechi nausea allo stomaco, e quindi ne nasca uno scandalo (Baruff. tit. XXVI, n. 102, 184). Per la qual cosa S. Carlo Borromeo comanda che vi sia un vaso soltanto *ad ablutionis usum*.

(2) Per dovere debbono intervenire i Confratelli della Scuola del Santissimo Sacramento, i quali sono a ciò tenuti per istituzione, sotto pena di privazione dei frutti spirituali, come si vede dalla Bolla di Paolo III. (anno 1539 30 *novembris*) che comincia: *Dominus noster etc.* Si debbono poi eccitare i Sacerdoti ad intervenire, e i Chierici di quella Parrocchia. Dico, si debbono eccitare; giacchè sono tenuti per dovere del loro ministero, essendo i Sacerdoti dedicati all' Altare, e accompagnando il Sacro Viatico ad esercitar vengono il loro ufficio, poichè dall' Altare si prende la Santissima Eucaristia. Nelle Costituzioni Sinodali di alcune Chiese, tra le obbligazioni ingiunte agli Ecclesiastici si ha questa di accompagnare la Santissima Comunione. E S. Carlo Borromeo nei suoi Concilii Provinciali rigorosamente lo comanda (Act. Eccl. Mediol.).

Particole consecrate, o una soltanto (se sia troppo lungo, e più difficile il viaggio), le porrà in una Pisside, che chiuderà col suo coperchio, e sopra di essa vi soprapporrà il Velo.”

XII. „ Poscia impostosi prima il Velo lungo sopra gli omeri, prenderà con ambe le mani la Sacra Pisside, e si porterà col capo nudo sotto l'Ombrella, ossia Baldacchino. ”

XIII. „ Precederà sempre un Accolito, o altro Ministro portante il Fanale (di notte poi non si porterà mai il Santissimo Viatico, *nisi necessitas urgeat*), e seguiranno due Chierici, o quelli che faranno le loro veci, uno de' quali porterà l'Acqua benedetta coll' Aspersorio, e la Borsa col Corporale, e con un Purificatorio (1) di lino per astergere le dita del Sacerdote, il quale si dovrà porre sopra la Mensa apparecchiata nella stanza dell' Inferno; l'altro poi terrà in mano il Rituale, e suonerà continuamente una Campanella. ”

XIV. „ Indi seguiranno quelli, che portano le torcie, e finalmente il Sacerdote, che portando il Santissimo Sacramento innalzato innanzi al petto sotto l'Ombrella, dirà il Salmo *Miserere* ed altri Salmi, e Cantici (2). ”

XV. „ Se il viaggio poi sarà più lungo, o più difficile, e se si debba forse anche cavalcare, sarà

(1) Il Purificatorio è un lenzuoletto, con cui si terge, e purifica il Calice, il quale non si suol benedire (Suarez par. 3, dist. 81, sect. 8), perchè anticamente, come dice il Macri, non era in uso, servendo a ciò il Manipolo.

(2) Ma nei Villaggi, siccome mancano i Ministri Ecclesiastici, che possano rispondere alternativamente nella recita dei Salmi, e dei Cantici, e perchè il Popolo è assai rozzo, così vige la consuetudine di recitare il Rosario della Beatissima Vergine, onde non sia solo il Sacerdote quello che recita, e tutti gli altri se ne stiano in silenzio.

necessario chiudere bene il Vaso che contiene la Santissima Eucaristia in una Borsa decentemente ornata, e appesa al collo, e così legarla al petto, e stringerla bene, per modo che non possa cadere, nè scuotersi il Sacramento. ”

XVI. „Entrando poi nel luogo, ove giace l'Infermo, il Sacerdote dirà: *Pax huic domui etc.* ”

XVII. „Allora deposto sopra la mensa il Santissimo Viatico, sottopostovi il Corporale, lo adorerà genuflesso, e tutti se ne rinarranno pure genuflessi; e tosto ricevuta l'Acqua benedetta, aspergerà la camera dell' Ammalato, dicendo l' Antifona *Asperges me, Domine etc.* con il primo Versetto del Salmo *Miserere*, e il *Gloria Patri*. Indi ripeterà l' Antifona *Asperges me.* ”

XVIII. „Ciò detto, si accosterà all' Infermo, per esaminarlo se sia bene disposto a ricevere il Sacro Viatico, e se voglia confessarsi di qualche peccato, ed egli lo ascolterà, ed assolverà; quantunque dovrebbe esser prima bene confessato, *nisi necessitas urgeat.* ”

XIX. „Pocia fatta al solito la Confessione generale o dall' Infermo, o da altri a di lui nome, dirà il Sacerdote: *Misereatur tui etc. Indulgentiam etc.* ”

XX. „Indi fatta la genuflessione, prenderà il Sacramento dalla Pisside, e innalzandolo lo mostrerà all' Infermo, dicendo: *Ecce Agnus Dei etc.*, e tre volte, *Domine, non sum dignus etc.* Ed esse Infermo assieme col sacerdote, con sommessà voce una volta almeno dirà le medesime parole. ”

XXI. „Allora amministrandogli l' Eucaristia, dirà: *Accipe Frater, o Soror, Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi etc.* ”

XXII. „Se non si darà poi la Comunione per



modo di Viatico, si dirà, come al solito: *Corpus Domini nostri Jesu Christi etc.*”

XXIII. „ Che se sia imminente la morte, e il pericolo sia instantaneo, allora detto il *Misereatur*, e ommesse tutte le predette preci, o in parte almeno, subito se gli amministrerà il Santissimo Viatico.”

XXIV. „ Poscia il Sacerdote si purificherà le dita nulla dicendo, e porgerà all' Infermo l'abluzione. Indi dirà: *Dominus vobiscum.*”

XXV. „ Ciò compiuto, se rimarrà un' altra Particola (che dovrà sempre rimanere, fuorchè nel caso già detto), genufletterà, sorgerà, e prendendo la Sacra Pisside farà un segno di Croce sopra l' Infermo nulla dicendo, e riverentemente portandola, coll' ordine con cui era venuto se ne ritornerà alla Chiesa, dicendo il Salmo: *Laudate Dominum de cœlis*, ed altri Salmi ed Inni (1), per quanto lo permetterà il tempo.”

XXVI. „ Giunto che sia alla Chiesa, porrà il Ss. Sacramento sopra l' Altare, lo adorerà, e indi dirà il Versetto: *Panem de cœlo etc.*”

XXVII. „ Poi annunzierà le Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici a quelli che accompagnano il Santissimo Viatico (2).”

XXVIII. „ Indi col Sacramento nella Pisside coperta dal Velo farà un segno di Croce sopra il

---

(1) Alcuni sogliono cantare l' Inno dei SS. Ambrogio ed Agostino, cioè il *Te Deum*, ma non si deve però dimenticare il *Pange lingua*, e quegli altri Inni che si sogliono recitare nell' Ufficio del *Corpus Domini* (Baruff. tit. XXVI, n. 194).

(2) Le quali sono le seguenti:

„ Comitantes Sacrum Viaticum cum lumine accenso quando defertur ad Infirmos, lucrantur Indulgentiam septem annorum, et totidem quadragesimarum.”

Popolo nulla dicendo. Finalmente lo riporrà a suo luogo. ”

XXIX. „ Che se si sarà presa una Particola soltanto per la difficoltà o lunghezza del viaggio, o perchè non si possa ritornare con quella decenza che conviene (1), come si è detto; allora comunicato che si sia l'Infermo, il Sacerdote, recitate le predette Preci, lo benedirà colla mano, e assieme cogli altri nel suo abito privato, estinte le torcie, diuessa l'Ombrella, e nascosta la Pisside, ritornerà alla Chiesa, o alla sua abitazione ” (Ritual. Rom. *De Communionem Infirmorum*).

\* COMUNIONE, quando e come si debba portare in petto agl' Infermi?

In caso di assoluta necessità, come sarebbe se il viaggio fosse o più lungo, o più difficile, o che

„Comitantes sine lumine lucentur Indulgentiam quinque annorum, et totidem quadragenarum. Legitime impediti lumen, seu facem per alios ea occasione deferendam mittentes, lucentur Indulgentiam trium annorum, et totidem quadragenarum.”

*Sic concessit Innocentio XII die 15 januari. 1695 Constitut. quæ incipit: Delitum Pastoralis Officii, confirmando, et ampliando concessionem jam factam ab Innocentio XI die 1 octobr. 1668.*

„Insuper legitime impediti, qui personaliter nequiverint Sacrum Viaticum comitari, recitando semel *Pater noster* et *Ave Maria* ad mentem Pontificis, lucentur Indulgentiam centum dierum ex Concessione Pauli V sub die 30 novemb. 1606, confirmata a Clemente X *viva voce oraculo* per viam Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 13 april. 1676. (Così il Ferrari nella sua Biblioteca al tit. *Indulgentia*, art. 6, n. 13)

(1) Nelle Città più colte, dove il viaggio è più breve, nonchè quando si suole portare il Santissimo Viatico ad Ecclesiastiche, o ad altre Religiose Persone, conviene usare il Turibolo tanto nell' andare, quanto nel ritornare, come pure innanzi e nell' atto della Benedizione (Baruff. ut supra n. 205).

Deve poi avvertire il Parroco, che dovendosi comunicare un qualche Sacerdote infermo, dovrà portare seco anche una Stola da imporsi al collo del medesimo Sacerdote, perchè *ob signum dignitatis præcipitur, ut Sacerdotes extra Missam, cum Stola de collo pendente communicent* (Ex Conc. Bracar. 3, can. 3).

si dovesse anche cavalcare, come dice la Rubrica del Rituale Romano nel titolo precedente = *Comunione degl' Infermi*, §. 15.

Come poi si debba portare?

Ecco quanto prescrive Onorio III (*Cap. Sane, de celebratione Missarum*): *Ut Sacerdos nempe Eucharistiam ad Infirmum in decenti habitu, superposito mundo velamine ferat, et referat manifeste, ac honorifice ante pectus, cum omni reverentia, et timore, semper lumine præcedente, cum sit candor lucis æternæ, ut ex hoc apud omnes fides, et devotio augeatur.*

E nella necessità di dover cavalcare, raccomanda il Baruffaldo (tit. 26, n. 156): *Ut equus mansuetus sit, et docilis, non vero audax, acer, indomitus, et sternax, ne se periculo labendi exponat.*

La precitata Rubrica poi ordina eziandio che „ sarà necessario chiudere bene il Vaso che contiene la Ss. Eucaristia in una Borsa decentemente ornata, e appesa al collo, e così legarla al petto, e stringerla bene per modo che non possa cadere, nè scuotersi il Sacramento. ” Al qual proposito mi piace molto la Rubrica del Sacramentario Veronese. (*Ordo communicandi Infirmorum*): *At si aliquando contingat, ob longiorem, et difficiliorem viam, hæc servari non posse; tunc Sacerdos e Pixide unam tantum Particulam in capsula argentea rotunda, ejus magnitudinis quæ commode Particulam possit continere, reclinet, quam capsulam flo serico collo ante pectus appendet; deinde cum debita intortitorum accensorum quantitate, seu lanternis decentibus cum lumine, ubi ventorum injuria intortitia accensa deferri nequaquam possunt, usque ad locum infirmi, etiam eonscensu equo, si maxime difficilis, seu quam longior facienda est via, proce-*

*dat, comitante frequenti, et devota illa, quae interesse poterit, populi multitudine, qui sub silentio orantes, modeste Ss. Eucharistiae Sacramentum comitentur.* E S. Edmondo Vescovo di Cantorbery in Inghilterra al cap. 2. della sua Costituzione ha quanto segue: *Habeat secum orarium, sive stolam, quando cum Eucharistia vadit ad aegrotum. Et aeger si remotus non fuerit, in superpelliceo decenter ad ipsum accedat.* Lo stesso hanno le Costituzioni di Riccardo Vescovo di Sariovis in Francia (cap. 39), e del Concilio di Vigo nella Spagna (cap. 9). Dal che dunque si vede che attesa la difficoltà e lunghezza del viaggio, accompagnato talvolta da una cruda stagione, può benissimo il Parroco portare in petto anche senza cotta la Santissima Eucaristia agl' infermi, ma non però senza stola.

E siccome talvolta sotto il pretesto di mal ferma salute si suole andar anche col capo coperto da alcuni Parrochi, con berretta, o, così non fosse, anche con cappello; così credo bene di riferire a loro avvertimento il presente Decreto somministratomi dal dotto Monsignor Sarnelli colla sua Lettera 26 del volume IV, pag. 51: „*Quaesitum fuit Sacrorum Rituum Congregationi: An. Parochis ministraturis Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum Infirmis, liceat de die, vel saltem de nocte, uti parvo pileolo in delatione ejusdem sub infirmitatis, seu quovis alio praetextu. Et Sacra eadem Congregatio, Non licere, nec posse, respondit, die 13 august. 1695, et 21 januar. 1696 per Card. Cibo.*

Loco ✠ Sigilli.

B. Inghirami Sacr. Congr. Secret.  
Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apostolica  
1696.

Dal sin qui detto concludiamo adunque, che anche in questa circostanza si deve usare tutta la possibile decenza e venerazione verso di Gesù Cristo Sacramentato, come sarebbe l'invitar con alcuni segni di campana i Fedeli ad intervenire con lumi accesi, e il Clero se ve ne fosse: allo stesso modo in somma della Comunione agl' Infermi, che si fa per sola divozione; e sarà sempre un abuso da non tollerarsi, secondo le particolari avvertenze di varj Sinodi (riferiti dal Bianchini nella sua Opera Diritto Ecclesiastico p. 2, cap. 4, §. 6, e specialmente nel IV di S. Carlo Borromeo tit. 9), quello di portare senza grave necessità l'Eucaristia sotto la veste occultamente, senza lume e senza onore, mentre è ingiunto al Sacerdote di ricoprirsi con Cotta e Stola.

COMPIETA. Stando il Celebrante (detto dal Lettore: *Jube domne benedicere* nel mezzo del Coro), benedirà senza alcun segno di Croce, dicendo: *Noctem quietam etc.* Indi detto dal Coro *Deo gratias*, soggiungerà, segnandosi, *Adjutorium nostrum etc.* Allora profondamente inchinato dirà il *Confiteor*, e dicendo *vobis Fratres*, e *vos Fratres*, si volterà. a' suoi Sacerdoti, e parimente rimarrà chinato finchè il Coro dirà tutto il *Misereatur tui* volto sempre allo stesso Celebrante, e si alzerà poi quando il Coro ripeterà il *Confiteor*, dicendo il quale staranno tutti profondamente inchinati, e si volteranno al Celebrante dicendo *tibi Pater*, e *te Pater*, ciò che farà anch' egli dicendo *Misereatur*, e si segnerà all' *Indulgentiam*.

Indi fattosi il segno di Croce col pollice destro sopra il petto, dirà: *Converte nos Deus*, e *Deus in adjutorium*, segnandosi pure dalla fronte al petto. Poi comincerà l' Antifona, e canterà il

Capitolo, detti i Salmi (trattandosi della Compieta solenne), il principio dell' Antifona *Salva nos*, le Preci, il Versetto, l' Orazione, il *Benedicat nos*, e l' Orazione pure dopo l' Antifona finale della B. V., e non farà alcuna incensazione all' Altare nel Cantico: *Nunc dimittis*. Se vi sarà l' Organo, si potrà suonare all' Inno, al predetto Cantico e alla suddetta Antifona finale, se sia però tale la consuetudine (Bauldry par. 2, cap. 12).

#### CONCORRENZA DELL' UFFIZIO.

I. „ Si deve sempre attendere nei secondi Vesperi, in qual modo si debba ordinare l' Uffizio del giorno seguente. Pertanto quando si dice concorrere qualche Uffizio con un altro, s' intende del precedente nei secondi Vesperi col seguente nei primi. ”

II. „ Concorrendo adunque un Doppio con un altro, se saranno ambidue di una solennità eguale, regolarmente si farà a *Capitolo* del seguente colla Commemorazione del precedente, purchè non si noti altrimenti nei suoi luoghi proprj. Se poi non siano della solennità medesima, si osserverà la differenza nella Rubrica delle Commemorazioni, e delle Traslazioni delle Feste, cioè le Feste maggiori avranno i primi, e secondi Vesperi interi colla Commemorazione delle minori, se si farà il loro Uffizio. Se poi dopo qualcuna di queste Feste, che nella Rubrica delle Commemorazioni sono poste nel secondo ordine, ne seguirà un' altra delle solenni maggiori, i Vesperi saranno del seguente colla Commemorazione del precedente. Tra le Feste di egual rito si osserverà quest' ordine, cioè, che le Festività del Signore si preferiscano a tutte le altre, e abbiano interi tutti i due Vesperi; così parimente quelle della

Beata Vergine a quelle dei Santi; come pure le Feste degli Angeli, di S. Giuseppe, e degli Apostoli, a tutte le altre: e quelle di que' Santi che nei proprj luoghi, o Chiese si celebrano, si preferiscano a quelle descritte nel Calendario."

III. „ Concorrendo un Doppio con una Festa di rito Semidoppio, colla Domenica, con un giorno fra Ottava, con una Festa semplice, e coll' Uffizio della Beata Vergine in Sabato, tutto nei secondi Vespri si farà del Doppio, colla Commemorazione di quello; perchè il Doppio non sia di quelli, che si eccettuano nella predetta Rubrica delle Commemorazioni, nei quali si omettono alcune Commemorazioni. Concorrendo eziandio un Doppio, e qualunque Uffizio di nove Lezioni colla Feria, o piuttosto seguendo una Feria; sarà tutto del Doppio, e nulla della Feria. Ma se si celebrerà una Festa nell' Avvento, e nella Quaresima, si farà sempre Commemorazione della Feria. Lo stesso si deve dire delle Feste semplici che vengono con una Festa di nove Lezioni, delle quali si farà eziandio Commemorazione, *non ratione concursus*, ma perchè occorrono in quel giorno."

IV. „ Concorrendo una Festa di rito Semidoppio con una Domenica, e un giorno fra Ottava con un Doppio, si farà tutto di questo, colla Commemorazione di quello; purchè tal Doppio non sia de' maggiori che vengono enumerati nella Rubrica delle Commemorazioni, nei quali non si fa alcuna Commemorazione del precedente. Concorrendo un Semidoppio con un altro Semidoppio, colla Domenica, o col giorno fra Ottava, si farà *a Capitulo de sequenti*, e la Commemorazione del precedente, sempre che non venga asse-

gnato altrimenti. Concorrendo un Semidoppio colla Festa di un Semplice, o coll' Ufficio di Santa Maria *in Sabato*, si farà tutto del Semidoppio colla Commemorazione del seguente. ”

V. ,, Concorrendo la Domenica con un Semidoppio, con un giorno fra Ottava, o con una Festa semplice, sarà tutto della Domenica colla Commemorazione del seguente. ”

VI. ,, Se concorra un giorno fra Ottava colla Domenica che segue, o con un Semidoppio, si farà *a Capitolo de sequenti* colla Commemorazione della Ottava. Il giorno fra Ottava con un Semplice non ha concorso, perchè non si fanno Commemorazioni tanto nei primi Vesperi, quanto nelle Laudi. ”

VII. ,, Concorrendo il giorno ottavo con un altro pure ottavo, si farà *a Capitolo de sequenti* colla Commemorazione del precedente, eccettuata la Ottava del *Corpus Domini*, che concorrendo con quella di S. Giovanni Battista si fa Commemorazione soltanto *de sequenti*; e quando si noti altrimenti nei suoi luoghi proprj. Se poi questo giorno ottavo concorresse con un Doppio minore, eziandio traslato, si farà *a Capitolo de sequenti* colla Commemorazione della Ottava; eccettuate le Ottave della Epifania, di Pasqua, dell' Ascensione, e del *Corpus Domini*, nelle quali si farà Commemorazione del seguente soltanto. Se la Festa, che segue eziandio traslata, sarà delle più solenni enumerate nella Rubrica delle Commemorazioni nel secondo ordine n. 6, tutto l' Ufficio sarà del seguente colla Commemorazione della Ottava. ”

VIII. ,, Non può concorrere un Semplice con un altro nei secondi Vesperi (quantunque vi



possa esser concorso nei primi), perchè non ha secondi Vesperi, ma il suo Uffizio termina a Nonna, e più non si fa di esso Commemorazione. Se seguirà un Semplice, i Salmi saranno della Feria che corre nel Salterio, e a *Capitolo* si farà del Semplice senza alcuna Commemorazione del precedente. Se seguirà un Uffizio di nove Lezioni, tutti i Vesperi saranno di questo, senza alcuna Commemorazione del Semplice precedente. Se non seguirà poi alcuna Festa, sottentrerà l'Uffizio *de Tempore*, e i Vesperi saranno della Feria."

IX. „ La Feria non può concorrere con altro Uffizio nei secondi Vesperi, nè con essa vi può essere concorso nei primi, perchè il di lei Uffizio incomincia, e termina dove incomincia, e termina qualunque altro. Quantunque seguendo una Feria dopo l'altra cominci il di lei Uffizio dal Mattutino, e termini a Compieta, tuttavolta nei secondi Vesperi della prima non si farà Commemorazione della seguente; v. gr. se nei Vesperi della Feria terza innanzi al giorno delle Ceneri si farà di Feria, si dirà l'Orazione della Domenica precedente, non quella ch'è propria della Feria che segue. Ciò che si farà eziandio quando una Feria fra l'anno precederà quella delle quattro Tempora, o delle Vigilie, per la ragione addotta di sopra, cioè, che la Feria non concorre con nessun Uffizio, e che non si deve fare della Feria precedente, seguendo un altro Uffizio. Se poi qualche volta si dovrà fare Commemorazione di essa nei Vesperi, non si farà *ratione concursus*, ma perchè in quel giorno, in cui viene impedito l'Uffizio delle Ferie dell'Avvento, o della Quaresima, per precetto della Chiesa non si deve omettere la Commemorazione *ratione temporis*."

X. „ Quando poi occorrerà, che una Festa semplice venga nella Feria quarta, e sesta delle quattro Tempora, in quella delle Ceneri, e nelle Vigilie, in cui si digiuna; i Vesperi antecedenti (purchè in quel giorno non si sia celebrata una Festa di nove Lezioni) saranno della Feria comune fra l'anno, non della seguente, come si è detto, colla Commemorazione della Festa semplice; che occorre nella Feria che segue; il che si fa non perchè detta Feria non abbia i primi Vesperi, ma perchè non avendo Ufficio il Semplice nel giorno che segue per la predetta Feria, non conviene pur anco che lo abbia nei primi. ” (Brev. Rom. Rubr. XI).

## TABELLA

in cui si trovano esposti tutti i casi di Concorrenza dell' Ufficio (1).

## QUANDO CONCORRE

Nel secondi Vespri	Della Domenica di prima e seconda classe con	0	4	3	4	4	3	3	3	3	0	
	Della Domenica infra l' anno	0	4	3	4	4	3	3	1	1	0	
	Del Doppio di prima classe	2	2	4	2	4	4	4	0	4	6	4
	Del Doppio di seconda classe	4	4	4	4	4	4	4	3	6	3	4
	Del Patrono o Titolare della Chiesa	2	2	4	2	4	4	4	0	4	0	4
	Del Doppio magg. fra l' anno	4	4	4	4	4	4	6	1	3	1	4
	Del Doppio min. fra l' anno	4	4	5	4	4	5	3	1	3	1	4
	Del Semidoppio	4	5	3	4	5	3	3	1	1	1	5
	Del giorno ottavo	4	4	5	4	4	5	3	1	3	1	4
	Del giorno fra l' Ottava	0	0	3	4	5	3	3	1	1	1	5
1 Tutto del seguente, nulla del precedente.	La Beata Vergine nel Sabato											
2 Tutto del precedente, nulla del seguente.	Il giorno fra l' Ottava											
3 Tutto del seguente colla Commemorazione del precedente.	Il Semplice											
4 Tutto del precedente colla Commemorazione del seguente.	Il giorno ottavo											
5 A Capitolo del seguente colla Commemorazione del precedente.	Il Semidoppio											
6 Tutto del più degno colla Commemorazione del men degno.	Il Doppio minore fra l' anno											
Il Semplice, S. Maria nel Sabato, la Feria, e la Vigilia non concorrono.	Il Doppio maggiore fra l' anno											
	Il Patrono o Titolare della Chiesa											
	Il Doppio di seconda classe											
	Il Doppio di prima classe											
	Qualunque Domenica											

Nel primi Vespri.

(1) Le esposte concorrenze in questa Tabella non sono così uni-

„ Si deve notare, che nei primi Vesperi del giorno ottavo dell' Ascensione, e del *Corpus Domini* tutto l' Uffizio si fa della Ottava colla Commemorazione della Festa doppia precedente, purchè non sia una Festa solenne principale di prima o seconda classe, perchè in allora si farebbe Uffizio *de Festo*, e la Commemorazione della Ottava. ”

„ Nei secondi Vesperi del giorno ottavo dell' Epifania, di Pasqua, dell' Ascensione, e del *Corpus Domini*, si farà Commemorazione del Doppio, che segue soltanto, sempre che non sia di prima, o seconda classe, ovvero il Patrono, o Titolare,

---

versali che con queste precisamente si decidano tutti i dubbj, che nascono, ma conviene ricorrere spesso alle stesse particolari non meno, che alle generali Rubriche. E diffatti dove si tratta della concorrenza del Doppio di prima classe col Patrono, ossia Titolare della propria Chiesa, o della Cattedrale, ovvero del Patrono con un Doppio pure di prima classe, non si pone nel quadrangolo il n. 6, che significherebbe doversi far *de digniori*, ma si pone la lettera o, non perchè questo concorso non possa accadere, ma perchè si rimette alle Rubriche generali, e specialmente al titolo delle Concorrenze n. 2.

Più in detta Tabella si trova prescritto, che concorrendo il Doppio di prima classe con un giorno fra la Ottava, si debba fare tutto del primo, e nulla del secondo; ma si deve avvertire, che ciò s' intende di qualunque Ottava privilegiata, quantunque si faccia Uffizio di essa nel giorno seguente, come dicono il Gavanto (sess. 3, cap. 8, n. 18, e cap. 11, n. 14), il Bisso (lit. C, n. 365, §. 11), e l' Alden (par. 3, tit. VI, §. 1).

Finalmente nella medesima Tabella al giorno fra la Ottava, che concorre con un altro fra qualche altra Ottava, non si assegna il n. 7, dove si avrebbe tutto *de digniori*, e la Commemorazione *de minus digno*, ma si pone la lettera o, non perchè non possa mai succedere simile concorso; imperciocchè di fatto possono concorrere diverse Ottave in un medesimo giorno; ma perchè questo propriamente appartiene alla Tabella *de Occurrentia*, dove nel n. 7 si stabilisce l' Uffizio *de digniori*, e la Commemorazione *de minus digno*: perciò in tal concorso i Vesperi si debbono regolare *ad instar* di quel che occorre (Merati sess. 3, cap. 9 in Gav.).

oppure la Dedicazione della Chiesa, perchè in allora si farà l' Uffizio della Festa, e la Commemorazione della Ottava. E similmente nel giorno ottavo del *Corpus Domini*, occorrendo nei secondi Vesperi il giorno ottavo pure di S. Giovanni Battista, i Vesperi saranno della Ottava colla Commemorazione di quella di S. Giovanni Battista.”

„ Nei secondi Vesperi del Doppio di seconda classe, non si farà Commemorazione del giorno fra la Ottava, senonchè quando si dovesse far Uffizio nel giorno che segue. ”

„ Dovendosi poi fare più Commemorazioni, si osserverà quest' ordine, cioè: del Doppio, della Domenica, del Semidoppio, del giorno fra la Ottava, della Feria maggiore, ovvero della Vigilia, di Santa Maria *in Sabbato*, e del Semplice.” (Brev. Rom. Rubr. XI).

CONFESSIONE SACRAMENTALE. Necessariamente si deve premettere alla celebrazione della Messa dal Sacerdote che sa d' essere in peccato mortale, purchè non si diano queste due circostanze, cioè, che urga la necessità di celebrare, e non vi sia Confessore. Sarà necessità urgente, primieramente se si ricordasse il Sacerdote di essere in peccato quando avrà già incoato il Sacrificio, e allora dovrà perfezionarlo. Secondariamente sarebbe necessità se dovesse celebrare per comunicar qualcuno che fosse in pericolo di morte. Parimente se ommettendo la Messa ne nascesse un gravissimo scandalo (Ex Corduba quæst. 142). Similmente sarà necessità urgente se il Sacerdote sia tenuto *facere Sacrum*, la qual causa indica specialmente il Concilio Tridentino (Sess. 13, de *Ss. Eucharistiæ Sacramento* cap. 7, can. 11) allorchè dice: „ Quod a Christianis omnibus, etiam ab

ipsis Sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, hoc Sancta Synodus perpetuo servandum decrevit, modo non desit illi copia Confessoris: quod si necessitate urgente Sacerdos absque prævia Confessione celebraverit, quamprimum confiteatur." Rapporto poi alla mancanza del Confessore, si deve intendere quando veramente non vi sia chi possa assolvere da quel peccato mortale, di cui è reo il Sacerdote, o sia lontano per modo che non possa comodamente aversi. In tal caso è necessaria la Contrizione, come dice qui il Concilio di Trento (Sess. 13 ut supra): „Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa Sacramentali Confessione ad Sacram Eucharistiam accedere debeat." Ciò pure stabilisce eziandio la Rubrica del Messale Romano (tit. II, Rubr. 8, n. 1), la quale si contiene in queste parole: „Si quis autem in casu necessitatis non habens copiam Confessoris, in peccato mortali absque contritione celebret, graviter peccat. Secus si conteratur; debet tamen cum primum poterit confiteri."

Se il Sacerdote poi si ricorderà, prima d'invocare la Messa, di essere in peccato mortale, si confesserà subito, ancorchè fosse d'uopo spogliarsi delle sacre Vestimenta (imperciocchè non può confessarsi vestito dei sacri Paramenti) (Soto dist. 9, q. 5). Se poi la Messa sia incoata, e facilmente il Sacerdote possa scostarsi dall'Altare, si faccia; perchè, secondo S. Bonaventura (Dist. 4, Sylv. verb. *Euchar.* 2, q. 6), quella parte della Messa dal principio fino al Canone è affatto estrinseca al Sacrificio, e si può interrompere (come si suol fare

quando si predica *inter Missarum solemniam*, o per l'offerta del Popolo), qualora non vi sia pericolo di scandalo. E S. Tommaso (quæst. 86, art. 6) dice, essere più espedito lasciare la Messa, massime nel caso di Scomunica; ma dicendo però, *tutius esse relinquere Missam maxime in casu excommunicationis*, soggiunge *non esse præceptum, sed consilium deserere inceptam Missam*. S. Bonaventura poi nega che si debba lasciare la Messa, e nega eziandio essere tenuto il Sacerdote a discostarsi dall'Altare per confessarsi. Quello però che si deve osservare secondo il Concilio di Trento, si è, *cum primum poterit confiteri*. Ma entro quale spazio di tempo il Sacerdote si debba confessare, diverse sono le opinioni dei Dottori. Alcuni dicono che il Sacerdote si deve confessare subito dopo la Messa, se abbia però in pronto il Confessore; altri poi credono sufficiente che si confessi almeno entro tre giorni. Certo però egli è appresso tutti, richiedersi necessariamente la Confessione, prima che il detto Sacerdote nuovamente celebri, e ciò deve fare ancorchè sia veramente contrito. Nè questo è un mero consiglio, come giudicarono alcuni, ma un precetto, come apparisce dalla Proposizione condannata da Alessandro VII (n. 38), dove si dice, che *Mandatum Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali confitendi quam primum, est consilium, non præceptum*.

**CONFESSORI PONTEFICI, E NON PONTEFICI.** *Loro Uffizio, e Messa.* (V. *Comune de' Santi*).

**CONFITEOR,** *ossia Confessione da farsi nella Messa.* (V. *Principio della Messa*).

**CONSECRAZIONE DELL' OSTIA.** ,, Detto, *Qui pridie quam pateretur etc.*, e posti i gomiti sopra

l'Altare, il Celebrante stando col capo inchinato pronunzierà sopra l'Ostia (e sopra tutte quelle che fossero da consecrarsi) distintamente, riverentemente, e segretamente le parole della Consecrazione, e tenendo l'Ostia coi pollici ed indici soltanto, dirà: *Hoc est etc.*, proferite le quali parole, tenendo ancora l'Ostia (lasciate le altre a suo luogo sopra il Corporale, cioè dove fin dal principio della Messa si erano collocate), genuflesso l'adorerà. Allora erigendosi comodamente quanto potrà, alzerà in alto l'Ostia, e cogli occhj tesi in essa (ciò che farà anche nell'Elevazione del Calice) riverentemente la mostrerà al Popolo per essere adorata, e tosto colla mano destra la riporrà sopra il Corporale in quel luogo medesimo, donde la levò, e dipoi non disgiungerà le dita fino all'abluzione, senonchè quando dovrà toccare, o maneggiare l'Ostia consecrata. Riposta l'Ostia sopra il Corporale, il Celebrante la venererà genuflesso; e se vi sarà la Pisside con Particole, la coprirà colla Patena o Palla. Frattanto, mentre il Sacerdote alzerà l'Ostia, accesa prima una torcia (che si deve estinguere dopo l'assunzione del Sangue, e dopo la Comunione degli altri, se ve ne fossero da comunicarsi nella Messa), il Ministro colla sinistra alzerà i lembi posteriori della Pianeta, onde non impediscano al Celebrante l'alzare le braccia, ciò che farà anche nella Elevazione del Calice, e colla destra suonerà la Campanella tre volte ad ambedue le Elevazioni (come abbiám detto al titolo *Campanella*). (Missal. Rom. par. 2, tit. VIII *De Canone Missæ, usque ad Consecrationem*, Rub. 5, 6). ”

CONSECRAZIONE DEL VINO. „ Adorato il Santissimo Sacramento, sorgerà il Celebrante, e



scoprirà il Calice, nel quale si astergerà le dita, se avrà qualche frammento attaccato, e stando eretto dirà: *Simili modo postquam cœnatum est*; e prendendo con ambe le mani il Calice pel nodo vicino alla coppa, e alzandolo alquanto, e subito deponendolo, dirà: *Accipiens et hunc præclarum Calicem etc.*; dicendo: *Item tibi gratias agens*, inchinerà il capo; dicendo: *Benedixit*, tenendo colla sinistra fra la coppa il Calice, segnerà colla destra sopra di esso, e proseguendo *deditque discipulis suis etc.* terrà con ambe le mani il Calice, cioè colla sinistra il piede, e colla destra il nodo, e posti i gomiti sopra l'Altare, e col capo inchinato, proferirà attentamente, continuatamente, e segretamente le parole della Consecrazione del Sangue: *Hic est enim Calix etc.*; dette le quali, riporrà il Calice sopra il Corporale, dicendo secretamente: *Hæc quotiescumque feceritis etc.* e genuflesso adorerà riverentemente il Sangue. Allora si erigerà, e prendendo di nuovo il Calice con ambe le mani, scoperto come prima, lo alzerà, ed erettosi comodamente quanto potrà, lo mostrerà al Popolo, perchè lo adori: indi lo riporrà sopra il Corporale nel luogo primiero, e lo coprirà colla Palla, e genuflesso venererà il Ss. Sacramento " (Missal. Roman. ut sup. n. 7).

CORO. I. In esso si dovrà tenere silenzio, nè si dovrà parlare di cose, che non siano relative all'azione, che ivi si esercita. Parimente non si devono leggere Lettere, o Libri di qualunque sorta, fuorchè il Breviario, o il Diurno, ed anche questo a suo tempo. Si schiverà il riso, e qualunque altro atto incompuesto, che porti una distrazione, e uno scandalo negli astanti (Bauldry par. 2, cap. 1, n. 5).

II. Appoggiati tutti ai loro sedili modestamente, assieme cogli altri, e non privatamente, reciteranno l'Uffizio.

III. Non sarà lecito a chiunque uscire dal Coro senza necessità, eziandio compiuto l'Uffizio, se prima non dia segno il Superiore, come ha dichiarato la Sacra Congregazione de' Vescovi (18 *aprilis* 1617).

IV. Sarà cura poi del Prefetto (1) del Coro che si osservi diligentemente da tutti una disciplina nel cantare, come sarebbe che non vi sia alcuna diversità nel canto, ma sempre una eguaglianza in tutti, per quanto sia possibile.

V. Per ciò poi che spetta al Canto Ecclesiastico, si deve schivare il canto lascivo, profano, aspro, o dissonante; ma la voce dei Cantori sia tale, che abbia suono e melodia conveniente alla Santa Religione. Odano i Cantori cosa dice Santa Brigida: „ Clericorum cantus non sit pressus, non fractus, non dissolutus, sed honestus, et gravis, uniformis, et per omnia humilis psalmodia plus redoleat suavitatem, mentis humilitatem, et devotionem, quam aliquam ostentationem. Non vacat culpa animus, quando cantantem plus delectat nota, quam res, quæ canitur, omninoque est abominabile Deo,

---

(1) E' sì necessario quest' Uffizio, che i nostri antichi padri crederettero bene di concederlo agli Ecclesiastici più degni. Ed infatti si raccoglie dal Concilio IV Provinciale di Milano, che il Prefetto del Coro dev' essere eletto dal Vescovo, e dev' essere quello ch' è maggiore nel Coro. In molte Chiese della Francia, eziandio nelle Cattedrali, si chiama Cantore, ovvero Corista, e nelle Feste maggiori assiste ai Vesperi, e agli altri divini Uffizj, e così pure nelle Processioni, vestito di Piviale, tenendo nella mano destra un Bastone d'argento o dorato, ed esso fa l'invito al Vescovo, o al Celebrante per la intonazione dell' Antifona (Bauldry par. I, cap. 7, n. 1, 2, et 9).

quando mentis elevatio plus fit propter audientes, quam propter Deum. ”

VI. Detto Prefetto prevederà eziandio quello che si debba cantare, e recitare ogni giorno nell'Uffizio; prevenirà a tempo opportuno i chierici, i Cantori, i Lettori, ed altri intorno a quelle cose che dovranno osservare.

VII. Ai Vesperi del Sabato di ogni settimana, secondo la consuetudine, assegnerà in una Tabella l'Eddomadario, e i Cantori, in assenza dei quali suppliranno quelli della settimana precedente, e procurerà che questa Tabella venga letta da tutti, onde ognuno sappia qual sia il suo uffizio.

VIII. Da ciò ne viene poi che il Maestro di Ceremonie, e il Prefetto del Coro debbono convenire spesso fra loro, onde tutte le cose vadano con miglior ordine che sia possibile (Bauldry par. 1, cap. 7, n. 3, 4, 7, et 8).

\* CORPORALE (1). *Sua Benedizione.*

E' devoluta al Vescovo, o all'Abbate, ancorchè debba servire per un'altra Chiesa ad esso non soggetta, secondo l'opinione del Pasqualigo (De Sac. nov. leg. t. 2, quæst. 790). perchè il Corporale serve al Sacrificio dell'Altare, e bisogna che si renda degno di toccare il Sacratissimo Corpo di Cristo nell'Ostia consecrata. Perciò dai Greci si benedice dal solo Vescovo, si consacra, e si unge

(1) Si chiama Corporale, perchè in esso si pone il Corpo di Cristo (Alcin. cap. 2 de celebrat. Missæ). Anticamente i Corporali erano più lunghi e più larghi di quello sono al presente: imperciocchè col solo Corporale si copriva tutta la Pietra Sacra, e dalla parte posteriore si alzava sopra il Calice, e parimente si copriva; quindi si chiamava Palla da palliando, nè si usavano altre Palle distinte dal Corporale (Colti Dizionario par. 1, tit. Corporale).

col Sacro Crisma (così il Macri al titolo *Corporale*), e da quelli eziandio che ne abbiano a *jure* la facoltà, come sono gli Abbati ec. In oggi poi non si usa una tale unzione, perchè si oppone alla nitidezza e mondezze ricercata nel Corporale, cosicchè chi usasse un Corporale notabilmente immondo peccherebbe mortalmente. (Così nel Jus cap. *Relinq. de Custod. Euchar.* n. 6).

L'immondezza però non farebbe perdere la Benedizione ricevuta; e ciò solo succederebbe quando fosse lacero in qualche parte. (Così sempre il citato Pasqualigo n. 788). Questo Corporale poi dev'esser di lino, nè si benedirà separatamente dalla Palla che si usa per coprire il Calice, perchè questa è come una parte del Corporale, nè vi è per essa nel Pontificale una distinta Benedizione (Emmanuel Sà verb. *Sacra* n. 5).

**CORPUS DOMINI.** I. Questa è una Festa solennissima (1), e specialmente lo è la Processione, che si suol fare in tal giorno. Se si diranno i primi Vesperi innanzi all'Altare del Ss. Sacramento tutti genufletteranno al versetto *Tantum ergo*, fino all'altro *Genitori Genitoque* esclusivamente; altrimenti non si dovrà genuflettere (Cærem. Episc. lib. 1, cap. 28).

(1) Questa Processione si chiama anzi Trionfale, perchè a modo di trionfo si porta per le vie il Redentore del mondo, il Re de' Regi, e il Dominatore de' Dominanti. Questa Processione fu prima instituita da Urbano IV circa l'anno 1262, e la confermò Clemente V nel Concilio di Vienna l'anno 1311, e con un nuovo Decreto la corroborò il Concilio Tridentino (Sess. 13, cap. 5): „*Æquissimum est enim* (così il Concilio) *sacros aliquos statutos esse dies, cum Christiani omnes singularem, ac rara quadam significatione, gratos, et memores testentur animos erga communem Dominum pro tam ineffabili, et plane Divino beneficio, quo mortis ejus victoria et triumphus representatur.*”

II. Questa Festa ha l'Ottava privilegiata che non la cede a nessun'altra, nemmeno a quella della Ss. Trinità, giusta il presente Decreto: *Diebus sexta, et septima infra Octavam Sanctissimæ Trinitatis ubi est Titularis, faciendum est Officium diei secundæ et tertiæ infra Octavam Corporis Christi cum Commemoratione Sanctissimæ Trinitatis* (S. R. C. 8 junii 1709 in Bracharen. V. Gard. 3660). Ammette le Feste di rito doppio, ma non i Semidoppj, nè i Doppj traslati, purchè non siano Feste di prima o seconda classe; onde si farà di S. Giovanni Battista, ancorchè sia traslato. Se egli poi occorresse in detta Solennità, si trasferirebbe nel giorno seguente, eziandio che fosse impedito da una Festa di rito doppio, come ha dichiarato la Sacra Congregazione de' Riti col presente Decreto: „ Si Festum S. Joannis Baptistæ, sive aliud ex solemnioribus venerit in die Corporis Christi, Officium S. Joannis singulari privilegio transfertur in sequentem diem, a quocumque die novem Lctionum etiam impeditam, cum Commemoratione Octavæ, sed in secundis Vesperis Corporis Christi fit commemoratio tantum S. Joannis. Cætera vero Festa solemniora occurrentia in dicta die Corporis Christi transferantur infra Octavam in prima die non impedita (S. R. C. 23 junii 1736 in Einsilden. V. Gard. 3894 ad 2).

III. Nella Domenica fra l'Ottava non si dirà la Sequenza: *Lauda Sion Salvatorem*; si dirà però il Prefazio de *Nativitate*.

IV. Fra questa Ottava non si leggerà la nona Lezione del Santo semplice quando l'Uffizio sarà di Ottava, ma si leggerà quando si farà di qualche Santo; come ha dichiarato la Sacra Congregazione de' Riti col seguente Decreto: „ Infra

Octavam Corporis Christi, occurrente Festo novem Lectionum, non debet omitti nona Lectio Festi simplicis. In Officio enim tantum de Octava omitti debet dicta Lectio " (S. R. C. 4 aprilis 1705 in Lycien. V. Gard. 356g ad 7).

V. Nel giorno ottavo di questa Festa si farà soltanto del Doppio di prima classe, e non d'altro; si farà però Commemorazione dell' Ottava in ambidue i Vesperi, nelle Laudi, e nella Messa.

VI. Se nel giorno seguente occorrerà una Festa di rito doppio, i Vesperi saranno dell' Ottava, purchè tal Festa non sia di prima, o seconda classe, mentre allora si farà Commemorazione dell' Ottava soltanto.

VII. Si conseguiranno poi le Indulgenze (1),

(1) Le quali sono le seguenti:

„ Qui vere penitentes, et confessi Matutinali Officio Festi Corporis Christi intersunt, aut illud recitant, lucrantur 100 dies Indulgentiæ.”

„ Item 100 pro primis, et 100 pro secundis Vesperis.”

„ Item 100 qui celebrant Missam, aut eidem assistunt.”

„ Qui vero Primæ, Tertie, Sextæ, Nonæ, ac Completorio Officii intersunt, pro qualibet ipsarum Horarum 40 dies.”

„ Illi autem, qui per Octavam illius Festi Matutinalibus, Vespertinis, Missæ, ac prædictarum Horarum Officiis intersunt, 100 dies singulis ipsius Octavæ diebus lucrantur ex concessione Urbani IV. Constitut. quæ incipit *Transiturus*, qui anno 1262 Festum Sanctissimi Corporis Christi celebrandum instituit.”

„ Martinus vero V. anno 1429 Constitut. quæ incipit *Ineffabile*, supradictas Indulgentias ampliavit, idest 200 dies pro Missa, 200 pro Matutino, 100 pro utrisque Vesperis Festi, et pro qualibet Hora privata 50 dies: infra Octavam autem pro singulis Matutinis, et Missa, et Vesperis 100 dies, ac pro Horis privatis 40 dies.”

„ Tandem Eugenius IV. anno 1483 Constitutione quæ incipit *Excellentissimum*, relatas Martini V. Indulgentias duplicavit, tam pro Festo, quam pro Octava; in summum omnibus inclisidictæ Indulgentiæ pro Matutino, Missa, et utrisque Vesperis Festi, sunt 400 dies pro unaquaque actione. Pro qualibet Horarum privata-

concesse dai Sommi Pontefici a quelli che intervengono all'Uffizio di questo giorno, e per tutta la sua Ottava, ancorchè si faccia Uffizio di qualche Santo, ciò che confermò Giovanni XXII. (Bauldr. par. 4, cap. 16, art. 1).

*CORPUS DOMINI. Sua Processione.* Prima di descrivere il Rito, con cui essa si dee celebrare, sono da premettersi alcune cose intorno all'apparecchio della Chiesa, in cui comincia, ed ha fine la Processione; poichè essendo essa la più solenne di tutte le altre, così più distinta esser deve la di lei pompa, ed apparato; giacchè un ornamento maggiore indica una maggior solennità, e dove mancando questo non si può avere questa gran solennità, si deve procurare di averla nella nitidezza; cosicchè se non si possono adornare le pareti con veli, o tappeti, almeno risplendano per decoro e venustà, nè siano sordide per la polvere. Il pavimento poi sia bene liscio, e seminato di fiori od erbe di buon odore, specialmente per dove deve passare la Processione. Più: l'Altare, in cui si deve esporre la Santissima Eucaristia, deve essere apparecchiato con apparato festivo, e colla più preziosa suppellettile: non si porranno però Statue con Reliquie de' Santi, onde il Popolo non si distraiga dall'adorazione di Gesù Cristo Sacramentato. Nel medesimo Altare vi saranno molte Candele che arderanno al numero di venti almeno, secondo l'Istruzione di Clemen-

---

rum 160 dies, et in quibuslibet Octavæ diebus pro singulis Matutinis, Vesperis, et Missis 200 dies, ac pro reliquis Horis 80 dies. Et pro interessentibus Processioni 200 dies." (Vide Compendium Privilegiorum Frat. Minorum, verb. *Indulg. quoad Sæculares*, §. 7 post n. 2, verb. *Sanctæ Indulgentiæ*).

te XI. Indi sopra detto Altare si collocherà in un luogo alquanto eminente un piccolo Baldacchino di color bianco, sotto il quale si porrà un Corporale, ossia una Palla da sottoporsi all'Ostensorio (Bauldry par. 4, cap. 16, art. 2, et Bissus lit. A n. 247).

*Nelle Chiese maggiori.* Finita Terza, I. si canterà Messa solenne *de more*, nella quale il Celebrante, come nel Giovedì Santo, consacrerà due Ostie. Dopo l'assunzione del Sangue si porterà a l'Altare pei gradini dell'Epistola l'Ostensorio coperto con un Velo, fatta la dovuta genuflessione tanto nell'accostarsi, quanto nel ritocedere.

II. Allora il Diacono che stava al Libro si porterà alla destra del Celebrante colle solite genuflessioni, e si ritirerà il Suddiacono al lato dell'Evangelio rimanendosi al Messale, e ivi lo stesso Diacono collocherà il Calice verso il *cornu Evangelii* sopra il Corporale, e lo coprirà colla Palla, e scoperto l'Ostensorio lo aprirà, e tosto il Celebrante fatta la genuflessione adatterà colla destra la sacra Ostia nella Lunetta assistendolo il Diacono, il quale subitamente lo chiuderà, lo collocherà riverentemente nel mezzo del Corporale, e lo coprirà col suo Velo. Poscia tanto il Celebrante quanto i Ministri genufletteranno, e indi sorgerranno. Mentre poi si porrà la predetta Ostia nell'Ostensorio, gli astanti se ne rimarranno inchinati fino alla Comunione (Turrinus par. 3, sect. 3, cap. 2. Bauldry par. 4, cap. 16, art. 3, n. 1, et 2).

III. Riposta adunque l'Ostia, e presa la Purificazione, il Celebrante porrà il Calice *in cornu Epistolæ* fuori del Corporale. Si osserverà poi il rimanente come nella Messa solenne innanzi al Santissimo Sacramento.



IV. Finito l'ultimo Evangelio, il Diacono s'acosterà all'Altare, e così pure il Celebrante al mezzo, seguito dal Suddiacono, e se ne rimarrà tra i Ministri, finchè dal Diacono si leverà il Velo bianco dall'Ostensorio, onde si vegga da tutti la Sacrosanta Ostia (Baruffald. *De Festo Corporis Christi* tit. LXXX, §. 20, n. 5). Indi fatta di nuovo con un sol ginocchio la genuflessione, discenderanno un dopo l'altro, pei gradini laterali dell'Epistola, sul piano, e si ritireranno dietro l'Altare, o alla Credenza, *ob præsentiam Sanctissimi Sacramenti*, dove assistendo il Ceremoniere, o il Diacono, e Suddiacono, il Celebrante si spoglierà della Pianeta, e deporrà il Manipolo (ciò che faranno eziandio i sacri Ministri), e prenderà il Piviale (Nicolaus de Bralio par. 3, cap. 17, n. 1).

V. Poscia camminando pel piano colle mani giunte, e col capo scoperto, nel mezzo ai sacri Ministri che gli alzeranno le fimbrie del Piviale, si accosterà all'Altare, dove con ambe le ginocchia genufletterà sul piano assieme coi Ministri, e cogli stessi s'inchinerà profondamente: erettosi poi genufletterà nel mezzo dell'infimo gradino (1) (Bauldry par. 4, cap. 16, art. 3, n. 5).

(1) Nasce questione tra' Liturgisti intorno al gradino dell'Altare su cui il Celebrante deve incensare tre volte il Santissimo Sacramento. Il Bauldry (par. 3, cap. 17) vorrebbe che ascendesse il secondo gradino, e ivi genuflesso incensasse. Altri dicono (cioè Tonieli, Claudio, Arnando, Turrino, Corsetto ec. rapportati dal Merati par. 4, tit. XII, in Gav.) che il Celebrante deve genuflettere sopra la Predella, ed ivi incensare; ma questa loro diversa opinione si rigetta affatto come assurda, perchè il Ceremoniale dei Vescovi (Lib. 2, cap. 33, §. 26) nel ritorno della Processione col Santissimo Sacramento comanda, che il Celebrante genufletta sull'infimo gradino, e a tempo opportuno incensi il Santissimo Sacramento.

VI. Frattanto s' apparecchieranno in Sacristia, se vi sarà la consuetudine, alcuni Chierici con Cotta per portare le torcie, e dei Sacerdoti con Piviali, perchè portino le aste del Baldacchino, o mancando i Piviali, con Cotta soltanto senza Stola. Il qual Baldacchino si potrebbe portare anche da alcuni Nobili, i quali deporranno però la spada, o altra lor arma. Si debbono poi deputare alcuni Sacerdoti vestiti pure di Piviale, come sopra, perchè portino il predetto Baldacchino dall' Altare fino alla porta della Chiesa, ed ivi lo consegnino ai predetti Nobili (Cæren. Episcop. lib. II, cap. 33, n. 13). Parimente s' apparecchierà un altro Suddiacono, perchè porti la Croce vestito di Tonicella senza Manipolo, ed un altro Turiferario, come nel Giovedì Santo. Si distribuiranno anche le Candele nel Coro (Bauldry par. 4, cap. 16, art. 3, n. 6).

VII. Si accosteranno poi i due Turiferarj all' Altare, i quali genuletteranno *in cornu Epistolæ*, e dopo d' essi seguirà il Suddiacono colla Croce, e due Ceroferarj, i quali si fermeranno all' ingresso del Presbiterio, o fuori se fosse possibile, avendo innanzi il Baldacchino con quelli genuflessi, che lo debbon portare (Bauldry *ut supra*).

VIII. Indi fattasi dal Celebrante breve Orazione, sorgerà, imporrà *de more* l' Incenso nei due Turiboli, e genuflesso incenserà il Ss. Sacramento, ed allora, non prima, s' intonerà il versetto, *O salutaris Hostia*, o qualche altro, in modo che rimanga tanto tempo quanto è sufficiente per dar principio alla Processione, la quale non si dovrà incominciare prima che non si adempiano queste cose.

IX. Incensato il Ss. Sacramento, il Diacono

ritornerà il Turibolo al Turiferario, il quale colla dovuta genuflessione si porterà *in cornu Evangelii* sul piano. Si accosterà poi il Diacono all' Altare, dove, fatta la genuflessione, prenderà l' Ostensorio, e frattanto il Suddiacono imporrà il Velo, assistendolo il Ceremoniere, sopra gli omeri del Celebrante, al quale il Diacono consegnerà l' Ostensorio, ed esso lo prenderà colla destra nuda pel nodo, e colla sinistra nuda pel piede. Ciò fatto, coll' estremità del Velo coprirà le mani del Celebrante in modo che non si veggano, ma che apparisca il Ss. Sacramento soltanto (Bauldry ut supra n. 7, 8, 9, 10). Indi sorgerà il Celebrante, e ascenderà coi Ministri all' Altare.

X. Poscia si ordinerà la Processione in questo modo. Primieramente precederanno le Confraternità dei Laici, se ve ne siano, purchè usino il loro abito particolare; altrimenti non dovranno aver luogo (*Colti tit. Processio*).

XI. Indi seguirà il Clero, ma prima il Suddiacono colla Croce tra due Ceroferarj, dipoi gli altri Ecclesiastici, alcuni dei quali *ex laudabili more* dovrebbero essere apparati con Piviali, altri con Pianete, ed altri ancora con Dalmatiche, o Tonicelle, tenendo una Candela accesa nella destra, o nella sinistra, secondo che sono situati.

XII. Il Ceremoniere non avrà alcun luogo fisso, nè porterà Candela; ma provvederà a tutte le cose, onde si facciano con ordine, e colla riverenza dovuta.

XIII. Dopo il Clero seguiranno alcuni Chierici vestiti di Cotta, che porteranno le Torcie, le quali accender si debbono prima della Elevazione del Ss. Sacramento. Dopo di essi succederanno i Turiferarj, i quali agiteranno i loro Turiboli, ed

imporranno in essi similmente l'Incenso; e perciò converrebbe che vi fosse un altro Chierico, il quale portasse la Navicella, onde amministrare l'Incenso quando fosse d'uopo.

XIV. Dal Clero si canteranno gl'Inni del Rituale. Se poi non fossero sufficienti, si potranno cantarne degli altri, cioè: *Pange lingua gloriosi lauream etc.* (de Passione), e l'Inno: *Lustra sex qui jam peregit*, nonchè quelli della Trasfigurazione, che sono più adattati.

XV. Il Celebrante poi, e i Ministri reciteranno Inni, e Cantici con voce sommessa, non cantando, purchè non siano pochi i Sacerdoti.

XVI. Se la Processione fosse troppo lunga, potrà il Celebrante deporre il Ss. Sacramento in qualche Chiesa sopra un Altare. Ivi dunque genufletterà il Diacono, prenderà l'Ostensorio, e lo porrà sopra il Corporale; amministrerà l'Incenso, e il Celebrante genuflesso lo incenserà tre volte. Frattanto si canterà: *O salutaris Hostia etc.* *Panis Angelicus etc.*, od altro. Ciò detto, i Cantori soggiungeranno il versetto *Panem de Cœlo etc.*, e si dirà dal Celebrante la Orazione; e si osserveranno le altre cose, come nel fine della Processione.

XVII. Mentre poi si farà tal Processione, suoneranno sempre le Campane della Chiesa principale, e delle altre eziandio, innanzi alle quali si passa; il Superiore delle quali vestito di Piviale potrà portarsi incontro (specialmente se vi sia consuetudine, che certamente in ciò è lodevole) assieme cogli altri del suo Clero, tenendo ognuno una Candela, e col Turiferario, e Ceroferarj, ed altro Accolito che gli tenga alzati i lembi del Piviale. Genuflesso poi sulle soglie della sua Chiesa,

incenserà il Santissimo Sacramento, facendo un profondo inchino prima, e dopo, e stando sempre in piedi il Celebrante (Bauldry ut supra n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24).

XVIII. Compiuto il giro della Processione, e ritornato il Celebrante alla Chiesa stessa da cui si era partito, giunto al superiore gradino dell' Altare, deporrà l' Ostensorio nelle mani del Diacono genuflesso sul piano della Predella *in cornu Epistolæ*, il quale ricevutolo riverentemente sorgerà, ed aspetterà un poco, fino che il Celebrante genuflesso con ambe le ginocchia riverentemente lo adori; e poi lo collocherà nel mezzo del Corporale esteso sopra l' Altare, e adorato che l'abbia, discenderà il Celebrante col Suddiacono all' infimo gradino, (Cærem. Episcop. lib. II, cap. 33, §. 26), e genufletterà con esso a sinistra, e poscia il Diacono a destra in detto gradino (deposto prima l' Ostensorio): allora posto l' Incenso in uno dei due Turiboli, incenserà il Santissimo Sacramento come sopra, ed indi i Cantori cominceranno in canto divoto e grave il *Tantum ergo etc.* (Cærem. Episc. ut sup. n. 25). E finalmente si darà la Benedizione con quel rito che abbiamo descritto al Titolo -- *Benedizione che si dà col Santissimo Sacramento.*

*Nelle Chiese minori.* Dice il Gavanto (Par. 4, tit. XI, cap. 12, n. 3), che in detta Processione del *Corpus Domini* si deve osservare quanto prescrive il Rituale Romano.

Esso adunque ordina: L. ,, Che il Sacerdote primieramente celebri la Messa, nella quale consacrerà due Ostie, e assunta una, porrà l' altra nell' Ostensorio, e la coprirà col Velo, fino a che si leverà dall' Altare. Compiuto poi il Sacrificio, e

incominciata già la Processione, coll'ordine con cui si fa quella delle Litanie maggiori, il Sacerdote vestito di Piviale bianco, genuflesso incenserà tre volte il Santissimo Sacramento. ”

II. „ Indi il Diacono imporrà un velo lungo (1), e decente sopra gli omeri del Celebrante, il quale copertosi le mani con quella parte del Velo che pende innanzi al petto, prenderà riverentemente l'Ostensorio nel primo gradino dell'Altare: tosto ascenderà l'Altare, e tenendo il Sacramento dinanzi la faccia, si volterà al Popolo: indi discenderà sotto l'Ombrella (2), accompagnato da' Ministri; e precederanno due Accoliti con i loro Turiboli fumanti. ”

III. „ Tutti procederanno col capo scoperto, portando dei cerei accesi, e cantando divotamente gli Inni che sono assegnati nel Rituale. Mentre poi il Sacerdote discenderà dall'Altare, il Clero, o il Sacerdote medesimo comincerà l'Inno *Pange lingua etc.* ”

IV. „ Compiuta la Processione, e riportato il Santissimo Sacramento alla Chiesa, e deposto sopra l'Altare, adorandolo tutti gli Ecclesiastici che si troveranno *hinc et inde* genuflessi, intanto che il Sacerdote lo incenserà si canterà il *Tantum ergo etc.* Poscia due Chierici diranno il Versetto *Panem de Cælo*. Indi il Sacerdote dirà l'Orazione. ” (3)

(1) Secondo il Ceremoniale de' Vescovi, questo Velo si deve imporre dal Ceremoniere. *Per Magistrum Cæremoniarum imponitur super humeros Celebrantis velum perpulcrum, quod firmabitur spinalis* (Cærem. Episc. lib. II, cap. 32, n. 20).

(2) Perchè sarebbe difficile l'accostare il Bildacchino all'Altare onde coprire il Sacerdote, e quindi il Santissimo Sacramento rimarrebbe privo del dovuto onore.

(3) Una sola Orazione è prescritta dal Rituale Romano, nè

V. „ Finalmente il Celebrante fatta la genuflessione benedirà il Popolo una sol volta nulla dicendo, poi riverentemente lo riporrà a suo luogo” (Ritual. Rom. *De Processione in Festo Sanctissimi Corporis Christi*).

Essendo poi lodevole consuetudine, secondo il Ceremoniale de' Vescovi, in alcune Chiese di esporre il Santissimo Sacramento per tutta questa Ottava, mentre si cantano i Vesperti, e si recitano i Divini Uffizj; così diremo qualche cosa intorno al rito da osservarsi in tale Esposizione.

I. Prima adunque di dar principio ai Vesperti innanzi all' Altare del Santissimo Sacramento (il quale dovrà esser decentemente adornato di veli, fiori ed altro), si porterà il Celebrante vestito di Piviale, e se non vi sono Assistenti, col Sacrista almeno e col Ceremoniere, precedendolo il Turiferario e i Ceroferarj, e giunti innanzi all' Altare genufletteranno con un solo ginocchio sull' infimo gradino, e il Sacrista aprirà la Porticella del Tabernacolo, dopo di che il Celebrante imporrà l' Incenso nel Turibolo, amministrandogli la Navicella il Ceremoniere, o il Turiferario stesso, e tre volte incenserà il Santissimo Sacramento; e frattanto quelli del Coro canteranno il *Tantum ergo etc.*, o qualche altra cosa. Allora il Sacrista estrarrà l' Ostensorio, e lo porrà colle dovute genuflessioni prima e dopo in un luogo eminente, cioè sopra di un alto Tabernacolo. Indi sorgerà il Celebrante, e fatta la genuflessione sul piano, si ritirerà in

---

si deve aggiungerne altra *pro Infirmo*, nè in onore di alcun Santo ec., come notano i Liturgisti, *quia unice de Sanctissimo Sacramento facienda est Commemoratio in die solemnitatis sue* (Baruff. tit. LXXX, n. 75).

Coro col capo scoperto, dove *de more* comincerà, e proseguirà i Vesperì. Al Canticò *Magnificat* incenserà l'Altare, amministrandogli la Navicella il Ceremoniere, od altro Accolito, e dipoi dal medesimo Accolito egli verrà incensato prima del Coro, e si compiranno i Vesperì come al solito. Ciò si deve usare però in quelle Chiese dove vi è la consuetudine, e ove pochi sono gli Ecclesiastici addetti; poichè se fossero molti, converrebbe che detti Vesperì si cantassero più solennemente.

II. Lo stesso si userà eziandio quando si avesse da esporre prima di cantar Terza.

III. Dovendosi poi fare tale Esposizione immediatamente innanzi alla Messa, il Diacono aprirà il Tabernacolo maggiore, e amministrerà l'Incenso senza i soliti bacj. Ciò fatto, il Celebrante incenserà tre volte il Santissimo Sacramento apparato in Pianeta, e il Coro canterà il *Tantum ergo*. Allora il Diacono estrarrà l'Ostensorio, e lo collocherà nel suo luogo colle dovute genuflessioni prima e dopo. Indi sorgerà il Celebrante, e nel mezzo dei Ministri comincerà la Messa, la quale si dirà solennemente. Se poi non sarà solenne, il Ceremoniere, o il Sacrista faranno tutte le dette cose, o il Celebrante medesimo, se non si potesse far altrimenti.

IV. In fine della Messa il Celebrante farà tutto quello che abbiám detto di sopra nella Reposizione del Santissimo Sacramento dopo la Processione.

V. Se si dovesse poi esporre innanzi alla Porticella del Tabernacolo, allora il Diacono, o l'Assistente, ovvero il medesimo Celebrante, se non si potesse altrimenti, aprirà colle solite riverenze il Tabernacolo, e tosto incenserà il Sacramento. Poi



si dirà Terza, se vi sia consuetudine, ed indi la Messa o solenne o privata; finita la quale, si osserveranno le cose prescritte di sopra.

Nelle Chiese minori poi, ossia in quelle, nelle quali non vi è altri che il Parroco, egli solo opererà tutto quello, che in tale azione si doveva osservare dal Diacono, o dal Sacrista, cioè: esporrà il Santissimo Sacramento, e poi discenderà all' infimo gradino al mezzo dell' Altare, dove genuflesso aspetterà il fine del canto, finito il quale, e detto dai Cantori, o da lui stesso il Versetto *Panem de Cœlo etc.*, dirà l' Orazione (purchè non si debba celebrare qualche Uffizio Divino, perchè allora il Celebrante non dirà l' Orazione, ma la Messa, o i Vespri, od altro); indi genufletterà, e preso il Velo omerale, che si adatterà da qualche Accolito, si accosterà all' Altare, genufletterà, prenderà l' Ostensorio, benedirà il Popolo, e lo riporrà nel Tabernacolo, genufletterà, lo chiuderà, discenderà al piano, dove fatta la genuflessione con un solo ginocchio, copertosi il capo ritornerà in Sacristia. Se si potrà avere il Turibolo, s' incenserà il Santissimo Sacramento tanto nell' Esposizione, quanto nella Reposizione. Finalmente se non si possono avere due Chierici, sarà sufficiente un solo, il quale porti all' Altare tutto quello ch' è necessario (Bauldry par. 4, cap. 16, art. 8, n. 1, 3, 4, 5, 7, et 8; et art. 9, n. 3, 4, 5, et 6).

C R

CREDENZA. E' una piccola Mensa semplice, situata *in cornu Epistolæ*, senza gradini, e senza Croce, o Immagini, coperta con un lino, fino a terra (Cærem. Episc. lib. I, cap. 12). Si porrà sopra di essa il Calice apparecchiato per la Messa solenne. Nel lato destro un piccolo Bacile colle

Ampolle, e vicino ad esse un Mantile colla Campanella da suonarsi alla Elevazione. Nel lato sinistro poi si porrà il Messale, che deve servire al Diacono per l'Evangelio, e al Suddiacono per la Epistola.

Parimente si potrà porre il Turibolo colla Navicella, finita l'incensazione dell'Altare nel principio della Messa, estratti però gli accesi carboni. Vicino alle sopraddette Ampolle si porrà un qualche strumento di Pace, coperto con un Velo del color dei Paramenti, appeso al suo manico. Se si dovrà far la Comunione, o consecrar delle Particole da collocarsi nel Tabernacolo, si apparecchierà sopra detta Mensa la Pisside. Similmente si porrà *in cornu Epistolæ* un Velo lungo piegato pel Suddiacono del color dei Paramenti. In molte Chiese si copre con esso il Calice (Carem. Episc. lib. I, cap. 12), e tutto ciò che si trova ivi apparecchiato. Ma vogliono alcuni che ciò si faccia quando deve celebrare il Vescovo. Si disporrà poi tutto in modo, che rimanga luogo per porvi i Candellieri, che portano i Ceroferarj.

*CREDO* (V. *Simbolo*).

*CROCE* (V. *Altare, dove si celebra Messa*).

*DE CRUCE*. Sua *Commemorazione* (V. *Commemorazioni comuni, ossia Suffragj*).

## D A

*DALMATICA* (V. *Paramenti. Loro uso, e qualità*).

## D E

**DECRETI DELLA SACRA CONGREGAZIONE DE' RITI.** Non sono degni di fede, se non vengono recati in forma autentica, come dichiarò Urbano VIII. „ *Congregatio pro Sacris Ritibus sub die 11 augusti 1632 ex speciali Sanctissimi D. Urbani VIII jussu mandat, et præcipit, ejusdem*

Sacræ Congregationis declarationibus tam impressis, quam imprimendis nullam fidem in iudicio, vel extra esse adhibendam, sed tantum illis, quæ in authentica forma, sigillo, et subscriptione Eminentissimi Cardinalis Præfecti, ac Secretarii ejusdem Congregationis pro tempore existentium munitæ fuerint: ” così riferiscono il Barbosa (Apostol. decision. Collect. 211), il Sellio (In selectis Canonis cap. 1, n. 78), e il Lezana (Verb. Congregatio). Ciò non pertanto non si debbono dispregiare, e tenere per nulla que’ Decreti, che si trovano raccolti da alcuni approvati Autori, e degni di fede, perchè questo ridonderebbe in grand danno della Cattolica Religione. Dice il Fagnano (In Capite Quoniam 13 de Constitution. n. 59) che sa d’irriverenza, e di temerità il rigettare come non autentici que’ Decreti, che riferiscono alcuni Autori degni di fede, sulla verità de’ quali non vi è alcuna probabile ragione di dubitare.

Quanto poi dice Urbano VIII, si deve intendere intorno a que’ Decreti, sull’ esistenza de’ quali vi fosse qualche probabile ragione di esitare, o perchè si recano manoscritti soltanto, ovvero perchè non si trovano registrati presso approvati Autori (Ferrar. Biblioth. tit. *Declarat., et Decreta Sacrarum Congregat.* n. 4).

I Decreti poi, ossia le Dichiarazioni tutte delle Sacre Congregazioni di Roma, che vengono fatte *consulto Sanctissimo*, hanno forza di legge, come dicono il Sala (De Lege tract. 24, disp. 22, sect. 12), il Barbosa (Lib. 1, Juris Eccles. univers. cap. 4, n. 81), il Monacelli (Par. I, tit. IX, formul. 3, n. 3), e tanti altri rapportati dal Diana (Par. I, tract. 10, resol. 29): e la ragione è, perchè queste Sacre Congregazioni conoscono la lor

podestà derivante dal Papa, e perciò dicono essi, che le di loro dichiarazioni sono autoritative, come fossero emanate dallo stesso Papa. Ma i Decreti della Sacra Congregazione de' Riti sono fatti *consulto Sanctissimo*: dunque hanno forza di legge, e ciò si raccoglie dalla seguente Costituzione di Sisto V, con cui venne istituita la predetta Congregazione.

E X C O N S T I T U T I O N E  
LXXIV  
SS. SIXTI V PONT. MAX.  
PRO ERECTIONE  
CONGREGATIONIS SACRORUM  
RITUUM,

quæ incipit: *Immensa æterni Dei.* „ Jam vero, cum Sacri Ritus, et Cæremoniæ, quibus Ecclesia a Spiritu Sancto edocta ex Apostolica traditione, et disciplina utitur in Sacramentorum administratione, Divinis Officiis, omnique Dei, et Sanctorum veneratione, magnam Christiani populi eruditionem, veræque Fidei protestationem commendent, fidelium mentes ad rerum altissimarum meditationem suscitent, et devotionis etiam igne inflamment, cupientes filiorum Ecclesiæ pietatem, et divinum cultum Sacris Ritibus, et Cæremoniis conservandis instaurandisque augere; ”

„ Quinque Cardinales delegimus, quibus hæc præcipue cura incumbere debeat, ut veteres Ritus sacri ubivis locorum, in omnibus Urbis, Orbisque Ecclesiis, etiam in Capella nostra Pontificia, in Missis, Divinis Officiis, Sacramentorum administratione, cæterisque ad divinum cultum pertinentibus, a quibusvis personis dilige[n]ter observentur, Cæremoniæ, si exoleverint, restituantur,

si depravatæ fuerint, refoꝛmentur, libros de Sacris Ritibus, et Cæremoniis, imprimis Pontificale, Rituale, Cæremoniale, prout opus fuerit, refoꝛment, et emendent, Officia divina de Sanctis Patronis examinent, et Nobis prius consultis, concedant. Diligentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum canonizationem, festorum dierum celebritatem, ut omnia rite, et recte, et ex Patrum traditione fiant, et ut Reges, et Principes, eorumque Oratores, aliæque personæ, etiam ecclesiasticæ, ad Urbem, Curiamque Romanam venientes, pro Sedis Apostolicæ dignitate, ac benignitate honorifice more majorum excipiantur, cogitationem suscipiant, seduloque provideant. Controversias de præcedentia in Processionibus, aut alibi, cæterasque in hujusmodi Sacris Ritibus, et Cæremoniis insidentes difficultates cognoscant, summarie terminent, et componant.”

„ Datum Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicæ 1588 undecimo Kalend. Februarii, Pontificatus nostri anno tertio. ” (Talù Decreta Auth. post Præfationem).”

Qui si debbono dare alcuni avvertimenti.

I. Che le ultime Risoluzioni prevalgono alle prime, come dicono il Silveria (Opusc. 2, et declarat. Card. n. 11) e il Pignatelli (Tom. 1, Consult. 107, n. 14).

II. Che dette Risoluzioni cessano, quando cessa la causa, per cui furono emanate, come decise la Sacra Ruota (Pag. 17, recent. dec. 274, n. 11).

III. Finalmente che tali Risoluzioni stabiliscono una cosa giudicata, come decise la predetta Sacra Ruota (In Tarantina Canonicat. 11 Decemb. 1716, §. Unde).

# INDICE

## DEI TITOLI

CONTENUTI IN QUESTO PRIMO VOLUME



Gli articoli contrassegnati dall' asterisco, sono capi d' aggiunta  
a questa III. Edizione.

<i>Dedica.</i>	
<i>Prefazione . . . . .</i>	pag. 1

### A

<i>Accolito . . . . .</i>	” 9
<i>Acqua. Sua Benedizione che si deve fare ogni Domenica . . . . .</i>	” ivi
<i>Acqua. Sua Benedizione nella Vigilia del- l' Epifania . . . . .</i>	” 14
<i>Agnus Dei . . . . .</i>	” 21
* <i>Agonia . . . . .</i>	” 23
<i>Alleluja . . . . .</i>	” ivi
<i>Alma Redemptoris . . . . .</i>	” 24
<i>Altare dove si celebra la Messa . . . . .</i>	” 25
<i>Altare di un Santo, di cui celebrasi la Fe- stività, non può essere maggiormente adornato di quello dove sta riposto Gesù Cristo . . . . .</i>	” 28
<i>Anello . . . . .</i>	” 31
* <i>Animali. Loro Benedizioni . . . . .</i>	” 33
* <i>Animali nocivi ed infesti. Benedizione con- tra di essi . . . . .</i>	” 37
<i>Anniversari . . . . .</i>	” 41

<i>Anniversario dell' Elezione, ovvero Con-</i> <i>secrazione di un Vescovo . . . . .</i>	pag. 42
<i>Annunziatione di M. V. . . . .</i>	„ ivi
<i>Antifone . . . . .</i>	„ 47
<i>Antifone finali della B. Vergine . . . . .</i>	„ 49
<i>Appendice al Calendario Diocesano . . . . .</i>	„ 50
<i>Aspersorio . . . . .</i>	„ ivi
<i>Absoluzione Sacramentale . . . . .</i>	„ ivi
<i>Absoluzione dei Defunti . . . . .</i>	„ ivi
<i>*Absoluzioni absente corpore . . . . .</i>	„ ivi
<i>Absoluzioni, e Benedizioni dell' Ufficio . . . . .</i>	„ ivi
<i>Avvento . . . . .</i>	„ 52
<i>Aurora . . . . .</i>	„ 57

## B

<i>Bacio . . . . .</i>	„ ivi
<i>Baldacchino . . . . .</i>	„ ivi
<i>Battesimo. Sua materia . . . . .</i>	„ ivi
<i>Battesimo. Sua forma . . . . .</i>	„ 58
<i>Battesimo. Suo Ministro . . . . .</i>	„ 59
<i>Battezzar i fanciulli . . . . .</i>	„ 60
<i>Battesimo. Suoi Patrini . . . . .</i>	„ 62
<i>*Battesimo. Suoi requisiti . . . . .</i>	„ 64
<i>Battesimo de' fanciulli. . . . .</i>	„ 67
<i>Battesimo degli adulti. Sue Rubriche . . . . .</i>	„ 72
<i>Battesimo degli adulti. Suo Rito . . . . .</i>	„ 75
<i>Battesimo. Suoi supplementi quando fu</i> <i>amministrato in casa . . . . .</i>	„ 80
<i>Battesimo amministrato dal Vescovo. Sue</i> <i>Rubriche . . . . .</i>	„ 81
<i>Benedicamus Domino . . . . .</i>	„ 82
<i>Benedizione in fine della Messa . . . . .</i>	„ ivi
<i>Benedizione che si dà col Sacramento . . . . .</i>	„ 84
<i>Benedizione della Fonte . . . . .</i>	„ 86

<i>Benedizione della Donna dopo il parto</i> . . . . .	pag. 87
<i>Benedizioni. Loro regole generali</i> . . . . .	„ 88
* <i>Benedizioni proscritte</i> . . . . .	„ 89
<i>Benedizioni nuziali</i> . . . . .	„ 102
* <i>Biade e Vigne. Loro Benedizione</i> . . . . .	„ 104
<i>Bissestile (anno)</i> . . . . .	„ 106
<i>Borsa</i> . . . . .	„ 107
<i>Bugia</i> . . . . .	„ ivi

## C

<i>Cadavere</i> . . . . .	„ ivi
<i>Calendario con Tabella Temporaria</i> . . . . .	„ 108
<i>Calendario particolare</i> . . . . .	„ 112
<i>Calice</i> . . . . .	„ 115
* <i>Campane. Loro Benedizione</i> . . . . .	„ 117
<i>Campanella</i> . . . . .	„ 128
<i>Candele. Loro Benedizione</i> . . . . .	„ 129
* <i>Candele. Loro Benedizione fuori del</i> <i>giorno della Purificazione</i> . . . . .	„ ivi
<i>Candellieri</i> . . . . .	„ ivi
<i>Canone</i> . . . . .	„ ivi
<i>Canonici</i> . . . . .	„ 133
<i>Cantici</i> . . . . .	„ 137
* <i>Cappellano</i> . . . . .	„ 138
<i>Capitoli dell' Uffizio</i> . . . . .	„ 139
* <i>Casa nuova. Sua Benedizione</i> . . . . .	„ 140
* <i>Casa. Loro Benedizione da farsi nel Sab-</i> <i>bato Santo di Pasqua</i> . . . . .	„ ivi
* <i>Casa. Loro Benedizione da farsi in qua-</i> <i>lunque altro tempo</i> . . . . .	„ 141
<i>Ceneri</i> . . . . .	„ 142
<i>Ceneri. Lor Benedizione</i> . . . . .	„ ivi
<i>Ceneri. Loro Benedizione nelle Chiese</i> <i>minori</i> . . . . .	„ 145



	249
<i>Ceremonie . . . . .</i>	pag. 147
<i>Ceremoniere . . . . .</i>	" 148
<i>Cereo. Sua Benedizione . . . . .</i>	" 156
<i>Ceroferarj . . . . .</i>	" ivi
<i>Chiesa nuova, ovvero Oratorio pubblico.</i>	
<i>Sua Benedizione . . . . .</i>	" 157
<i>Chiesa violata. Sua Riconciliazione . . . . .</i>	" 159
<i>Cimitero. Sua Benedizione . . . . .</i>	" 162
<i>Cimitero violato. Sua Riconciliazione . . . . .</i>	" 164
<i>Cingolo . . . . .</i>	" 165
<i>Circoncisione . . . . .</i>	" ivi
<i>Cognomi de' Santi, e loro Patria . . . . .</i>	" ivi
<i>Collette pei vivi . . . . .</i>	" ivi
<i>Collette pei Defunti . . . . .</i>	" ivi
<i>Colori dei Paramenti . . . . .</i>	" ivi
<i>Commemorazioni da farsi nell' Uffizio</i>	
<i>Divino . . . . .</i>	" 170
<i>Commemorazioni comuni, ovvero Suf-</i>	
<i>fragj dei Santi . . . . .</i>	" 181
<i>Commemorazioni da farsi nella Messa . . . . .</i>	" 182
<i>*Comnestibili. Loro Benedizione . . . . .</i>	" 187
<i>Comune de' Santi . . . . .</i>	" ivi
<i>Comune degli Apostoli . . . . .</i>	" ivi
<i>Comune dei Martiri . . . . .</i>	" 188
<i>Comune dei Confessori . . . . .</i>	" ivi
<i>Comune delle Vergini e non Vergini . . . . .</i>	" 189
<i>Comune dei Santi, e lor Messa . . . . .</i>	" 190
<i>Comune della Dedicazione di una Chiesa . . . . .</i>	" ivi
<i>Communicantes et hanc igitur . . . . .</i>	" 193
<i>Communio e Postcommunio . . . . .</i>	" 195
<i>Comunione Sacramentale . . . . .</i>	" ivi
<i>Comunione de' Fedeli nella Messa . . . . .</i>	" ivi
<i>Comunione de' Fedeli nella Messa dei</i>	
<i>Defunti . . . . .</i>	" 197
<i>Comunione generale nella Messa solenne . . . . .</i>	" 202

<i>Comunione pasquale</i> . . . . .	pag. 202
<i>Comunione degl' Infermi</i> . . . . .	„ 204
* <i>Comunione, quando, e come si debba</i>	
<i>portare in petto agl' Infermi</i> . . . . .	„ 210
<i>Compieta</i> . . . . .	„ 213
<i>Concorrenza dell' Uffizio</i> . . . . .	„ 214
<i>Confessione Sacramentale</i> . . . . .	„ 221
<i>Confessori Pontefici, e non Pontefici. Lo-</i>	
<i>ro Uffizio e Messa</i> . . . . .	„ 223
<i>Confiteor</i> . . . . .	„ ivi
<i>Consecrazione dell' Ostia</i> . . . . .	„ ivi
<i>Consecrazione del Vino</i> . . . . .	„ 224
* <i>Corporale. Sua Benedizione</i> . . . . .	„ 227
<i>Corpus Domini</i> . . . . .	„ 228
<i>Corpus Domini. Sua Processione.</i> . . . .	„ 231
<i>Credenza</i> . . . . .	„ 241
<i>Credo</i> . . . . .	„ 242
<i>Croce</i> . . . . .	„ ivi
<i>Cruce (de)</i> . . . . .	„ ivi

## D

<i>Dalmatica</i> . . . . .	„ ivi
<i>Decreti della Sacra Congregazione de'</i>	
<i>Riti</i> . . . . .	„ ivi

FINE DEL VOLUME I.

Tip. G. B. Bragolin.

# ELENCO DEI SIGNORI ASSOCIATI

CHÉ PRESENTEMENTE ONORANO QUESTA EDIZIONE

---

- Sua Eminenza Reverendissima Mons. Placido Zurla, Cardinale del Titolo di S. Croce in Gerusalemme, Arcivescovo di Edessa, Vicario di Sua Santità, Consultore delle Sacre Congregazioni di Propaganda e dell'Indice, Abate Generale dell'Ordine Benedettino-Camaldolese, Visitatore Apostolico, Esaminatore de' Vescovi in Sacra Teologia ec. ec. ec.
- Sua Eminenza Reverendissima Monsig. Jacopo Monico, Prete Cardinale del titolo dei Santi Nereo ed Achileo, Consultore delle Congregazioni Visita Apostolica Ordinaria, Concistoriale, Residenza de' Vescovi, Esame de' Vescovi in Sacra Teologia, Patriarca di Venezia, Primate della Dalmazia, Metropolita di quà del Mincio, Abate Commendatario di S. Cipriano, Consigliere intimo attuale di Stato, Gran Dignitario, Cappellano della Corona del Regno Lombardo-Veneto ec. ec. ec.
- Sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Gio: Battista Ladislao Pyrker, Nobile di Felső Eör, Patriarca, Consigliere intimo attuale di S. M. I. R. A., Cavaliere di prima classe dell'I. R. Ordine Austriaco della Corona Ferrea, Arcivescovo di Erlau in Ungheria ec. ec. ec.
- Monsig. Illustriss. e Reverend. Placido Sukias-Somal, Arcivescovo di Signia nell'Armenia, ed Abate Generale della Congregaz. dei Monaci Armeni Mechitaristi di S. Lazzaro di Venezia ec. ec. — cop. 2.
- Monsig. Illustr. e Reverend. Fortunato Maria Rosata, Protonotario Apostolico, Arcidiacono, Vicario Generale, Cav. della Corona Ferrea di terza classe ec. ec. — copie 6.
- A
- Ancona Illustr. e Reverend. Mons. Vescovo.
- Azzi Rev. D. Luigi, Ceremoniere della Chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Brescia — cop. 5.

**B**

- Barbaro Rev. D. Lorenzo, Cooperatore in S. Niccola da Tolentino di Venezia.
- Barbieri Rev. D. Carlo di Cavarzere.
- Bastanzi Rmo D. Antonio, Arciprete, Decano di Oderzo.
- Bellorio Rmo D. Pietro, Parroco di Badia Calavena.
- Bertinoro Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.
- Bertoni Rev. D. Antonio, Cerem. della Cattedr. di S. Polo d'Oderzo.
- Biadene Rmo D. Giuseppe, Prof. di Teologia Pastorale e Morale nel Seminario Vescovile di Treviso.
- Bizzarini Rev. D. Antonio, Prof. nel Seminario Vescovile di Feltre.
- Bohuslaw (de) Monsig. Giuseppe, Preposito della Cattedrale di Bressanone.
- Bologna Illustriss. e Rmo Monsig. Arcivescovo.
- Bonaldo Rev. D. Gio: Battista di Chioggia.
- Bottari Rev. D. Jacopo, Cooperatore in S. Maria Gloriosa dei Frari di Venezia.
- Bressanone Sua Altezza Rma Monsig. Vescovo.
- Bressanone il Seminario Vescovite.
- Brighenti Rmo D. Antonio, Parroco di S. Carlo di Castelletto.
- Buon Giovanni Rev. D. Giovanni di Bologna.

**C**

- Caimo Rmo D. Girolamo, Arciprete di Villa del Ferro.
- Canal Rmo D. Bernardo, Arciprete, Vicario Foraneo di Fossalta Maggiore, e R. Ispettore Distrettuale di Motta.
- Cappellari Illustriss. e Rmo Monsig. Giuseppe Giovanni Vescovo di Vicenza.
- Castacco Rev. D. Bartolommeo, Bibliotecario Vescovile di Udine.
- Cesena Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.
- Cornuda Monsig. Dott. Glerimbaldo, Canonico, Arcidiacono, Vicario Generale Vescovile di Treviso.
- Crozoli Rev. D. Valentino di S. Jacopo in Rivoalto di Venezia.

**D**

- Donà Monsig. Rmo D. Bartolommeo, Canonico Decano della Cattedrale, ed Ispettore Distrett. delle Scuole Elementari di Adria.

**F**

- Fabriano Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.
- Faggion Rmo D. Giacomo, Parroco di Albetone.
- Fè Monsig. Alessandro, Prevosto di S. Nazaro di Brescia — copie 2.

Ferrara Illustriss. e Rmo Monsignor Arcivescovo.  
Fontanini Illustriss. e Rmo Monsig. Carlo Vescovo di Concordia.  
Forlì Illustr. e Rmo Monsig. Vescovo.  
Fortis (de) Rev. D. Giuseppe, Calendarista di Concordia.  
Frigerio Rev. D. Venanzio, dell'Ordine *Fate bene fratelli*, Cappell.  
presso l'Ospitale di S. Servolo di Venezia.  
Fuligno Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.

G

Ghirardi Rev. D. Carlo di Brescia.  
Girardini Rev. D. Paolo, Cappellano in S. Giorgio di Venezia.  
Gubbio Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.

I

Imola Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.  
Juliani Monsig. Gio: Battista, Canonico della Cattedrale di Bres-  
sanone.

K

Kryungich P. Agostino, Priore de' Catecumeni di Venezia.

L

Luschin S. A. Rma Monsig. Francesco Saverio, Principe del Roma-  
no Impero, Arcivescovo di Leopoli di Rito Latino, e Priniate  
della Galizia Polono-Austriaca ec. ec.

M

Maccari Rmo D. Antonio Arciprete di S. Polo d' Oderzo.  
Macerata Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.  
Marascolchi Rev. D. Agostino, Cooperatore in S. Pietro Apostolo  
di Venezia.  
Marchioni Rmo D. Giuseppe, Arciprete di Ormelle.  
Marcolini Rmo D. Pietro Paolo, Arciprete di Agna.  
Martini Rev. D. Antonio di Feltre.  
Martini Rmo D. Bartolommeo, Parroco di Corva.  
Montan Rmo Monsignor Luigi Canonico della Patriarcale, I. R. Cen-  
sore ec. ec.  
Moro Rev. D. Bernardo, Cooperatore in S. Martino di Venezia.  
Moro Rmo D. Vincenzo, Parroco in S. Maria e Donato di Murano.

N

Novello Rmo D. Giuseppe, Arciprete di Braganze.

O

Ossi Rmo D. Lorenzo, Parroco di Candolè.  
Osterman Rmo D. Francesco, Arciprete, Vic. For. di Codroipo.

**P**

- Padovani Rmo D. Gaetano, Arciprete, Vicario Foraneo di Trecenta  
cop. 5.
- Pandini Rev. D. Pietro di Verona.
- Perugia Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.
- Pesaro Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.
- Piccoli Rmo D. Luigi, Arciprete, Vicario Foraneo di Schio.
- Pino Rmo D. Domenico, Arciprete di Brogliano — copie 2.
- Porri Rev. D. Angelo, Cooperatore in S. Maria Elisabetta del Lido.
- Pozzato Rev. D. Vincenzo, Cooperatore in S. Marco di Venezia.
- Prünster Monsig. Giorgio, Som. Scolastico di Bressanone.
- Putelli Dott. Antonio, Medico Fisico di Venezia.

**R**

- Ravenna Sua Eccellenza Rma Conte Monsig. Arcivescovo.
- Rossetti Rmo D. Alberto, Arciprete di Castegnaro.

**S**

- Salsi Rmo D. Andrea, Parroco in S. Pantaleone di Venezia.
- Saoner Rmo D. Domenico, Arciprete di Biancade.
- Sardagna Illustriss. Rmo Monsignor Carlo Emmanuele Vescovo  
di Cremona — copie 4.
- Savorin Illustriss. e Rmo Monsig. Antonio Vescovo di Chioggia.
- Sinnacher Monsig. Francesco Antonio, Consigliere Ecclesiastico  
e Prof. di Storia e Diritto Canonico di Bressanone.
- Squarcina Illustriss. e Rmo Monsig. Bernardo Antonio Vescovo  
di Geneda.
- Stap Monsignor Ambrogio Giuseppe, Consigliere Ecclesiastico e  
Prof. di Morale nel Seminario Vescovile di Bressanone.
- Suzzi Rmo D. Pietro, Arciprete, Vicario Foraneo di Sienta.

**T**

- Todi Illustriss. e Rmo Monsig. Vescovo.
- Tommasetti Rev. D. Francesco, Cooperatore in S. Simeone Prof.  
di Venezia — copie 3.
- Tommasini sig. Gio: Battista, librajo e tipografo di Fuligno  
cop. 20.
- Tosi Illustriss. e Rmo Monsig. Luigi Vescovo di Pavia — cop. 3.
- Tresti Monsig. Girolamo, Arciprete della Cattedrale, e Vicario  
Generale e Capitolare di Mantova.
- Trevisan Rmo D. Gio: Battista, Arciprete di S. Marco di Caerano.

V

Venco Rmo D. Bartolommeo, Parroco di Quargnenta, ed Ispettore  
Distrettuale Scolastico di Valdagno — copie 2.

Venerandi Rev. D. Antonio, Cooperatore in S. Enfemia della Giu-  
decca.

Vicario sig. Giacomo, Fabricatore, e Negoziante Cartolajo di To-  
scolano.

Z

Zais Rev. D. Giuseppe, Vicario in S. Maria Assunta dei Gesuiti  
di Venezia.

Zanetti Rmo D. Vincenzo, Canonico della ex-Cattedrale di Tor-  
cello, Vicario in S. Maria degli Angeli di Murano.

Zenero (Dal) Rmo D. Antonio, Parroco di Rocca d' Agordo.

FIDENE

Instituto Brasileiro de Desarmamento

BIBLIOTECA

N.º de Inventário 1385